Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 55 del 7 marzo 2025 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 marzo 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 6

BANCA D'ITALIA

Disposizioni di attuazione del nuovo Capo II, titolo V, del Testo Unico Bancario sulla gestione di crediti in sofferenza.

Modifiche alle «Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» del 29 luglio 2009.

Modifiche alle disposizioni concernenti «Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Arbitro Bancario Finanziario)» del 18 giugno 2009.

Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi» (21° aggiornamento).

S O M M A R I O

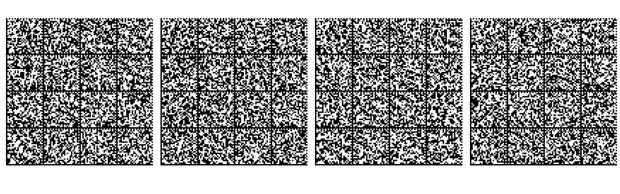
BANCA D'ITALIA

Disposizioni di attuazione del nuovo Capo II, titolo V, del Testo Unico Bancario sulla gestione di crediti in sofferenza (25A01241) . . . . . . *Pag.* 1

Modifiche alle «Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» del 29 luglio 2009 (25A01242) . . . . . . *Pag.* 135

Modifiche alle disposizioni concernenti «Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Arbitro Bancario Finanziario)» del 18 giugno 2009 (25A01243). . . . . . *Pag.* 173

Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi» (21° aggiornamento) (25A01244). . . . . . *Pag.* 179



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Disposizioni di attuazione del nuovo Capo II, titolo V, del Testo Unico Bancario sulla gestione di crediti in sofferenza

NORMATIVA DELLA BANCA D'ITALIA DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CAPO II, TITOLO V, DEL TUB SULLA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Con il presente Provvedimento si emanano le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia volte a completare il recepimento in Italia della direttiva (UE) 2021/2167 (*Secondary Market Directive*, *SMD)* del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, in attuazione delle previsioni di cui al Capo II, Titolo V, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito TUB).

Le nuove Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia per la gestione di crediti in sofferenza si compongono di due parti: nella Parte Prima sono contenute le previsioni applicabili ai gestori di crediti in sofferenza, mentre nella Parte Seconda sono indicate quelle applicabili alle banche e agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB che svolgono l'attività di gestione per conto di acquirenti di crediti in sofferenza oppure che cedono o intendono cedere crediti in sofferenza.

La Parte Prima, articolata in 12 Capitoli, disciplina tra l'altro: le condizioni e la procedura di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione da parte dei gestori di crediti in sofferenza e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB che intendono esercitare tale attività in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia (Capitolo 2); le attività esercitabili da parte dei gestori di crediti in sofferenza (Capitolo 4); l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni dei gestori di crediti (Capitolo 5); l'operatività in Italia e all'estero dei gestori di crediti (Capitolo 6); le regole applicabili agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB autorizzati all'attività di gestione di crediti in sofferenza (Capitolo 11).

La Parte Seconda disciplina, in un unico Capitolo: (i) gli obblighi di natura informativa nei confronti della Banca d'Italia applicabili alle banche ed agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza; nonché (ii) gli obblighi informativi nei confronti dei potenziali acquirenti e delle autorità di vigilanza.

Vengono altresì modificate con il presente Provvedimento le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, emanate con Provvedimento del 26 luglio 2022, nonché le Disposizioni di vigilanza sulle informazioni e documenti da trasmettere nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata, emanate con Provvedimento del 26 ottobre 2021, per estenderne l'applicazione ai gestori di crediti in sofferenza, con specifici adattamenti per assicurare un'applicazione proporzionale delle norme.

Gli interventi tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica. In conformità con quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (Provvedimento del 9 luglio 2019), la Banca d'Italia non ha condotto un'analisi di impatto della regolamentazione, considerato che gli interventi si limitano ad attuare o recepire conformemente il contenuto delle previsioni del TUB e di atti, anche non vincolanti, di Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o AIR e non comportano l'esercizio di una discrezionalità significativa da parte della Banca d'Italia.

Le Disposizioni di vigilanza e le modifiche alle Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari e alle Disposizioni di vigilanza sulle informazioni e documenti da trasmettere nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata sono pubblicate sul sito *web* della Banca d'Italia, unitamente al presente Provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Le Disposizioni e il Provvedimento saranno altresì pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le Disposizioni di vigilanza e le modifiche alle Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari e alle Disposizioni di vigilanza sulle informazioni e documenti da trasmettere nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Resta fermo, per quanto riguarda le condizioni e i termini per l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza, quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116.

Il Governatore: PANETTA

(Delibera 34/2025).

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza

INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER I GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA

Capitolo 1: **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni

Capitolo 2: **AUTORIZZAZIONE**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

Sezione II: PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del documento
2. Valutazioni della Banca d'Italia

Sezione III: DETENZIONE DEI FONDI DEI DEBITORI

Sezione IV: PARTECIPANTI AL CAPITALE

1. Partecipazioni
2. Strutture di gruppo

Sezione V: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia
3. Esiti del procedimento
4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti
5. Cancellazione dall'albo

Sezione VI: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione
2. Programma di attività
3. Accertamento della funzionalità della struttura aziendale e altre verifiche

Sezione VII: AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI CHE INTENDONO ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA IN STATI DELL'UNIONE EUROPEA DIVERSI DALL'ITALIA

1. Procedura di autorizzazione
2. Programma di attività

Sezione VIII: DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Decadenza e revoca dall'autorizzazione

Sezione IX: ALBO DEI GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi
4. Destinatari
5. Albo dei gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 3: **PARTECIPANTI AL CAPITALE E ESPONENTI AZIENDALI**

Sezione I: PARTECIPANTI AL CAPITALE
Sezione II: ESPONENTI AZIENDALI

Capitolo 4: **ATTIVITÀ ESERCITABILI**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

Sezione II: ATTIVITÀ ESERCITABILI

1. Attività esercitabili

Sezione III: ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI

1. Attività connesse e strumentali

Sezione IV: REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI DEBITORI CEDUTI

1. Premessa
2. Evidenze contabili delle somme degli acquirenti di crediti in sofferenza
3. Modalità di tenuta delle somme ricevute dai debitori

Sezione V: INVESTIMENTI IN IMMOBILI

Capitolo 5: **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Principio di proporzionalità
5. Procedimenti amministrativi
6. Requisiti generali di organizzazione

Sezione II: GOVERNO SOCIETARIO

1. Premessa
2. Composizione, compiti e poteri degli organi sociali

Sezione III: SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Principi generali
2. Tipologia di controlli e funzioni aziendali di controllo

Sezione IV: ESTERNALIZZAZIONE

1. Esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza

Sezione V: SISTEMA INFORMATIVO

Sezione VI: PRINCIPI ORGANIZZATIVI RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA’

1. Premessa
2. Rapporto contrattuale tra gestore di crediti in sofferenza e acquirente di crediti in sofferenza
3. Attività di gestione di crediti in sofferenza
4. Attività di recupero stragiudiziale dei crediti diverse dalle sofferenze

Capitolo 6: **OPERATIVITA’ IN ITALIA E ALL’ESTERO**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi

Sezione II: OPERATIVITA’ IN ITALIA DEI GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA

1. Apertura di succursali in Italia

Sezione III: OPERATIVITA’ TRANSFRONTALIERA DEI GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA ITALIANI

1. Stabilimento di succursali in Stati UE
2. Libera prestazione di servizi in Stati UE
3. Controlli della Banca d’Italia e collaborazione con le autorità estere
4. Stabilimento di succursali in Stati non UE
5. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati non UE

Sezione IV: OPERATIVITA’ IN ITALIA DEI GESTORI DI CREDITI DELL’UNIONE EUROPEA

1. Stabilimento di succursali
2. Prestazione di servizi senza stabilimento
3. Controlli della Banca d’Italia e collaborazione con le autorità estere

Capitolo 7: **VIGILANZA ISPETTIVA**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

Sezione II: DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti
2. Consegna del rapporto ispettivo

Capitolo 8: **COMUNICAZIONI ALLA BANCA D’ITALIA**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

Sezione II: COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell’organo di controllo
2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Capitolo 9: **OPERAZIONI RILEVANTI**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

Sezione II: INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI RILEVANTI

1. Comunicazione di operazioni rilevanti

Capitolo 10: **VIGILANZA INFORMATIVA**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

Sezione II: SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1. Segnalazioni di vigilanza
2. Centrale dei rischi
3. Relazione sulla struttura organizzativa
4. Esponenti aziendali
5. Trasmissione dei verbali assembleari
6. Bilancio dell'impresa

Allegato A: SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Capitolo 11: **INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Norme applicabili

Capitolo 12: **SANZIONI**

Sezione I: PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI APPLICABILI AD ALTRI SOGGETTI FINANZIARI

Capitolo 1: **DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE BANCHE E AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

Sezione II: NORMATIVA APPLICABILE

1. Norme applicabili alle banche che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza
2. Norme applicabili agli intermediari finanziari che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza

Sezione III: OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

1. Informazioni da fornire ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza
2. Informazioni da fornire in caso di cessione di crediti in sofferenza

Capitolo 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capitolo 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

I gestori di crediti in sofferenza sono oggetto di una disciplina europea di armonizzazione che trova fonte nella Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 (*Secondary Market Directive*, di seguito SMD), che, nell'ambito dell'Action Plan della Commissione europea sulla riduzione dei crediti deteriorati, mira a promuovere lo sviluppo di un mercato secondario europeo dei crediti deteriorati più competitivo, efficiente e trasparente.

La Direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116 che ha modificato il TUB introducendo il nuovo Capo II del Titolo V.

La Parte Prima delle presenti Disposizioni, in attuazione del Capo II del Titolo V del TUB, disciplina l'accesso al mercato, la struttura, l'operatività transfrontaliera, il governo societario e il sistema dei controlli interni dei gestori di crediti in sofferenza, nonché alcuni obblighi informativi facenti capo a questi ultimi; prevede inoltre le condizioni al ricorrere delle quali gli intermediari finanziari iscritti nell'albo indicato all'art. 106 del TUB possono richiedere l'autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza, introducendo specifiche previsioni di raccordo con la disciplina settoriale ad essi applicabile.

2. Fonti normative

I gestori di crediti in sofferenza sono regolati:

— dalla Direttiva (UE) 2021/2167, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE ("SMD");

— dal decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116 che ha modificato il TUB;

— dal Capo II del Titolo V decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB) e successive modifiche;

— dal Titolo VI del TUB.

La materia è inoltre direttamente regolata dai seguenti regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione in materia di:

— modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2021/2167.

Rilevano inoltre i seguenti provvedimenti:

— Orientamenti sull'istituzione e tenuta di un elenco o registro nazionale di tutti i gestori di crediti che sono autorizzati a prestare servizi all'interno degli Stati membri, compresi i gestori di crediti che prestano servizi su base transfrontaliera a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della SMD (EBA/GL/2024/02), emanati dall'EBA il 5 marzo 2024;

— Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che detta disposizioni di attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V, VI, e VI-bis del TUB in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario e successive modifiche;

— Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che detta disposizioni in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, e successive modifiche;

— Legge 30 aprile 1999, n. 130, che detta disposizioni sulla cartolarizzazione di crediti;

— Provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021, Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

— Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012 recante le "Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa" e successive modifiche;

— Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, e successive modifiche;

— Provvedimento della Banca d'Italia del 5 maggio 2021 recante le "Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti";

— Provvedimento della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021 recante le "Disposizioni sulle informazioni e i documenti da trasmettere per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, intermediari ex art. 106 del TUB, IMEL, IP, SGR, SICAV e SICAF";

— Provvedimento della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 recante le "Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche ed altri intermediari".

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

— "*crediti in sofferenza*": il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese;

— "*gestione di crediti in sofferenza*": lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza:

1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;

2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106 del TUB; a tali fini non costituiscono attività di concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Non rientra nel presente punto 2) l'attività svolta da intermediari del credito come definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h) del TUB;

3) la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;

4) l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;

— «*gestori di crediti in sofferenza*»: le società iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;

— «*gestori di crediti dell'Unione europea*»: le imprese autorizzate ai sensi della Direttiva (UE) 2021/2167 in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia all'esercizio dell'attività di gestione di crediti per conto di acquirenti di crediti;

— «*acquirenti di crediti in sofferenza*»: la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;

— «*Stato di origine del gestore di crediti*»: lo Stato dell'Unione europea in cui il gestore di crediti è stato autorizzato all'esercizio dell'attività;

— «*Stato di origine dell'acquirente di crediti in sofferenza*»: lo Stato dell'Unione europea in cui l'acquirente di crediti in sofferenza o, per gli acquirenti di crediti in sofferenza di Stati terzi, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3, del TUB, ha la residenza, il domicilio o la sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato nel quale è situata la sua sede principale;

— «*Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza*»: lo Stato dell'Unione europea nel quale il gestore di crediti in sofferenza ha una succursale o presta attività di gestione di crediti in sofferenza, e, in ogni caso, dove ha domicilio il debitore ceduto;

— «*Stato in cui è stato concesso il credito*»: lo Stato dell'Unione europea nel quale il credito in sofferenza è stato concesso.

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le altre definizioni contenute nel TUB.

Capitolo 2

AUTORIZZAZIONE

Capitolo 2

AUTORIZZAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUB prevede che l’esercizio dell’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza sia riservato alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB e ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del presente Capitolo e iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia (“gestori di crediti in sofferenza”).

Le presenti disposizioni disciplinano: *i*) le condizioni e la procedura di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di gestione di crediti in sofferenza; *ii*) i casi di decadenza e di revoca della stessa autorizzazione.

Il procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione di crediti in sofferenza è finalizzato a verificare l’esistenza delle condizioni atte a garantire che il gestore di crediti in sofferenza svolga l’attività di gestione dei crediti in sofferenza nel rispetto della disciplina prevista dal TUB, delle presenti disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni che disciplinano i diritti del creditore e di quelle applicabili in materia di tutela dei debitori. A tal fine, si richiede:

a. l’adozione della forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b. la presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica, all’interno del quale deve essere svolta almeno una parte dell’attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dai debitori dei crediti in gestione;
c. la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 del TUB per i titolari di partecipazioni qualificate, secondo quanto previsto dall’articolo 114.13, commi 1 e 3, del TUB;
d. il possesso da parte degli esponenti aziendali di requisiti di idoneità, secondo quanto previsto dall’articolo 114.13, comma 2, del TUB;
e. la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (Sez. II), i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto dei principi generali previsti dall’articolo 114.8 del TUB, delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione

dei reclami, riservatezza, nonché delle leggi che disciplinano i diritti degli acquirenti dei crediti in sofferenza, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

f. in caso di detenzione dei fondi ricevuti dai debitori dei crediti in gestione, la presentazione della documentazione attestante l'adozione delle misure di tutela dei fondi del debitore previste nel Capitolo 4 "Attività esercitabili", secondo quanto previsto dall'art. 114.7 del TUB. I gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attività non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori ne danno atto nell'istanza di autorizzazione;

g. la limitazione dell'oggetto sociale all'attività di gestione di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. b) del TUB e all'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi da quelli indicati dall'art. 114.1, comma 1, lettera a), salva la possibilità di svolgere anche attività connesse o strumentali, nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolo 4, "Attività esercitabili".

Nella valutazione delle iniziative di costituzione la Banca d'Italia presta particolare attenzione ai profili relativi alla qualità dei partecipanti e all'idoneità degli esponenti, nonché ai presidi organizzativi per l'ordinato svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza, la tutela dei debitori e il rispetto delle leggi che disciplinano i diritti degli acquirenti dei crediti in sofferenza, al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e la capacità dell'istante di garantire nel continuo il rispetto delle disposizioni ad esso applicabili.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando non risulti assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal Capo II, Titolo V del TUB e dalle presenti disposizioni attuative, delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, nonché delle leggi che disciplinano i diritti degli acquirenti dei crediti in sofferenza.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla Direttiva (UE) 2021/2167 del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE ("SMD");
- dal decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116. che modifica il TUB in attuazione della Direttiva;
- dai seguenti articoli del TUB:
    - art. 114.1, comma 1, che prevede, tra l'altro, la definizione dell'attività di gestione di crediti in sofferenza;
    - art. 114.2, che stabilisce l'ambito di applicazione della normativa relativa ai gestori di crediti in sofferenza;
    - art. 114.3, che determina i soggetti che possono svolgere l'attività riservata di gestione di crediti in sofferenza e regola i rapporti tra acquirente e gestore di crediti in sofferenza;
    - art. 114.5, che prevede l'albo dei gestori di crediti in sofferenza;
    - art. 114.6, che stabilisce le condizioni per l'autorizzazione dei gestori di crediti in sofferenza;

- art. 114.7, che stabilisce le condizioni per la detenzione dei fondi dei debitori da parte dei gestori di crediti in sofferenza;
- art. 114.8, che stabilisce i principi generali cui devono conformarsi i gestori di crediti in sofferenza nei rapporti con i debitori;
- art. 114.13, che richiama gli altri articoli del TUB applicabili ai gestori di crediti in sofferenza, tra cui alcune norme degli articoli 25 e 26 in materia di requisiti dei partecipanti qualificati e degli esponenti aziendali;
- art. 114.14, che prevede l'adozione da parte dei gestori di crediti in sofferenza di procedure per la gestione dei reclami presentati dai debitori ([1]).

Vengono altresì in rilievo:

- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante l'Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.
- gli Orientamenti EBA sull'istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 (EBA/GL/2024/02).
- gli Orientamenti EBA sulla valutazione dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti dell'organo di direzione o di amministrazione dei gestori di crediti, nel suo complesso, ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 (EBA/GL/2023/09).

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ([2]).

3. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si intende per:

– "*esponenti aziendali*": i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il gestore di crediti in sofferenza;

– "*stretti legami*": i rapporti tra un gestore di crediti in sofferenza e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla il gestore di crediti in sofferenza; 2) è controllato dal gestore di crediti in sofferenza; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla il gestore di crediti in sofferenza; 4) partecipa al capitale del gestore di crediti in sofferenza in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dal gestore di crediti in sofferenza in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

---

[1] Cfr. Sezione XI, paragrafo n. 3, del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, e successive modifiche, relativo alle procedure di gestione dei reclami.

[2] Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono promuovere iniziative per la costituzione di nuovi gestori di crediti in sofferenza;
- alle società già esistenti che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza modificando l'oggetto sociale;
- agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, qualora gli stessi intendano esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia, secondo quanto previsto dall'art. 114.2, comma 1, lett. c).

Non è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia prevista dal presente Capitolo l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza da parte di:

- gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del medesimo decreto da essi gestiti, con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai predetti organismi di investimento collettivo del risparmio;
- banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;
- intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attività è esercitata in Italia;

Non è altresì soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia prevista dal presente Capitolo l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402.

È altresì esclusa dall'ambito di applicazione del presente Capitolo l'attività di gestione di crediti in sofferenza esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali e fermo restando il possesso della licenza eventualmente necessaria per lo svolgimento della o delle attività esternalizzate , per conto di: a) gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) banche; c) intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130; d) gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB e delle presenti Disposizioni ([3]).

---

(3) Inclusa l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti svolta, sulla base di un contratto di esternalizzazione, da parte di società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 931, n. 773, per conto dei soggetti sopra menzionati.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza per società di nuova costituzione, per le società già esistenti e per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia* (termine: 90 giorni);
- *revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza* (termine: 90 giorni);
- *decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza* (termine: 60 giorni).

SEZIONE II

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del documento

Gli amministratori predispongono un programma per l'attività iniziale relativa alla gestione di crediti in sofferenza.

Il documento è redatto avendo riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa del gestore di crediti in sofferenza, nonché alla natura specifica dell'attività svolta ("principio di proporzionalità").

Il documento contiene almeno le seguenti informazioni.

<u>I - Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività</u>

Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.

In particolare, descrive:

- le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell'iniziativa ("*mission e obiettivi aziendali*");
- le caratteristiche dell'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore, nonché, ove previste, delle attività di rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore - nei limiti in cui questa attività non costituisca attività di concessione di finanziamenti - di gestione degli eventuali reclami, di ricezione e detenzione dei fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti e delle altre attività connesse e strumentali che intende svolgere; tipologia e nazionalità dei debitori ceduti e degli acquirenti di crediti in sofferenza per conto dei quali l'attività viene esercitata; caratteristiche dei portafogli di crediti che si prevede di gestire (es. crediti assistiti da garanzia) ("*attività*"); le medesime informazioni sono fornite distintamente anche con riferimento all'attività di recupero stragiudiziale dei crediti in sofferenza acquistati dallo stesso gestore, nonché dei crediti diversi da quelli in sofferenza, ove prevista;
- l'area geografica e il mercato in cui il gestore di crediti in sofferenza intende operare, nonché il posizionamento sul mercato, incluse le quote di mercato attese ("*mercato di riferimento e posizionamento*");

<u>II - Relazione previsionale sui profili tecnici e di adeguatezza reddituale e finanziaria</u>

Con riferimento a ciascuno dei primi tre esercizi, il documento contiene:

- le previsioni sull'andamento dei volumi di attività e dei relativi recuperi attesi, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati, tipologia di attività (es.: riscossione o recupero crediti, e ove previste, rinegoziazione, gestione dei reclami, ricezione e detenzione di fondi

dai debitori), classi di clientela e caratteristiche dei portafogli di crediti gestiti (es. crediti assistiti da garanzia, tipologia della garanzia);

- l'evoluzione qualitativa e quantitativa dei portafogli di crediti gestiti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di riferimento, delle classi di clientela servite e delle caratteristiche dei portafogli di crediti gestiti;
- la struttura e lo sviluppo di costi e ricavi;
- i costi relativi a eventuali commissioni passive da riconoscere a soggetti cui esternalizzano parte dell'attività e la politica di determinazione dei prezzi per le attività svolte (*"politica di pricing"*);
- gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie;
- i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario redatti secondo i principi contabili applicabili. Per i gestori di crediti in sofferenza che ricevono e detengono fondi dei debitori, i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale devono distinguere chiaramente la liquidità del gestore di crediti in sofferenza da quella dei debitori, detenuta ai fini del trasferimento agli acquirenti dei crediti in sofferenza;
- la stima del fabbisogno reddituale e finanziario a fronte dei rischi rilevanti in relazione all'attività svolta.

Il documento prefigura anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti reddituali e finanziari.

III - Relazione sulla struttura organizzativa

Il documento contiene una relazione sulla struttura organizzativa del gestore di crediti in sofferenza, sulla base dello schema previsto nel Capitolo 10 (cfr. Allegato A "Schema della relazione sulla struttura organizzativa").

La relazione sulla struttura organizzativa presentata in sede di istanza di autorizzazione deve in ogni caso contenere le seguenti informazioni:

- la descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno, comprese le procedure contabili e di gestione del rischio, che assicurano l'ordinato svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza e delle altre attività svolte in conformità all'art. 114.3, comma 1 del TUB, il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela del debitore e delle leggi che disciplinano i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito e del regolamento (UE) 2016/679;
- la descrizione della politica adottata dalla società per garantire il rispetto delle norme in materia di tutela e il corretto e diligente trattamento dei debitori, anche tenendo conto della loro situazione finanziaria e, se del caso, della necessità di deferire tali debitori a servizi di consulenza sul debito o ai servizi sociali;
- la descrizione delle procedure interne che assicurano la registrazione e il trattamento dei reclami del debitore;

- la descrizione delle misure adottate per gestire i fondi ricevuti dalla clientela nel rispetto delle disposizioni indicate nella Sezione III.

2. Valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia valuta il programma di attività anche nell'ottica di assicurare che il gestore di crediti in sofferenza sia in grado di garantire nel continuo l'ordinato svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa applicabile e può richiedere le modifiche a ciò necessarie.

A tal fine, valuta, tra l'altro:

- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;
- l'adeguatezza del programma per assicurare condizioni di equilibrio reddituale e finanziario del gestore di crediti in sofferenza per l'arco temporale di riferimento. A questo fine la Banca d'Italia può altresì chiedere lo svolgimento di analisi di scenario;
- la coerenza della pianificazione strategica e la sostenibilità dei piani di sviluppo dell'attività anche rispetto al mercato di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni (cfr. Capitolo 5) anche tenuto conto dell'esistenza di accordi di esternalizzazione di una o più attività di gestione di crediti in sofferenza o di compiti delle funzioni aziendali di controllo;
- l'adeguatezza dei presidi organizzativi adottati per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei debitori e il corretto e diligente trattamento degli stessi, anche tenendo conto della loro situazione finanziaria, ivi comprese le procedure per la registrazione e il trattamento dei reclami.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività svolta, anche in relazione alle caratteristiche dei crediti gestiti.

SEZIONE III

DETENZIONE DEI FONDI DEI DEBITORI

I soggetti che presentano istanza per l'autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza e che intendono ricevere e detenere fondi dei debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti dei crediti in sofferenza adottano i presidi organizzativi in materia di tutela dei fondi dei debitori previsti nel Capitolo 4, Sezione IV "Requisiti in materia di tutela dei fondi dei debitori".

A tal fine, aprono un conto corrente separato presso una banca in cui accreditano i fondi ricevuti dai debitori di crediti in sofferenza ([1]). I gestori di crediti in sofferenza forniscono, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, prova dell'apertura del conto dedicato. Tali fondi, prima del trasferimento a ciascun acquirente di crediti in sofferenza, costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza, secondo quanto previsto dall'art. 114.7 del TUB. Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni; nessun'altra operazione sul conto è consentita.

I soggetti che non intendono ricevere e detenere fondi dei debitori ne danno espressa indicazione nella domanda di autorizzazione. In questo caso nella relazione sulla struttura organizzativa i gestori di crediti in sofferenza forniscono informazioni sui meccanismi in base ai quali le somme incassate vengono trasferite ai rispettivi acquirenti di crediti in sofferenza.

([1]) I fondi ricevuti dai debitori che non siano trasferiti a ciascun acquirente dei crediti in sofferenza sono accreditati sul conto corrente separato al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione.

SEZIONE IV

PARTECIPANTI AL CAPITALE

1. Partecipazioni

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in un gestore di crediti in sofferenza devono possedere i requisiti di onorabilità e soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 25 TUB e dalle relative disposizioni di attuazione ([1]), secondo quanto previsto dall'art. 114.13, commi 1 e 3, del TUB.

La Banca d'Italia valuta tali soggetti sulla base dei criteri indicati nel Provvedimento del 26 luglio 2022 "Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari", e successive modificazioni, richiamato nel Capitolo 3.

La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nel gestore di crediti in sofferenza.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche italiane o estere.

Ai fini della comprova dei requisiti in capo ai partecipanti al capitale del gestore di crediti in sofferenza e della relativa documentazione, si rinvia al Capitolo 3. Per l'adempimento degli altri obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, si rinvia a quanto disposto nel Capitolo 8.

2. Strutture di gruppo

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza del gestore di crediti in sofferenza non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire che il gestore di crediti in sofferenza svolga l'attività in modo ordinato e nel rispetto delle disposizioni ad esso applicabili. Qualora il gestore di crediti in sofferenza appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza sul gestore di crediti in sofferenza.

([1]) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, la verifica dei requisiti e dei criteri è effettuata in capo ai soggetti individuati nella disciplina di attuazione dell'articolo 25 del TUB .

SEZIONE V

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÁ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA PER LE SOCIETÁ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. Sin dal momento dell'avvio dell'iniziativa, possono essere richiesti alla Banca d'Italia chiarimenti di carattere normativo per dar corso ai progetti di costituzione di nuovi gestori di crediti in sofferenza.

Nell'atto costitutivo i soci indicano il sistema di amministrazione e controllo adottato e nominano i membri degli organi aziendali del gestore di crediti in sofferenza ([1]). Il capitale sociale, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dal codice civile.

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di idoneità, secondo quanto previsto dall'art. 114.13, comma 2 del TUB. La documentazione viene esaminata dall'organo amministrativo con le modalità indicate nel Capitolo 3.

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l'organo di amministrazione delibera la presentazione alla Banca d'Italia della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza. Il rilascio dell'autorizzazione è condizione per l'iscrizione del gestore di crediti in sofferenza nel registro delle imprese.

L'istanza a firma del legale rappresentante è inviata via pec al Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Divisione Costituzioni banche e altri intermediari (riv@pec.bancaditalia.it).

Alla domanda sono allegati:

a. l'atto costitutivo e lo statuto sociale ([2]);

b. il programma di attività, come previsto dalla Sez. II;

c. per i gestori che ricevono e detengono fondi dei debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in sofferenza, la documentazione attestante l'adozione delle misure di tutela dei fondi del debitore previste nel Capitolo 4. A tale riguardo, è allegata l'attestazione relativa all'apertura del conto corrente separato, previsto dalla Sez. III;

d. l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale del gestore di crediti in sofferenza, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

([1]) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo di amministrazione o al presidente del medesimo la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.

([2]) Nell'atto costitutivo deve essere indicata la direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale, con il relativo indirizzo.

e. l'elenco nominativo di tutti i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, con indicazione delle generalità complete;

f. la documentazione indicata nella Sez. IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nel gestore di crediti in sofferenza;

g. l'attestazione del versamento del capitale sociale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;

h. informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale del gestore di crediti in sofferenza;

i. la descrizione del gruppo societario di appartenenza;

j. il verbale della riunione nel corso della quale l'organo competente ha verificato il possesso dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali ([3]);

k. informazioni relative ai contratti di esternalizzazione, sottoscritti o in via di sottoscrizione, di attività di gestione di crediti in sofferenza, secondo quanto previsto dal Capitolo 5.

La documentazione indicata alle lett. f), h) e j), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti.

2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire, tra l'altro, l'ordinato svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza nel rispetto delle norme alla stessa applicabili.

A tal fine, la Banca d'Italia verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:

a. l'adozione della forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b. la presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica, all'interno del quale deve essere svolta almeno una parte dell'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dai debitori dei crediti in gestione ([4]);

([3]) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 4.5.2021 recante Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

([4])Si richiede che il gestore di crediti in sofferenza presenti istanza di autorizzazione per lo svolgimento almeno dell'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore ceduto, prevista dall'art. 114.1, comma 1, lett. b) del TUB, da sola o congiuntamente alle attività previste dall'art. 114.1, comma 1, lettera b) punti 2), 3) e 4) del TUB. Di conseguenza, non sono ammesse istanze di autorizzazione aventi ad oggetto l'esercizio delle attività indicate all'art. 114.1, comma 1, lettera b) punti 2), 3) e 4) del TUB con riguardo a crediti in sofferenza come definiti dalle presenti Disposizioni che non includano anche l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di riscossione e recupero dei pagamenti.

c. la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del TUB per i titolari di partecipazioni qualificate, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, commi 1 e 3, del TUB;

d. il possesso da parte degli esponenti aziendali di requisiti di idoneità, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, comma 2, del TUB;

e. la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, nonché delle leggi che disciplinano i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito e del regolamento (UE) 2016/679. (Sez. II);

f. in caso di detenzione dei fondi dei debitori dei crediti in gestione, la presentazione della documentazione attestante l'adozione delle misure di tutela dei fondi del debitore previste nel Capitolo 4, Sez. IV, tra cui l'apertura del conto corrente separato, come previsto dalla Sez. III;

g. la limitazione dell'oggetto sociale alle sole attività di: (i) gestione di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. b) del TUB e (ii) dell'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati nella lettera a) dell'articolo 114.1 del TUB; oltre, se del caso, alle attività connesse o strumentali come previsto dalle presenti disposizioni (art. 114.3, comma 1, del TUB);

Inoltre, la Banca d'Italia valuta:

a. il programma di attività del gestore di crediti in sofferenza verificando che sia assicurato l'ordinato svolgimento dell'attività (cfr. Sez. II);

b. la qualità di coloro che detengono una partecipazione qualificata e l'idoneità del gruppo di appartenenza del gestore di crediti in sofferenza a garantire che il gestore svolga l'attività in modo ordinato e nel rispetto delle disposizioni ad esso applicabili (cfr. Sez. IV);

c. l'insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza con riferimento:

   - al gruppo di appartenenza del gestore di crediti in sofferenza;
   - a eventuali stretti legami tra il gestore di crediti in sofferenza, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1 della presente Sezione.

La Banca d'Italia può chiedere alla società di adottare gli interventi di modifica al programma di attività necessari per assicurare che le linee di sviluppo dell'operatività siano compatibili con l'ordinato svolgimento della stessa nel rispetto delle previsioni che disciplinano i diritti degli acquirenti di crediti in sofferenza e di tutela dei debitori ceduti.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può fornire indicazioni affinché le linee di sviluppo dell'operatività assicurino il rispetto delle disposizioni normative applicabili e le esigenze informative di vigilanza.

3. Esiti del procedimento

In base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione e tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza da parte del gestore di crediti in sofferenza nel rispetto della disciplina ad essa applicabile, la Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni richieste. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego, debitamente motivato, è comunicato nei modi di legge alla società entro la scadenza del termine di conclusione del procedimento.

La Banca d'Italia valuta se la domanda è completa e, se la domanda è considerata incompleta, richiede le informazioni integrative ritenute necessarie entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ([5]).

4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

Il gestore di crediti in sofferenza inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive il gestore di crediti in sofferenza nell'albo di cui all'art. 114.5 del TUB, comunicando il codice identificativo.

Il gestore di crediti in sofferenza è tenuto ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela secondo quanto previsto dall'art. 128-bis TUB.

Il gestore di crediti in sofferenza comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività entro 12 mesi dall'iscrizione all'albo.

Il gestore di crediti in sofferenza comunica altresì alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo. La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

5. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione del gestore di crediti in sofferenza dal relativo albo nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima (cfr. Sez. VIII).

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione dall'albo dei gestori di crediti in sofferenza nelle ipotesi di modifica dell'oggetto sociale. In tali casi, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

([5]) Il termine fa riferimento alle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento sui procedimenti amministrativi del 10 agosto 2021.

SEZIONE VI

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono esercitare l’attività di gestione di crediti in sofferenza adottano la delibera con la quale viene modificato l’oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie.

La domanda di autorizzazione all’attività è inviata dopo l’approvazione della delibera di modifica dell’atto costitutivo e prima che di tale atto venga effettuata l’iscrizione nel registro delle imprese.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al rispetto delle medesime condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (Sez. V). Le società già esistenti possono omettere l’invio dei documenti di cui ai punti g) e h) del par.1 della Sez. V ed esibire i certificati camerali attestanti il capitale sociale sottoscritto e versato. Su tali documenti è richiesta l’attestazione dell’organo di controllo.

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione si rinvia alle disposizioni di cui alle Sezz. V e VIII.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sez. II, la società indica:

- le attività svolte in precedenza, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le iniziative che intende adottare - e i relativi tempi di attuazione - per adeguare le risorse umane e tecniche all’esercizio dell’attività di gestione di crediti in sofferenza.

La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, accerta che le attività che la società intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge e può chiedere la dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale. Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia riserva particolare attenzione alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti.

3. Accertamento della funzionalità della struttura aziendale e altre verifiche

Nell’ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d’Italia può disporre una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale. A tal fine, la Banca d’Italia può disporre l’accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi.

Nel caso in cui la Banca d’Italia richieda una perizia, dalla relativa relazione devono risultare la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo contabile e del sistema dei controlli interni della società e della capacità di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza.

La Banca d’Italia, con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI CHE INTENDONO ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA IN STATI DELL'UNIONE EUROPEA DIVERSI DALL'ITALIA

1. Procedura di autorizzazione

Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia richiedono l'autorizzazione prevista dall'articolo 114.6, comma 5, del TUB, secondo quanto previsto dall'art. 114.2, comma 1, lett. c) del TUB.

La domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, può essere presentata anche contestualmente a quella di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del TUB ([1]).

Tali intermediari adottano la delibera con la quale viene modificato l'oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie. La domanda di autorizzazione all'attività è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese.

Nella delibera sono analiticamente indicate le valutazioni effettuate dall'intermediario in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle medesime condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (Sez. V). Gli intermediari finanziari di cui alla presente Sezione possono omettere l'invio dei documenti di cui ai punti g) e h) del par.1 della Sez. V ed esibire i certificati camerali attestanti il capitale sociale sottoscritto e versato. Su tali documenti è richiesta l'attestazione dell'organo di controllo.

Con riferimento alle informazioni di cui ai punti d), e), f), j) e k) del par. 1 della Sez. V, gli intermediari finanziari:

i) forniscono le richiamate informazioni soltanto nella misura in cui esse hanno subìto modifiche rispetto a quelle in possesso della Banca d'Italia;

ii) producono una dichiarazione in cui attestano che tutte o alcune delle richiamate informazioni non sono cambiate, che sono riferibili anche all'istanza di autorizzazione all'attività di gestione di crediti in sofferenza e che quindi non è necessario aggiornarle.

([1]) In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi (cfr. art. 14 del Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione per l'attività di gestione di crediti in sofferenza si rinvia alle disposizioni di cui alle Sezz. V e VIII. La decadenza o revoca dell'autorizzazione per l'attività di gestione di crediti in sofferenza non comporta la cancellazione dall'albo previsto dall'articolo 106 del TUB e non trovano applicazione le disposizioni in materia di liquidazione.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sez. II, la società indica:

- le attività svolte in precedenza, allegando anche i bilanci degli ultimi tre esercizi nel caso in cui l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza sia presentata contestualmente a quella di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del TUB;
- le iniziative che intende adottare - e i relativi tempi di attuazione - per adeguare le risorse umane e tecniche all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia;
- le informazioni previste nella Relazione previsionale sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale prevista dalla Circolare 288 (Titolo 1, Capitolo 1, Sezione III) integrate per tenere conto delle attività di gestione di crediti in sofferenza e dell'eventuale esercizio di attività connesse e strumentali ad essa. La disciplina prudenziale prevista nelle "Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari" iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del TUB si applica a tutta l'attività aziendale, compresa la gestione dei crediti in sofferenza.

La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, riserva particolare attenzione alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti.

Ai fini della valutazione dell'istanza, la Banca d'Italia tiene conto dell'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale ad assicurare il rispetto della disciplina relativa alla gestione di crediti in sofferenza e l'ordinato svolgimento dell'attività, anche ai fini della sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario nel suo complesso.

SEZIONE VIII

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Decadenza e revoca dall'autorizzazione

Il gestore di crediti in sofferenza decade dall'autorizzazione rilasciata se:

- rinuncia espressamente all'autorizzazione entro 12 mesi dal rilascio della stessa e comunque prima di aver avviato l'operatività;
- non si avvale dell'autorizzazione entro 12 mesi dalla data del suo rilascio.

In presenza di giustificati motivi, su richiesta del gestore di crediti in sofferenza interessato presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

Intervenuta la decadenza, la Banca d'Italia, senza ulteriori formalità, cancella il gestore di crediti in sofferenza dal relativo albo. Il gestore di crediti in sofferenza provvede alla modifica dell'oggetto sociale.

Fermi restando i casi di revoca di cui all'art. 113-ter del TUB, la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a un gestore di crediti in sofferenza e lo cancella dall'albo quando il gestore di crediti in sofferenza:

- non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione previste nel presente Capitolo;
- ha cessato la prestazione dell'attività per un periodo continuativo superiore a 12 mesi;
- ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con altro mezzo irregolare;

Il gestore di crediti in sofferenza modifica l'oggetto sociale oppure dispone la liquidazione.

La revoca dell'autorizzazione è invece effettuata secondo le modalità di cui all'art. 113-ter del TUB qualora:

- vi siano fondi dei debitori detenuti nel conto corrente separato, soggetti ai requisiti di tutela previsti dal Capitolo 4, Sez. IV;
- il gestore di crediti in sofferenza commetta violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, incluse quelle poste a tutela dei consumatori, applicabili nello Stato membro ospitante e nello Stato membro in cui il credito è stato concesso

La Banca d'Italia informa tempestivamente della revoca l'autorità dello Stato membro ospitante e dello Stato membro in cui il credito è stato concesso se diversa.

SEZIONE IX

ALBO DEI GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA

1. Premessa

L'albo dei gestori di crediti in sofferenza contiene l'elenco dei gestori di crediti in sofferenza italiani e delle succursali italiane di gestori di crediti aventi sede in altri Stati dell'Unione europea. L'iscrizione all'albo attesta che il soggetto è autorizzato all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza e che, conseguentemente, è sottoposto alla normativa e ai relativi controlli di vigilanza.

Le informazioni contenute nell'albo sono divulgabili al pubblico, che ha facoltà di richiedere alla Banca d'Italia qualunque dato anagrafico in essi contenuto. I soggetti iscritti agli albi, inoltre, possono richiedere alla Banca d'Italia attestazioni aventi ad oggetto informazioni risultanti dagli albi medesimi. Assumono, quindi, particolare rilievo la qualità e la tempestività delle informazioni che i soggetti iscritti comunicano alla Banca d'Italia ai fini degli adempimenti connessi alla tenuta degli albi.

2. Fonti normative

La materia è regolata dall'articolo dall'art. 114.5 del TUB.

Vengono inoltre in rilevo gli Orientamenti dell'EBA previsti ai sensi dell'art. 9 della direttiva SMD, sull'istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della SMD.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

– *accertamento d'ufficio delle condizioni di aggiornamento dell'albo dei gestori di crediti in sofferenza ai sensi dell'art. 114.5, co. 1, TUB (Sez. II, par. 3; termine: 90 giorni).*

4. Destinatari

Le presenti disposizioni si applicano ai gestori di crediti in sofferenza italiani e alle succursali in Italia di gestori di crediti in sofferenza aventi sede in altri Stati dell'Unione europea.

5. Albo dei gestori di crediti in sofferenza

L'albo dei gestori di crediti in sofferenza contiene le informazioni previste dagli Orientamenti dell'EBA sull'istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 (EBA/GL/2024/02).

L'iscrizione dei gestori di crediti in sofferenza italiani avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia. Successivamente i gestori di crediti in sofferenza comunicano alla Banca d'Italia l'avvio dell'operatività.

L'iscrizione delle succursali di gestori di crediti aventi sede in altri Stati dell'Unione europea avviene successivamente alla comunicazione alla Banca d'Italia della data di avvio dell'operatività.

I gestori di crediti in sofferenza italiani e i gestori di crediti aventi sede in altri Stati dell'Unione Europea comunicano alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo. La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente.

Per la tenuta e l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'albo si applica quanto previsto Orientamenti dell'EBA sull'istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 (EBA/GL/2024/02).

Capitolo 3

PARTECIPANTI AL CAPITALE E ESPONENTI AZIENDALI

Capitolo 3

PARTECIPANTI AL CAPITALE E ESPONENTI AZIENDALI

SEZIONE I

PARTECIPANTI AL CAPITALE

Ai sensi dell'articolo 114.13 del TUB, che richiama gli articoli 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23 e 24 del TUB, sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti che – da soli o di concerto – intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni qualificate nel capitale di gestori di crediti in sofferenza.

All'acquisizione, diretta o indiretta, di partecipazioni qualificate nel capitale di gestori di crediti in sofferenza si applica quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 "Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari" e successive modificazioni, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021 "Disposizioni in materia di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata" e successive modificazioni.

SEZIONE II

ESPONENTI AZIENDALI

Gli esponenti aziendali del gestore di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza, secondo quanto previsto dall'art. 114.13, comma 2, del TUB, che prevede che ad essi si applica quanto previsto dall'articolo 26, commi 3, lettere a), b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) ed f), 5 e 6.

Ai fini della valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali si applica, per quanto compatibile, quanto disposto dalla Sezione I, dalla Sezione II, paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 2, 3.1, 5, 6 e dalla Sezione III, paragrafo 1.2, del Provvedimento della Banca d'Italia del 5 maggio 2021 "Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti".

Capitolo 4

ATTIVITÁ ESERCITABILI

Capitolo 4

ATTIVITA' ESERCITABILI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo indica le attività esercitabili dai gestori di crediti in sofferenza, in linea con quanto previsto nel Capo II del Titolo V del TUB.

In particolare, la Sez. II richiama le attività esercitabili dai gestori di crediti in sofferenza e le altre attività loro consentite dalla legge, fermo restando che, salvo ove diversamente specificato, per tali soggetti l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza rappresenta l'attività principale.

La Sez. III disciplina le attività connesse e strumentali che gli stessi gestori di crediti in sofferenza possono svolgere.

La Sez. IV individua specifiche disposizioni attuative dell'art. 114.7 del TUB in materia di ricezione e detenzione di fondi ricevuti dai debitori. Al riguardo, il TUB prevede che le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza per conto di singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono accreditate in un conto separato aperto dal gestore di crediti in sofferenza presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento al rispettivo acquirente di crediti in sofferenza. Le somme di denaro in tal modo temporaneamente depositate costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza e della banca depositaria.

La Sez. V individua specifici requisiti organizzativi in materia di investimenti in immobili, diretti a presidiare i diversi rischi connessi all'attività nel comparto immobiliare; è in ogni caso esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo.

2. Fonti normative

La materia è regolata tra l'altro:

— dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 114.3, che indica le attività esercitabili dai gestori di crediti in sofferenza e attribuisce alla Banca d'Italia il potere di individuare le attività connesse o strumentali che possono svolgere tali soggetti;
  - art. 114.7 che disciplina l'attività di detenzione dei fondi da parte dei gestori di crediti in sofferenza;

- art. 114.11, comma 5, che prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 114.11, comma 6, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare provvedimenti specifici nei confronti di singoli gestori di crediti in sofferenza.

— dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 TUB;

— dalla legge 30 aprile 1999, n. 130 recante le "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti" e successive modifiche e integrazioni.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- ai gestori di crediti in sofferenza;
- ai gestori di crediti dell'Unione Europea operanti in Italia, limitatamente alla Sezione IV (Requisiti in materia di tutela dei fondi dei debitori ceduti).

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi, i procedimenti amministrativi, e le corrispondenti unità organizzative responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo:

— *provvedimenti specifici ai sensi dell'articolo 114.11, comma 6, lett. d), del TUB (termine: 90 giorni);*

— *provvedimenti specifici circa l'effettuazione di nuovi investimenti immobiliari o il mantenimento di immobili già acquisiti (termine: 120 giorni).*

SEZIONE II

ATTIVITÀ ESERCITABILI

1. Attività esercitabili

I gestori di crediti in sofferenza esercitano l'attività di gestione di crediti in sofferenza indicata all'articolo 114.1, comma 1, lettera b) del TUB. Essi svolgono almeno l'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore (c.d. *servicing*) ([1]); tale attività, almeno in parte, deve essere svolta nel territorio della Repubblica. I gestori di crediti in sofferenza autorizzati possono svolgere anche una o più delle seguenti attività:

— rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106 del TUB;

— gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;

— informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;

Ai sensi dell'articolo 114.3 del TUB, i gestori di crediti in sofferenza possono inoltre svolgere:

— l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati nella lettera a) dell'articolo 114.1 ([2]);

— prestare attività connesse o strumentali (cfr. Sez. III).

In particolare, i gestori di crediti in sofferenza possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza dagli stessi acquistati, a titolo definitivo e per proprio conto, da banche e altri intermediari finanziari abilitati alla concessione di finanziamenti, nel rispetto di quanto previsto dal TUB e dalle presenti disposizioni, in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi.

L'attività di gestione di crediti in sofferenza acquistati a titolo definitivo e per conto proprio dal gestore si considera subordinata all'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi se il valore dei crediti acquistati a titolo definitivo e per conto proprio dal gestore al lordo delle rettifiche di valore (Gross Book Value – GBV) è inferiore al 50% del totale del valore dei crediti in sofferenza gestiti al lordo delle rettifiche di valore (ossia la somma del GBV dei crediti in sofferenza acquistati in conto proprio e di quelli gestiti per conto di acquirenti terzi). In caso di mancato rispetto del criterio di subordinazione per un periodo di 18 mesi (i.e. riscontrato

([1]) Cfr. Capitolo 2, Sezione V.

([2]) Fermo restando l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza previsto dal primo capoverso, i gestori di crediti in sofferenza possono svolgere l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli in sofferenza anche in via non subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza. Si precisa in ogni caso che l'attività di gestione dei crediti svolta per conto terzi può comprendere anche l'attività di recupero giudiziale, ove prevista e disciplinata dal contratto con il quale è stato conferito l'incarico al gestore di crediti in sofferenza e nel rispetto della disciplina che regola la rappresentanza in giudizio delle parti interessate.

sulla base di tre segnalazioni consecutive), il gestore di crediti in sofferenza informa la Banca d’Italia e trasmette un nuovo piano di sviluppo dell’attività con la descrizione delle iniziative strategiche volte a riportare il GBV dei crediti gestiti per conto di acquirenti terzi entro la soglia.

Lo svolgimento delle attività sopra richiamate è previsto nel programma di attività; nel caso in cui il gestore di crediti in sofferenza intenda avviarne l’esercizio successivamente all’autorizzazione invia alla Banca d'Italia il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa aggiornati almeno 60 giorni prima di dare avvio all’attività. La relazione sulla struttura organizzativa precisa i presidi organizzativi e i meccanismi di controllo volti a fronteggiare i rischi derivati da tali attività ([3]).

I gestori di crediti in sofferenza possono acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale; sono tali gli immobili che rivestono carattere di ausiliarietà all'esercizio dell’attività di gestione di crediti in sofferenza. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, ad essere affittati ai dipendenti, nonché gli immobili per recupero crediti e ogni altro immobile acquisito ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale della società acquirente o di altre componenti del gruppo di appartenenza.

I gestori di crediti in sofferenza, nella raccolta del risparmio, rispettano quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di “raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”([4]).

([3]) Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di divieto (cfr. Capitolo 9, Operazioni rilevanti).
([4]) Cfr. “Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche” dell’8 novembre 2016.

SEZIONE III

ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI

1. Attività connesse e strumentali

I gestori di crediti in sofferenza possono esercitare attività strumentali o connesse rispetto alle attività di gestione di crediti in sofferenza.

È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata da uno o più gestori di crediti in sofferenza; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:

a. gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione ([1]);

b. gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;

c. formazione e addestramento del personale;

d. studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria.

È connessa l'attività di natura commerciale ovvero finanziaria, non soggetta a riserva, che consente di sviluppare l'attività di gestione di crediti in sofferenza esercitata e che è svolta in via accessoria rispetto all'attività principale. Sono connesse attività quali:

a. la prestazione di servizi di informazione commerciale;

b. la consulenza in materia di finanza d'impresa (ad es. in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale).

I gestori possono esercitare altresì attività connesse e strumentali all'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati nella lettera a) dell'articolo 114.1 del TUB.

([1]) Cfr. inoltre Sez. V.

SEZIONE IV

REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI DEBITORI CEDUTI

1. Premessa

Il TUB prevede che le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza in relazione all'attività di riscossione e recupero dei pagamenti di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. b), del TUB, fino al successivo trasferimento all'acquirente di crediti in sofferenza costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza e della banca depositaria (cfr. art. 114.7 del TUB).

La presente Sezione detta le disposizioni attuative di tali previsioni del TUB.

2. Evidenze contabili delle somme degli acquirenti di crediti in sofferenza

I gestori di crediti in sofferenza predispongono e conservano apposite evidenze contabili, distintamente per ciascun acquirente di crediti in sofferenza, delle somme ricevute in relazione all'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dai debitori ceduti di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. b), del TUB, nonché degli interessi e degli altri proventi generati dalle suddette somme.

Queste evidenze indicano, fra l'altro, le banche depositarie delle somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza, secondo quanto previsto nel par. 3.

Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun acquirente di crediti in sofferenza. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto prodotti dai depositari.

Nel caso di esternalizzazione a terzi delle attività di gestione di crediti in sofferenza, al fornitore di servizi è precluso ricevere e detenere fondi nell'ambito dell'attività prestata. I dati forniti dai soggetti a cui l'attività è esternalizzata assicurano la tempestiva ricostruzione dei flussi di pagamento e sono regolarmente riconciliati con gli estratti conto prodotti dalla banca depositaria nonché con le evidenze interne del gestore di crediti in sofferenza stesso.

3. Modalità di tenuta delle somme ricevute dai debitori

Le somme ricevute dai debitori di crediti in sofferenza, in relazione all'attività di riscossione e recupero dei pagamenti di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. b) del TUB sono accreditate presso una banca autorizzata ad operare in Italia in conti intestati ai gestori di crediti in sofferenza con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; questi conti costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza e della banca depositaria.

I conti correnti dove vengono accreditate le somme ricevute dai debitori di crediti in sofferenza costituiscono patrimonio distinto e separato a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza. Ai sensi dell'art. 114.7 comma 1 lettera b) del TUB, su questo patrimonio non sono ammesse azioni da parte dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell'interesse degli stessi, né dei creditori del soggetto presso il quale le somme degli acquirenti di crediti in

sofferenza sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono ammesse nei limiti delle somme di spettanza di questi ultimi. In caso di assoggettamento a risoluzione della banca depositaria, si applicano le previsioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 180/2015, che esclude dall'applicazione del *bail-in* le disponibilità dei clienti protette nelle procedure concorsuali applicabili.

Fermo restando il rispetto dei limiti all'utilizzo del denaro contante, nel caso in cui il debitore di crediti in sofferenza effettui un pagamento in contanti, il gestore di crediti in sofferenza deposita le somme in tale forma ricevute che non siano trasferite all'acquirente di crediti in sofferenza presso il conto corrente aperto con la banca depositaria nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre un giorno lavorativo dall'avvenuto incasso.

SEZIONE V

INVESTIMENTI IN IMMOBILI

La detenzione e gestione di beni immobili è effettuata dal gestore di crediti in sofferenza nel rispetto della "tipicità" dell'oggetto sociale e delle previsioni in materia di attività esercitabili (cfr. Sez. II).

L'investimento e la gestione di beni immobili, in particolare connesso all'attività di recupero dei crediti in sofferenza gestiti, è accompagnato dall'adozione di presidi organizzativi e gestionali.

I gestori di crediti in sofferenza predispongono strategie e politiche in materia di investimenti immobiliari nonché misure organizzative e di controllo interno per la corretta gestione dei diritti reali di garanzia e dei beni immobili posti a garanzia delle esposizioni, e la tutela tempestiva delle ragioni di credito, anche attraverso procedure di recupero idonee a massimizzare i valori di realizzo delle garanzie. Le politiche di gestione delle garanzie immobiliari (ossia quelle che attengono all'acquisizione della garanzia, al suo monitoraggio e all'escussione) sono coordinate e, ove opportuno, integrate con quelle relative alla gestione e alla dismissione dei beni immobili acquisiti nell'ambito di un'azione di recupero del credito. Esse assicurano altresì la coerenza e la correttezza della valutazione delle garanzie immobiliari.

Le strategie e le politiche interne in materia di investimenti immobiliari sono approvate dall'organo di amministrazione del gestore di crediti in sofferenza e sentito l'organo di controllo. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Nell'ambito delle misure volte ad assicurare la coerenza e la correttezza della valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni ([1]) sono definite linee di *reporting* chiare, che favoriscono il coordinamento tra le diverse funzioni coinvolte, incluse quelle preposte alla gestione degli immobili, e l'assunzione di decisioni informate da parte degli organi e delle funzioni competenti ([2]).

Nel definire il sistema dei controlli interni e nell'assicurare che l'attività di acquisto e gestione degli immobili sia in linea con le strategie e le politiche aziendali il gestore di crediti in sofferenza tiene in particolare considerazione i rischi legali (connessi, per esempio, ai vizi giuridici e materiali dei beni) e di conformità (es. la normativa in materia urbanistica e ambientale), i rischi strategici legati all'attività di investimento immobiliare (e alle attività a questa connesse), operativi, di reputazione, i rischi legati al deprezzamento dei beni immobili e a conflitti di interesse, assicurando processi e meccanismi idonei a controllare, misurare e gestire tali specifici rischi e integrando i relativi controlli nella gestione complessiva dei rischi dell'attività.

I gestori di crediti in sofferenza improntano l'attività in immobili per recupero crediti a trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti con i clienti.

([1]) Cfr. art. 120-*duodecies* TUB per i contratti di credito immobiliare ai consumatori e Capitolo 5, Sez. VI in materia di principi organizzativi relativi a specifiche attività.
([2]) Le linee di *reporting* sono definite conformemente a quanto previsto dal Capitolo 5, Sezioni II e III, in materia di governo societario e controlli interni.

Capitolo 5

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

Capitolo 5

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli assetti di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni ("sistema di governo e di controllo") del gestore di crediti in sofferenza costituiscono un elemento fondamentale per assicurare il rispetto della disciplina in materia di gestione di crediti in sofferenza, in particolare con riferimento alla tutela dei diritti del debitore e dell'acquirente dei crediti in sofferenza, nonché del rispetto del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.

Il presente Capitolo:

- individua i principi a cui il sistema di governo e di controllo si deve uniformare, disciplinando il ruolo e il funzionamento degli organi aziendali del gestore di crediti in sofferenza e il rapporto di questi con la struttura aziendale;
- definisce la cornice generale del sistema dei controlli aziendali e, in particolare, le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo di secondo livello e di terzo livello (quest'ultima ove istituita).

Il sistema di governo e di controllo è volto a presidiare i rischi derivanti dall'attività aziendale; la responsabilità primaria del sistema di governo e controllo è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze.

I principi contenuti nelle presenti disposizioni costituiscono requisiti organizzativi minimi che non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali.

Ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei debitori, le presenti disposizioni sono complementari alla disciplina dei requisiti organizzativi concernente la trasparenza e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti ([1]).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla Direttiva (UE) 2021/2167 del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE ("SMD");

([1]) Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modifiche, Sezione XI.

- dal decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116che modifica il TUB in attuazione della Direttiva;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 114.6, comma 1, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il gestore di crediti in sofferenza di presentare in fase di autorizzazione un programma concernente la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonché di quelle che disciplinano i diritti del creditore;
  - art. 114.3, comma 6, che prevede che il gestore di crediti in sofferenza può esternalizzare lo svolgimento di alcune attività di gestione di crediti in sofferenza a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione di crediti in sofferenza, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia, ferma restando la responsabilità del gestore di crediti in sofferenza per l'operato dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le attività.

Vengono inoltre in rilievo:

- gli Orientamenti EBA sulla valutazione dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti dell'organo di direzione o di amministrazione dei gestori di crediti, nel suo complesso, ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 (EBA/GL/2023/09).

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a. "*organi aziendali*": il complesso degli organi di amministrazione e controllo;

b. "*organo di controllo*": il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione ([2]);

c. *"attività di gestione di crediti in sofferenza"*: le attività elencate all'art. 114.1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del TUB;

d. *"esternalizzazione"*: l'accordo in qualsiasi forma tra un gestore di crediti in sofferenza e un fornitore di servizi, in base al quale il fornitore svolge una o più attività di gestione di crediti in sofferenza o compiti delle funzioni aziendali di controllo;

e. *"fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza"*: il soggetto terzo di cui il gestore di crediti in sofferenza si avvale per lo svolgimento di una o più delle attività di gestione di crediti in sofferenza.

([2]) I gestori di crediti in sofferenza si dotano di un organo di controllo collegiale (collegio sindacale) anche quando costituiti in forma di società a responsabilità limitata.

4. Principio di proporzionalità

In applicazione del principio di proporzionalità, i gestori di crediti in sofferenza applicano le disposizioni del presente Capitolo con modalità appropriate alle loro dimensioni e complessità operativa, in modo da assicurare il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi che esse intendono conseguire. A tal fine, i gestori considerano, tra l'altro, il volume e la tipologia dei crediti in sofferenza gestiti, la natura e la complessità delle attività svolte e l'eventuale svolgimento delle attività a livello transfrontaliero.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi rilevanti ai sensi del presente Capitolo:

— *provvedimenti specifici ai sensi dell'articolo 114.11, comma 6, lett. d), del TUB (termine: 90 giorni).*

6. Requisiti generali di organizzazione

Il gestore di crediti in sofferenza definisce e adotta:

a. una struttura organizzativa adeguata e solidi dispositivi di governo societario, nonché adeguati processi decisionali. I processi decisionali e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali e del personale sono definiti in forma chiara, univoca e documentata e sono idonei a gestire i conflitti di interesse;

b. un efficace sistema dei controlli interni, incluse le politiche di governo e le procedure per la gestione e il controllo dei rischi collegati all'attività aziendale, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione, controllo e gestione;

c. politiche e procedure per la gestione delle risorse umane che assicurino che il personale e i soggetti terzi di cui il gestore si avvale conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie funzioni e siano provvisti delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite;

d. efficaci flussi interni di comunicazione delle informazioni;

e. un sistema informativo che, sia idoneo a: fornire supporto alla conduzione delle attività e all'attuazione delle strategie aziendali; registrare, conservare e rappresentare correttamente i fatti di gestione del gestore dei crediti in sofferenza e gli eventi rilevanti con il richiesto grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale; assicurare flussi informativi adeguati e tempestivi agli organi aziendali, alle funzioni di controllo e ad ogni livello dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento ai dati necessari per il corretto esercizio delle proprie responsabilità; fornire all'autorità di vigilanza un quadro fedele della posizione economica e finanziaria del gestore di crediti in sofferenza e dell'andamento dell'operatività aziendale (cfr. Sez. V);

f. un sistema amministrativo e contabile che sia adeguato al contesto operativo e ai rischi collegati all'attività aziendale ai quali il gestore di crediti in sofferenza è esposto;

g. procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime.

SEZIONE II

GOVERNO SOCIETARIO

1. Premessa

Il gestore di crediti in sofferenza sceglie il proprio sistema di amministrazione e controllo sulla base di una approfondita autovalutazione, che consenta di individuare il modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza e la correttezza della gestione e l'efficacia dei controlli, avendo presente anche i costi connessi con l'adozione e il funzionamento del modello prescelto.

L'articolazione degli organi aziendali deve essere conforme sul piano formale e sostanziale a quanto previsto dalla normativa per i diversi modelli di amministrazione e controllo. L'attribuzione di poteri a organi delegati o l'istituzione di specifici comitati rientra nell'autonomia organizzativa del gestore di crediti in sofferenza. Il gestore di crediti in sofferenza evita la creazione di strutture organizzative con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi.

2. Composizione, compiti e poteri degli organi sociali

Gli organi aziendali assumono un ruolo fondamentale per la definizione di un sistema di governo e controllo adeguato e affidabile.

La composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, assicura l'efficace assolvimento dei loro compiti ed è calibrata in funzione del principio di proporzionalità. La ripartizione di competenze tra gli organi aziendali è definita in modo chiaro e garantisce una costante dialettica interna, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla funzionalità aziendale.

All'interno degli organi aziendali, il contenuto delle deleghe, ove consentite, è determinato in modo analitico e caratterizzato da chiarezza e precisione, in modo da consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del corretto adempimento, nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e avocazione.

In particolare, l'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tale da garantire adeguata dialettica interna nell'assunzione delle decisioni. La composizione dell'organo è inoltre ispirata a principi di funzionalità, evitando un numero pletorico di componenti.

L'operato degli organi aziendali è sempre documentato, al fine di consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte; a tal fine, i verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Resta fermo il rispetto della disciplina civilistica in materia di interessi degli amministratori (cfr. art. 2391 c.c.).

Di seguito si delineano i principali compiti e responsabilità degli organi aziendali.

Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione ha la comprensione dei rischi cui il gestore di crediti in sofferenza è esposto e individua e valuta i fattori da cui possono scaturire tali rischi e le modalità con cui essi sono rilevati e valutati.

Tale organo:

a) definisce, approva e attua gli obiettivi, le strategie, il profilo di rischio del gestore di crediti in sofferenza, definendo le politiche aziendali e quelle del sistema dei controlli interni; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;

b) definisce e approva il modello di *business* del gestore di crediti in sofferenza nonché il processo di gestione dei rischi collegati all'attività svolta e le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo;

c) definisce, approva e attua le politiche per la gestione dei dati sensibili al fine di garantire la conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali;

d) definisce, approva e attua le procedure di gestione della sicurezza dei sistemi informativi;

e) verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano dotate di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento alla luce dell'evoluzione dell'operatività e adottando tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli;

f) approva la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità e ne verifica, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza; in questo ambito, definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, in modo, tra l'altro, da gestire potenziali conflitti di interesse e di assicurare che le strutture siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere; approva la costituzione delle funzioni di controllo di secondo livello e, se coerente con il principio di proporzionalità, della funzione di revisione interna (*internal audit*), i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, nonché i flussi informativi tra tali funzioni e con gli organi aziendali;

g) assicura, tra l'altro, che:

   - i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e che le funzioni operative siano separate da quelle di controllo;

   - l'esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza o dei compiti delle funzioni aziendali di controllo sia coerente con le strategie del gestore di crediti in sofferenza;

h) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti e verifica nel continuo che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;

i) assicura che il personale sia adeguatamente formato con riferimento all'attività svolta dal gestore;

j) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

Organo di controllo

L'organo di controllo, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi:

a. vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili del gestore di crediti in sofferenza;

b. vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse;

c. valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;

d. promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Osservazioni, proposte e attività di verifica dell'organo di controllo sono adeguatamente documentate e conservate.

L'organo di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti – che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota il gestore di crediti in sofferenza per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo ([1]). Il gestore di crediti in sofferenza può affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, l'organo di controllo dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo. Esso può inoltre avvalersi di tutte le unità della struttura organizzativa che assolvono funzioni di controllo.

L'organo di controllo mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

L'interazione tra l'attività dell'organo di controllo e l'attività di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sul gestore di crediti in sofferenza. L'organo di controllo informa tempestivamente la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività del gestore.

([1]) In particolare, i citati modelli organizzativi e di gestione sono volti a: i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza; v) definire un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel citato modello.

SEZIONE III

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Principi generali

Il sistema di controlli interni è costituito dall'insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure finalizzate ad assicurare il conseguimento delle strategie aziendali e dell'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza e le disposizioni interne del gestore di crediti in sofferenza. Il gestore di crediti in sofferenza istituisce un sistema di controlli interni finalizzato a individuare e gestire i rischi aziendali collegati all'attività di gestione di crediti in sofferenza; esso mette in atto misure e procedure idonee per minimizzare tali rischi.

Il sistema di controlli interni favorisce la diffusione di una corretta cultura del rischio in tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale).

I gestori di crediti in sofferenza valutano attentamente le implicazioni derivanti dai mutamenti dell'operatività aziendale (ingresso in nuovi mercati o in nuovi settori operativi, avvio dell'operatività su base transfrontaliera), con preventiva individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate, approvate dagli organi aziendali competenti.

2. Tipologia di controlli e funzioni aziendali di controllo

Nell'ambito del sistema dei controlli interni, i controlli di linea (c.d. controlli di primo livello) sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), oppure eseguiti nell'ambito dell'attività di *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche.

Il gestore di crediti in sofferenza istituisce una funzione di controllo di secondo livello responsabile della gestione e della supervisione dei rischi collegati all'attività di gestione di crediti in sofferenza e, se in linea con il principio di proporzionalità, una funzione aziendale di controllo di terzo livello (revisione interna o *internal audit*).

Per assicurare la correttezza e l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:

- tali funzioni dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei propri compiti;
- il responsabile non abbia la responsabilità diretta né sia gerarchicamente subordinato ai responsabili di aree operative sottoposte a controllo e sia nominato, sentito l'organo di controllo, dall'organo di amministrazione al quale riferisce direttamente;
- il personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare. Nel rispetto di tale principio, in applicazione del principio di proporzionalità, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo possono avvalersi di soggetti aventi anche funzioni operative, incardinati in strutture aziendali diverse da quelle di controllo, a condizione che l'affidamento a tali soggetti di altri compiti

oltre a quelli di controllo non impedisca loro di svolgere in modo adeguato e professionale i compiti di controllo.

Con riferimento alla funzione di revisione interna, i gestori di crediti in sofferenza possono non istituire tale funzione oppure accentrare in un'unica funzione di controllo, permanente e indipendente, le funzioni di controllo di secondo livello e di revisione interna, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo del gestore di crediti in sofferenza.

La funzione di controllo di secondo livello verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di assicurare l'ordinato e corretto svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza, nel rispetto della disciplina alla stessa applicabile. A tal fine, la funzione:

a. collabora alla definizione delle politiche di governo e del processo per la gestione e il controllo dei rischi aziendali derivanti dall'attività svolta (e in particolare il rischio di inadempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167), nonché delle relative procedure e modalità di prevenzione, rilevazione e controllo, verificandone l'adeguatezza nel continuo;
b. è responsabile dello sviluppo e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi aziendali collegati all'attività svolta, dei quali monitora costantemente l'evoluzione;
c. identifica nel continuo le norme applicabili al gestore di crediti in sofferenza e alle attività da esso prestate e ne misura/valuta l'impatto sui processi e sulle procedure aziendali;
d. analizza i rischi dei nuovi servizi offerti e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato (anche collegati all'avvio dell'attività su base transfrontaliera);
e. verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
f. propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi che derivano dalla non conformità alle norme identificate;
g. predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture aziendali coinvolte;
h. verifica preventivamente e monitora l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione dei rischi identificati.

La funzione di *internal audit*, ove istituita:

a) elabora, applica e mantiene un piano di *audit* per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di governo e di controllo;

b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e ne verifica l'osservanza;

c) riferisce agli organi aziendali sulle questioni relative *all'audit* interno.

Il gestore di crediti in sofferenza che si avvale di un fornitore di servizi per lo svolgimento dei compiti della funzione di controllo di secondo livello o della funzione di *internal audit*, ove istituita, mantiene la capacità di controllo sulle attività esternalizzate e la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di gestione di crediti in sofferenza; in tale ambito, valuta se individuare, all'interno della propria organizzazione, un

responsabile per il monitoraggio dei rischi connessi agli accordi di esternalizzazione. Al responsabile per le funzioni aziendali di controllo esternalizzate si applicano i requisiti previsti per i responsabili delle funzioni di controllo ai sensi del presente paragrafo.

L'esternalizzazione dei compiti della funzione di controllo di secondo livello, o della funzione di *internal audit* ove istituita, a un fornitore di servizi non può pregiudicare la qualità del sistema di controlli interni né ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia.

Il gestore di crediti in sofferenza è in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento la funzione esternalizzata, dare istruzioni al fornitore di servizi e risolvere il contratto di esternalizzazione quando possa essere pregiudicata la qualità dei controlli interni o la capacità della Banca d'Italia di esercitare le proprie funzioni di vigilanza.

SEZIONE IV

ESTERNALIZZAZIONE

1. Esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza

Il gestore di crediti in sofferenza che si avvale di un fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza per lo svolgimento di una o più delle attività di gestione di crediti in sofferenza mantiene la capacità di controllo sulle attività esternalizzate e la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi in materia di gestione di crediti in sofferenza.

Il gestore di crediti in sofferenza, in caso di esternalizzazione di attività di gestione di crediti in sofferenza, mantiene in ogni momento un'idonea struttura e operatività sostanziale, evitando di diventare un'entità vuota (c.d. "*empty shell*"); al gestore non è quindi consentito esternalizzare tutte le attività di gestione di crediti in sofferenza allo stesso tempo.

Il gestore di crediti in sofferenza può ricorrere all'esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza, a condizione che:

- non vengano alterati il rapporto e gli obblighi contrattuali con gli acquirenti di crediti in sofferenza né gli obblighi nei confronti dei debitori;
- non metta a repentaglio la propria capacità di rispettare i requisiti per la sua autorizzazione e gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di gestione di crediti in sofferenza, né si metta in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;
- non sia ostacolato l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- al fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza non sia consentito ricevere e detenere fondi dai debitori;
- la possibilità di ricorrere alla sub-esternalizzazione ([1]), ove prevista dall'accordo tra il gestore di crediti in sofferenza e il fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza, non metta a repentaglio il rispetto dei principi e delle condizioni per l'esternalizzazione previste nel presente paragrafo.

L'esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza è effettuata in modo tale da non compromettere la qualità dei controlli interni del gestore di crediti in sofferenza o la solidità o la continuità delle attività di gestione di crediti in sofferenza.

Il gestore di crediti in sofferenza, nell'individuazione del fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza, si assicura che quest'ultimo sia in possesso della licenza eventualmente necessaria per lo svolgimento della o delle attività esternalizzate.

L'accordo scritto tra il gestore di crediti in sofferenza e il fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza prevede:

([1]) Per sub-esternalizzazione si intende la possibilità del fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza di esternalizzare a sua volta una parte delle attività esternalizzate dal gestore di crediti in sofferenza.

- che il fornitore sia tenuto a rispettare la normativa applicabile, incluse le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, le norme sui diritti dell'acquirente del credito in sofferenza e le disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori;
- che il gestore di crediti in sofferenza, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e la Banca d'Italia abbiano accesso diretto ed effettivo a tutte le informazioni rilevanti sulle attività di gestione di crediti in sofferenza esternalizzate al fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza e ai locali in cui opera il fornitore, nonché il diritto di condurre ispezioni e verifiche di audit per consentire il monitoraggio dell'accordo di esternalizzazione e assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e contrattuali applicabili;
- che il fornitore non possa ricevere e detenere fondi dai debitori;
- che gli eventuali rapporti di sub-esternalizzazione siano concordati preventivamente con il gestore di crediti in sofferenza e siano definiti in modo da assicurare il pieno rispetto di tutte le condizioni applicabili al contratto primario, inclusa la possibilità per la Banca d'Italia di avere accesso alle informazioni relative alle attività sub-esternalizzate e ai locali in cui opera il sub-fornitore di servizi;
- clausole risolutive espresse che consentano al gestore di crediti in sofferenza di porre termine all'accordo di esternalizzazione in presenza di eventi che possano compromettere la capacità del fornitore di garantire il servizio ovvero quando si verifichi il mancato rispetto del livello di servizio concordato.

In caso di risoluzione del contratto di esternalizzazione, il gestore di crediti in sofferenza dispone delle competenze e delle risorse necessarie per re-internalizzare lo svolgimento delle attività di gestione di crediti in sofferenza esternalizzate.

Il gestore di crediti in sofferenza mantiene un registro aggiornato delle informazioni concernenti tutti gli accordi di esternalizzazione di attività di gestione di crediti in sofferenza. Il registro include almeno le seguenti informazioni per ciascun accordo di esternalizzazione in essere:

a. un numero di riferimento per ciascun accordo di esternalizzazione di attività di gestione di crediti in sofferenza;

b. la data di inizio e, se applicabile, la successiva data di rinnovo del contratto, la data di scadenza e/o i termini di preavviso per il fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza e per il gestore di crediti in sofferenza;

c. una breve descrizione dell'attività esternalizzata, compresi i dati esternalizzati, specificando se sono stati trasferiti dati personali (ad esempio, indicando un «sì» o un «no» in un campo separato) o se il loro trattamento è stato esternalizzato a un fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza;

d. il nome del fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza, il numero di registrazione dell'impresa, l'identificativo della persona giuridica (se disponibile), l'indirizzo della sede legale e altri recapiti rilevanti, nonché l'eventuale licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e. il Paese o i Paesi in cui sarà prestato il servizio, incluso il luogo (paese o regione) in cui si trovano i dati;

f. l'individuo o l'organo decisionale (ad esempio, l'organo di amministrazione) del gestore di crediti in sofferenza che ha approvato l'accordo di esternalizzazione.

Il gestore di crediti in sofferenza, su richiesta, mette a disposizione della Banca d'Italia il registro completo di tutti gli accordi di esternalizzazione in corso.

Prima di esternalizzare le attività di gestione di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza comunica alla Banca d'Italia e, se del caso, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni richieste per la tenuta del registro degli accordi di esternalizzazione.

Il gestore di crediti in sofferenza conserva per un periodo di dieci anni la documentazione relativa agli accordi di esternalizzazione e, in conformità alle condizioni previste dalla normativa applicabile, alle pertinenti istruzioni impartite al fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza.

Il gestore di crediti in sofferenza e il fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza, su richiesta, mettono a disposizione della Banca d'Italia e, se del caso, delle autorità competenti dello Stato membro ospitante la documentazione relativa agli accordi di esternalizzazione e alle istruzioni impartite al fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza.

SEZIONE V

SISTEMA INFORMATIVO

L'affidabilità dei sistemi informativi rappresenta un prerequisito essenziale per il buon funzionamento del gestore di crediti in sofferenza. Essi rappresentano uno strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi strategici e operativi del gestore di crediti in sofferenza: lo sfruttamento delle opportunità offerte dalla tecnologia consente, infatti, di accrescere la qualità dei processi di lavoro e dei servizi offerti alla clientela; inoltre la disponibilità di idonei strumenti informativi permette agli organi aziendali di monitorare regolarmente i rischi aziendali e di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali.

I gestori di crediti in sofferenza si dotano di sistemi informativo-contabili adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali essi sono esposti. In particolare, è necessario che la disponibilità di risorse informatiche e umane sia adeguata all'operatività aziendale.

Lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi competono agli organi e alle funzioni aziendali, in coerenza con le rispettive competenze.

I sistemi informativi adottati assicurano un elevato grado di attendibilità. Essi consentono di registrare correttamente e con la massima tempestività tutte le operazioni aziendali e i fatti di gestione, al fine di fornire informazioni adeguate e aggiornate sull'operatività aziendale e sull'evoluzione dei crediti gestiti e dei rischi aziendali. In particolare, essi consentono di ricostruire l'attività del gestore di crediti in sofferenza a qualsiasi data, partitamente per ciascuno dei servizi prestati. I dati devono essere conservati con una granularità adeguata a consentire opportune analisi e aggregazioni sull'operatività aziendale.

La circostanza che il gestore di crediti in sofferenza utilizzi diverse procedure settoriali (contabilità, segnalazioni, monitoraggio dei *business plan*, ecc.) non deve inficiare la qualità e coerenza complessiva dei dati aziendali, né comportare la creazione di archivi non coerenti.

I sistemi informativi garantiscono elevati livelli di sicurezza. A tal fine, i gestori di crediti in sofferenza definiscono e adottano adeguati presidi, opportunamente formalizzati, volti a garantire: la sicurezza fisica e logica *dell'hardware* e del *software*, comprendenti procedure di *back-up* dei dati e di *disaster recovery*; l'individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni; la possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati e di ricostruire la serie storica dei dati modificati.

I gestori di crediti in sofferenza nel trattamento dei dati sensibili definiscono e formalizzano i processi di raccolta, instradamento, trattamento, memorizzazione e/o archiviazione nonché di accesso degli stessi, al fine di garantirne l'integrità e la riservatezza.

Una specifica sezione del piano di continuità operativa, se richiesto in base al principio di proporzionalità, è dedicata ai sistemi informativo-contabili.

SEZIONE VI

PRINCIPI ORGANIZZATIVI RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA'

1. Premessa

I gestori di crediti in sofferenza definiscono le strategie, le politiche e il processo di gestione dei rischi a cui essi sono o potrebbero essere esposti.

Le presenti disposizioni prevedono requisiti organizzativi minimi da adottare in funzione dell'attività esercitata. Tali requisiti non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali, né sostituiscono gli obblighi eventualmente imposti ai gestori di crediti in sofferenze da altre discipline specifiche (ad esempio, disposizioni in materia di trasparenza e riservatezza dei dati).

Resta fermo che i presidi in concreto adottati tengono conto delle caratteristiche, delle dimensioni e della complessità delle attività svolte dal gestore di crediti in sofferenza.

2. Rapporto contrattuale tra gestore di crediti in sofferenza e acquirente di crediti in sofferenza

Il gestore di crediti in sofferenza presta i propri servizi nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta. Il contratto di gestione contiene quanto segue:

a. una descrizione dettagliata dell'attività di gestione dei crediti svolta dal gestore di crediti in sofferenza;
b. l'ammontare delle commissioni percepite dal gestore di crediti in sofferenza o le modalità di calcolo delle stesse;
c. il contenuto del potere di rappresentanza conferito dall'acquirente di crediti in sofferenza al gestore di crediti con riferimento ai rapporti con il debitore ceduto;
d. l'impegno delle parti a rispettare le disposizioni dell'Unione europea e nazionali applicabili al credito, alla tutela dei debitori ceduti e alla riservatezza delle informazioni;
e. una clausola che imponga il corretto e diligente trattamento dei debitori;
f. una clausola che imponga al gestore di crediti in sofferenza di informare preventivamente l'acquirente di crediti in sofferenza delle attività oggetto di esternalizzazione.

Il gestore di crediti in sofferenza conserva la seguente documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di cessazione del contratto di gestione dei crediti in sofferenza:

a. la corrispondenza con l'acquirente di crediti in sofferenza e il debitore ceduto
b. le istruzioni ricevute dall'acquirente di crediti per la gestione di crediti in sofferenza;
c. il contratto di gestione dei crediti in sofferenza.

Qualora richiesto dalla Banca d'Italia, il gestore di crediti in sofferenza mette a disposizione della stessa la documentazione contrattuale conservata ai sensi del presente paragrafo.

3. Attività di gestione di crediti in sofferenza

Il gestore di crediti in sofferenza cura, tra l'altro, la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore, secondo i criteri eventualmente stabiliti dal contratto stipulato con l'acquirente di crediti in sofferenza. Il gestore di crediti in sofferenza di norma: monitora le scadenze dei crediti in sofferenza gestiti; avvia e segue lo svolgimento delle procedure giudiziali; dispone, nei limiti consentiti dalla normativa e ove previsto dal contratto, la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali, dei prestiti; monitora il complessivo andamento degli incassi, anche al fine di verificare l'eventuale raggiungimento dei "*trigger event*" ove definiti nel contratto con cui è stato conferito l'incarico.

Il processo di gestione dei crediti in sofferenza assicura la gestione dei crediti nel rispetto delle norme a tutela dei debitori ceduti. In particolare, il gestore di crediti in sofferenza:

- definisce piani di recupero credibili e praticabili, tenuto conto delle caratteristiche dei crediti gestiti e del contesto di riferimento;
- effettua il controllo andamentale e il monitoraggio dei singoli crediti gestiti con sistematicità, in modo da avere in ogni momento conoscenza dell'esposizione di ciascun acquirente di crediti in sofferenza verso i rispettivi debitori. A questi fini, il gestore di crediti in sofferenza si avvale di procedure efficaci in grado di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di anomalia e di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei passaggi a perdita; in caso di ricorso a fornitori di servizi, monitora l'andamento delle riscossioni e dei recuperi al fine di assicurarne la coerenza con le proprie politiche, nonché di evidenziare in maniera tempestiva eventuali anomalie o peggioramenti della performance tali da incidere sulla propria capacità di rispettare gli obblighi allo stesso facenti capo in forza delle previsioni di legge o previste dal contratto, inclusi le disposizioni a tutela dei debitori; in caso di scostamenti rilevanti rispetto al *business plan*, nonché in caso di valori prossimi alle soglie rilevanti previste dal contratto, dispone di apposite procedure di *escalation* per la sottoposizione all'organo amministrativo degli opportuni interventi;
- assicura che la valutazione delle attività a garanzia dei crediti gestiti sia effettuata sulla base di criteri affidabili e prudenti e sia monitorata e rivista con cadenza periodica;
- garantisce il corretto assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli acquirenti di crediti in sofferenza e dei debitori ceduti in ciascuna fase del processo di recupero e ogniqualvolta l'informativa sia richiesta dal debitore ceduto ai sensi dell'art. 114.10 del TUB, delle autorità di vigilanza e di altre eventuali controparti, nel rispetto della legislazione applicabile.

Gli organi aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono regolarmente informati sull'andamento delle procedure di recupero e valutano l'esigenza di definire interventi di miglioramento di tali criteri e procedure.

I gestori di crediti in sofferenza applicano le previsioni di cui al presente paragrafo anche all'attività di gestione di crediti in sofferenza dagli stessi acquistati, a titolo definitivo e per proprio conto, da banche e altri intermediari finanziari abilitati alla concessione di finanziamenti.

4. Attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi dalle sofferenze

Fermo restando che esula dalle competenze della Banca d'Italia il controllo sull'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi dalle sofferenze, i gestori di crediti in sofferenza che svolgono detta attività presidiano i rischi, in particolare operativi – inclusi i rischi legali – e reputazionali che questa attività comporta.

La ripartizione delle competenze tra le diverse funzioni aziendali (incluse quelle di controllo) e l'allocazione delle responsabilità relative alle diverse attività attinenti all'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi dalle sofferenze devono risultare dal regolamento interno e sono adeguatamente documentate e sottoposte a revisione periodica. Gli organi aziendali controllano costantemente l'evoluzione dell'attività.

Capitolo 6

OPERATIVITÁ IN ITALIA E ALL’ESTERO

Capitolo 6

OPERATIVITA' IN ITALIA E ALL'ESTERO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni, in attuazione del TUB, disciplinano l'operatività in Italia e all'estero dei gestori di crediti in sofferenza italiani e l'operatività in Italia dei gestori di crediti dell'Unione europea.

In particolare, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia possono:

– prestare l'attività di gestione di crediti in sofferenza anche in altri Stati dell'Unione europea, con o senza stabilimento, nei limiti consentiti dalle disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167 in vigore nello Stato in cui intende prestare l'attività (articolo 114.9*,* comma 1, del TUB);

– prestare l'attività di gestione di crediti in sofferenza anche in Stati terzi, con o senza stabilimento. Per l'ampliamento dell'operatività in paesi non appartenenti all'Unione europea è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia (articolo 114.9, comma 4).

I gestori di crediti dell'Unione europea possono prestare in Italia le attività per le quali sono autorizzati nello Stato di origine, con o senza stabilimento nei limiti e alle condizioni previste dal TUB, dalle presenti disposizioni e dalle altre disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167.

Nella Sez. II sono definite le condizioni e le procedure per lo stabilimento di succursali in Italia da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani.

Nella Sez. III sono definite le condizioni e le procedure per la prestazione di servizi, con o senza stabilimento di succursali, in Stati esteri (UE e non UE) da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani.

Nella Sez. IV è stabilita la procedura per la prestazione di servizi, con o senza stabilimento di succursali, in Italia da parte di gestori di crediti dell'Unione europea.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla Direttiva (UE) 2021/2167 del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
  - art. 7, relativo alla collaborazione tra autorità;
  - art. 114.9, relativo all'operatività transfrontaliera;
  - art. 114.12, relativo allo scambio di informazioni e cooperazione;
- dal Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi rilevanti ai sensi del presente Capitolo:

- *divieto di apertura della prima succursale in uno Stato dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 114.9, comma 1 (termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'apertura della prima succursale in uno Stato terzo ai sensi dell'articolo 114.9, comma 4 (termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione alla libera prestazione di servizi in uno Stato terzo (termine: 90 giorni);*
- *divieto per un gestore di crediti in sofferenza di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione: a) dell'insediamento di una succursale in uno Stato UE; b) dell'avvio della libera prestazione di servizi in uno Stato UE (termine: 90 giorni);*
- *provvedimenti specifici in caso di violazione da parte di gestori di crediti in sofferenza operanti su base transfrontaliera della disciplina sulla gestione dei crediti (90 giorni).*

SEZIONE II

OPERATIVITA’ IN ITALIA DEI GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA

1. Apertura di succursali in Italia

Il gestore di crediti in sofferenza che intende aprire una succursale in Italia lo comunica alla Banca d’Italia. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

a) indirizzo e recapiti della succursale;

b) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dell’attività di gestione di crediti in sofferenza e la tutela dei debitori ceduti.

SEZIONE III

OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA DEI GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA ITALIANI

1. Stabilimento di succursali in Stati UE

1.1 Primo insediamento di una succursale

Il gestore di crediti in sofferenza che intende svolgere le attività di gestione di crediti in sofferenza di cui all'articolo 114.1, comma 1, lett. b), del TUB mediante insediamento di una succursale in uno Stato UE invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

1) lo Stato dell'UE nel cui territorio il gestore di crediti in sofferenza intende stabilire una succursale;
2) lo Stato dell'UE in cui è stato concesso il credito, qualora tale Stato sia diverso dallo Stato dell'UE ospitante e dallo Stato membro di origine e il gestore di crediti sia a conoscenza di questa informazione;
3) il recapito della succursale nello Stato ospitante ovvero dell'insediamento principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività);
4) il nominativo e il recapito dell'eventuale fornitore di servizi di gestione dei crediti di cui il gestore di crediti in sofferenza si avvarrà nello Stato membro ospitante;
5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale;
6) le misure adottate per adeguare le procedure interne, l'assetto organizzativo e i controlli interni al rispetto della normativa applicabile ai diritti dei creditori o al contratto di credito stesso;
7) la descrizione della procedura stabilita per conformarsi alle norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo eventualmente applicabili ai gestori di crediti nello Stato ospitante;
8) la disponibilità di mezzi adeguati per comunicare nella lingua dello Stato membro o nella lingua del contratto di credito;
9) l'indicazione se il gestore di crediti in sofferenza è autorizzato alla ricezione e detenzione dei fondi dei debitori;
10) i recapiti per l'attivazione della procedura per la gestione dei reclami presentati dai debitori.

Entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute alle autorità competenti del paese ospitante e, se diverse, alle autorità competenti del paese in cui è stato concesso il

credito ([1]). Tali comunicazioni non danno luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dell'avvenuta notifica alle autorità competenti del paese ospitante e della data in cui queste ultime notificano il ricevimento delle informazioni è data comunicazione al gestore di crediti in sofferenza interessato.

Il gestore di crediti in sofferenza può stabilire la succursale e iniziare l'attività dopo la conferma del ricevimento delle informazioni sullo stabilimento della succursale da parte delle autorità del paese ospitante ovvero, in assenza della conferma citata, quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui le autorità competenti del paese ospitante hanno ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale. La Banca d'Italia iscrive la succursale nell'albo dei gestori di crediti in sofferenza e ne dà comunicazione al gestore dei crediti in sofferenza e all'autorità dello Stato ospitante. Si applica quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA sull'istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della Direttiva (UE) 2021/2167. Successivamente all'iscrizione il gestore di crediti in sofferenza dà tempestiva notizia alla Banca d'Italia dell'effettivo inizio dell'attività della succursale.

Qualora la Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale, o revocarne l'iscrizione se già avvenuta, per motivi attinenti al rispetto della disciplina in materia di gestione di crediti in sofferenza, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data. Resta fermo che la Banca d'Italia può vietare lo stabilimento della succursale, o revocarne l'iscrizione se già avvenuta, quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante le abbia comunicato, fornendo adeguata motivazione, che sussistono ragionevoli motivi per sospettare la violazione da parte della succursale della disciplina in materia di gestione di crediti in sofferenza.

1.2 Comunicazioni successive

Il gestore di crediti in sofferenza comunica, senza ritardo, alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante delle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 1.1, l'intenzione di istituire ulteriori succursali o la loro chiusura.

La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'autorità del paese ospitante entro 45 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione.

Si applica la procedura prevista dal paragrafo 1.1.

Il gestore di crediti in sofferenza procede autonomamente alla chiusura di succursali, dandone comunicazione alla Banca d'Italia almeno 15 giorni prima.

Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare di effettuare la notifica alle autorità competenti del paese ospitante per le ragioni indicate nel paragrafo 1.1, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro 30 giorni dalla

([1]) Ai fini della comunicazione si applica quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA sull'istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167.

ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data.

La Banca d'Italia notifica alle autorità competenti del paese ospitante il divieto per il gestore di crediti in sofferenza di effettuare la modifica.

2. Libera prestazione di servizi in Stati UE

2.1 Comunicazione preventiva

Il gestore di crediti in sofferenza che intende svolgere le attività di gestione di crediti in sofferenza di cui all'articolo 114.1, comma 1, lett. b), TUB in un altro Stato dell'Unione europea senza stabilimento di succursali invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui al precedente par. 1.1., n.1) ([1]), 2), 4), 6), 7), 8), 9) e 10).

Si applica la procedura prevista dal paragrafo 1.1.

2.2 Comunicazioni successive

Il gestore di crediti in sofferenza comunica, senza ritardo, alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante delle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2.1 nonché l'intenzione di interrompere la prestazione di servizi.

La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'autorità del paese ospitante entro 45 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione.

Si applica la procedura prevista dal paragrafo 1.1.

3. Controlli della Banca d'Italia e collaborazione con le autorità estere

La Banca d'Italia controlla il rispetto della normativa in tema di gestione di crediti in sofferenza da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani che svolgono le loro attività di gestione dei crediti nel paese ospitante.

La Banca d'Italia adotta gli opportuni provvedimenti correttivi, incluse eventuali sanzioni amministrative, sui gestori di crediti in sofferenza che svolgono l'attività, con o senza stabilimento di succursali, in altri Stati membri anche sulla base delle segnalazioni ricevute dalle autorità competenti del paese ospitante o da quelle del paese in cui è stato concesso il credito. Tali provvedimenti correttivi sono adottati entro 60 giorni dalla ricezione delle predette segnalazioni.

La Banca d'Italia informa le autorità competenti del paese ospitante o, se diverse, quelle del paese in cui è stato concesso il credito dei provvedimenti adottati, ovvero comunica a queste ultime i motivi che hanno condotto alla decisione di non adottarli entro 60 giorni dalla ricezione delle segnalazioni. In caso di avvio di un procedimento amministrativo, la Banca d'Italia informa regolarmente le autorità del paese ospitante o, se diverse, quelle del paese in cui è stato concesso il credito circa lo stato di avanzamento del procedimento stesso.

([1]) Deve essere indicato lo Stato membro in cui viene prestata l'attività di gestione di crediti in sofferenza.

4. Stabilimento di succursali in Stati non UE

4.1 Richiesta di autorizzazione

Il gestore di crediti in sofferenza può stabilire succursali in Stati non UE previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

Il gestore di crediti in sofferenza presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

1) lo Stato non UE nel cui territorio il gestore di crediti in sofferenza intende stabilire una succursale;
2) l'attività che il gestore di crediti in sofferenza intende esercitare nello Stato ospitante e la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) nonché l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa del gestore di crediti in sofferenza;
3) l'indirizzo e il recapito della succursale nello Stato non UE, ovvero la sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti;
4) i nominativi, il curriculum e i recapiti dei soggetti responsabili della succursale;
5) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dell'attività di gestione di crediti, nonché il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo eventualmente applicabile nello Stato non UE. In particolare, il gestore di crediti in sofferenza fornisce:
   - una descrizione della struttura di governo societario della succursale, comprese le linee di riporto gerarchico funzionale e giuridico, nonché la posizione e il ruolo della succursale nella struttura societaria del gestore di crediti in sofferenza e, se rilevante, del suo gruppo;
   - una descrizione dei meccanismi di controllo interno della succursale, incluse: i) la descrizione delle procedure interne di controllo del rischio della succursale, il nesso con la procedura interna di controllo del gestore di crediti in sofferenza e, se del caso, del gruppo; ii) informazioni dettagliate sui dispositivi di *audit* della succursale; e iii) eventuali informazioni sulle procedure che la succursale adotterà nello Stato ospitante per il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata (PEC).

La Banca d'Italia autorizza il gestore di crediti in sofferenza ad aprire la succursale entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione o nega l'autorizzazione quando non è assicurata la corretta prestazione dell'attività di gestione di crediti in sofferenza.

L'autorizzazione è, inoltre, negata nel caso in cui non siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- esistenza, nello Stato ospitante, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia anche attraverso l'espletamento di controlli in loco;
- possibilità di agevole accesso, da parte del gestore di crediti in sofferenza, alle informazioni della succursale;
- adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria e economica del gestore di crediti in sofferenza. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che il gestore di crediti in sofferenza possa incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica al gestore di crediti in sofferenza interessato i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

I gestori di crediti in sofferenza comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della succursale.

4.2 Modifica delle informazioni comunicate e comunicazione successive

Il gestore di crediti in sofferenza comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 4.1, secondo capoverso, punti 2), 3), 4) e 5).

Il gestore di crediti in sofferenza può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

Il gestore di crediti in sofferenza già insediato in uno Stato terzo comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali almeno 30 giorni prima di procedere all'apertura.

Il gestore di crediti in sofferenza procede autonomamente alla chiusura di succursali, dandone comunicazione alla Banca d'Italia almeno 15 giorni prima.

5. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati non UE

5.1 Richiesta di autorizzazione

Il gestore di crediti in sofferenza può operare in uno Stato non UE senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

Il gestore di crediti in sofferenza presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

1) lo Stato non UE nel cui territorio il gestore di crediti in sofferenza intende operare;
2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione del gestore di crediti in sofferenza;

3) un programma nel quale sono indicate le attività che il gestore di crediti in sofferenza intende svolgere nel paese ospitante;

4) le modalità con cui il gestore di crediti in sofferenza intende operare.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata (PEC).

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

1) esistenza, nel paese in cui il gestore di crediti in sofferenza intende operare, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;

2) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e le competenti autorità dello Stato estero.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando non ricorrano le condizioni indicate e per motivi attinenti al rispetto della disciplina in materia di gestione di crediti in sofferenza e/o all'adeguatezza della struttura organizzativa.

La Banca d'Italia comunica al gestore di crediti in sofferenza interessato i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

5.2 Modifica delle informazioni comunicate e comunicazione successive

Il gestore di crediti in sofferenza comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 5.1, secondo capoverso, punti 2), 3), e 4).

Il gestore di crediti in sofferenza può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

Il gestore di crediti in sofferenza procede autonomamente alla cessazione dell'operatività nello Stato terzo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia almeno 15 giorni prima.

SEZIONE IV

OPERATIVITA' IN ITALIA DEI GESTORI DI CREDITI DELL'UNIONE EUROPEA (UE)

1. Stabilimento di succursali

1.1 Primo insediamento

Il gestore di crediti UE che intende per la prima volta operare in Italia tramite l'insediamento di una succursale notifica tale intendimento all'autorità competente del paese d'origine.

L'inizio dell'operatività della succursale del gestore di crediti UE è subordinato alla ricezione, dalla propria autorità competente, della comunicazione contenente la conferma da parte della Banca d'Italia dell'avvenuta ricezione della notifica riguardante lo stabilimento della succursale ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto dalle autorità competenti del paese d'origine del gestore di crediti UE la notifica riguardante lo stabilimento della succursale.

Il gestore di crediti UE segnala alla Banca d'Italia la data di inizio dell'attività della succursale ([1]). Il gestore di crediti UE è tenuto ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela secondo quanto previsto dall'art. 128-bis TUB.

La Banca d'Italia iscrive il gestore di crediti UE in un apposito elenco allegato all'albo dei gestori di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.5 del TUB, indicando espressamente anche il paese di origine del gestore di crediti UE. Si applica quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA sull'istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della Direttiva (UE) 2021/2167.

Resta fermo che la Banca d'Italia, in qualità di autorità competente del paese ospitante, può comunicare all'autorità competente dello Stato membro di origine l'esistenza di ragionevoli motivi per sospettare la violazione da parte della succursale della disciplina in materia di gestione di crediti fornendone adeguata motivazione. Tale potere può essere esercitato anche in occasione della comunicazione da parte dell'autorità dello stato membro di origine di modifiche delle informazioni precedentemente comunicate.

1.2 Attività esercitabili

Nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia e ivi incluse le norme di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167, la succursale può esercitare le attività di gestione di crediti per le quali il gestore di crediti UE è autorizzato nel paese d'origine nei limiti e alle condizioni previste dal Titolo V, Capo II del TUB come attuato dalle presenti disposizioni per

([1]) La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia, Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza – Roma, o per posta elettronica certificata (PEC) alla casella: riv@pec.bancaditalia.it. Il gestore di crediti UE presente sul territorio con più di una succursale comunica alla Banca d'Italia quale di esse vada considerata la succursale principale deputata a intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia stessa.

i gestori di crediti in sofferenza italiani, nonché dalle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti. In particolare, il gestore di crediti UE può:

- detenere fondi dei debitori se a ciò autorizzato nello Stato membro di origine e nel rispetto delle condizioni previste dal Capitolo 4, Sezione IV;
- rinegoziare termini e condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che ciò non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 106 TUB e relative disposizioni attuative.

2. Prestazione di servizi senza stabilimento

2.1 Comunicazione preventiva

Il gestore di crediti UE che intende per la prima volta operare in Italia in libera prestazione di servizi notifica tale intendimento all'autorità competente del paese d'origine.

Si applica la procedura di cui al paragrafo 1.1.

3. Controlli della Banca d'Italia e collaborazione con le autorità estere

La Banca d'Italia esercita sui gestori di crediti UE operanti in Italia i controlli, anche ispettivi, di competenza previsti dalla legislazione vigente.

Allo scopo di effettuare i controlli di propria competenza nonché di garantire la completezza delle informazioni che riguardano il mercato italiano, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere ai gestori di crediti dell'UE i medesimi dati e documenti previsti per i gestori di crediti in sofferenza di cui al Titolo V, Capo II, del TUB. In particolare, la Banca d'Italia può richiedere i dati e le informazioni utili ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti. La Banca d'Italia può inoltre d'iniziativa effettuare verifiche, ispezioni e indagini. Gli esiti degli accertamenti effettuati sono comunicati senza indugio all'autorità competente dello Stato d'origine.

Ai sensi dell'articolo 114.12 del TUB, la Banca d'Italia scambia con le altre autorità competenti tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte del gestore di crediti dell'UE della normativa applicabile.

La Banca d'Italia, nella sua qualità di autorità competente del paese ospitante, comunica alle autorità competenti del paese di origine ogni prova relativa alla violazione delle norme applicabili ai gestori di crediti UE operanti in Italia, incluse le disposizioni nazionali di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167, chiedendo se del caso l'adozione di provvedimenti specifici.

Qualora il paese in cui è stato concesso il credito sia diverso dal paese di origine o dal paese ospitante del gestore di crediti UE e la Banca d'Italia sia l'autorità competente del paese in cui è stato concesso il credito, quest'ultima comunica alle autorità competenti del paese di origine ogni prova relativa alla violazione delle norme applicabili ai gestori di crediti UE ai sensi della Direttiva (UE) 2021/2167 o delle norme nazionali applicabili al credito o al contratto di credito, chiedendo se del caso l'adozione di provvedimenti specifici.

Capitolo 7

VIGILANZA ISPETTIVA

Capitolo 7

VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso i gestori di crediti operanti in Italia.

Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività dei soggetti vigilati sia svolta nel rispetto della disciplina prevista dal TUB, dalle presenti disposizioni di attuazione, dalle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori e nell'osservanza delle disposizioni vigenti, al fine di assicurare che il gestore di crediti in sofferenza sia in grado di garantire nel continuo l'ordinato svolgimento dell'attività. In particolare, l'accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa del gestore di crediti, nonché a verificare l'attendibilità delle informazioni fornite alla Banca d'Italia.

Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale ("a spettro esteso"), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore ("mirati") nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dall'intermediario ("*follow up*").

I gestori di crediti ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire.

2. Fonti normative

La materia è regolata

— dai seguenti articoli del TUB:
    - art. 114.11, comma 8, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni presso i gestori di crediti in sofferenza o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali;
    - art. 114.11, comma 9, che, tra l'altro, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni presso le succursali o i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali di gestori di crediti UE che operano nel territorio della Repubblica su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di origine;
    - art. 114.11, comma 10, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare di propria iniziativa ispezioni presso i gestori di crediti UE o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

— ai gestori di crediti in sofferenza;

— alle succursali in Italia di gestori di crediti UE, anche nel caso in cui le competenti autorità dello Stato membro d'origine lo richiedano;

— ai soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali da parte di gestori di crediti.

SEZIONE II

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o del Direttore Generale o di chi lo rappresenta. Possono partecipare anche dipendenti di altre autorità (italiane o estere) coordinate da personale della Banca d'Italia.

Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo del gestore di crediti.

Gli accertamenti nei confronti di un gestore di crediti sono, di norma, svolti presso la direzione generale; ove necessario, possono essere estesi alle dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero e ai soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali.

Con riferimento alle succursali di un gestore di crediti in sofferenza italiano stabilite nel territorio di uno Stato dell'Unione europea, la Banca d'Italia richiede alle autorità dello Stato medesimo di effettuare accertamenti presso tali dipendenze o presso i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali ovvero concorda le modalità per le verifiche, sulla base delle specificazioni rese da queste ultime.

2. Consegna del rapporto ispettivo

Le risultanze significative delle indagini sono esposte nel "Rapporto ispettivo", contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. rilievi e osservazioni) dei fatti e atti aziendali riscontrati, non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività di gestione dei crediti.

Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo dei "Rilievi e osservazioni" nel corso di un'apposita riunione dell'organo cui compete l'amministrazione, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell'organo con funzione di controllo e il responsabile dell'esecutivo ([1]).

Il termine di consegna del rapporto ispettivo può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Nel caso di accertamenti nei confronti di un gestore di crediti che faccia parte di un gruppo soggetto a vigilanza prudenziale ai sensi del TUB o del TUF, il gestore di crediti ispezionato è tenuto a trasmettere tempestivamente alla capogruppo copia del fascicolo dei "Rilievi e osservazioni".

Entro 30 giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo, il gestore di crediti interessato comunica alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni

([1]) Qualora non siano formulati "rilievi e osservazioni", la conclusione degli accertamenti viene comunicata all'intermediario finanziario con apposita lettera.

formulate, dando anche notizia dei provvedimenti già assunti o che intende assumere ai fini della rimozione delle irregolarità contestate.

Entro il medesimo termine, sia il gestore di crediti sia i singoli esponenti aziendali interessati inviano le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate.

Se la contestazione dell'irregolarità richiede l'avvio di procedimenti sanzionatori, si applicano le Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18 dicembre 2012.

Capitolo 8

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D’ITALIA

Capitolo 8

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 52 del TUB, richiamato dall'art. 114.13 del TUB, reca disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione e di segnalazione alla Banca d'Italia per i soggetti ivi indicati quando nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di irregolarità o violazioni normative.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili del gestore di crediti in sofferenza.

Per l'importanza che detti compiti rivestono a fini di vigilanza, il TUB ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l'autorità di vigilanza: l'organo di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione del gestore di crediti in sofferenza o una violazione delle norme disciplinanti l'attività dello stesso.

Doveri di comunicazione sono anche previsti a carico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'intermediario.

La Banca d'Italia ritiene le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 52 del TUB di particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza: tali informazioni consentono all'autorità di vigilanza di verificare l'osservanza delle disposizioni normative e di accrescere il complesso informativo necessario per valutare la situazione del gestore di crediti in sofferenza, fermi restando gli eventuali obblighi di comunicazione ad altre autorità.

2. Fonti normative

La materia è regolata

— dai seguenti articoli del TUB:
    - art. 114.13, che prevede che ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 52 TUB.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano all'organo di controllo e alla società incaricata della revisione legale dei conti dei gestori di crediti in sofferenza.

Le presenti disposizioni si applicano altresì ai soggetti che esercitano i compiti dell'organo di controllo presso le società che controllano i gestori di crediti in sofferenza o che sono da questi controllati ai sensi dell'art. 23 TUB.

SEZIONE II

COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell'organo di controllo

L'organo di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione dei gestori di crediti in sofferenza o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano i gestori di crediti in sofferenza o che sono da questi controllate ai sensi dell'art. 23 del TUB.

2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso i gestori di crediti in sofferenza comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività di gestione di crediti in sofferenza ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano i gestori di crediti in sofferenza o che sono da questi controllate ai sensi dell'art. 23 del TUB.

La Banca d'Italia può richiedere a tali società dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Capitolo 9

OPERAZIONI RILEVANTI

Capitolo 9

OPERAZIONI RILEVANTI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente Capitolo sono individuate operazioni rilevanti ai fini dell'attività di gestione di crediti in sofferenza, che devono essere comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

In tale modo viene assicurata all'autorità di vigilanza un'adeguata informativa sui momenti salienti della vita aziendale, nonché la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare).

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

— art. 114.11, comma 1, che prevede che i gestori di crediti in sofferenza inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia;

— art. 114.11, comma 6, lett. d), che attribuisce il potere alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici nei confronti dei singoli gestori di crediti in sofferenza, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria; le procedure per la gestione del rapporto con i debitori.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ([1]).

([1]) Cfr. il Regolamento unitario dei procedimenti amministrativi recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai gestori di crediti in sofferenza iscritti nell'albo di cui all'articolo 114.5 TUB.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

— *divieto al compimento di operazioni rilevanti oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 114.11, comma 6 lettera d)* (termine: 90 giorni).

SEZIONE II

INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI RILEVANTI

1. Comunicazione di operazioni rilevanti

I gestori di crediti in sofferenza comunicano preventivamente alla Banca d’Italia l’intenzione di:

a. effettuare operazioni di cessione o acquisizione di rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco ([1]);

b. effettuare operazioni di fusione o scissione;

c. modificare lo statuto incidendo su aspetti rilevanti dell’organizzazione aziendale (ad es. modifiche del modello di governo societario);

d. variare in maniera rilevante le modalità con cui viene effettuata l’attività di recupero;

e. avviare o dismettere una o più delle attività comunicate in occasione dell’autorizzazione;

f. costituzione di un patrimonio destinato;

La comunicazione va effettuata prima di procedere all’operazione. Essa indica i motivi dell’operazione e gli obiettivi che si intendono perseguire nonché gli effetti sulla struttura organizzativa e sulla complessiva operatività aziendale, nonché gli effetti dell’operazione medesima sulla organizzazione e sulla situazione reddituale ed economica del gestore di crediti in sofferenza.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto, ai sensi dell’art. 114.11, comma 6, lett. d), TUB.

Una volta perfezionata l’operazione i gestori di crediti in sofferenza informano tempestivamente la Banca d’Italia, trasmettendo, ove del caso, il nuovo testo dello statuto con relativo attestato di vigenza.

([1]) La comunicazione ha ad oggetto le operazioni di cessione o acquisizione di rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di proprietà del gestore di crediti in sofferenza o che lo stesso intende acquistare per proprio conto. Per le operazioni di cessione aventi ad oggetto i crediti in sofferenza gestiti per conto di acquirenti di crediti in sofferenza, cfr. Capitolo 10, Sezione II.

CAPITOLO 10

VIGILANZA INFORMATIVA

Capitolo 10

VIGILANZA INFORMATIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 114.11, comma 1, del TUB disciplina i poteri di vigilanza informativa della Banca d'Italia nei confronti dei gestori di crediti in sofferenza. L'articolo richiamato prevede che i gestori di crediti in sofferenza inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

L'acquisizione di elementi informativi sia di carattere periodico sia relativi ad operazioni di specifico interesse assume rilievo particolare. Attraverso di essa, infatti, la Banca d'Italia può verificare l'osservanza delle disposizioni sull'attività di gestione di crediti in sofferenza da parte degli operatori, i quali assicurano il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali applicabili, nonché valutare i presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare o generale).

Le informazioni che i gestori di crediti in sofferenza trasmettono alla Banca d'Italia consentono, infine, di seguire l'evoluzione dei crediti gestiti e dell'andamento dei recuperi a fini di vigilanza.

Considerata la centralità che l'informazione riveste tanto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza quanto nell'autogoverno degli operatori, si richiama l'attenzione dei gestori di crediti in sofferenza sull'esigenza che venga assicurata la dovuta qualità e tempestività ai dati trasmessi alla Banca d'Italia. A tal fine i gestori di crediti in sofferenza pongono in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'organo di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa.

2. Fonti normative

La materia è regolata

— dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 114.3, comma 5, lettera c), il quale prevede che il gestore di crediti in sofferenza, in caso di cessione dei crediti in sofferenza gestiti ad un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicità almeno semestrale alla Banca d'Italia i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti

e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore.

- art. 114.3, comma 5, lettera d), il quale prevede che il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato ai sensi del comma 2 assolva agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca d'Italia, ivi inclusi gli obblighi segnaletici verso la centrale dei rischi;
- art. 114.11, comma 1, che prevede che i gestori di crediti in sofferenza inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai gestori di crediti in sofferenza iscritti nell'albo di cui all'articolo 114.5 TUB.

SEZIONE II

SEGNALAZIONI ALLA BANCA D’ITALIA

1. Segnalazioni di vigilanza

I gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d’Italia con periodicità semestrale le segnalazioni di vigilanza relative ai crediti in gestione riportando le seguenti informazioni:

- il codice LEI dell’acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del rappresentante designato; in mancanza del codice LEI, i dati identificativi dell’acquirente di crediti in sofferenza o dei componenti dell’organo di direzione o di amministrazione dell’acquirente di crediti in sofferenza e dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate del capitale dell’acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del suo rappresentante designato ai sensi dell’articolo 114.3, comma 3, TUB;
- l’indirizzo dell’acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del suo rappresentante designato ai sensi dell’articolo 114.3, comma 3, TUB;
- l’importo dei crediti o dei contratti gestiti nel semestre di riferimento;
- il numero e l’importo dei crediti gestiti e dei contratti gestiti, con indicazione di quelli verso consumatori e quelli garantiti e non, e la tipologia delle eventuali garanzie;
- l’andamento dei recuperi.

Condizione essenziale per la significatività delle informazioni che confluiscono nelle segnalazioni di vigilanza, oltre naturalmente alla coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, è l’omogeneità dei criteri di classificazione dei fatti aziendali assicurata dal rispetto delle disposizioni impartite in materia.

La responsabilità della correttezza delle segnalazioni e, quindi, dell’adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fa capo agli organi aziendali in funzione delle rispettive competenze.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell’utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

In caso di cessione dei crediti in sofferenza gestiti ad un altro acquirente di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza comunicano con periodicità semestrale alla Banca d’Italia i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti di gestione e dei contratti oggetto di cessione nel periodo di riferimento, inclusi l’importo dovuto aggregato, il numero e l’ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore ([1]).

---

(1) La segnalazione include i crediti oggetto di cessione ad altro acquirente di crediti in sofferenza per i quali – ad esito della cessione – viene meno il mandato di gestione. Restano fermi gli obblighi informativi del nuovo gestore nominato.

2. Centrale dei Rischi

I gestori di crediti in sofferenza comunicano periodicamente le esposizioni degli acquirenti di crediti nei confronti dei debitori ceduti e i nominativi a queste collegati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti il funzionamento della Centrale dei Rischi.

3. Relazione sulla struttura organizzativa

I gestori di crediti in sofferenza allegano all'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza la relazione sulla struttura organizzativa secondo lo schema di cui all'Allegato A del presente Capitolo. I gestori di crediti in sofferenza assicurano che la relazione sia costantemente aggiornata. In presenza di variazioni significative che incidono sull'operatività o sull'assetto organizzativo del gestore (ad esempio, cambiamenti nel modello di governo societario, ingresso in nuovi mercati), i gestori di crediti in sofferenza trasmettono tempestivamente alla Banca d'Italia la relazione sulla struttura organizzativa e il programma di attività debitamente aggiornati, illustrando adeguatamente l'evoluzione delle strategie e dei rischi aziendali rilevanti nonché i relativi presìdi.

4. Esponenti aziendali

Ai fini delle segnalazioni relative agli organi sociali, i gestori di crediti in sofferenza si attengono a quanto previsto dalla Comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari.

5. Trasmissione dei verbali assembleari

Il gestore di crediti in sofferenza è tenuto a trasmettere alla Banca d'Italia i verbali dell'assemblea dei soci riguardanti le modifiche statutarie e altri eventi di particolare rilevanza per l'attività aziendale. I verbali, redatti in modo da descrivere correttamente ed esaurientemente le varie fasi del processo decisionale dell'organo assembleare, sono trasmessi – entro trenta giorni dalla data della riunione – alla Banca d'Italia nella loro integrità (compresi quindi tutti gli eventuali allegati) e debitamente autenticati dal legale rappresentante. In caso di variazioni statutarie o modifiche del capitale, l'istituto informa tempestivamente la Banca d'Italia dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria ed invia il nuovo testo dello statuto con relativo attestato di vigenza.

6. Bilancio dell'impresa

I gestori di crediti in sofferenza trasmettono alla Banca d'Italia il proprio bilancio d'impresa.

Il bilancio di impresa va trasmesso corredato della documentazione prevista dalla legge: relazione sulla gestione, relazione dell'organo di controllo, verbale dell'assemblea dei soci (o di eventuali altri organi collegiali) che ha approvato il bilancio, nonché la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

La trasmissione del bilancio d'impresa va effettuata entro un mese dal giorno in cui è avvenuta l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci o di altro organo collegiale previsto dallo statuto.

Allegato A

SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PARTE I

Sistema di amministrazione e controllo

Indicare il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l'efficienza dell'azione aziendale e la dialettica nel processo decisionale, nel rispetto delle previsioni di cui alla Parte I, Capitolo 5.

In particolare:

1 Descrivere il modello di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento a composizione, ambiti di responsabilità, compiti e deleghe assegnate agli organi di amministrazione e controllo.

2 Indicare la periodicità abituale delle riunioni degli organi aziendali.

3 Descrivere i processi che conducono alle decisioni di ingresso in nuovi mercati o settori di attività o all'introduzione di nuovi prodotti.

4 Indicare tempistica, forma e contenuti della documentazione da trasmettere agli organi aziendali ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni, con specifica identificazione dei soggetti responsabili. Evidenziare responsabili, tempistica e contenuto minimo dei flussi informativi da presentare agli organi aziendali su base regolare.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

1 Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale (con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società).

2 Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.

3 Descrivere i meccanismi di controllo interno, comprese le procedure contabili e di gestione del rischio, che assicurano il rispetto dei diritti del debitore e il rispetto delle leggi che disciplinano i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o il contratto di credito stesso, e del regolamento (UE) 2016/679.

4 Descrivere le procedure interne che assicurano la registrazione ed il trattamento dei reclami del debitore.

5 Descrivere le procedure interne che assicurano la completezza e la continuità dei flussi informativi in favore degli acquirenti di crediti in sofferenza.

6 Descrivere gli assetti organizzativi e le procedure utilizzati per l'attività di recupero dei crediti in sofferenza.

7 Descrivere le attività di gestione di crediti in sofferenza esternalizzate, indicando i fornitori di servizi di gestione dei crediti in sofferenza individuati.

8 Fornire adeguati ragguagli informativi su oggetto e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività dell'intermediario, nonché sui flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali. A tal fine l'intermediario trasmette anche i regolamenti interni adottati.

9 Per le funzioni aziendali di controllo:

- descrivere l'inquadramento di tali funzioni nell'organizzazione aziendale;
- descrivere le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto dei requisiti previsti nella Parte I, Capitolo 5 ("Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni";
- definire la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità;
- fornire adeguati ragguagli informativi su oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività del gestore di crediti in sofferenza, nonché sui flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali.

10 Per le funzioni di controllo esternalizzate:

- descrivere il profilo professionale del fornitore di servizi individuato, allegando alla relazione il contratto di esternalizzazione;
- illustrare i presìdi organizzativi idonei ad assicurare ai fornitori di servizi una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
- descrivere le modalità e la frequenza con le quali gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
- se nominato, indicare il responsabile per il monitoraggio dei rischi connessi agli accordi di esternalizzazione, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza; definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.

PARTE III

Gestione dei rischi

Descrivere per ciascuna tipologia di rischio rilevante i presidi organizzativi approntati per la loro identificazione, misurazione, valutazione, gestione e controllo. In particolare per:

Altri Rischi

1 Indicare le diverse tipologie di rischi censite (es. rischio tecnologico, rischio legale, rischio reputazionale, rischio di *outsourcing*, ecc.).

2 Descrivere i presìdi organizzativi approntati e gli eventuali contratti di assicurazione stipulati per mitigare i diversi rischi operativi.

3 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo relativi ai contratti di esternalizzazione.

4 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo relativi alla prestazione dell'attività di gestione di crediti diversi dalle sofferenze e a quella di gestione di crediti in sofferenza acquistati a titolo definitivo e per proprio conto.

PARTE IV

Sistemi informativi

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alla propria dimensione operativa e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali. A tal fine:

1 Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilità, segnalazioni, monitoraggio dei business plan, ecc.), il processo di alimentazione, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure.

2 Indicare i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualità dei dati.

3 Illustrare i presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione dei soggetti abilitati, gestione di *userid* e *password*, sistemi di *back-up* e di *recovery*, ecc.).

4 Indicare il responsabile EDP, ivi inclusi il profilo professionale e le funzioni ad esso attribuite.

5 Descrivere sinteticamente il piano di emergenza e di continuità operativa.

Capitolo 11

INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Capitolo 11

INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUB prevede che gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB:

- possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza, e con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attività è esercitata in Italia;
- possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia se autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, comma 5.

Le disposizioni di cui al presente Capitolo si applicano agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB autorizzati all'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia.

2. Norme applicabili

Agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB autorizzati a prestare l'attività di gestione di crediti in sofferenza ed iscritti nei rispettivi albi si applicano le "Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari" (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015) e le presenti Disposizioni con le seguenti precisazioni:

- per l'Autorizzazione, il Capitolo 2, Sezione VII ("Autorizzazione degli intermediari finanziari che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in stati dell'unione europea diversi dall'Italia");
- per quanto attiene all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB tengono altresì conto degli specifici profili di rischio derivanti dall'esercizio, in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia, delle attività di gestione di crediti in sofferenza;
- per quanto attiene all'esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza, si applica quanto previsto dal Capitolo 5, Sezione IV, delle presenti Disposizioni con specifico riferimento alle attività di gestione di crediti in sofferenza svolte in altri Stati dell'Unione europea;
- per la disciplina prudenziale, le disposizioni previste nelle "Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari" iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del TUB si applicano

a tutta l’attività aziendale, compresa la prestazione dell’attività di gestione di crediti in sofferenza;

Gli intermediari tenuti all’iscrizione nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB che intendono prestare anche l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza possono presentare, contestualmente alla domanda di iscrizione nell’albo, quella di autorizzazione alla prestazione dell’attività di gestione di crediti in sofferenza.

Capitolo 12

SANZIONI

Capitolo 12

SANZIONI

SEZIONE I

PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le procedure relative all'applicazione delle sanzioni amministrative ai gestori di crediti in sofferenza si rinvia alle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18 dicembre 2012, e successive modifiche.

Capitolo 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE BANCHE E AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Capitolo 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE BANCHE E AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUB (art. 114.2) prevede che, in via generale, le disposizioni riguardanti l'acquisto e la gestione di crediti in sofferenza (Capo II del Titolo V) non si applichino quando la gestione di crediti in sofferenza è svolta: da gestori ([1]) per conto dei fondi gestiti; da banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati; da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, anche per crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attività è esercitata in Italia; nonché, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione prevista del regolamento (UE) 2017/2402, salvo che nei casi dallo stesso specificamente indicati.

Il TUB prevede infatti che specifici obblighi, perlopiù di condotta e di natura informativa, trovino applicazione anche nei casi sopra richiamati (articoli 114.3, commi 4, 5 e 7, 114.4, 114.10).

Il presente Capitolo disciplina gli obblighi di natura informativa nei confronti della Banca d'Italia applicabili alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza. Per assicurare adeguato e omogeno presidio dei rischi, è inoltre estesa alle banche e agli intermediari finanziari l'applicazione delle regole organizzative riguardanti il processo di gestione dei rischi dell'attività di gestione di crediti in sofferenza introdotte dalla Parte Prima delle presenti disposizioni per i gestori di crediti in sofferenza (cfr. Sezione II). Nella Sezione III sono invece specificati gli obblighi di comunicazione che fanno capo alle banche e agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 che intendano cedere o abbiano ceduto crediti in sofferenza dagli stessi originati o acquistati.

([1]) Come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"),

2. **Fonti normative**

La materia è disciplinata:

— dalla Direttiva (UE) 2021/2167, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE ("SMD");

— dal decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116 che ha modificato il TUB;

— dai seguenti articoli del TUB;

  - art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche;
  - art. 67, comma 1, lett. d), il quale prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 108, comma 1, che prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 109, che reca la disciplina in materia di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari;
  - art. 114.2, sull'ambito di applicazione del Capo II del Titolo V;
  - art. 114.3, comma 4 che stabilisce che la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB che svolgono in Italia l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di un acquirente di crediti presta i propri servizi nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta;
  - art. 114.3, comma 5 che stabilisce che la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB che svolgono in Italia l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di un acquirente di crediti: (a) assicura il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali applicabili al credito; (b) comunica all'atto della nomina alla Banca d'Italia le proprie generalità, il nominativo dell'acquirente di crediti in sofferenza e gli estremi dell'incarico assunto; (c) in caso di cessione dei crediti in sofferenza dallo stesso gestiti ad un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicità almeno semestrale alla Banca d'Italia con riferimento alle cessioni effettuate nel periodo i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore; (d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca d'Italia.
  - art. 114.3, comma 7, in materia di Centrale dei Rischi;
  - art. 114.10, che disciplina gli obblighi di informativa verso il debitore ceduto;

— viene inoltre in rilievo:

  - il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 della Commissione del 26 settembre 2023 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario.

3. Destinatari della disciplina

Il presente Capitolo si applica:

- alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo indicato all'articolo 106 TUB che svolgono in Italia l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti, limitatamente alla Sezione II;
- alle banche agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 con riferimento alle operazioni di cessione di crediti in sofferenza dagli stessi originati o acquistati, limitatamente alla Sezione III.

SEZIONE II

NORMATIVA APPLICABILE

1. Norme applicabili alle banche che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza

Le banche prestano l'attività di gestione di crediti in sofferenza nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 114.3, comma 4, TUB. Queste rispettano le seguenti norme della Parte Prima delle presenti Disposizioni di vigilanza ([1]):

- la Sezione VI del Capitolo 5 (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni), fermo restando quanto già previsto dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 (Il sistema dei controlli interni) delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013);
- la sezione II del Capito 10, (Vigilanza informativa), ad eccezione dei paragrafi 3 (Relazioni sulla struttura organizzativa), 4 (Esponenti aziendali), 5 (Trasmissione dei verbali assembleari) e 6 (Bilancio dell'impresa).

2. Norme applicabili agli intermediari finanziari che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza

Fermo restando quanto previsto dalla Parte Prima, Capitolo 11, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB esercitano l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 114.3, comma 4, TUB. Questi rispettano le seguenti norme della Parte Prima delle presenti Disposizioni di vigilanza ([2]):

- la Sezione VI del Capitolo 5 (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni), fermo restando quanto già previsto dalla Titolo III, Capitolo 1, Sezione III (Sistema dei controlli interni) delle Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015);
- la Sezione II del Capitolo 10, (Vigilanza informativa), ad eccezione dei paragrafi 3 (Relazioni sulla struttura organizzativa), 4 (Esponenti aziendali), 5 (Trasmissione dei verbali assembleari) e 6 (Bilancio dell'impresa).

([1]) Viene altresì in rilievo la Sezione VII-ter par. 4 del Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, contenente le disposizioni, sull'acquisto e gestione di crediti in sofferenza.

([2]) Viene altresì in rilievo la Sezione VII-ter par. 4 del Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, contenente le disposizioni, sull'acquisto e gestione di crediti in sofferenza.

SEZIONE III

OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

1. Informazioni da fornire ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza

Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti le informazioni indicate nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 nei termini e alle condizioni ivi previsti.

Gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB forniscono ai potenziali acquirenti di crediti solo le informazioni obbligatorie indicate nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 ([1]).

2. Informazioni da fornire in caso di cessione di crediti in sofferenza

Le banche e gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB che effettuano operazioni di cessione di crediti in sofferenza dagli stessi originati o acquistati comunicano alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea, con periodicità semestrale e con le modalità dalla stessa stabilite, almeno le seguenti informazioni:

- il codice LEI dell'acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del rappresentante designato; in mancanza del codice LEI, i dati identificativi dell'acquirente di crediti in sofferenza o dei componenti dell'organo di direzione o di amministrazione dell'acquirente di crediti in sofferenza e dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate del capitale dell'acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del suo rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3 TUB;
- l'indirizzo dell'acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del suo rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3 TUB;
- l'importo dei crediti o dei contratti ceduti nel semestre di riferimento;
- il numero e l'importo dei crediti ceduti e dei contratti ceduti, con indicazione di quelli verso consumatori e quelli garantiti e non, e la tipologia delle eventuali garanzie.

Le banche inviano le informazioni previste al presente paragrafo anche all'autorità dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza.

([1]) Cfr. articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083.

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Modifiche alle "Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari" di attuazione del nuovo Capo II, Titolo V, del decreto legislativo n. 385 del 1993, relativo ai gestori di crediti in sofferenza

Il Capo I della Parte Prima è sostituito dal seguente:

"CAPO I

PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Premessa

La normativa europea stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che la Banca Centrale Europea (BCE) e le Autorità di vigilanza nazionali devono osservare nei procedimenti inerenti all'autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate nelle imprese operanti nel settore finanziario; l'obiettivo è assicurare che la vigilanza sugli assetti proprietari delle imprese finanziarie sia svolta in modo uniforme all'interno del mercato unico, secondo modalità chiare e trasparenti e in base a requisiti omogenei, di natura esclusivamente prudenziale.

La normativa europea di riferimento è contenuta nelle direttive 2013/36/UE (cd. CRD), 2014/65/UE (c.d. MiFID II), 2009/65/EC (c.d. UCITS), 2011/61/UE (c.d. AIFMD), 2009/110/EC (c.d. EMD), 2015/2366/UE (c.d. PSD II) e nel regolamento (UE) n. 575/2013 (cd. CRR), nonché negli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee nei settori bancario, finanziario e assicurativo (EBA, ESMA, EIOPA); questi ultimi forniscono criteri e indirizzi applicativi per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate da parte delle Autorità competenti.

La disciplina degli assetti proprietari persegue l'obiettivo di evitare che dall'acquisizione o dalla detenzione di partecipazioni rilevanti possa derivare un pregiudizio alla gestione sana e prudente degli intermediari vigilati. Per questa ragione essa prevede, tra l'altro, l'obbligo di autorizzazione preventiva all'acquisizione di una partecipazione qualificata, nonché obblighi di comunicazione in merito alle partecipazioni qualificate o ad altri profili rilevanti della gestione aziendale (es. accordi che regolino o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto negli intermediari vigilati o in società che li controllano).

La disciplina prevede che l'Autorità competente valuti, ove opportuno secondo il principio di proporzionalità, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del candidato

acquirente; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza di coloro che, a seguito dell'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'intermediario; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le presenti disposizioni individuano tra l'altro – in conformità con le previsioni europee – i criteri di calcolo delle partecipazioni qualificate, i casi di influenza notevole e acquisizione involontaria di una partecipazione qualificata, le presunzioni di azione di concerto, le regole procedurali e i criteri di valutazione dei progetti di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in un intermediario, nonché gli obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni.

Le presenti disposizioni si applicano in conformità con il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (RMVU) e il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea (RQMVU), secondo quanto previsto dall'articolo 6-*bis* del TUB in materia di riparto di competenze tra Banca Centrale Europea e Banca d'Italia per l'esercizio della supervisione sulle banche.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB e del TUF:

— art. 1, comma 2, lett. h-*quater*, del TUB e art. 1, comma 6-*bis*, del TUF, che definiscono le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

— artt. 6 e 6-*bis* del TUB, che disciplinano i rapporti con il diritto dell'Unione europea e la partecipazione della Banca d'Italia al SEVIF e al MVU, nonché i poteri della Banca d'Italia nell'ambito di quest'ultimo;

— Titolo II, Capo III, del TUB, che disciplina le partecipazioni al capitale delle banche;

— art. 25 del TUB, che prevede che i partecipanti al capitale delle banche titolari di partecipazioni qualificate possiedano requisiti di onorabilità e soddisfino criteri di competenza e correttezza e attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, i requisiti ed i criteri che i partecipanti al capitale devono soddisfare;

— art. 26 del TUB, che disciplina i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle banche;

— artt. 51 e 66 del TUB, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

— art. 61, comma 5, del TUB, che prevede l'applicazione delle disposizioni del Titolo II, Capi III e IV, del TUB, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di

partecipazione finanziaria mista capogruppo, salvo quanto previsto dall'articolo 67-*bis* del TUB;

- artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. b), del TUB, che disciplinano la vigilanza informativa sugli intermediari finanziari e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 110 del TUB, che prevede che agli intermediari finanziari si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 61, commi 4 e 5, e 64 del TUB;
- art. 114.13 del TUB, che prevede che ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26 e 52 del TUB;
- art. 114-*undecies* del TUB, che prevede che agli istituti di pagamento si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 139 e 140 del TUB;
- art. 114-*quinquies*.3 del TUB, che prevede che agli istituti di moneta elettronica (IMEL) si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 139 e 140 del TUB;
- artt. 139 e 140 del TUB, che prevedono, tra l'altro, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, in intermediari finanziari e in gestori di crediti in sofferenza;
- Parte II, Titolo I, Capo II, del TUF, che prevede la disciplina applicabile agli esponenti aziendali e ai partecipanti al capitale di SIM, SGR, SICAV e SICAF;
- art. 35-*undecies,* comma 1-*ter*, del TUF, che prevede che, in deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera e), del TUF, i titolari di partecipazioni qualificate in società di investimento semplice (SiS) rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14 del TUF;
- art. 189 del TUF, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni in SIM, SGR, SICAV e SICAF;
- art. 199, comma 2, del TUF, che prevede che alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, si applica, in quanto compatibile, l'art. 110 del TUB;

nonché dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (RMVU);
- Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (RQMVU);

- Regolamento delegato (UE) n. 2017/1946 che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Direttiva (UE) 2013/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD), come modificata da ultimo dalla Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019;
- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR), come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019;
- Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II);
- Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR);
- Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD II);
- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (AMLD);
- Direttiva (CE) 2009/110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (EMD);
- Direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive (CE) 2003/41 e 2009/65 e i regolamenti (CE) 1060/2009 e (UE) 1095/2010 (AIFMD);
- Direttiva (CE) 2009/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (UCITS);
- Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;

- Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, emanati congiuntamente da EBA, ESMA ed EIOPA il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01);
- d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva (CE) 2005/60 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva (CE) 2006/70 che ne reca misure di esecuzione;
- regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 25 del TUB, in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale di banche, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e gestori di crediti in sofferenza;
- regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 14 del TUF, in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale di SIM, SGR, SICAV e SICAF;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti";
- Disposizioni della Banca d'Italia sulle informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata (Provvedimento del 26 ottobre 2021);
- Regolamento della Banca d'Italia recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (Provvedimento del 21 luglio 2021);
- Regolamento della Banca d'Italia recante l'individuazione delle modalità di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad alcuni procedimenti di vigilanza nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (Provvedimento del 9 dicembre 2021).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*Autorità competente*": per le banche e le SIM di classe 1, la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal RMVU e dal RQMVU; per le altre imprese vigilate, la Banca d'Italia;

— "*banca*": la banca o la società capogruppo di un gruppo bancario, nonché le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 69.2 del TUB;

— "*candidato acquirente*": la persona fisica o giuridica che, direttamente o indirettamente, intende acquisire o incrementare a qualsiasi titolo – anche di concerto con altre persone e anche in assenza di acquisti di partecipazioni – una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata, oppure intende detenere una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata a seguito di raggiungimento o superamento involontario di una delle soglie indicate nella definizione di "partecipazione qualificata";

— "*controllo*": il controllo come definito dall'articolo 23 del TUB;

— "*controparte centrale*": il soggetto indicato nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (EMIR);

— "*impresa vigilata*": la banca, l'intermediario finanziario, l'istituto di pagamento, l'istituto di moneta elettronica, il gestore di crediti in sofferenza, la SIM, la SGR, la SICAV, la SICAF, in cui il candidato acquirente intende acquisire o incrementare una partecipazione qualificata;

— "*incremento di una partecipazione qualificata*": l'aumento di una partecipazione qualificata che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale nell'impresa vigilata pari o superiore al 20%, 30% o 50%, o che consenta di esercitare il controllo sull'impresa;

— "*influenza notevole*": il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative dell'impresa vigilata, senza averne il controllo;

— "*intermediari finanziari*": gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, ivi inclusi i confidi iscritti nel medesimo albo e le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del TUF iscritte nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, e le società capogruppo di gruppi finanziari di cui all'articolo 109 del TUB;

— *"partecipazioni"*: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

— "*partecipazione qualificata*": le partecipazioni che attribuiscono, direttamente o indirettamente, almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale dell'impresa vigilata o che consentono di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del CRR, nonché le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sull'impresa;

— "*TUB*": decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni;

— *"TUF"*: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini delle presenti Disposizioni, per le imprese vigilate cui si applicano gli articoli 15 e ss. del TUF:

— l'espressione "istanza di autorizzazione" va intesa come "comunicazione preventiva" e, conseguentemente, l'espressione "soggetto istante" va riferita al soggetto che presenta la comunicazione preventiva;

— le espressioni “autorizzazione preventiva” e “provvedimento di accoglimento” vanno intese come “nulla osta” oppure come “decorso del termine entro il quale l’Autorità competente può vietare l’acquisizione”;

— l’espressione “provvedimento di rigetto” dell’istanza di autorizzazione va intesa come “divieto” al compimento dell’acquisizione o dell’incremento.

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni contenute nel TUB e nel TUF.

4. Ambito di applicazione delle disposizioni

Le presenti disposizioni disciplinano gli obblighi di preventiva autorizzazione per coloro (“candidati acquirenti”) che intendono:

a) acquisire a qualsiasi titolo partecipazioni qualificate in un’impresa vigilata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;

b) incrementare le partecipazioni qualificate già possedute quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20%, 30% o 50% e, in ogni caso, quando l’incremento comporta il controllo dell’impresa vigilata stessa;

c) acquisire in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):

   1) il controllo;

   2) una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell’acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nel Capo III, paragrafo 3 (“Criterio del moltiplicatore”);

d) acquisire a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con l’impresa vigilata o di una clausola del suo statuto, il controllo o l’influenza notevole sull’impresa vigilata, o una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, 20%, 30% o 50%, tenuto conto delle partecipazioni già possedute.

L’obbligo di autorizzazione preventiva si applica a tutti i candidati acquirenti che si trovino in una delle situazioni che precedono:

i) direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 22 del TUB e 15, comma 4, del TUF, e secondo quanto indicato nel Capo III;

ii) da soli o di concerto, ai sensi degli articoli 22-*bis* del TUB e 15-*bis* del TUF, e secondo quanto indicato nel Capo IV.

Le presenti disposizioni non si applicano con riferimento alle partecipazioni nel capitale di istituti di pagamento che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *h-septies.*1, numero 8, del TUB, né con riferimento alle partecipazioni nel capitale di SICAV e SICAF in gestione esterna di cui all’articolo 1, comma 1, lettere i.1 e i-*bis*.1 del TUF.

5. Scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto

Nei casi di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei relativi diritti di voto, sono soggetti agli obblighi di autorizzazione sia il titolare della partecipazione sia il soggetto cui sono attribuiti o spetteranno i relativi diritti di voto.

Gli obblighi autorizzativi, quindi, ricadono anche in capo al soggetto che non è titolare della partecipazione, ma a cui sono attribuiti – direttamente o indirettamente – i diritti di voto per effetto, ad esempio, di una delle seguenti fattispecie o combinazione delle stesse:

a) un accordo che prevede il trasferimento provvisorio dei diritti di voto;

b) il deposito delle partecipazioni a titolo di garanzia, sempre che il depositario possa esercitare liberamente i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;

c) pegno o usufrutto di partecipazioni;

d) delega per l'esercizio dei diritti di voto, con e senza deposito delle partecipazioni, purché il delegato abbia margini di discrezionalità e non siano previste istruzioni specifiche del delegante.

Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli, riporto o pronti contro termine, gli obblighi di autorizzazione ricadono sia sul prestatore, sul riportato o sul venditore a termine, sia sul prestatario, sul riportatore o sull'acquirente a termine. Gli obblighi di autorizzazione non sorgono in capo al prestatario, al riportatore o all'acquirente a termine nel caso previsto dal Capo VI, paragrafo 1, lettera a), purché lo stesso non eserciti il diritto di voto.

Se le partecipazioni in un'impresa vigilata o i diritti di voto a esse relativi sono acquisiti – direttamente o indirettamente – per il tramite di un *trust*, il *trustee* è sempre soggetto all'obbligo di autorizzazione preventiva. Anche il disponente (*settlor*) e i beneficiari (*beneficiaries*) sono tenuti, insieme al *trustee*, a richiedere l'autorizzazione preventiva, salvo che il *trustee* dimostri all'Autorità competente, anche sulla base della disciplina legale e convenzionale applicabile, che essi non possono esercitare alcuna influenza sull'esercizio dei diritti (amministrativi e patrimoniali) inerenti alle partecipazioni né direttamente o indirettamente ([1]), né in ragione della percezione di vantaggi patrimoniali.

In caso di partecipazioni oggetto di intestazione fiduciaria, l'autorizzazione è richiesta sia dal soggetto fiduciante sia dal fiduciario; il fiduciario calcola le soglie sommando tutte le partecipazioni possedute nella stessa impresa vigilata, incluse quelle possedute per conto di soggetti diversi. I controllanti del fiduciario sono tenuti a richiedere l'autorizzazione, salvo che il fiduciario dimostri all'Autorità competente, sulla base della disciplina legale e convenzionale concretamente applicabile, che essi non possono esercitare – neppure indirettamente – alcuna influenza sulla gestione dei diritti inerenti alle partecipazioni.

([1]) A titolo esemplificativo, la possibilità di esercitare indirettamente un'influenza sull'esercizio dei diritti inerenti alle partecipazioni può configurarsi nel caso in cui al disponente o ai beneficiari sia attribuito un potere di revoca del *trustee*.

6. Trasferimenti infragruppo

Quando una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata è trasferita tra due o più soggetti appartenenti a un medesimo gruppo, sono sottoposti agli obblighi di autorizzazione i soggetti non precedentemente autorizzati a detenere una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata e il soggetto che acquisisce direttamente la partecipazione qualificata nell'impresa vigilata. Il soggetto al vertice del gruppo e gli altri soggetti appartenenti al gruppo già autorizzati a detenere una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata non sono sottoposti agli obblighi di autorizzazione.

7. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alle Disposizioni:

— *autorizzazione all'acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società fiduciarie, gestori di crediti in sofferenza* (termine: 60 giorni lavorativi) (2);

— *sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società fiduciarie, gestori di crediti in sofferenza* (termine: 120 giorni);

— *sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società fiduciarie, gestori di crediti in sofferenza* (termine: 120 giorni);

— *divieto di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate nel capitale di SIM, SGR, SICAV e SICAF* (termine: 60 giorni lavorativi);

— *sospensione del diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire su SIM, SGR, SICAV e SICAF, quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15, comma 2, del TUF* (termine: 120 giorni);

— *obbligo di alienazione di partecipazioni qualificate in SIM, SGR, SICAV e SICAF* (termine: 120 giorni)."

(2) Il termine per la conclusione del procedimento di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in banche si computa secondo il calendario della Banca centrale europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 28, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea.

Il Capo III della Parte Prima è sostituito dal seguente:

“CAPO III

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

1. Modalità di calcolo delle partecipazioni indirette

Ai sensi degli articoli 22 del TUB e 15, comma 4, del TUF, il calcolo delle partecipazioni indirette è effettuato secondo due criteri: il criterio del controllo e il criterio del moltiplicatore.

Con riguardo alle partecipazioni indirette in banche, SIM, SGR, SICAV e SICAF:

- i criteri del controllo e del moltiplicatore si applicano su ciascun livello di ciascuna catena partecipativa dell’impresa vigilata;
- il criterio del moltiplicatore si applica anche qualora vi sia un partecipante diretto che esercita il controllo sull’impresa vigilata o qualora sia stato individuato un partecipante indiretto sulla base del criterio del controllo.

Con riguardo alle partecipazioni indirette in intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e gestori di crediti in sofferenza:

- il criterio del controllo si applica su ciascun livello di ciascuna catena partecipativa dell’impresa vigilata;
- il criterio del moltiplicatore si applica con riferimento alle partecipazioni nel soggetto che esercita, in ultima istanza, il controllo sull’impresa vigilata; il criterio si applica altresì qualora non vi sia nessun partecipante, diretto o indiretto, che esercita il controllo sull’impresa.

Schemi esemplificativi dell’applicazione dei due criteri sono forniti nell’Allegato 1.

2. Criterio del controllo

Nel calcolo della partecipazione si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, ivi incluso il caso in cui le partecipazioni sono acquisite o possedute per il tramite di società controllate da due o più soggetti che agiscono di concerto ([1]). Si applicano la nozione di controllo contenuta nell’articolo 23 del TUB e le presunzioni ivi indicate.

Quando la partecipazione qualificata è acquisita o incrementata indirettamente per il tramite di società controllate, sono soggetti all’obbligo di autorizzazione preventiva, oltre al candidato acquirente posto al vertice della catena partecipativa e al candidato acquirente diretto, anche tutti i soggetti intermedi della catena partecipativa, fermo

([1]) Ai fini della sussistenza dell’azione di concerto rilevano le presunzioni e gli indici di cui al Capo IV, riferiti alla società controllata.

restando quanto stabilito nella Parte II, Capo I, paragrafo 1.4 ("Semplificazioni per la presentazione dell'istanza"), e nella Parte III, paragrafo 1 ("Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione. Principi generali").

L'entità della partecipazione nell'impresa vigilata del candidato acquirente indiretto individuato sulla base del criterio del controllo si considera pari all'entità della partecipazione nell'impresa vigilata del candidato acquirente (o del partecipante) da esso controllato.

3. Criterio del moltiplicatore

Un soggetto che non sia individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata sulla base del criterio del controllo previsto dal paragrafo 2 può essere comunque individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata sulla base del criterio del moltiplicatore.

A questo fine, nel calcolo della partecipazione si considerano le partecipazioni acquisite o comunque possedute in una impresa vigilata per il tramite di società, anche non controllate, che hanno diritti di voto o quote di capitale nell'impresa stessa, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Il calcolo è effettuato attraverso la moltiplicazione delle percentuali delle partecipazioni lungo la catena partecipativa. Ad esito del calcolo, si considera come candidato acquirente indiretto il soggetto per il quale il prodotto sia pari o superiore al 10%.

Si considera, altresì, candidato acquirente indiretto chi, direttamente o indirettamente, esercita il controllo sul candidato acquirente individuato sulla base del calcolo che precede ([2]). In questo caso l'entità della partecipazione del controllante nell'impresa vigilata si considera pari all'entità della partecipazione nell'impresa vigilata del candidato acquirente indiretto individuato sulla base del criterio del moltiplicatore ([3]).

4. Casi di esonero dall'obbligo di aggregazione

In deroga a quanto previsto dal Capo II, paragrafo 1, relativamente all'obbligo di aggregazione delle partecipazioni acquisite e detenute direttamente e indirettamente, un soggetto non è tenuto ad aggregare le partecipazioni detenute o acquisite in un'impresa vigilata con le partecipazioni indirette nella stessa impresa vigilata, come calcolate ai sensi del paragrafo 2 del presente Capo, acquisite o detenute per il tramite di un soggetto abilitato da esso controllato, che acquisisce o detiene partecipazioni nell'impresa vigilata nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione

---

([2]) Tale previsione si applica anche con riferimento a chi, direttamente o indirettamente, esercita il controllo su un candidato acquirente indiretto, individuato sulla base del criterio del moltiplicatore, di partecipazioni qualificate in un intermediario finanziario, in un istituto di pagamento, in un istituto di moneta elettronica o in un gestore di crediti in sofferenza.

([3]) Con riguardo alle partecipazioni acquisite o detenute in soggetti che agiscono di concerto di cui al Capo IV, ai fini dell'individuazione di un candidato acquirente indiretto il criterio del moltiplicatore si applica tenendo conto solo della partecipazione del singolo soggetto che agisce di concerto.

di portafogli, a condizione che ([4]):

i) il soggetto abilitato eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nell'impresa vigilata in modo indipendente ([5]) rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o

ii) i diritti di voto detenuti nell'ambito della gestione di portafogli siano esercitati secondo le istruzioni impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli.

Ai soggetti abilitati di Stati terzi tali previsioni si applicano a condizione che la legislazione dello Stato di appartenenza preveda condizioni equivalenti a quelle sopra disposte, idonee ad assicurare che i diritti inerenti alle partecipazioni gestite siano esercitati in modo indipendente e che, in caso di conflitto di interessi, non siano considerati gli interessi del controllante (o di altra società dallo stesso controllata) del soggetto abilitato.

L'obbligo di aggregazione delle partecipazioni dirette e indirette non si applica altresì in capo al soggetto che detiene o acquisisce partecipazioni indirette nell'impresa vigilata – come calcolate ai sensi del paragrafo 3 del presente Capo ("Criterio del moltiplicatore") – per il tramite di un soggetto abilitato non controllato che acquisisce o detiene partecipazioni nell'impresa vigilata nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli.

4.1. Obblighi di informazione

Per applicare l'esonero previsto dal paragrafo 4 del presente Capo, il soggetto che controlla uno o più soggetti abilitati trasmette alla Banca d'Italia:

a) un elenco aggiornato dei soggetti abilitati controllati, con indicazione delle relative Autorità di vigilanza o, se del caso, menzione dell'assenza di Autorità che esercitano funzioni di vigilanza;

b) con riferimento a ciascun soggetto abilitato controllato, un attestato che certifica che:

– il soggetto controllante non interferisce in alcun modo, neppure impartendo

---

([4]) Qualora le condizioni che seguono non siano soddisfatte, può comunque venire in rilievo quanto previsto dal Capo V della presente Parte.

([5]) Tale condizione ricorre quando:

a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non può interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette, o in alcun altro modo - nell'esercizio da parte del soggetto abilitato dei diritti di voto detenuti nella impresa vigilata nell'ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli; e

b) il soggetto abilitato adotti, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che:

- i diritti di voto relativi alla partecipazione nella impresa vigilata siano esercitati dal soggetto abilitato in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
- le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscano in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
- non vi siano scambi di informazione tra il soggetto abilitato, da un lato, e il soggetto controllante e le altre società del gruppo, dall'altro, relativi alle decisioni del soggetto abilitato in materia di modalità di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute.

istruzioni dirette o indirette, nell'esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;

– il soggetto abilitato esercita i diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite in modo indipendente dal soggetto controllante.

Il soggetto che controlla uno o più soggetti abilitati trasmette alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima, informazioni idonee a comprovare che:

i) la propria struttura organizzativa e quella dei soggetti abilitati consentono l'esercizio indipendente dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite. A tal fine, il soggetto controllante e il soggetto abilitato adottano apposite procedure scritte volte a prevenire la circolazione di informazioni tra di essi in relazione all'esercizio dei diritti di voto;

ii) le persone alle quali competono le decisioni sulle modalità di esercizio dei diritti di voto agiscono in modo indipendente;

iii) l'attività di gestione a proprio favore è svolta dal soggetto abilitato controllato sulla base di una relazione contrattuale che preveda un normale rapporto di clientela.

Gli obblighi di informazione previsti dal presente paragrafo non si applicano al soggetto che detiene o acquisisce partecipazioni indirette nell'impresa vigilata – come calcolate ai sensi del paragrafo 3 del presente Capo ("Criterio del moltiplicatore") – per il tramite di un soggetto abilitato non controllato che acquisisce o detiene partecipazioni nell'impresa vigilata nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli."

Il par. 1 della Parte Terza è sostituito dal seguente:

"1. Principi generali

Il provvedimento di autorizzazione o diniego all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata è rilasciato quando ricorrono condizioni atte a garantire la gestione sana e prudente dell'impresa vigilata. A questo scopo sono valutate la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata, sulla base dei seguenti criteri:

1) la reputazione del candidato acquirente, intesa come il possesso dei requisiti di onorabilità e la sua correttezza e competenza professionale (cfr. paragrafo 2.1);
2) il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e il rispetto dei criteri di correttezza e competenza da parte di coloro che, in esito all'operazione di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'impresa vigilata (cfr. paragrafo 2.2);
3) la solidità finanziaria del candidato acquirente, avendo in particolare riguardo al tipo di attività dell'impresa vigilata o del gruppo cui essa eventualmente appartiene o di cui entrerà a far parte (cfr. paragrafo 2.3);
4) la capacità dell'impresa vigilata o del gruppo cui essa eventualmente appartiene di rispettare, a seguito dell'acquisizione, i requisiti prudenziali e le disposizioni di vigilanza, nonché l'idoneità della struttura del gruppo del candidato acquirente a consentire l'esercizio di una vigilanza efficace e uno scambio effettivo di informazioni (cfr. paragrafo 2.4);
5) l'assenza di un fondato sospetto che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata possa aumentarne il rischio (cfr. paragrafo 2.5).

La valutazione è condotta in capo a tutti i soggetti a cui si applicano gli obblighi di autorizzazione, identificati secondo quanto descritto nella Parte I.

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina di attuazione dell'articolo 25 del TUB e dell'articolo 14 del TUF con riguardo alla valutazione dell'onorabilità e della correttezza del candidato acquirente, la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione è condotta secondo il principio di proporzionalità; rilevano, in particolare, la natura del candidato acquirente (es., soggetto vigilato o non vigilato; persona giuridica o fisica), l'entità della partecipazione (es., di controllo, minoritaria), la durata prevista della sua detenzione, la tipologia di impresa vigilata (es., banca, gestore, intermediario finanziario, IMEL) e il ruolo da essa ricoperto nell'eventuale gruppo di appartenenza (es., capogruppo o società controllata) ([1]).

Con riferimento ai candidati acquirenti indiretti nell'ambito di una catena partecipativa che siano imprese vigilate, la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione

([1]) In caso di azione di concerto, la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione – qualora il numero degli aderenti all'accordo sia particolarmente elevato – può essere limitata, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, agli aderenti in grado di incidere in misura determinante sugli assetti di potere interni all'accordo o sulle sue regole di funzionamento.

può essere condotta limitatamente al candidato acquirente indiretto posto al vertice della catena partecipativa e al candidato acquirente diretto.

Per i soggetti già autorizzati a detenere in via indiretta una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata che acquisiscono una partecipazione diretta nella stessa impresa ([2]), la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione è condotta avendo riguardo solo a eventuali modifiche dei presupposti e delle condizioni alla base dell'autorizzazione già rilasciata.

Resta ferma la possibilità dell'Autorità competente di richiedere ulteriori elementi informativi, laddove questi risultino necessari per disporre di un quadro completo dell'operazione di acquisizione o di incremento di una partecipazione qualificata.

1.1. Società fiduciarie

Con riferimento alle partecipazioni qualificate in società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del TUF, la Banca d'Italia, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, valuta la qualità del candidato acquirente, tenendo conto del probabile grado d'influenza di quest'ultimo sulla società fiduciaria.

La valutazione è condotta sulla base dei seguenti criteri:

a) la reputazione del candidato acquirente ([3]), ivi compreso il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 25 del TUB, la correttezza e la competenza professionale del candidato acquirente;

b) la professionalità e onorabilità e la correttezza e competenza professionale di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella società fiduciaria;

c) la capacità della società fiduciaria di rispettare le disposizioni in materia antiriciclaggio;

d) l'assenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Il candidato acquirente è quindi tenuto a presentare la documentazione pertinente esclusivamente a tali criteri.

1.2. Società di investimento semplice

Con riferimento alle partecipazioni qualificate in società di investimento semplice di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-*quater*, del TUF ("SiS"), l'Autorità competente valuta esclusivamente il rispetto da parte del candidato acquirente dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14 del TUF. Di conseguenza, il candidato acquirente è tenuto a presentare la documentazione pertinente esclusivamente a tali requisiti.

([2]) Ad es., nei casi di trasferimenti infragruppo di cui alla Parte I, Capo I, paragrafo 6.

([3]) La reputazione è valutata con particolare riferimento a fattispecie rilevanti sotto il profilo antiriciclaggio.

1.3. Gestori di crediti in sofferenza

Con riferimento alle partecipazioni qualificate in gestori di crediti in sofferenza di cui all'articolo 114.1 del TUB, l'Autorità competente valuta esclusivamente il rispetto da parte del candidato acquirente dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza previsti dall'articolo 25 del TUB. Di conseguenza, il candidato acquirente è tenuto a presentare la documentazione pertinente esclusivamente a tali requisiti e criteri."

L'Allegato 1 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO 1

Allegato 1

Schemi esemplificativi di calcolo delle partecipazioni indirette

Il presente allegato riporta alcuni schemi esemplificativi del funzionamento dei criteri per il calcolo delle partecipazioni indirette di cui alla Parte I, Capo III, paragrafi da 1 a 3.

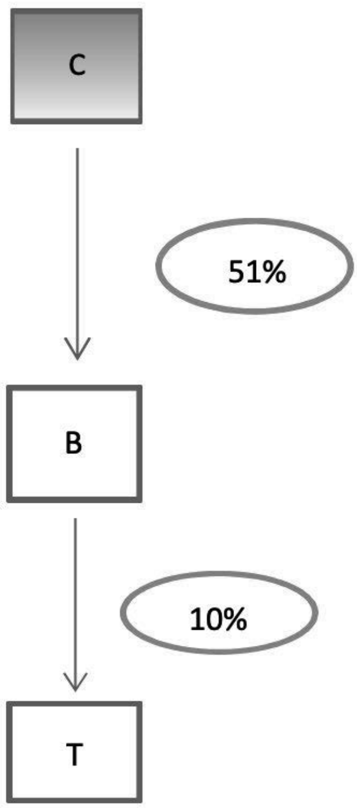
Per esigenze di semplificazione, ai soli fini dei presenti schemi si assume che per esercitare il controllo su un soggetto occorra una partecipazione superiore al 50% del capitale o dei diritti di voto (sebbene il controllo possa essere esercitato anche con una partecipazione inferiore). Per le medesime ragioni, non si tiene conto della possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa vigilata.

Nei primi tre schemi esemplificativi, «T» è l'impresa vigilata (*target*) e i vertici delle catene partecipative (rispettivamente, «C» nella figura 1, «D» nella figura 2, «D» e «E» nella figura 3) sono i candidati acquirenti indiretti. Eventuali soggetti che esercitino il controllo sul candidato acquirente indiretto non sono rappresentati nelle figure. La figura 4 raffigura un esempio di calcolo delle partecipazioni indirette nell'ambito di un'operazione più complessa, in cui sono coinvolte due diverse catene partecipative relative al medesimo candidato acquirente (o partecipante) diretto nell'impresa vigilata «T». La figura 5 rappresenta le modalità di calcolo di una partecipazione qualificata indiretta nell'impresa vigilata «T», in presenza di un'azione di concerto tra i partecipanti diretti nell'impresa vigilata. La figura 6 rappresenta le modalità di aggregazione delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente nell'impresa vigilata «T», nel caso in cui uno stesso soggetto sia al contempo partecipante diretto e partecipante indiretto dell'impresa vigilata.

Primo esempio: criterio del controllo

Nello scenario rappresentato dalla figura 1, il soggetto C, che esercita il controllo sul partecipante diretto B, è individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T in applicazione del criterio del controllo di cui alla Parte I, Capo III, paragrafo 2. In particolare, il soggetto C detiene una partecipazione qualificata indiretta nell'impresa vigilata T, visto che l'entità della partecipazione del soggetto C nell'impresa vigilata T si considera pari all'entità della partecipazione (pari al 10%) nell'impresa vigilata T del soggetto B in qualità di candidato acquirente diretto (o partecipante diretto) controllato.

Figura 1



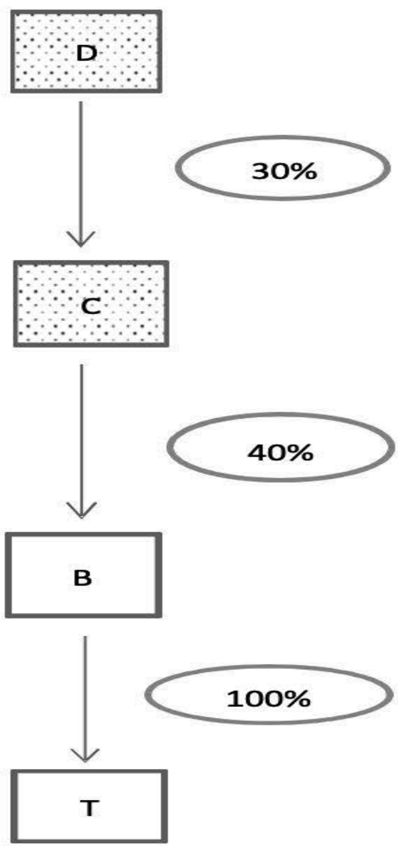
Secondo esempio: criterio del moltiplicatore

Nello scenario rappresentato dalla figura 2, il soggetto D non esercita il controllo sul soggetto C e il soggetto C non esercita il controllo sul soggetto B; pertanto D e C, in applicazione del criterio del controllo di cui alla Parte I, Capo III, paragrafo 2, non sono individuati come candidati acquirenti indiretti di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T. Nondimeno, sia il soggetto C che il soggetto D sono individuati come candidati acquirenti indiretti di una partecipazione qualificata in T in applicazione del criterio del moltiplicatore.

Infatti, per il soggetto C, che senza averne il controllo ha una partecipazione pari al 40% nel partecipante diretto B, il prodotto della moltiplicazione delle percentuali delle partecipazioni detenute dai vari livelli della catena partecipativa è pari al 40% (100% *x* 40%). Per il soggetto D, che senza averne il controllo ha una partecipazione pari al 30% nel soggetto C, il quale, a sua volta, ha una partecipazione del 40% nel partecipante diretto B, il prodotto della moltiplicazione delle percentuali delle partecipazioni detenute dai vari livelli della catena partecipativa è pari al 12% (100% x 40% x 30%).

Quanto precede rileva anche nel caso in cui l'impresa vigilata T sia un intermediario finanziario, un IP, un IMEL o un gestore di crediti in sofferenza.

Figura 2



Terzo esempio: criterio del moltiplicatore in presenza di un altro soggetto controllante

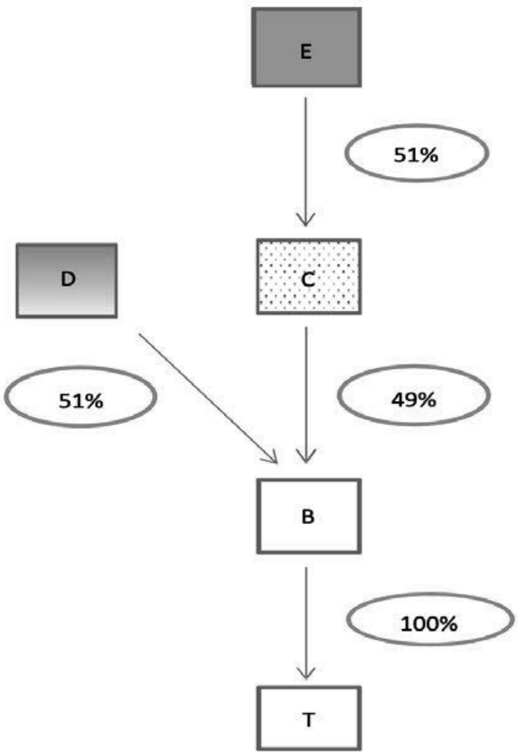
Nello scenario rappresentato dalla figura 3, il soggetto C non esercita il controllo sul partecipante diretto B e, pertanto, non è individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T in applicazione del criterio del controllo di cui alla Parte I, Capo III, paragrafo 2.

Nondimeno, il soggetto C è individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T sulla base del criterio del moltiplicatore di cui alla Parte I, Capo III, paragrafo 3. In particolare, moltiplicando la percentuale della partecipazione acquisita dal soggetto C nel soggetto B per la percentuale della partecipazione del soggetto B nell'impresa vigilata T (49% *x* 100%), il risultato della moltiplicazione è 49%, per cui la partecipazione indiretta del soggetto C nell'impresa vigilata T si configura come partecipazione qualificata.

In conformità a quanto disposto dalla Parte I, Capo III, paragrafo 3, il soggetto E, che controlla il soggetto C, è anch'esso considerato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T, e l'entità della sua partecipazione indiretta si considera pari al 49%. Nello scenario rappresentato, è altresì individuato come candidato acquirente indiretto sulla base del criterio del controllo il soggetto D, che controlla il partecipante diretto B; l'entità della partecipazione indiretta di D nell'impresa vigilata T si considera pari al 100%.

Se l'impresa vigilata T è un intermediario finanziario, un IP, un IMEL o un gestore di crediti in sofferenza, i soggetti C ed E non sono individuati come candidati acquirenti indiretti, in quanto vi è un soggetto D che controlla in ultima istanza l'impresa T e nel quale C ed E non detengono partecipazioni.

Figura 3



Quarto esempio: struttura societaria complessa

La figura 4 rappresenta una struttura societaria complessa, composta da due catene partecipative relative a una partecipazione qualificata diretta nell'impresa vigilata T. Con riferimento a ciascun livello di ogni catena partecipativa, l'entità della relativa partecipazione nel soggetto posto al livello immediatamente inferiore è mostrata accanto alla freccia che indica la partecipazione. L'entità della partecipazione diretta o indiretta nell'impresa vigilata T è indicata tra parentesi nel riquadro di riferimento di ogni soggetto.

Lo schema mostra come, al fine di individuare i candidati acquirenti indiretti in presenza di più catene partecipative riconducibili allo stesso partecipante diretto nell'impresa vigilata, occorre applicare i criteri del controllo e del moltiplicatore separatamente su ciascun livello di ciascuna catena partecipativa, partendo dal livello immediatamente superiore a quello del partecipante diretto ([1]). Il ramo 2 mostra che il criterio del moltiplicatore si applica anche qualora sia già stato individuato un candidato acquirente indiretto sulla base del criterio del controllo e che, a tal fine, occorre moltiplicare la partecipazione detenuta dal partecipante del livello immediatamente superiore a quello del partecipante diretto per la partecipazione nel partecipante indiretto detenuta da parte del soggetto posto al livello immediatamente superiore (100% *x* 51 % *x* 30 % = 15,3%).

Si segnala che, ai fini dell'applicazione del criterio del moltiplicatore rispetto a H, qualora nella catena partecipativa siano presenti partecipazioni di controllo l'entità della partecipazione da moltiplicare è quella effettivamente detenuta dal partecipante indiretto individuato secondo il criterio del controllo; nello scenario rappresentato si considera la partecipazione di G in A (pari al 51%), e non la partecipazione indiretta di G in T (che si considera pari al 100%).

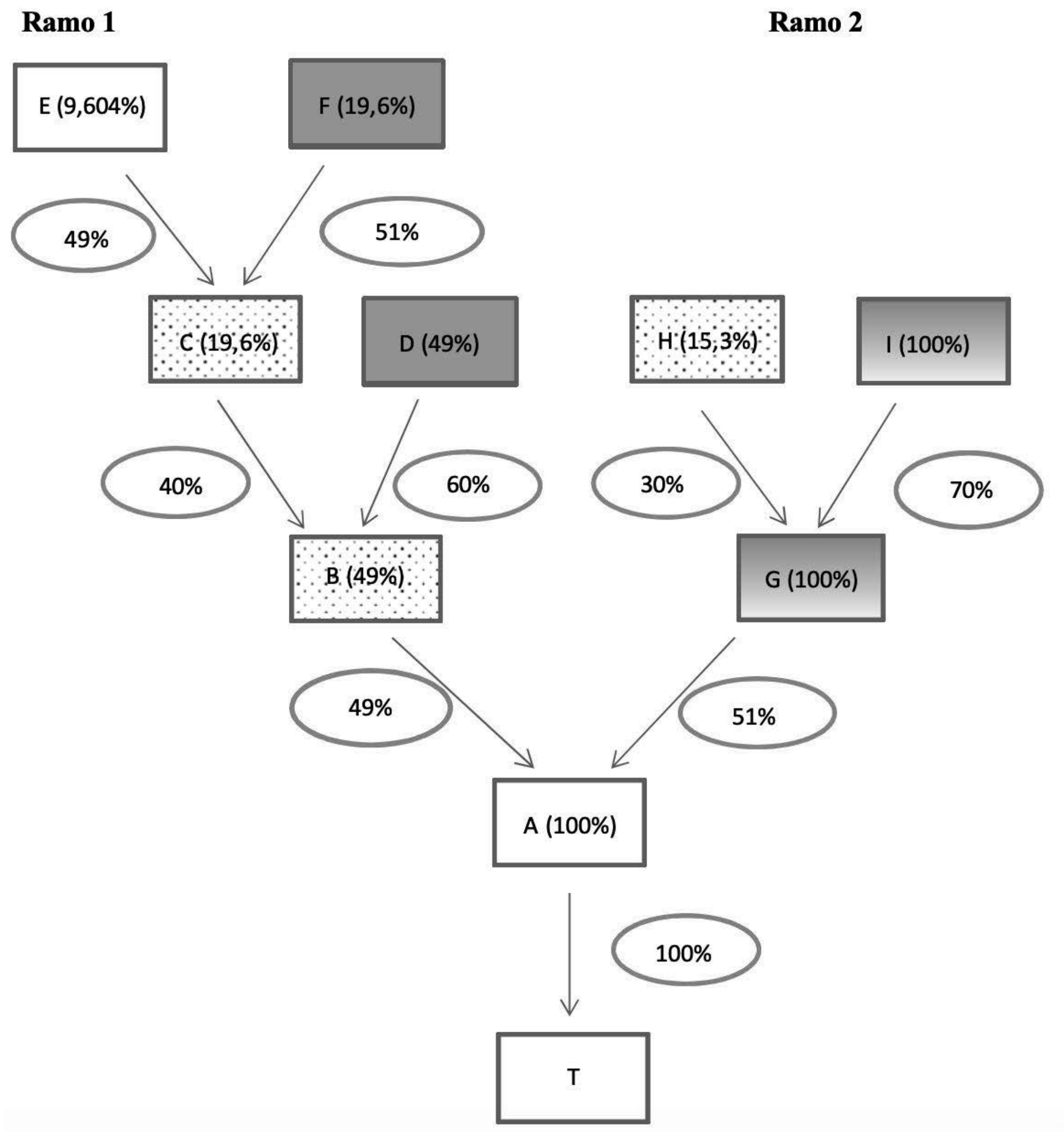
Ad esito dei calcoli, sono individuati come candidati acquirenti indiretti sulla base del criterio del moltiplicatore i soggetti per i quali l'entità della partecipazione sia pari o superiore al 10%: nel ramo 1 sono individuati come candidati acquirenti indiretti il soggetto B e il suo controllante D (che detengono il 49% dell'impresa vigilata T), il soggetto C e il suo controllante F (che detengono il 19,6%), ma non il soggetto E (che detiene il 9,604%); nel ramo 2 è individuato come candidato acquirente indiretto il soggetto H, che detiene il 15,3%. Nel ramo 2 sono altresì individuati come candidati acquirenti indiretti, sulla base del criterio del controllo, il soggetto G e il suo controllante I.

Se l'impresa vigilata T è un intermediario finanziario, un IP, un IMEL o un gestore di crediti in sofferenza, sono individuati come candidati acquirenti indiretti (sulla base del criterio del controllo) soltanto i soggetti G ed I. Tutti gli altri soggetti rappresentati nello schema non sono individuati come candidati acquirenti indiretti, in quanto in questo caso il criterio del moltiplicatore non trova applicazione, essendo presente un soggetto I che controlla in ultima istanza l'impresa T e nel quale gli altri soggetti rappresentati non detengono partecipazioni. Qualora vi fossero soggetti che detengono nel soggetto I partecipazioni non di controllo (es., 45%), a questi il criterio del moltiplicatore troverebbe invece applicazione in quanto soggetti che detengono partecipazioni non di controllo nel controllante di ultima istanza dell'impresa vigilata T.

Cfr. Figura 4 alla pagina successiva.

([1]) Questo meccanismo si applicherebbe anche nel caso in cui le catene partecipative partissero dall'impresa vigilata.

Figura 4


Ramo 1
Ramo 2
E (9,604%)
F (19,6%)
49%
51%
C (19,6%)
D (49%)
H (15,3%)
I (100%)
40%
60%
30%
70%
B (49%)
G (100%)
49%
51%
A (100%)
100%
T

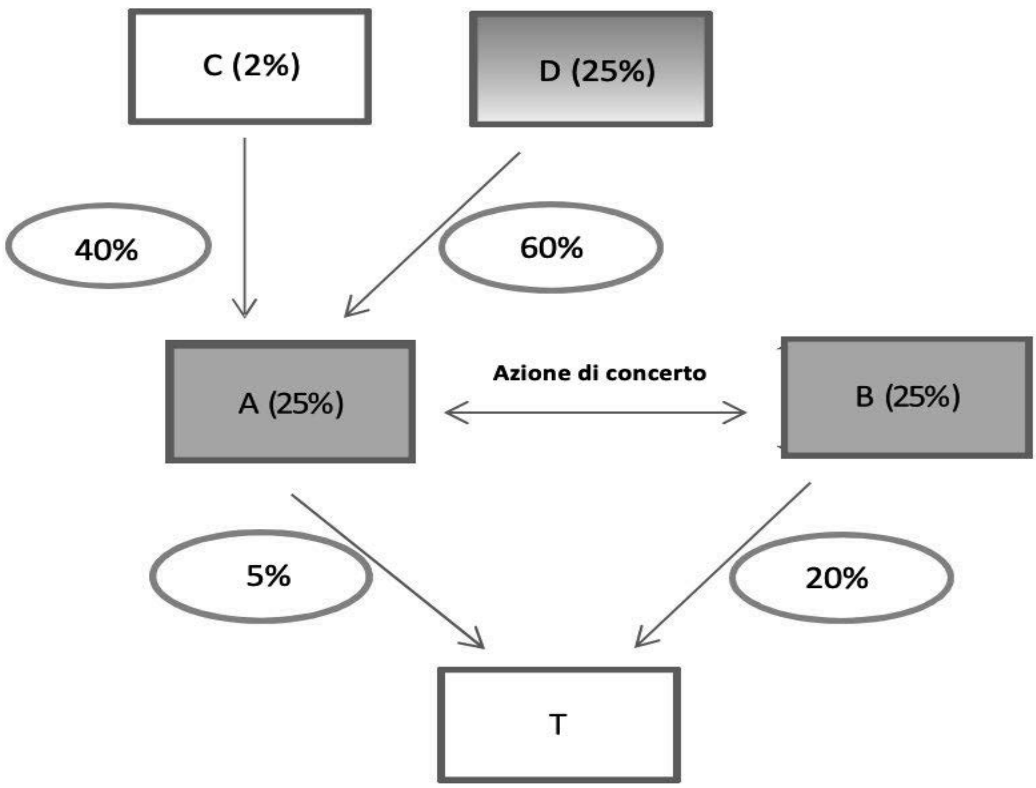
Quinto esempio: azione di concerto

Nello scenario rappresentato dalla figura 5, il soggetto C non è individuato come candidato acquirente indiretto, considerato che, in presenza di un’azione di concerto, il criterio del moltiplicatore si applica tenendo conto solo della partecipazione del singolo soggetto che agisce di concerto (in questo caso, la partecipazione del soggetto A nell’impresa vigilata T). Infatti, la partecipazione indiretta del soggetto C nell’impresa vigilata T è pari al prodotto della moltiplicazione di 40% (partecipazione di C in A) per 5% (partecipazione di A in T), e quindi al 2%.

Inoltre, la figura 5 mostra come, in presenza di un’azione di concerto, l’entità della partecipazione nell’impresa vigilata di ciascun soggetto che agisce di concerto sia pari alla somma delle partecipazioni complessivamente detenute da tutti i soggetti che agiscono di concerto. Nello scenario rappresentato, infatti, la partecipazione sia del soggetto A sia del soggetto B nell’impresa vigilata T si considera pari al 25% (5% + 20%), per cui le partecipazioni di entrambi i soggetti si configurano come partecipazioni qualificate.

Nello scenario rappresentato, inoltre, è individuato come candidato acquirente indiretto sulla base del criterio del controllo il soggetto D (che controlla il partecipante diretto A); l’entità della partecipazione del soggetto D nell’impresa vigilata T si considera infatti pari all’entità della partecipazione (pari al 25%) nell’impresa vigilata T del soggetto A in qualità di partecipante diretto controllato.

Figura 5

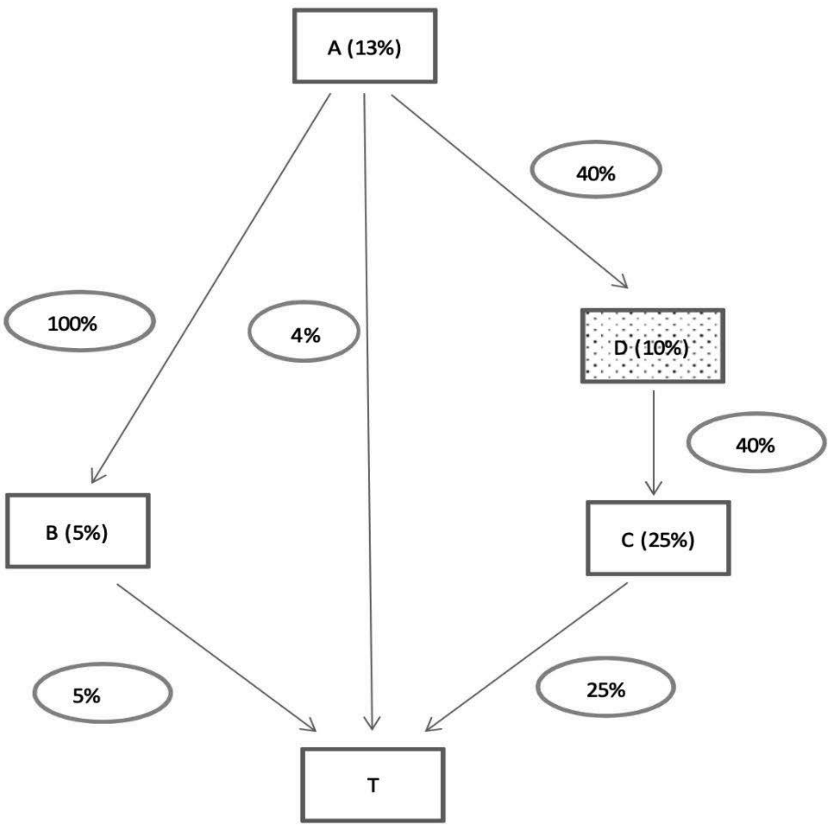


Sesto esempio: aggregazione delle partecipazioni dirette e indirette

Nello scenario rappresentato dalla figura 6, il soggetto A è individuato come candidato acquirente di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T. Infatti, nel caso in cui un medesimo soggetto sia al contempo partecipante diretto e partecipante indiretto dell'impresa vigilata, l'entità della sua partecipazione nell'impresa vigilata è calcolata aggregando tutte le partecipazioni detenute sia direttamente sia indirettamente (sulla base del criterio del controllo e del criterio del moltiplicatore), ai sensi di quanto previsto dalla Parte I, Capo II. In particolare, la partecipazione complessivamente detenuta dal soggetto A nell'impresa vigilata T è pari alla somma: (*i)* della sua partecipazione diretta nell'impresa vigilata T (pari al 4%); (*ii*) della partecipazione indiretta sulla base del criterio del controllo (pari al 5%), detenuta per il tramite del soggetto controllato B; e (*iii*) della partecipazione indiretta sulla base del criterio del moltiplicatore (pari al 4%), ottenuta dalla moltiplicazione di 25% (partecipazione di C in T) per 40% (partecipazione di D in C) per 40% (partecipazione di A in D). Pertanto, la partecipazione complessivamente detenuta dal soggetto A nell'impresa vigilata T (4% + 5% + 4%) è pari al 13% e si configura come partecipazione qualificata.

Nello scenario rappresentato il soggetto D è individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T sulla base del criterio del moltiplicatore. In particolare, moltiplicando la percentuale della partecipazione del soggetto D nel soggetto C per la percentuale della partecipazione del soggetto C nell'impresa vigilata T (40% x 25%), il risultato della moltiplicazione è 10%, per cui la partecipazione indiretta del soggetto D nell'impresa vigilata T si configura come partecipazione qualificata.

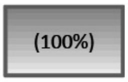
Figura 6



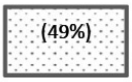
Legenda



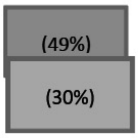
L'entità della partecipazione detenuta nel soggetto al livello immediatamente inferiore della catena partecipativa



Una partecipazione qualificata indiretta ottenuta applicando il criterio del controllo



Una partecipazione qualificata indiretta ottenuta applicando il criterio del moltiplicatore



Una partecipazione qualificata indiretta detenuta da un soggetto

Una partecipazione qualificata ottenuta dalla somma delle partecipazioni nell'impresa vigilata dei soggetti che agiscono di concerto.

individuato sulla base del criterio del moltiplicatore."

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Modifiche alle "Disposizioni in materia di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata" di attuazione del nuovo Capo II, Titolo V, del decreto legislativo n. 385 del 1993, relativo ai gestori di crediti in sofferenza

I paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Premessa

La normativa europea stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che le Autorità di vigilanza devono osservare nei procedimenti riguardanti l'autorizzazione all'acquisto (o alla variazione) – in via diretta o indiretta, su base individuale o di concerto – di partecipazioni qualificate in banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e riassicurazione e in società di gestione del risparmio ([1]); l'obiettivo è assicurare che i controlli sugli assetti proprietari siano svolti secondo modalità chiare e trasparenti e in base a requisiti omogenei all'interno del mercato unico. Il quadro europeo si compone anche di specifici Orientamenti emanati congiuntamente a dicembre 2016 dalle Autorità di Vigilanza europee nei settori bancario, finanziario e assicurativo (EBA, ESMA, EIOPA).

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, ha modificato, per adeguarli alla normativa europea, il TUB (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), per quanto riguarda gli acquisti di partecipazioni qualificate in banche e gruppi bancari, e il TUF (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), per quanto riguarda SIM, SGR, SICAV e SICAF. Le disposizioni del TUB in materia si applicano anche, in forza di rinvii ivi contenuti, all'acquisto di partecipazioni in società finanziarie e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario o finanziario, intermediari finanziari, gestori di crediti in sofferenza, istituti di moneta elettronica (IMEL) e istituti di pagamento (IP) ([2]).

([1]) Cfr. direttiva 2007/44/CE del Parlamento e del Consiglio del 5 settembre 2007 (direttiva 2007/44), che ha modificato la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. I contenuti della direttiva 2007/44/CE (non più in vigore) sono stati successivamente trasfusi, senza sostanziali modifiche, nella direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), nella direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e nella direttiva 2009/138/CE (c.d. *Solvency* II). In forza dei rinvii alla MiFID II contenuti nella direttiva 2009/65/CE, la disciplina europea in materia di acquisti di partecipazioni qualificate si applica anche alle società di gestione del risparmio. Per quanto riguarda gli istituti di pagamento e gli IMEL la materia è disciplinata, rispettivamente, dalla direttiva (UE) 2015/2366 e dalla direttiva 2009/110/CE. Per quanto riguarda i gestori di crediti in sofferenza, la materia è disciplinata dalla direttiva (UE) 2021/2167. Relativamente al settore bancario, la direttiva 2019/878/UE (c.d. CRD V) non ha modificato la CRD IV se non per quanto riguarda il perimetro della valutazione dei soggetti che, in esito all'acquisizione, svolgeranno incarichi nell'impresa *target* (articolo 23, paragrafo 1, lett. b, della CRD IV).

([2]) Ciò per effetto dei rinvii agli articoli 19 e ss. contenuti nel Titolo III, Capo II, e negli articoli 110, 114.13, 114-*quinquies*.3 e 114-*undecies* del TUB.

Viene inoltre in rilievo il Provvedimento della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 recante "Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari", con particolare riguardo alla Parte III, paragrafi 1, 1.1, 1.2 e 1.3. Con specifico riferimento al settore bancario, nel contesto del *Single Supervisory Mechanism* (SSM), l'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata in tutte le banche, significative e meno significative, è la BCE; in conformità con quanto previsto dal Regolamento SSM (Regolamento (UE) n. 1024/2013), la Banca d'Italia riceve le istanze di autorizzazione aventi ad oggetto le partecipazioni in banche italiane, le valuta e trasmette alla BCE una proposta di decisione di vietare o di non vietare l'acquisizione ([3]).

Le disposizioni individuano, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti delle Autorità europee (cfr. allegato I), le informazioni e i documenti che devono essere presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione da chi intende acquisire una partecipazione qualificata in un'impresa *target* ([4]). La completezza di queste informazioni e documenti è valutata dalla Banca d'Italia tenuto conto delle caratteristiche dell'operazione di acquisto.

È quindi utile che il candidato acquirente fornisca alla Banca d'Italia ogni informazione rilevante per rappresentare un quadro completo dell'operazione di acquisto. In linea con quanto previsto negli Orientamenti delle Autorità europee, per agevolare i candidati acquirenti nell'individuazione delle informazioni da fornire al momento della presentazione dell'istanza, può essere opportuno che questi, soprattutto in caso di operazioni atipiche o complesse, prendano contatto con i competenti uffici della Banca d'Italia prima di presentare l'istanza.

Restano fermi gli obblighi informativi a carico del candidato acquirente in relazione a procedimenti connessi a quello riguardante l'acquisto di una partecipazione qualificata.

Si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda la disciplina delle dichiarazioni sostitutive (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio).

I candidati acquirenti si conformano a quanto richiesto nelle presenti disposizioni per le istanze presentate successivamente alla data della loro entrata in vigore. Le istanze ricevute saranno valutate in conformità con i criteri di valutazione individuati dalla normativa *pro tempore* vigente.

Restano fermi i poteri delle Autorità di vigilanza competenti, ivi compreso quello di richiedere ulteriori informazioni e documenti, previsti dalla normativa europea e nazionale.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (RMVU);
- dal Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la

([3]) Oltre che nel citato Regolamento SSM (cfr., in particolare, articolo 15), la disciplina dell'acquisto di partecipazioni qualificate in banche è contenuta anche nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea ("Regolamento quadro del SSM" o "SSM *Framework regulation*").

([4]) Le presenti disposizioni non disciplinano i criteri di valutazione del progetto di acquisizione, la cui disciplina è contenuta nel TUB, nel TUF e nella regolamentazione di attuazione.

Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (RQMVU);

- dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/1946 che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento;
- dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB):
  - Titolo II, Capi III e IV, che disciplinano, tra l'altro l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni nelle banche, le partecipazioni indirette e gli acquisti di concerto, la nozione di controllo, i partecipanti al capitale, gli esponenti aziendali;
  - Titolo III, Capo II, che disciplina, tra l'altro, le partecipazioni nelle società finanziarie e nelle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo nonché in società appartenenti a gruppi bancari;
  - art. 110, concernente la normativa applicabile agli intermediari finanziari;
  - art. 114.13, concernente la normativa applicabile ai gestori di crediti in sofferenza;
  - art. 114-*quinquies*.3, concernente la normativa applicabile agli istituti di moneta elettronica;
  - art. 114-*undecies*, concernente la normativa applicabile agli istituti di pagamento;
- l'art. 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che disciplina l'acquisizione e cessione di partecipazioni in SIM, società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF.

Vengono inoltre in rilievo:

- la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV, di seguito CRD);
- la Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (CRD V);
- il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR);
- la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
- il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR);
- la Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD II);
- la Direttiva 2015/849 (AMLD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

- la Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (EMD);
- la Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
- la Direttiva 2009/65/CE (UCITS) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- la Direttiva (UE) 2021/2167 (SMD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;
- il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, per la disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;
- gli "Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario" emanati congiuntamente da EBA, ESMA ed EIOPA, (JC/GL/2016/01), 20 dicembre 2016.

3. Definizioni

Ai fini del presente schema di disposizioni, si intende per:

- "impresa vigilata oggetto dell'acquisizione" o "impresa *target*": la banca, la società di partecipazione finanziaria capogruppo, la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, il gestore di crediti in sofferenza, l'istituto di pagamento, l'istituto di moneta elettronica e la società di gestione del risparmio, la SICAV, la SICAF in cui il candidato acquirente intende acquisire una partecipazione qualificata ([5]);
- "partecipazione qualificata": la partecipazione in un'impresa *target* pari o superiore al 10, 20, 30 o 50 per cento dei diritti di voto o del capitale ovvero che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa *target*;
- "candidato acquirente": il soggetto che intende acquisire a qualsiasi titolo, da solo o di concerto, in via diretta o indiretta, una partecipazione qualificata in un'impresa *target*;
- "controllo": le fattispecie individuate nell'articolo 23 del TUB;

([5]) Le Sim non rientrano nella definizione di "impresa *target*", poiché ad esse si applica il Regolamento delegato (UE) n. 2017/1946; pertanto, le presenti disposizioni non si applicano ai candidati acquirenti di partecipazioni qualificate in Sim.

- “incarico”: gli incarichi inerenti alle funzioni richiamate dall’art. 19, comma 5, del TUB e dall’art. 15, comma 2, del TUF. Per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti in base alla legge applicabile alla società;
- “esponenti”, i soggetti che ricoprono un incarico.

Per quanto non espressamente definito dalle presenti disposizioni, valgono le definizioni contenute nel TUB e nel TUF.

4. Destinatari delle disposizioni

Le presenti disposizioni si applicano ai candidati acquirenti di una partecipazione qualificata in un’impresa *target* italiana.”

25A01241

Modifiche alle «Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» del 29 luglio 2009

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

Con il presente provvedimento si apportano modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia concernenti «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» del 29 luglio 2009, come successivamente modificate (di seguito: «le Disposizioni»).

L'intervento è volto a recepire la direttiva (UE) 2021/2167 (*Secondary Market Directive*, *SMD)* del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Le modifiche alle Disposizioni danno attuazione alle previsioni introdotte per recepire la direttiva nel nuovo Capo II, Titolo V, e nel Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito *TUB)*. Con l'occasione, vengono aggiornati alcuni riferimenti normativi ormai superati e rimosse talune previsioni non piapplicabili.

Le modifiche riguardano: la sezione I, paragrafi 1, 2 e 4; la sezione IV, paragrafi 1 e 2; la sezione VI-*bis*, paragrafi 3, 5, 7 e 8; la sezione VII, paragrafi 1, 3, 5 e 6; la sezione VII-*bis*; la sezione X; la sezione XI, paragrafi 1, 2 e 3. Sono inseriti *ex novo* i paragrafi 6-*bis* e 7-*bis* della sezione VI-*bis*, il paragrafo 6-*bis* della sezione VII e la sezione VII-*ter*.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal Regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, le modifiche alle Disposizioni sono state sottoposte a consultazione pubblica. Il presente provvedimento e le Disposizioni modificate sono pubblicati sul sito *web* della Banca d'Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Saranno altresì pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Le modifiche alle Disposizioni si applicano a partire da tale data e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni che modificano le sezioni VI-*bis* e VII, in attuazione delle modifiche apportate al titolo VI, capi I-*bis* (Credito immobiliare ai consumatori) e II (Credito ai consumatori) del TUB, si applicano, rispettivamente, ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data.

Resta fermo, per quanto riguarda le condizioni e i termini per l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza, quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116.

Per comodità di consultazione, successivamente all'entrata in vigore, si provvederà anche a una complessiva ripubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia delle Disposizioni aggiornate.

Il Governatore: PANETTA

(Delibera 34/2025).

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

1.1 *Finalità e ambito di applicazione oggettivo*

La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, che siano resi noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario.

Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell'intermediario.

Le disposizioni in materia di trasparenza (titolo VI del T.U.; delibere del CICR citate nel paragrafo 2 e presente provvedimento) si applicano — salva diversa previsione — a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza".

Le presenti disposizioni si applicano inoltre ai servizi di bancoposta. Esse non si applicano alla raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto di Cassa Depositi e Prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato (per questi prodotti le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato in G.U. il 13 ottobre 2004) (1).

---

(1) Le presenti Disposizioni non pregiudicano quanto previsto ai sensi della disciplina sulle competenze dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del T.U.F., le disposizioni non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari (1) e alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito nonché di servizi e conti di pagamento disciplinati dal titolo VI, capi I-*bis*, II, II-*bis* e II-*ter*, del T.U.

Conseguentemente, le presenti disposizioni:

a) non si applicano ai servizi e alle attività di investimento come definiti dal T.U.F. e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine;

b) in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento si applicano:

   - all'intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.);
   - alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi.

In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un'operazione di credito ai consumatori (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni).

Alcune previsioni delle presenti disposizioni si applicano esclusivamente nei rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio. La qualifica di "consumatore" o di "cliente al dettaglio" dei singoli clienti viene rilevata dagli intermediari prima della conclusione del contratto. Successivamente alla conclusione del contratto gli intermediari sono tenuti a cambiare la qualifica del cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, solo se questi ne fa richiesta.

Gli intermediari sono tenuti ad aderire all'Arbitro Bancario Finanziario (articolo 128-*bis* del T.U.; deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275; disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni).

---

(1) L'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. Il presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. articolo 1, comma 1 *ter*, T.U.F.).

[*Omissis*]

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

— titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti;

— articolo 114-*quinquies* 3, comma 1, del T.U., il quale dichiara applicabili agli Imel le disposizioni contenute nel titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili;

— articolo 114-*quinquies* 2, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli Imel;

— articolo 114-*undecies* del T.U., il quale estende agli istituti di pagamento l'applicazione del titolo VI del medesimo T.U.;

— articolo 114-*quaterdecies*, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti di pagamento;

— articolo 114.8 del T.U., concernente i principi generali che gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza sono tenuti a rispettare nei rapporti con i debitori;

— articolo 114.10 del T.U., il quale disciplina l'informativa al debitore in caso di cessione di un credito o di un contratto, attribuendo alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni attuative;

— articolo 114.11 del T.U., il quale attribuisce alla Banca d'Italia poteri di vigilanza nei confronti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali;

— articolo 114.13 del T.U., il quale dichiara applicabili ai gestori di crediti in sofferenza le disposizioni contenute nel titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili, e prevede che la Banca d'Italia possa dettare disposizioni attuative;

— articolo 114.14 del T.U., il quale prevede che la Banca d'Italia disciplini le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori;

— articolo 128-*decies* del T.U., il quale dichiara applicabili agli agenti in attività finanziaria, agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di Imel o istituti di pagamento comunitari e ai mediatori creditizi le norme del titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili, e attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela;

— deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, recante attuazione dell'articolo 53, comma 1, lett. d) del T.U. in materia di organizzazione amministrativa e

contabile e controlli interni delle banche, come modificata dalla deliberazione del 23 marzo 2004, n. 692;

- deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante *Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui*;
- deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante *Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, come modificata dal decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante *Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*;
- decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante *Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*;
- decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 30 giugno 2012, recante *Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario*;
- decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 29 settembre 2016, recante *Disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori*.

Si richiamano, inoltre:

- Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
- Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifiche delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014;
- Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/34 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle

spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

— Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (codificazione);

— articolo 144 del T.U., che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza di norme contenute nel T.U.;

— articolo 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le disposizioni del titolo VI del T.U. non si applicano ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-*bis* e 25-*ter* ovvero della parte IV, titolo II, capo I, del T.U.F.; in ogni caso, alle operazioni di credito nonché ai servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-*bis*, II, II-*bis* e II-*ter* del T.U. si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.;

— decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, recante *Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni* e, in particolare, l'articolo 6-*bis* (*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*);

— decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di commercio elettronico;

— decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del Consumo;

— decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante *Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE*, *2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE*;

— decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante *Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE*;

— decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante *Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi*, e, in particolare, l'articolo 3, secondo cui, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il depositante sia vincolato da un'offerta, al depositante è consegnato, opportunamente compilato, il "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui all'Allegato I della direttiva 2014/49/UE; l'avvenuta acquisizione del modulo da parte del depositante è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole;

— decreto legge 29 novembre 2008, n. 185**,** (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), e in particolare, l'articolo 2, comma 5, in materia di mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale;

— decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 36-*bis*;

— decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, gli articoli 27, 27-*bis* e 28;

— decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1-*ter*;

— decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, e, in particolare, l'articolo 11-*quaterdecies* in materia di prestito vitalizio ipotecario;

— decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015, n. 226;

— decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, *Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta*;

— deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modificazioni, recante *Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni*;

— decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2015, in materia di trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato;

— decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2018, n. 70, in materia di conto di pagamento con caratteristiche di base;

— provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante *Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa*, e successive modifiche e integrazioni;

— provvedimento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007, recante *Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi*;

— provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, recante *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* e successive modificazioni;

— regolamento dell'Isvap del 3 maggio 2012, n. 40, recante la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[*Omissis*]

4. Destinatari della disciplina

Le sezioni da I a V e X si applicano a:

— le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;

— i soggetti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U. (1);

— Poste Italiane S.p.A., per le attività di bancoposta di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

La sezione VI e le altre disposizioni ivi richiamate si applicano ai prestatori di servizi di pagamento italiani, comunitari ed extracomunitari, per i servizi di pagamento da essi prestati.

I soggetti indicati nella sezione VII-*ter* applicano, per l'acquisto e la gestione di crediti in sofferenza, la sezione VII-*ter* e le altre disposizioni ivi richiamate.

I soggetti indicati nella sezione VI-*bis* applicano, per le operazioni di credito immobiliare ai consumatori, la sezione VI-*bis* e le altre disposizioni ivi richiamate.

I soggetti indicati nella sezione VII applicano, per le operazioni di credito ai consumatori, la sezione VII e le altre disposizioni ivi richiamate. La sezione VII-*bis* si applica a tutti i soggetti abilitati a erogare finanziamenti sotto forma di cessione del quinto dello stipendio, del salario o della pensione, ai sensi degli articoli 1 e 15 del D.P.R. n. 180/1950.

Ai servizi di mediazione creditizia il presente provvedimento si applica secondo quanto previsto nella sezione VIII.

Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., le presenti disposizioni si applicano secondo quanto stabilito dalla sezione IX.

La sezione XI si applica ai soggetti indicati nel paragrafo 1 della stessa sezione.

[*Omissis*]

---

(1) Le sezioni da I a V e X si applicano anche agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del T.U. o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U. vigenti alla data del 4 settembre 2010, nel periodo transitorio previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

SEZIONE IV

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

1. Premessa

La presente sezione riguarda le comunicazioni che gli intermediari sono tenuti a fornire durante i rapporti intrattenuti con i clienti.

Il responsabile per il corretto adempimento delle previsioni di questa sezione è la controparte contrattuale del cliente. Ne consegue che:

- in caso di cessione del contratto, il responsabile è il soggetto cessionario;
- in caso di cessione del credito, il responsabile continua a essere il cedente, titolare del contratto, salvo diversa pattuizione tra il cedente e il cessionario. In caso di operazioni di cartolarizzazione dei crediti disciplinate ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il responsabile può essere in alternativa il soggetto individuato contrattualmente nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione. Al cliente va comunque comunicato il responsabile.

Ove non segua procedure analoghe a quelle previste dal paragrafo 2-*ter* della sezione XI, nei rapporti con soggetti diversi dai consumatori, in caso di cessione di rapporti giuridici cui si applichi l'articolo 58 del T.U. o di altre operazioni che comportino successione nei rapporti giuridici e cambio del codice IBAN (es. operazioni straordinarie quali la fusione) (1), il cessionario comunica con congruo anticipo, almeno 30 giorni prima, ai titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento le informazioni necessarie per assicurare che il cliente possa fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto (es. servizi di pagamento) (2).

In caso di cessione di crediti in sofferenza, resta fermo quanto previsto dal paragrafo 4 della sezione VII-*ter*.

2. Variazioni contrattuali

Le condizioni e i limiti alla facoltà per l'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate dall'articolo 118 del T.U. (3).

---

(1) Ai fini del presente paragrafo per "cessionario" si intende anche l'intermediario presso il quale, a seguito di queste operazioni, risulta incardinato il conto di pagamento.

(2) Con riferimento alle cessioni effettuate nell'ambito di procedure di risoluzione delle crisi, il cessionario comunica - non appena possibile e, comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla realizzazione della operazione di cessione - ai titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento trasferiti le informazioni necessarie per fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto.

(3) Non rilevano ai fini dell'articolo 118 del T.U. le modifiche conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

Secondo il Ministero dello sviluppo economico le “modifiche” di cui all’articolo 118 del T.U., riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l’introduzione di nuove clausole (1).

Nei rapporti al portatore, le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali sono comunicate alla clientela, rispettando il medesimo termine, con strumenti di comunicazione impersonale facilmente accessibili presso le dipendenze dell’intermediario (es. cartello esposto nei locali aperti al pubblico) e, contestualmente, pubblicando la notizia sul sito internet, ove esistente.

Nei contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori, la comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali è integrata con gli elementi previsti dagli articoli 120-*noviesdecies*, comma 2-*bis*, e 125-*bis*, comma 3-*bis* del T.U.

Le comunicazioni relative alle modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il cliente.

[*Omissis*]

---

(1) Cfr. la nota del 21 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico.

SEZIONE VI-bis

CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI

[*Omissis*]

3. Disposizioni di carattere generale: ambito di applicazione e disposizioni applicabili

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, tra un finanziatore e un consumatore.

In base all'articolo 120-*sexies* del T.U., sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente sezione:

– i contratti di credito in cui il finanziatore:

  i. concede *una tantum* o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto reale su un bene immobile residenziale; e

  ii. non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione del contratto di credito;

– i contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;

– i contratti di credito, individuati dalla legge, relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

– i contratti di credito in cui è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi all'ipoteca;

– i contratti di credito nella forma dell'apertura di credito, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;

– i contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;

– i contratti di credito relativi alla dilazione del pagamento di un debito preesistente concessa gratuitamente dal finanziatore, se non comportano l'iscrizione di un'ipoteca;

– i contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale;

– i contratti di credito in cui la durata non è determinata o in cui il credito deve essere rimborsato entro dodici mesi ed è destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista di altre soluzioni per finanziarie l'acquisto della proprietà di un bene immobile.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente sezione, ai contratti di credito si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), II (pubblicità e informazione precontrattuale), paragrafo 2 (1), III (contratti), paragrafi 1, 2, 3 e 6, IV (comunicazioni alla clientela) (2), V (tecniche di comunicazione a distanza), eccetto il paragrafo 2.2 (che va applicato secondo quanto stabilito nella presente sezione), VII-*ter* (acquisto e gestione di crediti in sofferenza), VIII (mediatori creditizi), X (controlli) e XI (requisiti organizzativi). I finanziatori e gli intermediari del credito mettono a disposizione della propria clientela la *Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario* secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafo 2.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120-*octiesdecies*, comma 1, del T.U., dall'articolo 21, comma 3-*bis*, del Codice del Consumo, dall'articolo 28 del decreto legge n. 1/2012, dal regolamento dell'Isvap n. 40/2012 per la commercializzazione di polizze assicurative o altri contratti insieme a un finanziamento, nonché dall'art. 48 del regolamento dell'Isvap n. 5/2006.

[*Omissis*]

5. Pubblicità e informazioni precontrattuali

[*Omissis*]

5.2 Informazioni precontrattuali

5.2.1 *Informazioni generali relative ai contratti di credito*

Il finanziatore mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali sui contratti di credito offerti. Le informazioni sono riportate in modo chiaro e comprensibile, su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Le informazioni generali includono almeno:

a) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione dell'intermediario del credito e, se del caso,

---

(1) La Guida "Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici" è messa a disposizione solo dai finanziatori che offrono mutui ipotecari ai consumatori.

(2) Le comunicazioni periodiche non includono il documento di sintesi.

del collaboratore di cui si avvale e il numero di iscrizione nell'elenco in cui l'intermediario del credito è eventualmente iscritto, l'indirizzo dell'intermediario del credito e del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;

b) le finalità per le quali il credito può essere utilizzato;

c) la tipologia di garanzie accettate; in caso di ipoteca, va indicata la necessità di una valutazione del bene immobile, la parte che è responsabile della sua esecuzione e i relativi costi per il consumatore; è inoltre indicata la possibilità o meno che il bene immobile sia ubicato in un altro Stato membro dell'Unione europea;

d) la possibile durata del contratto;

e) le tipologie di tasso d'interesse disponibili, con la precisazione della natura fissa o variabile ovvero derivante dalla combinazione dei due tipi di tasso, e una breve descrizione delle caratteristiche del tasso fisso e del tasso variabile e dei relativi effetti per il consumatore (1);

e-*bis*) per i contratti di credito che prevedono un indice di riferimento (*benchmark*), la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il consumatore derivanti dall'utilizzo dell'indice;

f) per i finanziamenti in valuta estera, la valuta o le valute estere disponibili, con la spiegazione degli effetti che questi finanziamenti possono avere per il consumatore;

g) l'importo totale del credito, il costo totale del credito, l'importo totale dovuto dal consumatore e il TAEG, illustrati mediante un esempio rappresentativo;

h) tutte le spese, non incluse nel costo totale del credito, derivanti dal contratto di credito;

i) se del caso, la necessità di sottoscrivere contratti relativi a uno o più servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio una polizza assicurativa), con la precisazione che questi contratti possono essere acquistati da un fornitore diverso dal finanziatore;

j) la possibilità di ricevere servizi di consulenza ai sensi dell'articolo 120-*terdecies* del T.U.;

k) le possibili modalità di rimborso del credito, l'importo, il numero e la periodicità delle rate (2);

l) le condizioni per il rimborso anticipato del credito, secondo quanto previsto dagli articoli 120-*ter* e 120-*quaterdecies*.1 del T.U.;

---

(1) Per i mutui a tasso variabile o misto, è specificato se il contratto contiene clausole che comportano l'applicazione di un limite massimo (*cap*) o minimo (*floor*) alle oscillazioni del tasso, con una breve illustrazione dei relativi effetti per il consumatore.

(2) Per i contratti di credito che prevedono il rimborso periodico dei soli interessi, è inserito l'avvertimento chiaro e conciso che il pagamento delle rate nel rispetto delle condizioni contrattuali non implica il rimborso dell'importo totale del credito.

m) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire al finanziatore ai fini della valutazione del merito di credito ai sensi dell'articolo 120-*undecies*, comma 1, del T.U., e il termine entro il quale esse devono essere fornite, con l'avvertimento che il credito non può essere concesso se il consumatore non fornisce le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione del merito di credito;

n) se verrà consultata una banca dati, in conformità dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

o) un avvertimento generale circa le possibili conseguenze connesse con l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di credito.

I finanziatori che hanno un sito internet pubblicano sul sito le Guide previste dalla sezione II e le informazioni generali previste dal presente paragrafo.

Il finanziatore assolve agli obblighi previsti dal presente paragrafo attraverso il foglio contenente le informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori, redatto in conformità del modello previsto nell'Allegato 3.

Il foglio contenente le informazioni generali riporta l'indicazione che il consumatore potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet, qualora il finanziatore se ne avvalga secondo quanto stabilito dalla sezione V.

[*Omissis*]

5.3 Valutazione del merito creditizio del consumatore

Ai sensi dell'articolo 120-*undecies* del T.U. il finanziatore, prima della conclusione del contratto di credito o di essere vincolato da un'offerta, svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate. Le informazioni su cui si basa la valutazione del merito di credito comprendono quelle fornite dal consumatore, anche mediante l'intermediario del credito; il finanziatore può chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito di credito.

Le banche assolvono all'obbligo previsto dall'articolo 120-*undecies*, comma 1, applicando le disposizioni relative alla valutazione del merito creditizio previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Istruzioni di vigilanza per le banche), Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A, paragrafo 2. I finanziatori disciplinati dal titolo V del T.U. vi assolvono applicando le disposizioni relative alla valutazione del merito creditizio previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, Titolo III, Capitolo I, Sezione VII, paragrafo 2.

I finanziatori di Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia ai quali non si applicano le disposizioni sopra indicate svolgono la valutazione del merito di credito ai sensi dell'articolo 120-*undecies* del T.U. conformemente alla disciplina del paese di appartenenza.

Prima di concedere al consumatore un aumento significativo dell'importo totale del credito, il finanziatore effettua una nuova valutazione del merito creditizio sulla base di informazioni aggiornate, se l'aumento non era previsto e non era incluso nella originaria valutazione del merito creditizio.

Il finanziatore non risolve il contratto di credito né vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell'articolo 118, come richiamato dall'art. 120-*noviesdecies*, comma 2-*ter* del T.U., in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio è stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto erano incomplete, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire o abbia fornito informazioni false.

Se la valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base di informazioni ottenute consultando una banca dati, il finanziatore ne informa in anticipo il consumatore. Se la domanda di credito è stata rifiutata il creditore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati. Si applica il paragrafo 4.4.1 della sezione VII.

[*Omissis*]

6-*bis*. Rimborso anticipato

Ai sensi dell'articolo 120-*quaterdecies*.1 del T.U., il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

7. Comunicazioni alla clientela

Nei contratti di credito il consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere gratuitamente dal finanziatore, in qualsiasi momento del rapporto, una versione aggiornata della tabella di ammortamento prevista dal paragrafo 5.2.2. In ogni caso, la tabella di ammortamento aggiornata è fornita al consumatore almeno una volta l'anno; a tal fine, il finanziatore si avvale delle comunicazioni periodiche previste dalla sezione IV (1).

---

(1) Questi obblighi si applicano solo nei casi in cui è stata inserita la tabella di ammortamento nel PIES ai sensi del paragrafo 5.2.2.

In caso di modifiche delle condizioni contrattuali, anche quando esse costituiscono adeguamento a disposizioni normative o richiedono il consenso del consumatore, il finanziatore effettua la comunicazione disciplinata dall'articolo 120-*noviesdecies* del T.U., con la quale illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti (1). La comunicazione è effettuata su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima che la modifica delle condizioni contrattuali abbia effetto.

Secondo quanto previsto dall'articolo 120-*noviesdecies*, comma 2-*ter*, del T.U., qualora si tratti di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, ove consentite ai sensi dell'articolo 118 del T.U., si applica quest'ultimo articolo e la relativa comunicazione al cliente, da effettuarsi con preavviso minimo di due mesi, è integrata con l'indicazione delle procedure di reclamo disponibili per il consumatore, i relativi termini, nonché la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti (2).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118 del T.U., per le variazioni del tasso di interesse che discendono direttamente da variazioni del valore del tasso di riferimento, il contratto può prevedere che – se il nuovo valore del tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati ed è disponibile presso le dipendenze del finanziatore – le informazioni sulle variazioni del tasso di interesse siano fornite periodicamente in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato, in conformità di quanto previsto dalla sezione IV.

7-*bis*. Cessione del credito e del contratto di credito

7-*bis*.1 *Eccezioni opponibili*

Ai sensi dell'articolo 125-*septies* del T.U., come richiamato dall'articolo 120-*noviesdecies*, comma 1, del T.U., in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'articolo 1248 del codice civile.

7-*bis*.2 *Comunicazioni al debitore ceduto*

Il finanziatore notifica individualmente al consumatore la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva. Con riguardo

---

(1) L'autorità da menzionare è la Banca d'Italia, Servizio Tutela individuale dei clienti, Via del Traforo, 146, 00187 Roma, indirizzo di posta elettronica email@bancaditalia.it e/o di posta elettronica certificata TUC@pec.bancaditalia.it. Gli esposti possono essere presentati alla Banca d'Italia anche tramite la piattaforma Servizi Online: https://servizionline.bancaditalia.it/home.

(2) Cfr. nota precedente.

all'efficacia della cessione, resta fermo quanto previsto dagli articoli 1264, 1265 e 1407 del codice civile. Le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo sono effettuate secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 58 del T.U., in caso di cessione di rapporti giuridici ai sensi del medesimo articolo 58 del T.U., e dell'articolo 4 della legge n. 130/1999, in caso di cartolarizzazione dei crediti.

La comunicazione individuale della cessione non è necessaria se il creditore originario, in forza di un accordo con il cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del consumatore.

Per le operazioni di acquisto di crediti in sofferenza previste dalla Sezione VII-*ter*, in luogo del presente sottoparagrafo, si applica il paragrafo 4 di tale Sezione.

8. Inadempimento del consumatore

Il presente paragrafo disciplina le politiche e le procedure interne che il finanziatore è tenuto ad adottare per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nel pagamento (in tutto o in parte) delle rate di rimborso del credito, ai sensi dell'articolo 120-*quinquiesdecies*, comma 1, del T.U. Esso dà attuazione anche agli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea su morosità e pignoramenti del 19 agosto 2015, e successive modifiche (1).

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del T.U., il finanziatore adotta, conformemente a quanto previsto ai sensi della sezione XI, procedure interne idonee ad assicurare che:

- i consumatori che si trovano in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento siano tempestivamente individuati;
- le modalità di interazione con i consumatori in difficoltà prevedano comunicazioni chiare e con un linguaggio comprensibile (secondo quanto indicato nella sezione I, paragrafo 1.3), siano proporzionate agli obblighi di informazione e non eccessive e avvengano nel rispetto del principio di riservatezza; le comunicazioni avvengono in forma elettronica o cartacea;
- il finanziatore collabori con il consumatore per individuare i motivi delle difficoltà incontrate e le più adeguate misure da adottare per il rimborso del credito;
- sia fornita adeguata assistenza ai consumatori in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento, con particolare riguardo ai casi di stato di bisogno o di particolare debolezza (ad esempio a seguito di eventi quali la perdita del posto di lavoro, la sopravvenuta invalidità o grave malattia, la morte di un prossimo congiunto, la separazione o il divorzio, calamità naturali che hanno interessato la persona, il luogo di residenza, il patrimonio o la capacità di reddito del consumatore); a questo fine, il finanziatore richiama l'attenzione del consumatore sull'importanza della cooperazione per trovare una soluzione alla situazione di difficoltà e gli fornisce almeno le seguenti informazioni:

---

(1) Gli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea su morosità e pignoramenti sono consultabili al sito: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-10/78ad9b83-1d52-4e59-be3a-865045fb8a68/GLs%20on%20arrears%20%28GL%202015%2012%20and%20GL%202024%2010_CONSOLIDATED%29_IT_COR.pdf

i. il numero e l'importo complessivo dei pagamenti omessi o parziali;

ii. gli oneri dovuti per i pagamenti omessi o parziali.

In caso di ritardato pagamento (totale o parziale) di una rata per oltre 30 giorni e, comunque, con congruo anticipo rispetto all'avvio di procedure di recupero giudiziale del credito, il finanziatore informa – con apposita e tempestiva comunicazione scritta – il consumatore circa: *a)* le conseguenze degli omessi pagamenti (ad esempio, l'applicazione degli interessi di mora, la possibilità di perdere il diritto di proprietà sul bene costituito in garanzia); *b)* le misure di sostegno eventualmente disponibili (ad esempio, le misure pubbliche o quelle messe a punto in sede di autoregolamentazione);

– il personale preposto all'interazione con i consumatori in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento riceva una formazione specifica ed adeguata rispetto ai compiti svolti.

Il finanziatore si adopera per adottare, ove opportuno, ragionevoli iniziative per venire incontro alle esigenze dei consumatori in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento. Nel valutare tali iniziative, il finanziatore tiene conto delle circostanze personali, degli interessi, dei diritti e della capacità di rimborso del consumatore. Le iniziative possono prevedere:

1) il rifinanziamento totale o parziale del credito;

2) la modifica delle condizioni del contratto di credito, che possono includere:

   a) l'estensione della durata del contratto;

   b) la modifica della tipologia del credito; ad esempio, un contratto che prevede il rimborso contestuale, con ciascuna rata, di capitale e interessi può essere modificato convenendo, per un arco temporale predefinito, il solo pagamento degli interessi;

   c) il differimento totale o parziale del pagamento delle rate;

   d) la rinegoziazione del tasso di interesse;

   e) la sospensione temporanea del pagamento delle rate;

   f) rimborsi parziali;

   g) conversioni valutarie;

   h) la remissione parziale e il consolidamento del debito.

Il finanziatore documenta le ragioni alla base della valutazione dell'adeguatezza delle iniziative assunte rispetto alle circostanze individuali del consumatore e conserva per almeno 5 anni dall'estinzione del rapporto adeguata documentazione dei rapporti intrattenuti con i consumatori in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento.

Resta fermo per il finanziatore quanto previsto, ai fini della classificazione per qualità del credito delle esposizioni in argomento, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996 (Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL) e dalla Circolare della Banca d'Italia, n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei conti).

[*Omissis*]

SEZIONE VII

CREDITO AI CONSUMATORI

1. Premessa

La presente sezione disciplina i servizi e le operazioni previsti dal titolo VI, capo II, del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE**,** tenuto conto delle modifiche successivamente apportate.

Essa attua il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2011, recante *Determinazioni in materia di credito ai consumatori*.

[*Omissis*]

3. Disposizioni di carattere generale: ambito di applicazione e disposizioni applicabili

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, tra un finanziatore e un consumatore.

In base all'articolo 122 del T.U., sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente sezione:

- i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro, salvo che si tratti di contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, ai quali si applicano le disposizioni della presente sezione anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica (1);
- i contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile e i contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;
- i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
- i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
- i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

---

(1) La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene che nei contratti di locazione finanziaria (leasing), ai fini del computo delle soglie: i) non si include l'eventuale canone iniziale versato dal consumatore contestualmente alla stipula del contratto; ii) si include l'IVA sull'acquisto del bene oggetto del contratto.

- i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;
- i finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
- i finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;
- le dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
- i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
- i contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
- i contratti di credito che rientrano nell'ambito del microcredito disciplinato ai sensi dell'articolo 111 del T.U. e altri contratti di credito individuati dalla legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi di interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
- i contratti aventi a oggetto lo sconfinamento, salvo quanto previsto dal paragrafo 6.3. Ai sensi dell'articolo 125-*octies*, comma 1, del T.U., ai contratti di conto corrente in cui è prevista la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento si applicano, oltre al paragrafo 6.3, le disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), II (pubblicità e informazione precontrattuale), III (contratti), IV (comunicazioni alla clientela), V (tecniche di comunicazione a distanza), X (controlli) e XI (requisiti organizzativi).

La presente sezione si applica alle carte di credito secondo quanto previsto dal paragrafo 7.

Secondo quanto previsto dall'articolo 122, comma 2, del T.U., alle aperture di credito regolate in conto corrente, in cui il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal loro utilizzo, non si applicano i paragrafi 4.2.2, 5.2.1, 6.3 e 9 (ferma restando l'applicazione dell'articolo 125-*quinquies* del T.U.); il paragrafo 4.1 si applica entro i limiti ivi stabiliti.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, recante *Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario*, si applica – anche nei rapporti con un consumatore – ai seguenti contratti (articolo 2):

- aperture di credito in conto corrente;
- sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito;
- sconfinamenti in presenza di apertura di credito regolata in conto corrente;

- affidamenti e sconfinamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'art. 114-*octies*, comma 1, lettera a), del T.U., con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito;
- sconfinamenti a valere su carte di credito.

Ai sensi dell'articolo 122, comma 5, del T.U., i venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri. In tale ipotesi non si applicano le disposizioni contenute nella presente sezione.

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione, ai contratti di credito si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), V (tecniche di comunicazione a distanza), eccetto il paragrafo 2.2 (1), VII-*ter* (acquisto e gestione di crediti in sofferenza), VIII (mediatori creditizi), X (controlli) e XI (requisiti organizzativi). I finanziatori e gli intermediari del credito mettono a disposizione della propria clientela la *Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario* secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafo 2.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-*bis*, del Codice del Consumo, dall'articolo 28 del decreto legge n. 1/2012, dal regolamento dell'Isvap n. 40/2012 per la commercializzazione di polizze assicurative o altri contratti insieme a un finanziamento nonché dall'art. 48 del regolamento dell'Isvap n. 5/2006.

[*Omissis*]

5. Contratti

[*Omissis*]

5.2 *Contenuto dei contratti*

[*Omissis*]

5.2.1 *Contratti di credito*

I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso:

a) il tipo di credito;

---

(1) Per le aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, si veda tuttavia quanto previsto dal paragrafo 4.2.3.

b) il nome, il cognome e l'indirizzo del consumatore, la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;

c) la durata del contratto di credito;

d) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;

e) nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;

f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U. Qualora il contratto preveda l'applicazione di tassi di interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili;

g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l'indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG;

h) l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;

i) per i pagamenti di spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi e delle spese correlate, ricorrenti e non ricorrenti;

j) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l'apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore, le spese di gestione di questo conto (1); le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi (2); le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;

k) il tasso degli interessi di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, le condizioni in presenza delle quali questo tasso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento;

---

(1) Sul punto si richiama la circostanza che l'articolo 21, comma 3-*bis*, del Codice del Consumo qualifica come pratica commerciale scorretta il caso in cui, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, il consumatore sia obbligato alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dal medesimo finanziatore ovvero all'apertura di un conto corrente presso il medesimo finanziatore.

(2) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.

l) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;

m) se necessarie, l'esistenza di spese notarili;

n) le garanzie e le assicurazioni, ove previste (fermo restando l'obbligo di sottoscrivere documenti separati ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del T.U.);

o) l'esistenza del diritto di recesso e i termini e le condizioni per esercitarlo (secondo una delle modalità previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del Consumo), ivi incluse le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e di corrispondere gli interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 125-*ter* del T.U., nonché l'importo giornaliero degli interessi da corrispondere in caso di recesso; se si tratta di un contratto di credito al quale non si applicano le disposizioni in materia di recesso, va indicata l'inesistenza di questo diritto;

p) in caso di contratti di credito collegati, l'indicazione dei diritti spettanti al consumatore ai sensi dell'articolo 125-*quinquies* del T.U. e le condizioni per esercitarli;

q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-*sexies*, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del finanziatore a ottenere, ai sensi dell'articolo 125-*sexies*, comma 4, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo (1);

r) la procedura per l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 125-*quater* del T.U., da altre norme di legge o dal contratto;

s) le modalità per presentare reclami e i mezzi di tutela stragiudiziale (ricorsi) di cui il consumatore può avvalersi, ivi compresi i sistemi di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 128-*bis* del T.U. (Arbitro Bancario Finanziario), e le modalità per accedervi;

t) le ulteriori condizioni eventualmente previste nel contratto;

u) l'indicazione che il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

In caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata, il contratto indica, oltre alle informazioni precedentemente elencate, il diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta:

— gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;

— il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;

---

(1) Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che devono essere restituiti, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore (cfr. altresì, sezione XI, paragrafo 2).

— gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella tabella sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel contratto.

Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire un capitale da investire secondo quanto stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, il contratto riporta una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo diverso accordo tra le parti, non vi è una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, anche quando siano state integralmente pagate le rate; ciò in quanto l'entità del rimborso dipende dal valore del capitale investito alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta ferma la disciplina sui prodotti finanziari prevista ai sensi del T.U.F.

[*Omissis*]

5.3 *Cessione del credito e del contratto di credito*

5.3.1 *Eccezioni opponibili*

Ai sensi dell'articolo 125-*septies* del T.U., in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'articolo 1248 del codice civile.

5.3.2 *Comunicazioni al debitore ceduto*

Il finanziatore notifica individualmente al consumatore la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva. Con riguardo all'efficacia della cessione, resta fermo quanto previsto dagli articoli 1264, 1265 e 1407 del codice civile. Le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo sono effettuate secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 58 del T.U., in caso di cessione di rapporti giuridici ai sensi del medesimo articolo 58 del T.U., e dell'articolo 4 della legge n. 130/1999, in caso di cartolarizzazione dei crediti.

La comunicazione individuale della cessione non è necessaria se il creditore originario, in forza di un accordo con il cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del consumatore.

Per le operazioni di acquisto di crediti in sofferenza previste dalla Sezione VII-*ter*, in luogo del presente sottoparagrafo, si applica il paragrafo 4 di tale Sezione.

6. Comunicazioni alla clientela

6.1 *Modifiche delle condizioni contrattuali*

In caso di modifiche delle condizioni contrattuali, anche quando esse costituiscono adeguamento a disposizioni normative o richiedono il consenso del consumatore, il finanziatore effettua la comunicazione disciplinata dall'articolo 125-*bis* del T.U., con la quale illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti (1). La comunicazione è effettuata su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima che la modifica delle condizioni contrattuali abbia effetto.

Secondo quanto previsto dall'articolo 125-*bis*, comma 3-*ter*, del T.U., qualora si tratti di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, ove consentite ai sensi dell'articolo 118 del T.U., si applica quest'ultimo articolo e la relativa comunicazione al cliente, da effettuarsi con preavviso minimo di due mesi, è integrata con l'indicazione delle procedure di reclamo disponibili per il consumatore, i relativi termini, nonché la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti (2).

Se la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ha a oggetto il tasso di interesse, la relativa comunicazione al consumatore indica altresì le eventuali conseguenze della modifica sull'importo e sulla periodicità delle rate.

Per le modifiche del tasso di interesse connesse a variazioni di tassi di riferimento, il contratto può prevedere che - se il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati ed è disponibile presso le dipendenze del finanziatore - le informazioni sulle modifiche del tasso di interesse siano fornite periodicamente in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato.

[*Omissis*]

6.*bis*. Inadempimento del consumatore

Ai sensi dell'articolo 125-*decies* del T.U., il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti.

Si applica quanto previsto dal paragrafo 8 della sezione VI-*bis*.

[*Omissis*]

---

(1) L'autorità da menzionare è la Banca d'Italia, Servizio Tutela individuale dei clienti, Via del Traforo, 146, 00187 Roma, indirizzo di posta elettronica email@bancaditalia.it e/o di posta elettronica certificata TUC@pec.bancaditalia.it. Gli esposti possono essere presentati alla Banca d'Italia anche tramite la piattaforma Servizi Online: https://servizionline.bancaditalia.it/home.

(2) Cfr. nota precedente.

SEZIONE VII-bis

CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO, DEL SALARIO O DELLA PENSIONE

A tutti i finanziamenti nella forma della cessione di quote dello stipendio o salario o pensione ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, si applicano, oltre alle disposizioni contenute nel citato D.P.R., anche le disposizioni del capo II del titolo VI del T.U. e quelle previste ai sensi della sezione VII.

I soggetti abilitati alla concessione di prestiti verso la cessione di quote dello stipendio o salario o pensione si avvalgono, per la distribuzione di tali servizi, oltre che del proprio personale, dei propri agenti in attività finanziaria o dei mediatori creditizi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-*sexies* del T.U., esclusivamente di soggetti terzi che siano banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., nonché delle rispettive strutture distributive. Per la valutazione e la remunerazione degli addetti alla propria rete vendita gli intermediari adottano politiche che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare riguardo alle procedure di rinnovo dei contratti in essere, secondo quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2 (1).

Sempre ai sensi della sezione XI, paragrafo 2, le procedure interne dell'intermediario quantificano in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore, in conformità all'articolo 125-*sexies* del T.U.

Prima che i clienti siano vincolati dal contratto di finanziamento, gli intermediari forniscono loro le informazioni sul contratto secondo quanto previsto dalla sezione VII. Le componenti di costo dovute a soggetti terzi (ad es. a titolo di imposta, quale corrispettivo di altri contratti o della mediazione), che vanno riportate nel documento standard denominato *"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"*, sono contraddistinte secondo una delle seguenti alternative:

a. sono graficamente distinte (ad es. usando colori diversi) all'interno delle *"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"*;

b. sono riportate anche in un documento distinto allegato alle *"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"*.

---

(1) Con riguardo all'applicabilità della Sezione XI agli intermediari finanziari iscritti all'elenco generale di cui all'art. 106 o all'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U. anteriori alla riforma del Titolo V del T.U. resta fermo quanto previsto alla sezione XI, paragrafo 1, nota 1.

SEZIONE VII-ter

ACQUISTO E GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

1. Premessa

La presente sezione attua le disposizioni a tutela del debitore ceduto contenute nel Titolo V, Capo II, del T.U., introdotto per recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

2. Definizioni

Ai fini della presente sezione, si definiscono:

a) «crediti in sofferenza», i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia, n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei conti);

b) «gestori di crediti in sofferenza», le società iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 del T.U. che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;

c) «gestori di crediti dell'Unione europea», le imprese autorizzate ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia all'esercizio dell'attività di gestione di crediti per conto di acquirenti di crediti;

d) «acquirenti di crediti in sofferenza», la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;

Per quanto non diversamente previsto nel presente paragrafo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 114.1 del T.U.

3. Principi generali e disposizioni applicabili

Ai sensi dell'art. 114.8 del T.U., gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei loro rapporti con i debitori:

a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;

b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;

c) garantiscono la riservatezza dei dati personali;

d) nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.

Il gestore dei crediti in sofferenza assicura che la gestione dei crediti avvenga nel rispetto delle norme a tutela dei debitori ceduti.

Ai sensi dell'art. 114.7, comma 2, del T.U., i gestori di crediti in sofferenza per ciascun pagamento ricevuto rilasciano ai debitori quietanza. La quietanza è rilasciata, con funzione liberatoria, su supporto cartaceo o altro supporto durevole e attesta l'importo ricevuto, la data di estinzione dell'obbligazione e i dati identificativi della stessa.

Nel caso in cui l'acquirente di crediti in sofferenza abbia affidato a una banca o a un intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 la gestione dei crediti in sofferenza acquistati, la quietanza viene rilasciata dalla banca o dall'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U.

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione, ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nella sezione I (disposizioni di carattere generale) e nella sezione X (controlli); nella misura in cui sono rilevanti in relazione all'attività svolta e tenuto conto della tipologia dei crediti ceduti, si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nella sezione III (contratti), paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6; sezione IV (comunicazioni alla clientela); sezione VI-*bis* (credito immobiliare ai consumatori); sezione VII (credito ai consumatori); sezione VII-*bis* (cessione di quote dello stipendio, del salario o della pensione). La sezione XI (requisiti organizzativi) si applica secondo quanto previsto dal paragrafo 1 della stessa sezione.

La presente sezione e le altre disposizioni ivi richiamate si applicano anche ai gestori di crediti dell'Unione europea che svolgono in Italia attività di gestione di crediti in sofferenza.

Ai soggetti ai quali i gestori di crediti in sofferenza esternalizzano funzioni aziendali si applica la sezione IV della Parte prima, Capitolo 5, del Provvedimento della Banca d'Italia recante le Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza. Anche in caso di esternalizzazione, resta ferma la responsabilità del gestore di crediti in sofferenza per il rispetto, da parte dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le attività, delle disposizioni di tutela dei debitori ceduti previste dal presente provvedimento.

4. Informativa ai debitori ceduti

Ai sensi dell'art. 114.10 del T.U., in caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U. di cui si avvale l'acquirente di crediti in sofferenza per la gestione di tali crediti, dà notizia individualmente al debitore ceduto dell'avvenuta cessione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione (1).

La comunicazione contiene almeno le seguenti informazioni:

a) la notizia dell'avvenuta cessione, compresa la data dell'operazione e quella di efficacia della stessa;

---

(1) Ai fini della presente Sezione, per azioni di recupero del credito si intendono sia quelle di natura giudiziaria sia quelle extragiudiziali.

b) il nome e il cognome o la denominazione, l'indirizzo o la sede e i recapiti dell'acquirente di crediti in sofferenza;

c) la denominazione, la sede e i recapiti del gestore di crediti in sofferenza o della banca o dell'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U., di cui si avvale l'acquirente di crediti in sofferenza per la gestione di tali crediti;

d) se la comunicazione è effettuata da un gestore di crediti in sofferenza, i riferimenti all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 114.6 T.U., ivi compresi gli estremi dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 114.5 del T.U.;

e) ove pertinente, il nome e il cognome o la denominazione, l'indirizzo o la sede e i recapiti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali;

f) un punto di contatto al quale il debitore può rivolgersi se necessario per ricevere informazioni presso il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U. di cui si avvale l'acquirente di crediti in sofferenza per la gestione di tali crediti, e, se del caso, presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali. L'informazione sul punto di contatto è riportata nella comunicazione in modo chiaro ed evidenziato rispetto alle altre informazioni;

g) l'importo dovuto dal debitore al momento della comunicazione, con il dettaglio di quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, commissioni e altri oneri;

h) una dichiarazione attestante che al rapporto oggetto di cessione continua ad applicarsi tutta la normativa europea e nazionale riguardante in particolare l'esecuzione dei contratti, la tutela dei consumatori, i diritti del debitore e il diritto penale;

i) il nome, l'indirizzo e i recapiti delle autorità competenti alle quali il debitore può presentare un esposto; il riferimento è all'autorità dello Stato membro in cui il debitore risiede o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale (1).

La comunicazione al debitore è redatta in un linguaggio chiaro e comprensibile, tenendo conto delle caratteristiche delle categorie di clientela alle quali è destinata.

Il soggetto tenuto a effettuare la comunicazione la invia anche ogni qualvolta ciò sia richiesto dal debitore ceduto, se del caso apportandovi gli aggiornamenti necessari.

In tutte le successive comunicazioni con il debitore deve essere sempre indicato il punto di contatto di cui alla lettera f), a cui il debitore ceduto può rivolgersi per ricevere informazioni. Inoltre, nel caso in cui sia stato nominato un

---

(1) Qualora il debitore risieda o abbia sede in Italia, l'autorità da menzionare è la Banca d'Italia, Servizio Tutela individuale dei clienti, Via del Traforo, 146, 00187 Roma, indirizzo di posta elettronica email@bancaditalia.it e/o di posta elettronica certificata TUC@pec.bancaditalia.it. Gli esposti possono essere presentati alla Banca d'Italia anche tramite la piattaforma Servizi Online: https://servizionline.bancaditalia.it/home.

nuovo soggetto per la gestione dei crediti in sofferenza, la prima comunicazione successiva alla nomina deve indicare, oltre al punto di contatto di cui alla lettera f), anche i dati identificativi e i recapiti di tale nuovo soggetto e, se si tratta di un gestore di crediti in sofferenza, i riferimenti all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 114.6 del T.U., ivi compresi gli estremi dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 114.5 del T.U.

Quando l'acquisto di crediti in sofferenza è effettuato da banche, intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 T.U. o da organismi di investimento collettivo del risparmio, la comunicazione è effettuata rispettivamente dalla banca o dall'intermediario finanziario acquirente, oppure dal gestore di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*), del T.U.F. Per le operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, la comunicazione è effettuata dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della medesima legge.

La comunicazione è effettuata ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 58 del T.U. e della relativa disciplina di attuazione, per quanto riguarda le forme di pubblicità e l'efficacia delle cessioni ivi previste. Con riferimento alle comunicazioni individuali al debitore ceduto, si applica in ogni caso il presente paragrafo quando la cessione ha ad oggetto crediti in sofferenza.

Restano ferme, inoltre, le disposizioni in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi previste dal codice civile e da leggi speciali.

[*Omissis*]

SEZIONE X

CONTROLLI

Ai sensi dell'articolo 128 del T.U., la Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste ai sensi del titolo VI del T.U., può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e i gestori di crediti in sofferenza. Tali poteri, se del caso, possono essere esercitati anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal Titolo V, Capo II, del T.U. e delle relative disposizioni attuative della Banca d'Italia. Nei confronti dei soggetti ai quali i gestori di crediti in sofferenza abbiano esternalizzato funzioni aziendali, possono essere esercitati i poteri previsti dall'articolo 114.11 del T.U., anche al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto sopra richiamate.

I medesimi controlli di cui all'art. 128 del T.U. sono esercitati nei confronti di Poste Italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta (D.P.R. n. 144/2001).

Per gli agenti in attività finanziaria, i controlli della Banca d'Italia sono esercitati nei confronti dell'intermediario mandante, che è responsabile per il rispetto delle disposizioni previste ai sensi del Titolo VI del T.U. da parte degli agenti di cui si avvale (articolo 128-*decies*, comma 2, del T.U.). A questi fini, la Banca d'Italia può altresì effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza.

La Banca d'Italia può chiedere la collaborazione del Corpo della guardia di finanza (articolo 22 della legge n. 262/2005, e successive modificazioni).

Al fine di consentire il controllo sulle disposizioni relative all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'indirizzo dei siti internet eventualmente utilizzati ai sensi della sezione V.

L'articolo 144 del T.U. prevede i casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto delle disposizioni previste ai sensi del titolo VI del medesimo T.U. e delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal Titolo V, Capo II, del T.U.; in tali ipotesi, trovano applicazione le procedure previste dal titolo VIII del T.U. e dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia.

Ai sensi dell'articolo 128-*ter* del T.U., qualora nell'esercizio dei controlli emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:

a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal titolo VI del T.U. la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal titolo VI del T.U.;

c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;

d) pubblicare i provvedimenti di cui al medesimo articolo 128-*ter* nel sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e a spese dell'intermediario.

I provvedimenti indicati dall'articolo 128-*ter* del T.U. sono adottati dalla Banca d'Italia a fronte di violazioni delle disposizioni previste ai sensi del titolo VI o delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal Titolo V, Capo II, del medesimo T.U.; la pubblicazione stabilita dalla lettera d) è effettuata o disposta quando vi siano particolari esigenze conoscitive per il pubblico.

Ai sensi dell'articolo 67-*septiesdecies* del Codice del Consumo, la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, accerta le violazioni delle disposizioni contenute nella parte III, titolo III, capo I, sezione IV-*bis* del medesimo Codice in materia di commercializzazione a distanza ai consumatori di servizi finanziari disciplinati dal presente provvedimento e irroga le relative sanzioni, applicando le procedure sopra menzionate.

La Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri, può ordinare ai soggetti vigilati la cessazione o vietare l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (articolo 67-*noviesdecies* del Codice del Consumo).

Ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70/2003, la Banca d'Italia può esigere, anche in via d'urgenza, che i fornitori di servizi della società dell'informazione ("*mere conduit*", "*caching*" e "*hosting*") impediscano o pongano fine alle violazioni commesse dagli intermediari attraverso strumenti telematici.

SEZIONE XI

REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. Premessa

Il puntuale rispetto della disciplina contenuta nel presente provvedimento, così come un efficace presidio dei rischi di natura legale e reputazionale connessi ai rapporti con la clientela, richiedono che gli intermediari pongano in essere accorgimenti di carattere organizzativo idonei ad assicurare che in ogni fase dell'attività di intermediazione sia prestata costante e specifica attenzione alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei comportamenti.

La presente sezione disciplina le procedure e le iniziative organizzative, nonché le politiche e prassi di remunerazione per il personale e per i terzi addetti alla rete di vendita, che gli intermediari debbono porre in essere in relazione all'attività avente a oggetto le operazioni e i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U.; i paragrafi 1-*bis*, 2, 2-*bis* e 2-*quater* si applicano solo quando tale attività è svolta nei confronti della clientela al dettaglio; il paragrafo 2-*ter* si applica solo quando tale attività è svolta nei confronti di consumatori. Le disposizioni sono complementari alle discipline concernenti la funzione di conformità nonché l'organizzazione e i controlli interni.

Le disposizioni della presente sezione riguardano le operazioni e i servizi che ricadono nell'ambito di applicazione del titolo VI del T.U., nonché l'acquisto e la gestione di crediti in sofferenza ai sensi del titolo V, capo II, del T.U.

I paragrafi 1-*bis*, 2, 2-*bis*, 2-*quater* e 3 della presente sezione si applicano alle banche autorizzate in Italia, alle succursali italiane di banche comunitarie, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. (ivi inclusi i confidi iscritti in tale elenco) (1), a Poste Italiane S.p.A. per le attività di bancoposta, agli istituti di moneta elettronica italiani, agli istituti di pagamento autorizzati in Italia, alle succursali italiane di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica comunitari; il paragrafo 3 si applica – oltre che a tali soggetti – anche ai confidi di cui all'articolo 112, comma 1, T.U.

Ai gestori di crediti in sofferenza e ai gestori di crediti dell'Unione europea di cui alla sezione VII-*ter* si applicano i paragrafi 2, 2-*quater* e 3 della presente sezione.

Le funzioni di controllo interno dei gruppi bancari italiani, delle banche autorizzate in Italia, degli intermediari iscritti nell'albo dell'articolo 106 del T.U., degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento autorizzati in Italia, nonché dei gestori di crediti in sofferenza considerano il rispetto delle procedure previste dalla presente sezione nell'ambito delle valutazioni sul presidio dei rischi operativi e reputazionali richieste dalla disciplina prudenziale di vigilanza.

---

(1) Nel periodo transitorio previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141., la presente sezione si applica: i) integralmente, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U. vigente alla data del 4 settembre 2010; ii) limitatamente ai paragrafi 2-*bis* e 3, agli intermediari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 del T.U. vigente alla data del 4 settembre 2010 (ivi inclusi i confidi iscritti nell'apposita sezione di tale elenco).

La Banca d'Italia prende in considerazione il rispetto delle disposizioni contenute nella presente sezione anche ai fini dei controlli sull'adeguatezza patrimoniale a fronte dei rischi legali e di reputazione.

Le procedure previste dalla presente sezione sono:

— informate a principi di proporzionalità, avendo riguardo alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'operatività degli intermediari, alla complessità e alla rischiosità dei prodotti, alle tecniche di commercializzazione impiegate, alle diverse tipologie di clienti;

— adeguatamente formalizzate. A tal fine gli intermediari conservano la documentazione relativa all'adozione e all'applicazione delle procedure;

— periodicamente valutate per verificarne l'adeguatezza e l'efficacia e per rimediare alle carenze eventualmente riscontrate, tenendo anche conto dei reclami pervenuti (1). A tal fine è previsto un coinvolgimento della funzione di conformità o, in sua assenza, dell'*internal audit*, che svolgono gli opportuni accertamenti e riferiscono agli organi aziendali con periodicità almeno annuale e, comunque, ogni qual volta siano state accertate gravi carenze (2). Per i gestori di crediti in sofferenza, è previsto il coinvolgimento della funzione di controllo di secondo livello o, se istituito, dell'*internal audit.*

[*Omissis*]

2. Procedure interne

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1-*bis*, gli intermediari adottano e applicano procedure interne volte ad assicurare:

— una valutazione – anche con il coinvolgimento delle funzioni di controllo e, nelle realtà più complesse, la costituzione di comitati interfunzionali – della struttura dei prodotti offerti con riferimento a:

i) la comprensibilità, da parte della clientela, della loro struttura, delle loro caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi ai medesimi (3);

---

(1) Si richiamano, inoltre, le previsioni che impongono una valutazione dei reclami pervenuti anche alla luce degli orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario, contenute nelle disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, e successive modificazioni.

(2) Nelle succursali italiane di banche comunitarie, di istituti di pagamento comunitari e di istituti di moneta elettronica comunitari è individuato un soggetto responsabile che riferisce al legale rappresentante.

(3) Con riferimento ai prodotti ai quali non si applicano le disposizioni del paragrafo 1-*bis* della presente sezione, le procedure assicurano in ogni caso che il cliente non sia indirizzato verso prodotti evidentemente inadatti rispetto alle proprie esigenze finanziarie; ciò non richiede agli intermediari di assicurare assistenza al cliente fino al punto di individuare, in ogni caso, l'offerta più adeguata, bensì di adottare procedure organizzative che evitino modalità di commercializzazione oggettivamente idonee a indurre il cliente a selezionare prodotti manifestamente non adatti. A questi fini, gli intermediari valutano l'introduzione di strumenti, anche informatici, che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti.

ii) la loro conformità a prescrizioni imperative di legge; in caso di prodotti composti, è individuata la normativa applicabile secondo quanto previsto dalla sezione I, paragrafo 1.1.;

— la trasparenza e la correttezza nella commercializzazione dei prodotti. In tale ambito, le procedure includono almeno accorgimenti atti a far sì che:

i) la documentazione informativa sia completa, chiara, accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte degli addetti alla rete di vendita e adeguatamente pubblicizzata sul sito internet;

ii) nel caso di intermediari che offrono il "conto di base" o un conto di pagamento avente le caratteristiche previste dalla sezione III, paragrafo 4, questo conto sia sempre prospettato, eventualmente assieme ad altri, ai clienti con esigenze di base che intendono aprire o cambiare un conto. In caso di commercializzazione di finanziamenti in valuta diversa dall'euro, le procedure assicurano che ai clienti vengano offerti finanziamenti in euro per le stesse finalità dei finanziamenti in valuta diversa dall'euro ovvero strumenti per la copertura del rischio di cambio;

iii) gli addetti alla rete di vendita: abbiano un'adeguata e aggiornata conoscenza della normativa applicabile e delle procedure adottate in base alla presente sezione; illustrino le caratteristiche, i rischi e i costi dei prodotti e forniscano chiarimenti sui diritti dei clienti, sulla base della documentazione informativa prevista dalla normativa applicabile, delle informazioni fornite dagli intermediari e, se necessario, di ulteriori documenti; assicurino che i clienti, prima di essere vincolati da un contratto o da una proposta, abbiano avuto modo di valutare adeguatamente la documentazione informativa messa a loro disposizione;

— che la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che essi non possano superare o siano comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese sostenute sia attestata per iscritto e formalmente approvata (1);

— il rispetto puntuale delle iniziative di autoregolamentazione cui hanno aderito;

— la possibilità per il cliente di ottenere in qualsiasi momento e in tempi ragionevoli il testo aggiornato del contratto, a sua scelta in formato elettronico o cartaceo, qualora siano state apportate modifiche unilaterali;

— la tempestiva restituzione delle somme indebitamente addebitate al cliente;

---

(1) In relazione ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e a fattispecie assimilate, le procedure quantificano altresì in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore, in conformità all'art. 125-*sexies* del T.U.

— standard di trasparenza e correttezza adeguati anche quando, in una o più fasi della commercializzazione, intervengono soggetti terzi estranei alla loro organizzazione;

— che, in caso di cessione di rapporti giuridici cui si applica l'articolo 58 del T.U., i titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento ceduti godano di un'adeguata assistenza per poter fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto (es. servizi di pagamento) (1).

[*Omissis*]

3. Reclami

Gli intermediari adottano e applicano procedure per la trattazione dei reclami che garantiscano risposte sollecite ed esaustive, promuovano il superamento delle criticità riscontrate sulla base dei reclami ricevuti e salvaguardino la qualità delle relazioni con i clienti. A questi fini, gli intermediari si dotano di una politica di trattazione dei reclami, approvata e sottoposta a riesame periodico da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica, che è anche responsabile della sua corretta attuazione (e di eventuali modifiche alla stessa) (2). La politica è adeguatamente formalizzata e resa facilmente accessibile al personale preposto alla gestione dei reclami.

Le procedure per la trattazione dei reclami prevedono:

— l'individuazione di un responsabile e/o di un ufficio, in grado di gestire i reclami in modo indipendente rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei servizi;

— le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di conferma dell'avvenuta ricezione e risposta da parte degli intermediari, che includono, in ogni caso, la posta ordinaria**,** la posta elettronica e la posta elettronica certificata;

— la pubblicizzazione sul sito dell'intermediario delle informazioni previste ai due precedenti alinea;

— la gratuità per il cliente dell'interazione con il personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali call center, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato se consentite dalla legge (ad esempio, costo della telefonata a tariffazione non maggiorata);

— le modalità di interazione tra il responsabile e/o l'ufficio incaricato della trattazione dei reclami, le funzioni preposte alla commercializzazione dei

---

(1) In caso di operazioni che comportino la cessione di rapporti di conti di pagamento con consumatori, si applica quanto previsto dal paragrafo 2-*ter*.

(2) Se la regolamentazione applicabile non prevede una distinzione tra la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione, si fa riferimento all'organo di amministrazione.

prodotti e altre funzioni aziendali coinvolte nella gestione del reclamo, nonché i presidi atti a mitigare i possibili conflitti di interesse;

— la formazione del personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali *call center*, adeguata in relazione ai rispettivi compiti;

— le modalità di trattazione dei reclami; esse sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo;

— l'acquisizione di ogni elemento utile per una adeguata trattazione dei reclami e la documentazione del processo di definizione del reclamo, ivi incluse le interazioni tra le diverse funzioni coinvolte;

— i tempi massimi di risposta, comunque non superiori a 60 giorni dalla ricezione del reclamo (1);

— la registrazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto, nonché delle eventuali misure adottate a favore del cliente per risolvere il problema sollevato;

— la pubblicazione annuale, sul sito internet dell'intermediario, o – in mancanza – in altra forma adeguata, di un rendiconto sull'attività di gestione dei reclami con i relativi dati.

Le risposte, da redigere in un linguaggio chiaro e comprensibile, contengono almeno:

— se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che l'intermediario si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate;

— se il reclamo è ritenuto infondato, un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.

Gli intermediari svolgono nel continuo un'attività di analisi dei dati relativi ai reclami pervenuti, per individuare eventuali criticità ricorrenti e assumere le iniziative necessarie per il loro superamento. In questo ambito, gli intermediari valutano se le criticità riguardano anche prodotti diversi da quelli oggetto di reclamo.

Il responsabile e/o l'ufficio incaricato della trattazione dei reclami predispone una relazione annuale in cui dà conto dell'attività svolta, con particolare riguardo al numero dei reclami ritenuti fondati e di quelli ritenuti infondati. La funzione di conformità o, in sua assenza, dell'*internal audit*, riferiscono agli organi aziendali, anche sulla base della relazione predisposta dal responsabile e con periodicità almeno annuale, su: *i)* la situazione complessiva dei reclami ricevuti, con i relativi

---

(1) Per i servizi di pagamento, i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali, l'intermediario non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative. L'intermediario individua nell'ambito delle procedure interne le situazioni eccezionali, allo stesso non imputabili, al ricorrere delle quali è possibile rispondere oltre il termine delle 15 giornate lavorative. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

esiti; *ii)* le pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario e dell'autorità giudiziaria che hanno definito in senso favorevole ai clienti questioni oggetto di precedente reclamo, ritenuto infondato; *iii)* le principali criticità che emergono dai reclami ricevuti; *iv)* l'adeguatezza delle procedure e delle soluzioni organizzative adottate. (1)

(1) Nelle succursali italiane di banche comunitarie, di istituti di pagamento comunitari e di istituti di moneta elettronica comunitari è individuato un soggetto responsabile che riferisce al legale rappresentante.

25A01242

Modifiche alle disposizioni concernenti «Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Arbitro Bancario Finanziario)» del 18 giugno 2009

DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Con il presente provvedimento si apportano modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia concernenti «Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Arbitro Bancario Finanziario)» del 18 giugno 2009, come successivamente modificate.

L'intervento è volto a recepire la direttiva (UE) 2021/2167 (*Secondary Market Directive*, *SMD)* del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. In particolare, le modifiche apportate danno attuazione all'articolo 3, comma 8, del Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116, che nel recepire la citata direttiva stabilisce che ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del Testo Unico Bancario (TUB) e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9 del TUB si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modifiche, recante la disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-*bis* del TUB.

Le modifiche riguardano la sezione I, paragrafi 2 e 3, e la sezione II e sono finalizzate ad includere anche i gestori di crediti in sofferenza tra gli intermediari tenuti ad aderire all'Arbitro Bancario Finanziario.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal Regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, le modifiche alle disposizioni sulla «Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Arbitro Bancario Finanziario)» sono state sottoposte a consultazione pubblica. Il presente provvedimento e le disposizioni modificate sono pubblicati sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Saranno altresì pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *web* dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e le modifiche da esso apportate si applicano a partire da tale data.

Resta fermo, per quanto riguarda le condizioni e i termini per l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza, quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116.

Per comodità di consultazione, successivamente all'entrata in vigore, si provvederà anche a una complessiva ripubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia e su quello dell'Arbitro Bancario Finanziario delle disposizioni aggiornate.

Il Governatore: PANETTA

(Delibera 34/2025).

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

[*Omissis*]

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

— direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori);

— regolamento UE n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori);

— regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2015 della Commissione del 10 luglio 2015 relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori;

— articolo 128-*bis* del T.U., che prevede l'adesione dei soggetti di cui all'articolo 115 del medesimo testo unico a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, rimettendo al CICR la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell'organo decidente;

— articolo 127, comma 01, del T.U., che - con riguardo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela - attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare, in conformità alle deliberazioni del CICR, anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni;

— articolo 114.13 del T.U., che prevede che ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo VI del medesimo testo unico;

— articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che prevede per gli utilizzatori dei servizi di pagamento il diritto di avvalersi di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e, a tal fine, stabilisce che le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis* del T.U.;

— articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevede, per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, l'obbligo di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del T.U., quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

— decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante l'attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori;

— decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 che per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-*nonies* e 141-*decies* del medesimo decreto ha designato la Banca d'Italia quale Autorità Nazionale Competente con riferimento ai sistemi di risoluzione delle controversie disciplinati ai sensi dell'art. 128-*bis* del T.U.;

— art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, che prevede l'applicazione della deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modificazioni ai gestori di crediti in sofferenza e ai gestori di crediti dell'Unione europea;

— deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e successive modificazioni, recante "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".

Si richiamano, inoltre:

— l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che esclude l'applicazione del titolo VI del T.U. ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.;

— la raccomandazione della Commissione Europea 98/257/CE del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;

— le "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009 e successive modificazioni (di seguito "disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari").

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*Arbitro Bancario Finanziario*" o "*ABF*", i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dalle presenti disposizioni ([1]);

— *"associazioni degli intermediari"*, gli organismi associativi riconosciuti dalla Banca d'Italia, ai sensi del paragrafo 2 della sezione III, ai fini della designazione del componente dell'organo decidente espressione degli intermediari;

— *"cliente"*, il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione ([2]) con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento ([3]). Per le operazioni di *factoring*, si considera cliente il cedente, nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Con riferimento all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza, si considera cliente il debitore ceduto. Non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, a meno che essi agiscano per scopi estranei all'attività professionale;

— "*consumatore*", qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

— "*controversia transfrontaliera*" la controversia, sottoposta all'ABF, che riguarda un cliente domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stabilito l'intermediario;

— *"intermediari"*, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U. ([4]), gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, i gestori di crediti in sofferenza iscritti nell'albo previsto dall'articolo 114.5 del T.U., le banche e gli intermediari esteri che svolgono in

---

([1]) Ai sensi della delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e successive modificazioni, per sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie si intende l'insieme formato dall'organo decidente, composto in funzione degli interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia, dal procedimento e dalle relative strutture organizzative regolato dalla presente disciplina.

([2]) Tra le ipotesi di relazione con l'intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari rientrano anche le trattative precontrattuali, che possono dar luogo a controversie concernenti il rispetto delle norme in materia di trasparenza, indipendentemente dall'effettiva conclusione di un contratto.

([3]) Il riferimento è alla nozione di servizi di pagamento contenuta nella disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari.

([4]) Fino alla istituzione dell'elenco di cui all'articolo 112 del T.U. per i confidi diversi da quelli tenuti ad iscriversi all'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. si fa riferimento all'elenco generale dedicato ai confidi ai sensi dell'art. 155, comma 4, del T.U. (nel testo precedente la riforma recata dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141).

Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U. La qualifica di intermediario deve sussistere al momento della ricezione del ricorso ([1]);

— *"reclamo"*, ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo.

[*Omissis*]

([1]) Fa fede il protocollo della data di ricezione del ricorso. Non è possibile presentare ricorso all'ABF nei confronti degli intermediari dalla data di efficacia del provvedimento che ne dispone la revoca o la decadenza dall'autorizzazione ai sensi degli artt. 14, 96 *quinquies* e 113 *ter* T.U. A partire dal termine previsto dall'art. 83, comma 1 del T.U. non possono essere proposti né proseguiti ricorsi nei confronti degli intermediari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, o nei confronti di *residual entities* sottoposte a liquidazione a seguito di una procedura di risoluzione; il Collegio o il Presidente dichiarano che il ricorso non può proseguire.

SEZIONE II

ADESIONE ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Gli intermediari sono tenuti ad aderire all’ABF e a uniformarsi a quanto previsto dalla delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e successive modificazioni e dalle presenti disposizioni. L’adesione all’ABF costituisce una condizione per lo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria, per la prestazione di servizi di pagamento e per la gestione di crediti in sofferenza; la Banca d'Italia ne valuta l’eventuale violazione nell’ambito della sua azione di controllo ([1]).

L’adesione all’ABF è comunicata per iscritto alla Banca d’Italia ([2]) secondo le seguenti modalità:

— le associazioni degli intermediari attestano alla Banca d’Italia la partecipazione all’ABF degli intermediari ad esse aderenti;

— gli intermediari non aderenti alle associazioni di cui al precedente alinea comunicano alla Banca d’Italia la propria adesione nonché l’associazione degli intermediari alla quale fare riferimento sia per l’individuazione del componente dell’organo decidente sia per il versamento del contributo previsto dalla sezione V, paragrafo 1.

Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che intendano iniziare a svolgere, in Italia, operazioni e servizi bancari e finanziari, a offrire servizi di pagamento o a gestire crediti in sofferenza, effettuano la comunicazione di adesione all’ABF prima di iniziare l’attività.

Possono non aderire all’ABF gli intermediari aventi sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie estero partecipante alla rete Fin.Net promossa dalla Commissione Europea. A tali fini, gli intermediari in questione comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese di origine ([3]).

[*Omissis*]

([1]) La mancata adesione all’ABF comporta anche l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 144, comma 4, del T.U. La mancata adesione dell’intermediario comunque non comporta l’inammissibilità dei ricorsi presentati nei suoi confronti.

([2]) Banca d'Italia, Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria, Servizio Tutela individuale dei Clienti, Divisione Arbitro Bancario Finanziario.

([3]) La comunicazione è effettuata prima di iniziare l’attività in Italia o al momento successivo in cui l’intermediario intende avvalersi di questa facoltà.

25A01243

Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi» (21° aggiornamento)

BANCA D'ITALIA

Centrale dei rischi
Istruzioni per gli intermediari creditizi

Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991

21° Aggiornamento di febbraio 2025: ristampa integrale.

CAPITOLO I

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CENTRALE DEI RISCHI

SEZIONE 1 - FINALITÀ E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI

1.Fonti normative
2.Finalità della Centrale dei rischi
3.Natura riservata dei dati
4.Accesso ai dati e obblighi di informativa degli intermediari
5.Destinatari della disciplina e criteri di esonero

SEZIONE 2

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI

1.Responsabilità e adempimenti generali degli intermediari partecipanti
2.Adempimenti per l'avvio della partecipazione al servizio
3.*Outsourcing* e centri di elaborazione dati esterni
4.Raccolta delle informazioni
5.Servizi per i partecipanti
6.Agenti mandatari
7.Obblighi di verifica e correzione dei dati
8.Accertamenti ispettivi e sanzioni
9.Trasmissione delle informazioni
10.Modalità di protezione delle informazioni scambiate
11.Termini di conservazione della documentazione
12.Distribuzione della normativa disciplinante il servizio
13.Quesiti sulle segnalazioni

CAPITOLO II

STRUTTURA E REGOLE DI COMPILAZIONE DELLA RILEVAZIONE MENSILE E DELLE RILEVAZIONI *INFRAMENSILI*

SEZIONE 1

PRINCIPI GENERALI DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1.Natura dei rischi censiti
2.Intermediari segnalanti
3.Intestazione delle posizioni di rischio
4.Modello di rilevazione dei dati
5.Soglie di censimento
6.Fidi plurimi
7.Fidi promiscui
8.Cessazione della segnalazione

SEZIONE 2

CATEGORIE DI CENSIMENTO DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1.Crediti per cassa
2.Crediti di firma
3.Garanzie ricevute
4.Derivati finanziari
5.Sezione informativa

SEZIONE 3

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1.Nozione
2.Localizzazione
3.Durata originaria
4.Durata residua
5.Divisa
6.*Import-export*
7.Tipo attività
8.Censito collegato
9.Stato del rapporto
10.Tipo garanzia
11.Fenomeno correlato
12.Qualità del credito

SEZIONE 4

CLASSI DI DATI DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1.Accordato e accordato operativo
2.Utilizzato
3.Saldo medio
4.Valore garanzia e importo garantito
5.Valore intrinseco e altri importi
6.Divieto di compensazione

SEZIONE 5

CARATTERISTICHE DELLE RILEVAZIONI INFRAMENSILI

1.Principi generali
2.Rilevazione *inframensile* dei cambiamenti di "stato" della clientela
3. Rilevazione *inframensile* delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei "rientri" degli sconfinamenti persistenti (art. 8-bis, d.l. 70/2011)

SEZIONE 6

REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

1. Operazioni di *factoring*
2. Operazioni di factoring *pro soluto* che prevedono la concessione al debitore ceduto della dilazione dei termini di pagamento
3.S.b.f., anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali
4.Sconto di portafoglio
5.Finanziamenti a fronte di cessioni di credito da clientela diversa da intermediari
6.Operazioni di cessione di credito da intermediari
7. Operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di *factoring* (ricessioni)
8.Operazioni di *leasing*
9.Prestiti contro cessione di stipendio o pensione
10.Prefinanziamento di mutuo
11.Mutui e altre operazioni a rimborso rateale
12.Operazioni di accollo
13.Carte di credito
14.Pronti contro termine e riporti attivi
15.Operazioni in *pool*
16.Lettere di *patronage*
17.Garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari
18.Apertura di credito documentario all'importazione
19.Inesigibilità dei crediti disposta da Autorità in base a disposizioni di legge

20. Domanda di concordato preventivo (cd. “concordato in bianco” e “concordato in continuità”)
21. Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento per il debitore non assoggettabile a fallimento
22.Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento
23.Prestito Ipotecario Vitalizio (PIV)
24.Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
25. Operazioni di cessioni di credito rifiutate dalla PA - stazione appaltante, in qualità di debitore ceduto.
26.Accordi formalizzati con la clientela.

CAPITOLO III

PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI
1.Premessa
2.Modalità di scambio delle segnalazioni
3.Controlli sui dati

SEZIONE 2

GESTIONE DEGLI IMPORTI
1.Segnalazione delle posizioni di rischio
2.Rettifiche agli importi
3.Richiesta di prima informazione
4.Richiesta periodica di informazioni

SEZIONE 3

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI QUALITATIVE (INFRAMENSILI)
1.Segnalazione dei cambiamenti di “stato” della clientela
2. Segnalazione delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei “rientri” degli sconfinamenti persistenti

APPENDICI

APPENDICE A – FONTI NORMATIVE

APPENDICE B – RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI MODELLO DEI DATI

RILEVAZIONE MENSILE – POSIZIONE PARZIALE DI RISCHIO
RILEVAZIONE *INFRAMENSILE* DELLE REGOLARIZZAZIONI DEI PAGAMENTI E DEI “RIENTRI” DEGLI SCONFINAMENTI PERSISTENTI

APPENDICE C – PRODOTTI PER GLI INTERMEDIARI

CONTENUTO DELLA PRIMA INFORMAZIONE

CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO

APPENDICE D – DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI MODELLO DEI DATI

RILEVAZIONE MENSILE - POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO
INFORMAZIONI SUI CAMBIAMENTI DI “STATO” DELLA CLIENTELA

INFORMAZIONI SULLE REGOLARIZZAZIONI DEI PAGAMENTI E DEI "RIENTRI" DEGLI SCONFINAMENTI PERSISTENTI

APPENDICE E – PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE BANCHE

APPENDICE F – PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

APPENDICE G – FAC SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE DELL'INTERMEDIARIO PARTECIPANTE

APPENDICE H – ELENCO DEI MESSAGGI

APPENDICE I – ELENCO DELLE COMUNICAZIONI

GLOSSARIO

CAPITOLO I

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CENTRALE DEI RISCHI

SEZIONE 1 - FINALITÀ E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI

1. Fonti normative

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato "Centrale dei rischi") è disciplinato dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663 e dalle presenti istruzioni emanate in conformità dello stesso[1]. Le presenti istruzioni sono state predisposte tenendo conto delle *best practice* e degli standard affermati a livello internazionale[2]. Esse tengono anche conto dell'esigenza di ridurre, ove possibile, l'onerosità degli obblighi segnaletici.

Sulla disciplina della materia rilevano:

- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U.B."), in particolare:

  - l'art. 53, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

  - l'art. 51, il quale dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;

  - l'art. 67, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

  - l'art. 108, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare agli intermediari finanziari disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e dispone che gli intermediari finanziari inviano alla Banca

[1] Con il decreto legge 12 maggio 2015 n. 72, di recepimento della direttiva europea 2013/36/UE (CRD4), è venuta meno la competenza del CICR nell'esercizio del potere regolamentare della Banca d'Italia **in materia di vigilanza**. Tuttavia, ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, è mantenuta la competenza CICR sullo specifico aspetto della partecipazione alla Centrale dei rischi delle società di cartolarizzazione dei crediti: pertanto il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR dell'11 luglio 2012 n. 663 resta in vigore sino al prossimo riordino del relativo quadro normativo (cfr. art. 161, co. 5° T.U.B.).

[2] Cfr. *The World Bank, General Principles for Credit Reporting*, settembre 2011.

d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;

- gli artt. 54, 68 e 108, comma 5 che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni rispettivamente presso le banche, i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata (di cui all'art. 65) e gli intermediari finanziari;

- l'art. 47, commi 1 e 2, che prevede la possibilità per tutte le banche di erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria e siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente, contenente criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche;

- l'art. 110, comma 1, che prevede l'applicazione agli intermediari finanziari, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni contenute tra l'altro nell'art. 47;

- l'art. 114, che, in relazione alla possibilità di concedere credito alle imprese, prevede la partecipazione delle società di assicurazione italiane e di Sace alla Centrale dei rischi, secondo le modalità previste dalla Banca d'Italia[3];

- l'art. 114.3, che prevede la partecipzione degli acquirenti dei crediti in sofferenza alla Centrale dei rischi;

- l'art. 144, che indica le norme del medesimo T.U.B. la cui violazione – estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie – determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie;

- il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato "T.U.F."), in particolare:

  - l'art. 8, comma 1 e comma 1-bis, che prevede la partecipazione alla Centrale dei rischi degli OICR che investono in crediti;

  - l'art. 190, che indica le norme la cui violazione – estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie – determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie;

- la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti", e in particolare l'art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d'Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti,

[3] La partecipazione delle assicurazioni è subordinata alla stesura, d'intesa con l'IVASS, delle regole di interlocuzione con i segnalanti.

obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono;

- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modifiche, relativamente alle previsioni sulla regolarizzazione dei ritardi di pagamento registrati nelle banche dati sul credito (art. 8-bis);

- il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre, n. 326 che applica alla Cassa depositi e prestiti le disposizioni del titolo V del T.U.B., previste per gli intermediari finanziari non bancari, nel rispetto delle caratteristiche della Cassa e della speciale disciplina della “gestione separata” (art. 5).

Rilevano inoltre:

- l’art. 7 del T.U.B., che prevede che la Banca d'Italia collabori, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità, i comitati che compongono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni; che nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, possa scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti di Stati terzi;

- gli artt. 124-bis e 125 del T.U.B., che prevedono che la valutazione del merito creditizio del consumatore avvenga anche sulla base di informazioni ottenute consultando una banca dati pertinente; che la Banca d’Italia emani disposizioni attuative di tale previsione; che i gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentano l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell’Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica; che gli intermediari diano l’informativa al consumatore nel caso in cui il rifiuto della domanda di credito si basi sulle informazioni presenti in una banca dati e nel caso in cui il consumatore venga segnalato la prima volta “negativamente”;

- l’art. 46-quater del T.U.F., che assoggetta gli OICR che investono in crediti in Italia alle disposizioni sulla trasparenza previste dal T.U.B.;

- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, “Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”;

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “GDPR”)[4];

- Il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice privacy”), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. Finalità della Centrale dei rischi

La Centrale dei rischi è un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti e di *covered bond* di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, OICR, Cassa Depositi e Prestiti, acquirenti di crediti in sofferenza) intrattiene con la propria clientela e rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito.

La finalità perseguita è quella di contribuire a:

- migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni;
- accrescere la stabilità del sistema finanziario;
- favorire l’accesso al credito;
- contenere il sovra-indebitamento.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni relative alle esposizioni verso la loro clientela (c.d. soggetti segnalati) e ricevono informazioni sull’esposizione complessiva verso il sistema finanziario (c.d. “posizione globale di rischio”) dei soggetti segnalati e dei loro collegati; essi ricevono anche informazioni aggregate riferite a categorie di clienti.

Gli intermediari partecipanti possono interrogare la Centrale dei rischi per chiedere informazioni su soggetti diversi da quelli segnalati, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l’assunzione e la gestione del rischio di credito o, nei casi previsti dalla presente normativa[5], per finalità connesse alla gestione di fondi pubblici volti a favorire l’accesso ai finanziamenti mediante la concessione di una garanzia. A fronte di tali richieste gli intermediari versano un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

---

[4] Cfr. Capitolo I, sezione 1, paragrafo 3.

[5] Cfr. Cap. 1, sez. 2, par. 5.3.1.1. “Accesso al servizio di prima informazione da parte degli intermediari gestori di fondi pubblici”.

La Centrale dei rischi fornisce agli intermediari partecipanti uno strumento informativo in grado di accrescere la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito. Gli intermediari possono utilizzare le informazioni disponibili in Centrale dei rischi sia nella fase di monitoraggio dell'esposizione nei confronti della propria clientela, sia nella fase di erogazione di finanziamenti o concessione di garanzie, anche pubbliche ex artt. 47 e 110 del T.U.B. Resta, comunque, nella loro piena autonomia il compito di valutare tutti i dati oggettivi e soggettivi che concorrono alla formazione del giudizio sull'effettiva potenzialità economica degli affidati, secondo quanto stabilito dalle politiche aziendali di erogazione del credito.

La Centrale dei rischi determina anche potenziali benefici per i soggetti segnalati: favorisce, per la clientela meritevole, l'accesso al credito e la riduzione dei relativi costi.

I dati raccolti nella Centrale dei rischi sono utilizzati dalla Banca d'Italia per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, per la valutazione dei prestiti costituiti in garanzia nelle operazioni di politica monetaria, per l'attività di analisi e ricerca in campo economico-finanziario.

3. Natura riservata dei dati

I dati della Centrale dei rischi hanno carattere riservato e sono coperti dal segreto d'ufficio ex art. 7 T.U.B. I partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito o con la valutazione del merito creditizio della clientela beneficiaria di garanzie pubbliche concesse dai fondi ex artt. 47 e 110 comma 1 del T.U.B.

Gli intermediari sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'attività di erogazione del credito o non legittimata ad utilizzarli nell'ambito dell'organizzazione aziendale. È consentito il trasferimento dei dati tra gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario, anche transnazionale, purché siano utilizzati esclusivamente per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

Gli intermediari possono utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela.

La comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei rischi, risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata sulla base di apposita norma di legge, in osservanza dell'art. 2-ter del Codice privacy. Pertanto, gli intermediari partecipanti sono esonerati, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del GDPR, dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati; sono invece tenuti a fornire un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali dei clienti sono per legge comunicati alla Centrale dei rischi.

Anche la Banca d'Italia prescinde dal consenso degli interessati per il trattamento dei dati della Centrale dei rischi, in quanto, ai sensi dell'art. 6, lettera e) del GDPR, tratta tali dati per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico elencate nel precedente paragrafo. Il trattamento dei dati è consentito anche per le altre finalità istituzionali compatibili con gli scopi della Centrale dei rischi[6].

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 5 del T.U.B., CONSOB, COVIP e IVASS, sulla base dei Protocolli d'intesa stipulati con la Banca d'Italia, possono accedere alle informazioni rilevate dalla Centrale dei rischi. Nel quadro dell'attività di collaborazione con le autorità e i comitati che compongono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, nonché nell'ambito degli accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di Stati terzi (cfr. art. 7, commi 6 e 7 del T.U.B.), la Banca d'Italia, nel rispetto di equivalenti obblighi di riservatezza, può portare a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati terzi le informazioni rilevate dalla Centrale dei rischi italiana.

4. Accesso ai dati e obblighi di informativa degli intermediari

Con riferimento ai dati contenuti nella Centrale dei rischi, i soggetti segnalati possono fare specifica richiesta alla Banca di **accesso** alle informazioni registrate a loro nome e distribuite agli intermediari partecipanti tramite i servizi della Centrale dei rischi, con il dettaglio dei singoli intermediari che hanno prodotto le segnalazioni secondo quanto previsto dal Decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze 663/2012.

Le richieste di accesso possono essere presentate tramite la piattaforma *Servizi online*, disponibile sul sito della Banca d'Italia, anche identificandosi con identità digitale (SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale – o CNS – Carta Nazionale dei Servizi) oppure per posta elettronica certificata (PEC), posta ordinaria o consegna a mano[7].

Le richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi relativi a persone fisiche vengono evase dalla Banca d'Italia entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta stessa[8].

---

[6] Dal momento in cui i dati vengono comunicati alla Centrale dei rischi, la Banca (Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184 Roma) diventa Titolare del trattamento dei dati. Soggetti autorizzati al trattamento sono i dipendenti addetti al compimento di operazioni sui dati – in relazione agli specifici compiti dell'unità cui sono assegnati – nell'ambito del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e delle altre strutture della Banca che si avvalgono dei dati stessi per le finalità istituzionali.

[7] Il servizio di accesso ai dati CR è gratuito ed è gestito dalle Filiali della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it – Home > Chi Siamo > Organizzazione > Filiali).
Per le informazioni sulle modalità di presentazione delle richieste di accesso cfr.: www.bancaditalia.it – Home > Servizi al cittadino > Accesso ai dati della Centrale dei rischi.

[8] Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (art. 12 GDPR).

Le richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi relativi a persone giuridiche vengono evase dalla Banca d'Italia entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta stessa quando è presentata dal legale rappresentante, da un soggetto il cui potere di rappresentanza risulti da pubblici registri o dall'avvocato in forza di procura alle liti[9]; quando la richiesta di accesso è presentata da altri soggetti delegati il termine di evasione è di 90 giorni.

Nel caso di richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi presentate da persone giuridiche tramite un rappresentante volontario, la Banca d'Italia inoltra le informazioni richieste direttamente alla persona giuridica delegante; tale modalità di inoltro si applica anche qualora una persona giuridica deleghi un terzo al ritiro dei dati.

Le dichiarazioni false rese nella compilazione della richiesta di accesso ai dati della Centrale dei rischi, quale ad esempio la dichiarazione di una qualifica che non si riveste, sono di norma segnalate dalla Banca d'Italia alle autorità competenti (l'autorità giudiziaria e nei casi previsti l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali).

In aggiunta, le dichiarazioni false rese nella compilazione della richiesta di accesso ai dati della Centrale dei rischi tramite la piattaforma *Servizi online* con modalità di autenticazione SPID/CNS comportano la sospensione per due anni dell'utenza SPID/CNS ai fini dell'accesso ai suddetti dati; decorso tale termine, in caso di ulteriori dichiarazioni false la sospensione diviene definitiva. Si precisa che le altre modalità di accesso alle informazioni della Centrale dei rischi rimangono attive.

Con riguardo alla **rettifica** dei dati contenuti nella Centrale dei rischi, i soggetti segnalati possono chiedere agli intermediari la modifica delle informazioni registrate a loro nome in caso di errore o inesattezza nelle segnalazioni.

Con riferimento agli altri diritti a tutela dei dati personali di cui al GDPR, gli stessi possono essere esercitati nei confronti della Banca d'Italia, qualora dall'esercizio di tali diritti non derivi un pregiudizio effettivo e concreto alle attività svolte per finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità (art. 2 undecies del Codice della privacy).

Anche gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all'interessato la relativa posizione di rischio, quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d'Italia. Ai sensi dell'art. 125, comma 2 del T.U.B., tale informativa va sempre fornita al cliente consumatore[10] nei casi in cui la domanda di credito sia stata rifiutata sulla base delle informazioni presenti in Centrale dei rischi.

---

[9] Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.
[10] Per la definizione di consumatore cfr. art. 121 T.U.B.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza.

Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato "negativamente" (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione "negativa"[11]. Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio email o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione.

Se il cliente è un consumatore, l'informativa preventiva va fornita anche se l'esposizione da segnalare non è sottoposta alla disciplina in tema di "Credito ai consumatori"[12].

La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere.

RINVII

- Per la definizione di sofferenza, cfr. cap. II, sez. 2, par. 1.5.
- Per la definizione di inadempimento persistente, cfr. cap. II, sez. 3, par. 9.

5. Destinatari della disciplina e criteri di esonero

La partecipazione al servizio centralizzato dei rischi è obbligatoria per:

a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del T.U.B. (l'obbligo di partecipazione riguarda pertanto le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 del T.U.B.;

c) le società di cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (c.d. società di *covered bond*) di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130[13];

---

[11] Nel caso di classificazione a sofferenza, il cliente consumatore va informato prima dell'invio della segnalazione *inframensile* di status descritta nel capitolo I, sezione 2, paragrafo 4.3.

[12] Cfr. D.Lgs. 385/1993 (TUB), Capo II "Credito ai consumatori".

[13] Non partecipano alla Centrale dei rischi le società veicolo di cui all'art. 7 comma 1 lett. b – bis) della legge 130/1999 che pongono in essere operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla

d) gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti[14];

e) la Cassa depositi e prestiti.

f) gli acquirenti di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.1, comma 1, lettera e) T.U.B. che si avvalgono, per la gestione dei crediti in sofferenza, di:
- una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del T.U.B.;
- di un intermediario iscritto all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. o
- di un gestore di crediti in sofferenza iscritto all'albo di cui all'art. 114.5.

I gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'art. 114.5 T.U.B., quando acquistano crediti in sofferenza in proprio, partecipano alla Centrale dei rischi.

Gli intermediari partecipanti segnalano alla Centrale dei rischi anche le esposizioni di pertinenza delle proprie filiali all'estero, limitatamente a quelle assunte nei confronti dei soggetti residenti in Italia.

Gli OICR segnalano solo i crediti di cui sono divenuti titolari successivamente all'introduzione dell'obbligo di partecipazione alla Centrale dei rischi[15].

Gli intermediari finanziari di cui al punto b) hanno la facoltà di avanzare richiesta di esonero dall'obbligo di partecipazione al servizio se la quota dei finanziamenti per cassa e di firma segnalabile in Centrale dei rischi è pari o inferiore al 20 per cento dei finanziamenti da loro concessi. La quota segnalabile è calcolata applicando all'accordato di cassa e di firma (ovvero all'utilizzato nel caso di revoca del fido) i limiti di censimento previsti dalla presente normativa.

Al momento della richiesta di esonero, la sussistenza delle condizioni che lo legittimano è accertata direttamente dagli intermediari sulla base degli ultimi due bilanci approvati e comunicati alla Banca d'Italia. La permanenza delle condizioni deve essere verificata dagli intermediari con cadenza annuale.

Gli intermediari neoiscritti possono verificare la sussistenza dei requisiti di esonero in base agli obiettivi prefissati nel programma di attività dagli organi competenti e alla natura dell'attività eventualmente già posta in essere.

Gli intermediari che, pur avendo i requisiti per l'esonero, aderiscono al servizio, rinunciano alla facoltà di chiedere l'esonero per i successivi due anni.

---

titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni.

[14] Inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell'OICR.

[15] Ai sensi del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014), come integrato dalle disposizioni della Banca d'Italia, l'obbligo decorre da aprile 2015.

Le società veicolo (SV) di cui al punto c) hanno la facoltà di chiedere l'esonero dall'obbligo di segnalare i crediti relativi ad un'operazione di cartolarizzazione, anche se realizzata con più *tranches* di cessioni, nel caso in cui nessuno dei crediti sia stato segnalato in Centrale dei rischi nella rilevazione precedente la data in cui è stato ceduto[16].

I soggetti di cui al punto f) hanno la facoltà di chiedere l'esonero dall'obbligo di segnalare i crediti relativi ad un'operazione di cessione nel caso in cui nessuno dei crediti fosse segnalato in Centrale dei rischi nella rilevazione precedente la data in cui è stato ceduto.

Le richieste di esonero devono essere trasmesse alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi[17].

Le banche e gli intermediari finanziari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa e a liquidazione volontaria partecipano alla Centrale dei rischi a fronte di una specifica disposizione della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 84, co. 3 e 96-quinquies, co. 4 del T.U.B., ove tale partecipazione si renda necessaria per le esigenze informative della Centrale dei rischi o per lo svolgimento delle operazioni della liquidazione.

RINVII

- Per le soglie di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 5.

[16] Se nelle successive operazioni di cessione relative a cartolarizzazioni già esonerate viene acquistato un credito segnalato in Centrale dei rischi, i requisiti per l'esonero dell'operazione vengono meno. La SV è tenuta a comunicarlo tempestivamente alla Centrale dei rischi e a segnalare tutti i crediti relativi all'intera operazione di cartolarizzazione che superano i limiti di censimento.

[17] Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma oppure res@pec.bancaditalia.it.

SEZIONE 2

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI

1. Responsabilità e adempimenti generali degli intermediari partecipanti

Oltre che sul puntuale rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento, il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sulla piena collaborazione e sul senso di responsabilità degli intermediari partecipanti. Essi, per le relazioni dirette che intrattengono con la clientela e per la connessa disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi che possano sorgere sulla corretta rappresentazione della posizione della clientela.

Requisito fondamentale per garantire l'affidabilità dei servizi offerti dalla Centrale dei rischi è la qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei rischi, gli intermediari partecipanti devono assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale[18] e devono disporre di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di estrazione, verifica e trasmissione dei dati di Centrale dei rischi, sia con riferimento agli importi che agli elementi anagrafici. Gli intermediari partecipanti sono tenuti a inviare alla Banca d'Italia una comunicazione, redatta secondo il fac-simile di cui all'appendice G, sottoscritta dai responsabili aziendali, attestante che le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia si basano sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, tale comunicazione va rinnovata entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

Le responsabilità in ordine alla puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio centralizzato dei rischi, alla qualità dei dati e all'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo degli stessi fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza, anche nel caso in cui tali attività siano esternalizzate.

Nel caso di cessioni di crediti, i soggetti partecipanti alle operazioni devono assumere impegni contrattuali tali da permettere sia all'intermediario cedente che all'intermediario cessionario – ed eventualmente al diverso soggetto incaricato di trasmettere le segnalazioni – di disporre delle informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi con la partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi.

---

[18] Le regole di segnalazione contenute nelle presenti istruzioni sono soltanto un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla Centrale dei rischi in maniera conforme alle sue necessità informative, pertanto da tali regole non può essere fatto discendere nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna o sulla formazione del bilancio d'esercizio degli intermediari.

Gli intermediari che, in base ad accordi, convenzioni o mandati, sono responsabili della gestione amministrativa e finanziaria di crediti di altri intermediari segnalanti sono tenuti a comunicare a quest'ultimi le informazioni sull'andamento del rapporto in tempo utile per consentire l'invio di segnalazioni corrette e aggiornate entro i termini pervisti.

RINVII

- Per gli adempimenti tecnico-operativi per l'avvio della partecipazione al servizio centralizzato dei rischi, cfr. cap. I, sez. 2, par. 2.
- Per gli obblighi di verifica e correzione dei dati, cfr. cap. I, sez. 2, par. 7.
- Per il fac-simile della lettera di attestazione, cfr. Appendice G.

2. Adempimenti per l'avvio della partecipazione al servizio

Le banche e le società finanziarie neocostituite sono tenute a produrre le segnalazioni di Centrale dei rischi a partire dal mese di inizio della loro operatività; per le società veicolo, le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie e gli OICR l'obbligo decorre dall'avvio dell'attività di investimento in crediti; per gli acquirenti di crediti in sofferenza l'obbligo decorre dall'acquisto di crediti in sofferenza.

Gli intermediari costituitisi a seguito di fusione sono tenuti a trasmettere le segnalazioni di Centrale dei rischi a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale, ai sensi dell'art. 2504 bis, 2º comma, del codice civile.

Eventuali difficoltà relative all'osservanza degli obblighi segnaletici stabiliti dalle presenti istruzioni devono essere tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi[19].

Nel caso di operazioni di fusione o incorporazione, può essere richiesta una proroga degli effetti dell'operazione sulle segnalazioni non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di proroga, l'incorporante dovrà produrre le segnalazioni integrate e dovrà segnalare dalla decorrenza giuridica della fusione – con le modalità previste per le rettifiche di importo – le posizioni di rischio riferite a clientela che, affidata disgiuntamente per importi inferiori alla soglia di censimento, per effetto della fusione risulti affidata per importi superiori alla suddetta soglia.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia[20] il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali la Banca d'Italia può rivolgersi per ottenere delucidazioni sui dati e sugli eventuali rilievi emersi a seguito dei controlli di affidabilità delle informazioni. Le informazioni comunicate vanno aggiornate in caso di cessazione degli incarichi, modifiche

[19] Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma o res@pec.bancaditalia.it.

[20] Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma o res@pec.bancaditalia.it.

organizzative o tecniche.

RINVII

- Per le condizioni di partecipazione alla Centrale dei rischi, cfr. cap. I, sez.1, par. 5.
- Per la distribuzione della normativa di Centrale dei rischi, cfr. cap. I, sez. 2, par. 12.
- Per le modalità di trasmissione delle informazioni , cfr. cap. I, sez. 2, par. 10.

3. *Outsourcing* e centri di elaborazione dati esterni

L'esternalizzazione di attività legate alla produzione delle segnalazioni e alla lavorazione dei flussi di ritorno non esonera l'intermediario dalle responsabilità stabilite dalla presente normativa. Gli intermediari che ricorrono all'esternalizzazione presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate e mantengono la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività in *outsourcing*.

Gli intermediari che si avvalgono, per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi, di un centro di elaborazione dati esterno sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi gli elementi identificativi del centro elettronico e le eventuali successive variazioni. La Banca d'Italia attribuisce al centro di elaborazione dati esterno un codice identificativo in qualità di ente corrispondente.

4. Raccolta delle informazioni

4.1 Codifica dei soggetti

I soggetti intestatari di posizioni di rischio sono censiti nell'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia e identificati in modo univoco mediante un *codice censito* che viene utilizzato per lo scambio delle informazioni che li riguardano.

Il *codice censito* viene altresì assegnato ai componenti di una cointestazione, ai soggetti per i quali viene avanzata una richiesta di prima informazione, nonché in relazione ad altre casistiche legate ad esigenze segnaletiche.

RINVII

- Per l'assegnazione del codice censito e la gestione dei dati anagrafici cfr. Circ. n. 302 "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari".

4.2 Rilevazione mensile delle posizioni di rischio

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere all'ultimo giorno del mese di riferimento qualora la stessa uguagli o superi le previste soglie di censimento.

Le informazioni sui rapporti di credito e/o garanzia verso persone fisiche e giuridiche (anche in cointestazione con altri soggetti) devono essere aggregate sulla base del modello dei dati e delle indicazioni contenute nelle presenti istruzioni.

Le segnalazioni mensili devono pervenire alla Centrale dei rischi entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e vanno inviate anche se gli importi non hanno subìto variazioni rispetto alla precedente rilevazione. Qualora le segnalazioni non pervengano in tempo utile per la chiusura delle elaborazioni, ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Centrale dei rischi e dei flussi informativi destinati agli intermediari, vengono utilizzati i dati del mese precedente (c.d. "trascinamento dei dati"). In tal caso resta comunque fermo l'obbligo per gli intermediari di trasmettere le segnalazioni con la massima tempestività, non appena siano state risolte le difficoltà che hanno eccezionalmente impedito il rispetto dei termini di invio.

L'esigenza di completezza della rilevazione motiva l'impossibilità di concedere proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi[21].

Tutte le altre informazioni funzionali alla rilevazione dei rischi (ad esempio le informazioni di carattere anagrafico) vengono acquisite ed elaborate in modo continuo per mantenere gli archivi sempre aggiornati. Pertanto esse devono essere trasmesse con tempestività non appena disponibili presso l'intermediario.

RINVII

- Per le soglie di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 5.
- Per il modello di rilevazione dei dati, cfr. cap. II, sez. 1, par. 4.
- Per le categorie di censimento e le variabili di classificazione dei rischi, cfr. cap. II, sez. 2 e sez. 3.

4.3 Rilevazioni *inframensili*

Gli intermediari partecipanti devono trasmettere informazioni qualitative – cc.dd. *inframensili* – sull'andamento del rapporto con la clientela. Tali informazioni riguardano i cambiamenti di "stato" nella situazione debitoria della clientela (passaggio a sofferenza, venir meno della segnalazione a sofferenza), le regolarizzazioni dei ritardi di pagamento

[21] Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale, 91, 00184 Roma o res@pec.bancaditalia.it.

relativi ai finanziamenti a scadenza prefissata e i “rientri” dagli sconfinamenti persistenti. Esse devono essere trasmesse nel momento in cui si verifica l’“evento”.

Le informazioni *inframensili* aggiornano dinamicamente le informazioni presenti nella base dati di Centrale dei rischi e integrano le informazioni già distribuite agli intermediari. I partecipanti al servizio centralizzato dei rischi hanno in tal modo a disposizione alcune informazioni rilevanti in anticipo rispetto alla rilevazione dei rischi del mese in cui si è verificato l’“evento”. Le informazioni *inframensili*, pertanto, hanno una valenza informativa limitata nel tempo (c.d. ciclo informativo)[22] e vengono “restituite” ai partecipanti fino alla chiusura della rilevazione mensile relativa al mese in cui si è verificato l’evento.

RINVII

- Per le caratteristiche delle rilevazioni *inframensili*, cfr. cap. II, sez. 5.
- Per le procedure di scambio delle rilevazioni *inframensili*, cfr. cap. III, sez. 3.

4.4 Cointestazioni e altri collegamenti tra soggetti segnalati

Al fine di consentire agli intermediari partecipanti una più completa valutazione del merito di credito della clientela, la Centrale dei rischi rileva le obbligazioni assunte solidalmente da più soggetti in cointestazione[23]. L’Anagrafe dei soggetti identifica la relazione tra i soggetti solidalmente responsabili, attribuendo alla cointestazione un *codice censito* distinto da quello dei singoli cointestatari. In questo modo è possibile collegare le posizioni di rischio che fanno capo a ciascuna cointestazione con quelle di esclusiva pertinenza dei soggetti che ne fanno parte.

La Centrale dei rischi, inoltre, rileva i collegamenti che intercorrono fra:

- il soggetto che rilascia garanzie all’intermediario e il soggetto, affidato dall’intermediario medesimo, il cui debito risulta assistito da tali garanzie;
- il debitore ceduto e il soggetto cedente nell'ambito delle operazioni di factoring, sconto pro soluto e cessione di credito;
- l’intermediario cedente e il soggetto cessionario nell’ambito di operazioni di cessione di crediti.

Informazioni sulle cointestazioni e sui soggetti collegati vengono fornite agli intermediari partecipanti nel flusso di ritorno “personalizzato” e nella risposta a richieste di prima informazione.

RINVII

[22] Periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all'ultima rilevazione conclusa e la data corrente.

[23] Tra queste rientrano le posizioni dei soci illimitatamente responsabili di società di persone al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese.

- Per il dettaglio delle informazioni presenti nel flusso di ritorno “personalizzato” e nella prima informazione, cfr. cap I, sez. 2, par. 5.1 e Appendice C.
- Per il censimento delle cointestazioni, cfr. Circ. n. 302 “Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari”.

5. Servizi per i partecipanti

Gli intermediari partecipanti possono conoscere l’esposizione complessiva verso il sistema finanziario della propria clientela effettiva o potenziale, dei soggetti a questa collegati e, in relazione all’esercizio dell’attività di gestione dei fondi pubblici *ex* art. 47 e 110, comma 1, T.U.B., dei soggetti beneficiari delle relative garanzie pubbliche, tramite i servizi messi a disposizione dalla Banca d’Italia.

Le informazioni così ottenute possono essere utilizzate solo per finalità connesse con l’assunzione e la gestione del rischio di credito ovvero con la valutazione del merito creditizio della clientela beneficiaria delle garanzie pubbliche. I trattamenti che non risultino coerenti con tali finalità violano il principio di riservatezza dei dati della Centrale dei rischi. Eventuali abusi sono sanzionabili ai sensi dell’art. 144 del T.U.B.

Del pari sono sanzionabili gli intermediari che anziché usufruire dei servizi informativi messi a loro disposizione dalla Centrale dei rischi chiedono al proprio cliente di esibire il prospetto dei dati di Centrale dei rischi. Tale richiesta determina una non dovuta incombenza per la clientela e non è conforme ai principi di funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi, tra i quali il principio di parità delle condizioni di accesso alle informazioni da parte degli intermediari partecipanti.

Nell’utilizzo delle informazioni ricevute tramite i servizi offerti dalla Centrale dei rischi, gli intermediari devono tener conto del fatto che:

- i criteri segnaletici contenuti nelle presenti istruzioni sono definiti sulla base delle esigenze tipiche di un sistema informativo sul credito e, in alcuni casi, divergono dalle regole di compilazione delle segnalazioni di vigilanza e statistiche[24];

- i dati registrati nella Centrale dei rischi forniscono una rappresentazione della posizione dei soggetti che può non coincidere con l’effettivo indebitamento verso il sistema, considerato che non tutti gli intermediari partecipano alla Centrale dei rischi, che sono fissate soglie minime per le segnalazioni e che sono adottati, in alcuni casi, criteri convenzionali di rappresentazione dei rischi. Essi non hanno pertanto natura certificativa dell’indebitamento del soggetto segnalato.

[24] Cfr. ad esempio i criteri di segnalazione dei rischi “autoliquidanti”, delle cessioni di portafogli crediti, dei crediti “scaduti”.

5.1 Flusso di ritorno “personalizzato”

Gli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi ricevono con cadenza mensile un flusso di ritorno “personalizzato” che riporta i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema finanziario di ciascun cliente segnalato e dei soggetti cointestatari o ad esso collegati.

Nel caso delle cointestazioni, il flusso di ritorno fornisce anche la posizione globale di rischio delle altre cointestazioni di cui facciano eventualmente parte i singoli cointestatari. Nei casi in cui il soggetto sia segnalato quale garante, nella categoria di censimento *garanzie ricevute*, o quale cedente (censito collegato), nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, il flusso di ritorno fornisce, inoltre, i dati anagrafici e la posizione globale di rischio, rispettivamente, dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti. La posizione globale di rischio dei soggetti garantiti non è fornita quando il garante rientri in una delle seguenti categorie: intermediari vigilati, amministrazioni statali o regionali, fondi di garanzia pubblici, “garanti professionali” (ovvero enti che rilasciano garanzie come principale attività)[25].

La “posizione globale di rischio” viene determinata per ciascun soggetto sommando le segnalazioni inviate a suo nome dagli intermediari partecipanti. L’aggregazione viene operata distintamente per ciascuna categoria di censimento, variabile di classificazione e tipologia di importo previste dallo schema segnaletico.

Il flusso di ritorno non riporta:

- la classificazione ad “inadempienze probabili” rilevata nella variabile di classificazione *stato del rapporto*;

- l’informazione relativa al deterioramento del credito, rilevata nella variabile di classificazione *qualità del credito*;

- l’identità del soggetto cessionario nelle operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti, rilevata nella variabile *censito collegato* della categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*;

- per la variabile di classificazione *localizzazione,* l’indicazione del comune o Stato estero dove opera lo sportello eletto quale referente per il cliente; viene distinta solo la rete italiana da quella estera[26].

---

[25] In tali casi verranno comunque restituite le informazioni anagrafiche sul collegamento garante/garantito (codice censito e dati anagrafici del garantito). Dai dati anagrafici è possibile individuare gli intermediari vigilati (presenza del codice ABI) e le amministrazioni statali e regionali (sottogruppo di attività economica 102 o 120 e specie giuridica PA); gli altri soggetti sono elencati nella documentazione tecnica *“Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l’Anagrafe dei Soggetti”.*

[26] Nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti,* ove la variabile indichi la residenza del debitore ceduto, l’informazione viene invece restituita con lo stesso dettaglio con cui è rilevata.

Per ciascun soggetto segnalato, il flusso di ritorno riporta ulteriori dati utili per la valutazione e il controllo della rischiosità della clientela, concernenti, tra l'altro, l'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, il numero degli intermediari segnalanti e, in particolare, di quelli che segnalano il soggetto a sofferenza, il numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall''avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto creditizio, le "regolarizzazioni" e i "rientri".

Viene infine evidenziato, a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione, l'eventuale trascinamento, totale o parziale, dei dati del periodo precedente.

Oltre alla posizione globale di rischio nei confronti di tutti gli intermediari partecipanti, per ciascun soggetto segnalato viene evidenziata la posizione globale di rischio nei confronti degli intermediari finanziari[27] e del gruppo bancario di appartenenza dell'intermediario segnalante.

RINVII

- Per la nozione di soggetti collegati, cfr. cap. II, sez. 3, par. 8.
- Per il dettaglio del flusso di ritorno personalizzato, cfr. Appendice C.
- Per il dettaglio del modello segnaletico e delle categorie di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 4, e sez. 2.

5.2 Flusso di ritorno statistico

Gli intermediari partecipanti ricevono con cadenza mensile un flusso di ritorno contenente distribuzioni statistiche elaborate anche sulla base dei dati presenti in Centrale dei rischi. Le distribuzioni sono articolate per singole categorie di censimento e variabili di classificazione, per aggregazioni delle categorie e delle variabili medesime, per attività economica, sede legale della clientela censita, caratteristiche degli enti segnalanti e classi di grandezza degli affidamenti.

Inoltre, la Banca d'Italia trasmette a ciascun intermediario partecipante, con cadenza trimestrale, dati aggregati relativi alla clientela segnalata utili per il calcolo dei tassi di deterioramento e di decadimento dei finanziamenti per cassa. I dati sono articolati per attività economica, provincia della sede legale e classe di grandezza dell'affidamento.

5.3 Informazioni a richiesta

Gli intermediari partecipanti hanno facoltà di chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano alla Centrale dei rischi nei casi in cui esse concorrano a fornire

[27] L'aggregato include le segnalazioni degli intermediari finanziari *ex* art. 106, degli OICR e delle società veicolo.

elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela potenziale o effettiva.

Tale richiesta di informazioni può riguardare:

- soggetti non affidati per i quali sia stato concretamente avviato un processo istruttorio propedeutico all'instaurazione di un rapporto creditizio o comunque comportante l'assunzione di un rischio di credito;
- soggetti affidati, ma non segnalati in quanto il rapporto di credito intrattenuto con l'intermediario è di importo inferiore alle previste soglie di censimento o per altri motivi (ad es. rapporto di credito intercorrente tra un soggetto non residente e una filiale estera dell'intermediario partecipante).

È altresì consentita la richiesta di informazioni su nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico (ad es. coobbligati, garantiti, soci illimitatamente responsabili, coniugi in regime di comunione dei beni, imprese appartenenti allo stesso gruppo, debitori ceduti nell'ambito di operazioni di cessioni del credito tra intermediari o nell'ambito di operazioni di factoring, etc.) con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione richiesta risulti funzionale alla valutazione del merito di credito di questi ultimi.

Gli intermediari partecipanti che gestiscono fondi pubblici volti a favorire l'accesso al credito mediante la concessione di garanzie pubbliche, al ricorrere dei criteri previsti nel successivo paragrafo, possono accedere al servizio di prima informazione per la valutazione del merito di credito della clientela beneficiaria della garanzia.

Gli intermediari partecipanti, alla cui responsabilità è rimessa la valutazione dell'esistenza dei presupposti per la richiesta delle suddette informazioni, devono indicarne il motivo (c.d. causale) e sono tenuti a conservare copia della documentazione attestante la legittimità delle richieste avanzate. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere la produzione di copia di tale documentazione.

Per accedere alle informazioni d'interesse gli intermediari possono avanzare, in qualunque momento ne abbiano esigenza, richiesta di informazione su un singolo nominativo con riferimento ad una o più rilevazioni (c.d. "servizio di prima informazione") o possono chiedere di avere, in concomitanza con il flusso di ritorno, informazioni relative all'ultima rilevazione su un insieme di nominativi (c.d. "servizio di informazione periodico").

La Banca d'Italia addebita, a titolo di rimborso, le spese sostenute per evadere le richieste avanzate dagli intermediari. Per la determinazione delle tariffe vengono prese in considerazione le spese effettivamente sostenute anche in relazione al livello di dettaglio e alla profondità storica delle informazioni fornite[28]. Gli intermediari devono provvedere

[28] Le tariffe applicate sono comunicate annualmente dalla Banca d'Italia.

al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla Banca d'Italia.

5.3.1 Servizio di "prima informazione"

Il periodo interrogabile da parte degli intermediari tramite il servizio di "prima informazione" si estende fino ad un massimo di trentasei rilevazioni ove la richiesta riguardi le imprese (incluse le famiglie produttrici), le società finanziarie, le amministrazioni pubbliche e le associazioni; per le famiglie consumatrici tale periodo è, di norma, di ventiquattro rilevazioni, ma può estendersi a trentasei rilevazioni qualora:

- in capo al soggetto richiesto nell'anno precedente all'ultimo biennio sia stato segnalato il passaggio a perdita di parte o dell'intero credito appostato a sofferenza;

- negli archivi della Centrale dei rischi sia presente un collegamento di cointestazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione;

- il soggetto abbia (o potrà avere) – a seguito del processo istruttorio in corso – un rapporto di cointestazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

Gli intermediari partecipanti possono avanzare richieste "di prima informazione" di primo e di secondo livello, che si differenziano in relazione al grado di dettaglio delle informazioni fornite.

Nelle risposte alle richieste di <u>primo livello</u> figura la posizione globale di rischio del soggetto richiesto nei confronti di tutti gli intermediari partecipanti – con specifica evidenza della posizione verso gli intermediari finanziari[29] – e le informazioni anagrafiche dei soggetti cointestatari.

Nelle risposte alle richieste di <u>secondo livello</u> sono comprese, oltre alle suddette informazioni, anche le posizioni di rischio di pertinenza delle cointestazioni e le informazioni anagrafiche e la posizione globale di rischio dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti (c.d. censiti collegati) dal nominativo richiesto. Nelle risposte alle richieste di secondo livello su cointestazioni sono fornite anche le posizioni globali di rischio delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari.

Nelle risposte alle richieste <u>sia di primo che di secondo livello</u> sono altresì contenute informazioni relative all'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, al numero degli intermediari segnalanti il soggetto richiesto, al numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto creditizio e ai cambiamenti di "stato", alle

---

[29] Cfr. nota 22.

regolarizzazioni dei ritardi di pagamento, ai rientri dagli sconfinamenti persistenti successivi all'ultima rilevazione[30]; viene inoltre evidenziato, a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione, l'eventuale trascinamento totale o parziale dei dati dal periodo precedente. Ove richiesto, viene altresì fornita la posizione globale di rischio nei confronti del gruppo bancario di appartenenza dell'intermediario richiedente.

Con riguardo ai nominativi che presentano un collegamento giuridico con la clientela effettiva o potenziale e alle cointestazioni di cui questi fanno parte, gli intermediari possono avanzare solo richieste di primo livello.

5.3.1.1. Accesso al servizio di "prima informazione" da parte degli intermediari gestori di fondi pubblici

Gli intermediari partecipanti che gestiscono fondi pubblici *ex* artt. 47 e 110 comma 1 del T.U.B. possono avvalersi del servizio di prima informazione per la valutazione del merito creditizio delle soggetti beneficiari delle garanzie pubbliche, laddove risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a. la disciplina del fondo pubblico prevede che la garanzia concessa sia assistita dalla garanzia dello Stato italiano o di un ente territoriale italiano;
b. i processi inerenti l'istruttoria, la concessione e la gestione della garanzia siano strutturati in modo tale da assicurare che la circolazione dei dati provenienti dalla Centrale dei rischi avvenga esclusivamente all'interno dell'intermediario gestore del fondo sia nella fase istruttoria, sia in quella deliberativa sia in ogni momento successivo;
c. il trattamento dei dati provenienti dalla Centrale dei rischi a supporto dell'attività di gestione del fondo pubblico sia separato da quello relativo all'attività creditizia svolta dal gestore del fondo per proprio conto[31];
d. il gestore del fondo pubblico sia dotato di sistemi e procedure in grado di tracciare qualunque accesso ai dati provenienti dalla Centrale dei rischi che avvenga in relazione all'attività di gestione del fondo medesimo;
e. sia trasmessa alla Banca d'Italia[32] una specifica relazione che attesti l'esistenza delle condizioni previste dalle precedenti lettere, redatta a cura della funzione di compliance e approvata dall'Organo amministrativo competente dell'intermediario.

RINVII

- Per la gestione dei dati anagrafici, cfr. Circ. n. 302 "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari".
- Per il dettaglio dei contenuti della prima informazione, cfr. Appendice C.

---

[30] Se la richiesta include l'ultima data contabile.

[31] All'intermediario gestore del fondo è assegnato un apposito codice intermediario segnalante.

[32] Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma oppure res@pec.bancaditalia.it.

5.3.2 Servizio di informazione periodico

Tramite il servizio di informazione periodico gli intermediari partecipanti possono accedere a informazioni sulla clientela non segnalata.

Gli intermediari partecipanti devono inoltrare le richieste di informazione entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e ricevono le relative risposte appena conclusasi la lavorazione della rilevazione mensile.

Se la richiesta riguarda un soggetto affidato e non segnalato, sono fornite le medesime informazioni previste per le richieste di prima informazione di secondo livello; qualora la richiesta riguardi un soggetto collegato, le informazioni fornite sono quelle previste per le richieste di prima informazione di primo livello.

6. Agenti mandatari

Gli intermediari possono consentire ai propri agenti mandatari – *ex* art. 128-quater, co. 4 del T.U.B. – la consultazione dei dati di Centrale dei rischi, al fine di svolgere attività istruttorie strumentali all'assunzione e/o alla gestione del rischio di credito da parte degli intermediari medesimi. Resta fermo che i poteri deliberativi inerenti alla valutazione del merito creditizio della clientela sono di esclusiva e non delegabile competenza degli intermediari e sono da questi ultimi esercitati sotto la propria responsabilità.

Gli intermediari che intendano avvalersi della propria rete di "agenti" – nella misura in cui essi dal punto di vista funzionale siano assimilabili a una "articolazione della struttura aziendale" – dovranno far sì che nei contratti di agenzia siano espressamente stabilite le finalità e i limiti dell'utilizzo dei dati, nonché vengano richiamati gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza derivanti dalla vigente normativa. Sul piano dei controlli, l'intermediario titolare del trattamento dovrà adottare presidi organizzativi, anch'essi esplicitati nei contratti, volti a garantire un monitoraggio nel continuo sull'operato degli "agenti" stessi in termini di corretto utilizzo dei dati di Centrale dei rischi.

Con l'obiettivo di assicurare una più diretta responsabilizzazione degli "agenti" medesimi nell'osservanza della normativa primaria e secondaria sul trattamento dei dati personali e degli obblighi posti a tutela della riservatezza, gli intermediari potranno avvalersi della facoltà di designare detti agenti quali "responsabili" della porzione di trattamento loro attribuita, ai sensi degli artt. 4, co. 1, lett. g) e 29, co. 1 del d.lgs. 196/2003.

7. Obblighi di verifica e correzione dei dati

Gli intermediari devono trasmettere le informazioni dovute nel rispetto delle coerenze, delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati

nelle presenti istruzioni. L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso gli intermediari segnalanti è essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte.

Per agevolare l'attività di verifica, la Banca d'Italia mette a disposizione degli intermediari una griglia di controlli tramite un programma di diagnostica. I dati, una volta pervenuti in Banca d'Italia, vengono comunque sottoposti alle verifiche di qualità e gli eventuali esiti negativi formano oggetto di comunicazione agli intermediari segnalanti.

Con riferimento all'affidabilità delle informazioni è richiesta una specifica cura nell'osservanza dei seguenti adempimenti:

- gli intermediari devono verificare, sulla base della documentazione in loro possesso, le informazioni anagrafiche della clientela che sono il presupposto essenziale per la corretta identificazione dei soggetti segnalati e, conseguentemente, per la corretta imputazione dei rischi;

- gli intermediari hanno l'obbligo di verificare preventivamente le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi in modo da garantire la qualità dei dati fin dal "primo invio"; nel caso di errori riscontrati dopo la trasmissione dei dati, gli intermediari hanno l'obbligo di correggerli con la massima tempestività, sia d'iniziativa sia in risposta alle comunicazioni ricevute dalla Centrale dei rischi;

- con particolare riferimento alla segnalazione mensile delle posizioni di rischio, le rettifiche ai dati riferiti alla data contabile "in lavorazione" che pervengono entro i 5 gg. di calendario successivi al 25 del mese vengono, di norma, incluse nella elaborazione del relativo flusso di ritorno "personalizzato mensile"; le rettifiche che, invece, pervengono successivamente alla produzione del "flusso di ritorno personalizzato mensile" implicano per la Centrale dei rischi la necessità di aggiornare le informazioni di rischio precedentemente distribuite ai partecipanti. Ai fini del corretto funzionamento del servizio e dell'ordinato utilizzo delle informazioni da parte dei partecipanti, gli intermediari segnalanti devono pertanto adoperarsi affinché, in caso di errori riscontrati sui dati, le necessarie rettifiche vengano prodotte con la massima tempestività;

- gli intermediari hanno l'obbligo di verificare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Centrale dei rischi, inclusi i flussi di ritorno periodici nei quali sono riportate le informazioni anagrafiche e di rischio dei singoli clienti, e di rettificare tempestivamente le eventuali segnalazioni errate; in assenza di rettifiche da parte degli enti segnalanti, i dati registrati in Centrale dei rischi si considerano implicitamente confermati;

- la mancata o ritardata produzione delle rettifiche costituisce un elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa aziendale e configura un inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa vigente;

- gli intermediari devono ottemperare senza ritardo ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza)[33]. Ove il provvedimento sia rivolto alla Banca d'Italia, quest'ultima chiede all'intermediario, tramite posta elettronica certificata (PEC), di provvedere, tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, alla rettifica e all'eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso d'inerzia dell'intermediario, la Banca d'Italia provvede d'iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 144 del T.U.B. nei confronti dell'ente segnalante.

RINVII

- Per il programma di diagnostica e per le tipologie di controlli effettuati dalla Banca d'Italia, cfr. cap. III, sez. 1, par. 3.

8. Accertamenti ispettivi e sanzioni

La Banca d'Italia effettua, presso i partecipanti al servizio, gli accertamenti ispettivi che si rendano necessari ai fini del regolare svolgimento del servizio medesimo, a garanzia degli stessi utilizzatori. Gli accertamenti ispettivi concernenti il servizio di centralizzazione dei rischi sono svolti contestualmente a quelli generali di vigilanza.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente Circolare, ivi comprese le irregolarità riscontrate nelle segnalazioni e il mancato invio delle stesse nei termini previsti, sono passibili delle sanzioni amministrative di cui all'art. 144 del T.U.B.

9. Trasmissione delle informazioni

Lo scambio delle informazioni tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti avviene mediante la rete *internet*.

Per poter trasmettere e ricevere le informazioni gli intermediari partecipanti devono accreditarsi al servizio di trasferimento dati *application to application* (A2A).

Per accreditarsi, gli intermediari devono registrare – tramite l'apposita applicazione disponibile sul sito della Banca d'Italia[34] – una credenziale applicativa a cui associare il certificato digitale di autenticazione e di crittografia per lo scambio dei dati.

---

[33] Le pronunce dell'Autorità giudiziaria, ancorché appellabili, sono immediatamente esecutive ove non ne sia stata disposta la sospensione.

[34] La registrazione della credenziale deve essere eseguita da un operatore incaricato dall'intermediario dotato di Carta Nazionale dei servizi (CNS). Le istruzioni per registrare e gestire la credenziale sono disponibili sul sito www.bancaditalia.it alla sezione Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Accreditamento.

Una volta ottenuta la credenziale, l'intermediario la comunica alla Banca d'Italia[35], inviando tramite posta elettronica certificata (PEC) l'apposito modulo[36] compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario.

Indicazioni precise sulle modalità di accreditamento, sulle caratteristiche dei certificati digitali e degli standard crittografici sono riportate nelle "Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti"[37].

10. Modalità di protezione delle informazioni scambiate

La Centrale dei rischi adotta tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni trattate. I dati sono conservati su supporti elettronici e sono accessibili solo mediante l'utilizzo di apposite procedure e sulla base di specifiche autorizzazioni.

La riservatezza delle informazioni scambiate tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati.

Gli intermediari partecipanti sono tenuti ad attuare tutte le misure di prevenzione e controllo idonee a garantire la sicurezza nella trasmissione e nel trattamento dei dati.

In particolare, devono garantire una corretta gestione della credenziale di accesso e dei certificati ad essa associati e devono adottare un sistema di archiviazione e consultazione delle informazioni scambiate con la Centrale dei rischi tale da garantire che la diffusione delle informazioni alle proprie filiali e agli organi aziendali che vi abbiano interesse avvenga nel rispetto delle prescritte esigenze di riservatezza.

RINVII

- Per la tutela della riservatezza nel caso di impiego di agenti mandatari, cfr. cap. I, sez. 2, par. 6.

11. Termini di conservazione della documentazione

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alle informazioni scambiate con la Centrale dei rischi nei termini e modi previsti dalle disposizioni relative agli atti di archivio di carattere riservato.

---

[35] All'indirizzo res@pec.bancaditalia.it.

[36] Disponibile sul sito www.bancaditalia.it alla sezione Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Accreditamento

[37] Cfr. sito *internet* della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it), Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Documentazione tecnica.

La Banca d’Italia conserva le informazioni registrate negli archivi della Centrale dei rischi per il tempo necessario agli scopi per i quali esse sono raccolte e successivamente trattate.

12. Distribuzione della normativa disciplinante il servizio

Le presenti istruzioni sono integrate dalla documentazione contenente le modalità tecniche per lo scambio di informazioni (“Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l’Anagrafe dei soggetti”)[38].

La pubblicazione sul sito *internet* della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) delle disposizioni che disciplinano il servizio centralizzato dei rischi ha valore legale ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 18/6/2009, n. 69.

13. Quesiti sulle segnalazioni

Eventuali quesiti sulle istruzioni che regolano il funzionamento del servizio centralizzato dei rischi vanno avanzati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi[39].

[38] Il manuale è disponibile sul sito *internet* della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) in Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Documentazione tecnica.

[39] Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d’Italia Via Nazionale 91 00184 Roma oppure res@pec.bancaditalia.it.

CAPITOLO II

STRUTTURA E REGOLE DI COMPILAZIONE DELLA RILEVAZIONE MENSILE E DELLE RILEVAZIONI *INFRAMENSILI*

SEZIONE 1

PRINCIPI GENERALI DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Natura dei rischi censiti

La Centrale dei rischi raccoglie informazioni nominative concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela (cc.dd. “posizioni di rischio”).

In particolare, sono oggetto di segnalazione mensile i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.

L'obbligo di segnalazione sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato; è fatta eccezione per le filiali estere di intermediari italiani, le quali segnalano solo i rapporti in essere nei confronti della clientela residente in Italia.

Le informazioni richieste mensilmente, ad eccezione di quelle relative ai dati di flusso e ai saldi medi, devono essere riferite alla situazione in essere l’ultimo giorno del mese di riferimento.

2. Intermediari segnalanti

L'ente tenuto alla segnalazione alla Centrale dei rischi è l'intermediario titolare del credito, anche nell’ipotesi in cui lo stesso si avvalga, nella gestione del rapporto creditizio, di altro intermediario quale mandatario.

In caso di finanziamenti concessi con fondi ricevuti da altri intermediari, i quali non restano esposti nei confronti dei clienti, la segnalazione deve essere effettuata dall'intermediario che instaura i rapporti di credito in nome e per conto proprio.

Per le operazioni che confluiscono nella categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi* l’intermediario è tenuto alla segnalazione anche se non è titolare del credito.

RINVII

- Per le tipologie di intermediari sottoposti agli obblighi segnaletici di Centrale dei rischi (intermediari segnalanti), cfr. cap. 1, sez. 1, par. 5.

3. Intestazione delle posizioni di rischio

Intestatari delle posizioni di rischio possono essere:

- le persone fisiche;

- le persone giuridiche;

- gli organismi che, pur sprovvisti di personalità giuridica, dispongono di autonomia decisionale e contabile. Rientrano in questa fattispecie le società di persone, le società di fatto, le associazioni non riconosciute e, distintamente, le sezioni periferiche di queste ultime;

- le cointestazioni, ossia l'insieme di più soggetti cointestatari di uno o più rapporti (le posizioni di rischio intestate alle cointestazioni sono distinte rispetto a quelle intestate ai singoli soggetti che ne fanno parte);

- i fondi comuni d'investimento.

Vanno considerati i seguenti casi particolari:

- <u>fidi concessi a un soggetto con possibilità di utilizzo da parte di un terzo</u>; se quest'ultimo non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'intermediario, la posizione di rischio deve essere integralmente segnalata a nome del soggetto che risulta intestatario del rapporto di credito;

- <u>fidi concessi a un soggetto per ordine o incarico di un terzo</u>; in caso di finanziamento concesso al beneficiario e garantito dall'ordinante, la segnalazione va effettuata a nome del primo e l'impegno dell'ordinante va segnalato fra le garanzie ricevute*;* se invece il beneficiario non assume alcuna responsabilità diretta nei confronti dell'intermediario, la posizione di rischio deve essere intestata all'ordinante;

- <u>fidi concessi a una persona poi deceduta</u>; la posizione di rischio va segnalata a nome del soggetto (o dell'eventuale cointestazione) che subentra nella posizione debitoria del "de cuius". Se l'eredità non è stata accettata ovvero è stata accettata con beneficio d'inventario, la posizione di rischio deve essere mantenuta in capo al soggetto defunto;

- <u>fidi concessi ad un'impresa familiare</u> (art. 230 bis c.c.); i rischi vanno imputati al titolare della impresa stessa.

Devono essere intestati ad un unico soggetto i finanziamenti concessi:

- ad una persona fisica a titolo personale e in qualità di titolare di una o più ditte individuali;

- al debitore originario e agli organi di procedure concorsuali;

- a persone giuridiche con sede legale in Italia e a loro sezioni periferiche, organi, filiali, ripartizioni territoriali ovunque ubicati; tale principio vale anche per i fidi concessi a intermediari italiani e a loro filiali estere;

- a persone giuridiche con sede legale all'estero e a loro sezioni periferiche, organi, filiali, ripartizioni territoriali estere.

Viceversa, devono essere segnalati distintamente i fidi concessi a persone giuridiche con sede legale all'estero e quelli concessi a loro sedi secondarie in Italia.

RINVII

- Per le modalità di segnalazione dei fidi plurimi, cfr. cap. II, sez. 1, par. 6.

4. Modello di rilevazione dei dati

Gli intermediari partecipanti segnalano alla Centrale dei rischi i rapporti (di credito/di garanzia) relativi a ciascun cliente aggregandoli secondo il previsto modello di rilevazione dei dati.

Il modello è articolato in quattro *sezioni* completate da una quinta sezione informativa contenente alcuni dettagli aggiuntivi. Nell'ambito delle sezioni, le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in "*categorie di censimento*".

In particolare:

- la sezione "**crediti per cassa"** è suddivisa in cinque categorie di censimento (*rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze*);

- la sezione "**crediti di firma"** è suddivisa in due categorie di censimento (*garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*);

- le sezioni "**garanzie ricevute"** e "**derivati finanziari"** prevedono ciascuna un'unica categoria di censimento;

- la **sezione informativa** è suddivisa in otto categorie di censimento (*operazioni effettuate per conto di terzi*, *crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila*, *crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante*, *crediti per cassa: operazioni in pool - totale*, *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, *sofferenze - crediti passati a perdita*, *crediti ceduti a terzi*).

Le posizioni di rischio sono classificate mediante qualificatori – le cc.dd. *variabili di classificazione* – che ne specificano ulteriori caratteristiche e vanno valorizzate nelle

classi di dati che identificano la tipologia di importo ("accordato", "accordato operativo", "utilizzato", "saldo medio", "valore garanzia", "importo garantito", "valore intrinseco" e "altri importi").

Gli importi sono segnalati in unità di euro e vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori o uguali a 50 centesimi.

Le operazioni in valuta devono essere controvalorizzate in euro ai tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da questa considerate; per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici (Reuter, Telerate, etc.).

5. Soglie di censimento

Le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all'intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni d'investimento):

- il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a 30.000 €;

- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 30.000 €;

- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €;

- la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €;

- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €;

- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €;

- la posizione in sofferenza viene integralmente passata a perdita[64];

- l'intermediario ha ceduto a terzi crediti non in sofferenza per un valore nominale pari o superiore a 30.000 €;

[64] Il valore delle perdite deve essere pari o superiore a 250 €.

- l'intermediario ha ceduto a terzi crediti in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €.

Ai fini del calcolo delle soglie di censimento, gli intermediari – con riferimento al medesimo cliente – devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale e estera.

RINVII

- Per le modalità di rilevazione del passaggio a perdita dei crediti, cfr. cap. II, sez. 2, par. 5.5.

6. Fidi plurimi

È definito plurimo il fido concesso a una pluralità di soggetti che non rispondono solidalmente dei rispettivi utilizzi.

Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo relativo a ciascun cliente occorre far riferimento alla ripartizione del fido prevista nella delibera di concessione. Ove gli utilizzi di un soggetto superino, in quanto il contratto lo consenta, la quota a lui originariamente attribuita, l'accordato degli altri soggetti si riduce di conseguenza.

Qualora sia stabilito solo l'affidamento complessivo senza prevedere la ripartizione dello stesso fra i singoli soggetti, le segnalazioni vanno effettuate adeguando l'accordato e l'accordato operativo all'utilizzato di ciascuno. L'eventuale margine disponibile o sconfinamento deve risultare a nome del soggetto ritenuto prevalente dall'intermediario segnalante. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, il margine disponibile o lo sconfinamento devono essere ripartiti tra gli interessati proporzionalmente al fido utilizzato.

Analogamente, l'importo garantito deve essere ripartito fra i diversi soggetti in modo da far emergere le eventuali incapienze delle garanzie reali nella segnalazione di pertinenza del soggetto prevalente, se questi è individuabile. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, l'incapienza deve essere distribuita fra i diversi beneficiari in ragione della misura degli utilizzi di ciascuno di essi.

7. Fidi promiscui

Sono definiti promiscui i fidi che possono essere utilizzati con modalità[65] diverse.

[65] Le modalità di utilizzo possono ricadere in categorie di censimento diverse o nella stessa categoria di censimento, distinte da una o più variabili di classificazione.

Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo occorre far riferimento in primo luogo alle indicazioni contenute nella delibera di fido che può specificare l'ammontare o il limite massimo di fido concesso in relazione a ciascuna modalità di utilizzo. In assenza di tali indicazioni, l'accordato e l'accordato operativo vanno distribuiti secondo l'utilizzato dei diversi rapporti cui si riferisce la linea di credito.

Se il fido è utilizzato parzialmente (o non presenta alcun utilizzo) oppure è utilizzato in misura superiore all'accordato operativo, il margine disponibile o lo sconfinamento devono emergere in corrispondenza della categoria di censimento e della combinazione delle variabili di classificazione che presenta il maggior grado di rischiosità.

Ai fini dell'attribuzione dell'accordato e dell'accordato operativo alle diverse categorie di censimento, si fa presente che di norma:

- i crediti di firma sono considerati meno rischiosi di quelli per cassa;

- i crediti per cassa seguono l'ordine di rischiosità crescente delle categorie di censimento previste dal modello di rilevazione dei rischi.

Soluzioni analoghe devono essere adottate affinché emergano eventuali incapienze delle garanzie reali che assistono i fidi promiscui. In particolare, il controvalore dell'importo garantito va ripartito – anche nell'eventualità che la garanzia assista crediti di firma – in modo da far risultare l'incapienza nella categoria di censimento caratterizzata da maggior rischiosità. Indipendentemente dalla distribuzione dell'importo garantito, per tutti i rapporti coperti dal fido promiscuo deve essere comunque specificata la tipologia della garanzia.

8. Cessazione della segnalazione

La segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando:

- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;

- il credito viene ceduto a terzi[66];

- i competenti organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;

[66] L'obbligo di segnalazione ricade sul cessionario se è un intermediario partecipante alla Centrale dei rischi.

- il credito è interamente prescritto (art. 2934 e seg. c.c.). I crediti prescritti non devono essere più segnalati a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui la prescrizione è maturata[67];

- il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 L.F.)[68].

[67] La diffida stragiudiziale del debitore volta ad ottenere la prescrizione non comporta necessariamente la cessazione della segnalazione ove l'intermediario non concordi.

[68] Gli intermediari che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare del soggetto esdebitato o, pur avendola presentata, non sono stati ammessi, dalla data del decreto di esdebitazione non devono segnalare l'intero importo del credito vantato ma un importo pari alla percentuale che i creditori concorsuali di pari grado hanno conseguito in sede fallimentare. L'esdebitazione non si estende agli eventuali garanti del soggetto esdebitato; pertanto, estintosi il rapporto principale per effetto dell'esdebitazione, i crediti ancora vantati nei confronti dei garanti devono essere segnalati tra i "crediti per cassa".

SEZIONE 2

CATEGORIE DI CENSIMENTO DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Crediti per cassa

1.1 Rischi autoliquidanti

Confluiscono nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela – diversa da intermediari – l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa[69]. Il rapporto coinvolge, oltre all'intermediario e al cliente, anche un terzo soggetto debitore di quest'ultimo.

In particolare, devono essere segnalate le operazioni di:

- anticipo per operazioni di factoring[70];
- anticipo s.b.f.;
- anticipo su fatture;
- altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali;
- sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto;
- anticipo all'esportazione;
- finanziamento a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi dell'art. 1260 c.c.;
- prestiti contro cessione di stipendio o pensione;
- operazioni di acquisto di crediti a titolo definitivo.

Nella presente categoria devono inoltre essere convenzionalmente segnalati i prefinanziamenti di mutuo, anche se concessi dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo.

\---------

RINVII

- Per le regole riguardanti specifiche tipologie di operazioni nella rilevazione mensile, cfr. cap. II, sez. 6.

[69] Tale forma di controllo si realizza quando l'intermediario si rende cessionario del credito, ha un mandato irrevocabile all'incasso o i crediti sono domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli.

[70] Ad esclusione degli anticipi per operazioni di factoring su crediti futuri.

1.2. Rischi a scadenza

La categoria di censimento *rischi a scadenza* include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata.

Nell'ambito della categoria, devono essere segnalate, fra l'altro, le seguenti operazioni:

- anticipazioni attive;
- anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring;
- aperture di credito in c/c dalle quali l'intermediario può recedere prima della scadenza contrattuale solo per giusta causa;
- leasing;
- mutui;
- finanziamenti a valere su fondi di terzi in amministrazione comportanti l'assunzione di un rischio per l'intermediario;
- sconto di portafoglio finanziario diretto;
- prestiti personali;
- prestiti subordinati, solo se stipulati sotto forma di contratto di finanziamento;
- pronti contro termine e riporti attivi posti in essere senza l'intervento di una controparte centrale;
- altre sovvenzioni attive;
- operazioni in oro nella forma del prestito d'uso[71];
- operazioni relative alle "campagne acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64", alle "campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti" e alla "gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51", qualora il soggetto debitore non versi in stato di insolvenza;
- finanziamenti ai sensi della legge n. 190/2014, concessi ai datori di lavoro del settore privato (con meno di 50 addetti) per corrispondere alla richiesta dei dipendenti di aver liquidata in busta paga la quota maturanda di TFR;
- operazioni di cessione del quinto per la quota di rate trattenute dall'amministrazione terza ceduta (ATC) e non ancora retrocesse.

1.3. Rischi a revoca

Nella categoria di censimento *rischi a revoca* confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa.

[71] Nella segnalazione non devono emergere sconfinamenti dovuti alla fluttuazione della quotazione dell'oro; gli importi dell'accordato e dell'accordato operativo devono essere adeguati a quelli segnalati nell'utilizzato.

Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento *rischi autoliquidanti* (c.d. insoluti).

La categoria di censimento non comprende i conti correnti di corrispondenza per servizi intrattenuti con banche o con società cui è affidata la gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria, i quali non formano oggetto di censimento da parte della Centrale dei rischi**.**

Non devono inoltre essere classificate tra i rischi a revoca le operazioni che, seppure regolate in conto corrente, hanno i requisiti propri dei rischi autoliquidanti.

1.4. Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari

Nella categoria di censimento *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari* devono essere segnalati i crediti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a imprese in procedura concorsuale segnalate a sofferenza. Tale evidenza consente di distinguere le nuove risorse finanziarie erogate all'impresa in crisi dagli affidamenti in essere antecedentemente all'instaurarsi della procedura che figurano tra le sofferenze.

Sono segnalati nella categoria *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari,* in ragione della prededucibiltà, i finanziamenti concessi alle aziende in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia). Laddove, invece, essi siano riferiti ad aziende non classificate a sofferenza al momento dell'instaurazione del procedimento di prevenzione, tali finanziamenti vanno segnalati nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa secondo i criteri generali previsti dalla normativa.

Devono essere convenzionalmente segnalati nella presente categoria anche taluni affidamenti, concessi a soggetti in stato di insolvenza, per i quali sia stata specificamente consentita la segnalazione tra gli "impieghi vivi". In particolare:

- i crediti concessi a enti pubblici locali in stato di dissesto finanziario, qualora i crediti stessi attengano a una gestione distinta da quella soggetta a commissariamento;
- le operazioni relative alle "campagne di acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64", alle "campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti" e alla "gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51". Dette operazioni vanno segnalate nella presente categoria di censimento qualora l'intermediario segnali in sofferenza la rimanente esposizione nei confronti del debitore stesso ovvero, in assenza di altre linee di credito, lo ritenga in stato di insolvenza.

RINVII

- Per la segnalazione dei crediti concessi a soggetti sottoposti alle misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia, cfr. cap. II, sez. 6, par. 19.2.

1.5. Sofferenze

Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.

La classificazione a sofferenza deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo.

Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nella categoria delle "sofferenze" le posizioni di rischio che confluiscono nella categoria di censimento "*finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*".

Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati "*utilizzato*".

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti, se capitalizzate[72]. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza.

La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza[73].

L'informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell'intermediario di classificare "negativamente" la posizione debitoria e non può essere

[72] Analogamente a quanto stabilito nella Circ. n. 272/2008-Matrice dei conti - Voce 58007-Sofferenze.
[73] Gli intermediari informano il cliente che tale segnalazione deriva dalla valutazione della complessiva situazione finanziaria nei confronti dell'intermediario creditore e degli altri intermediari ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata.

utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. L'invio della comunicazione sulla classificazione negativa non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi.

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile[74].

Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

La segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato.

RINVII

- Per la cessione dei crediti in sofferenza, cfr. cap. II, sez. 6, par. 6.
- Per la segnalazione di clienti beneficiari della sospensione dei termini prevista dall'art. 20 della legge n. 44/99, cfr. cap. II, sez. 6, par. 19.1.
- Per l'informativa ai clienti consumatori, cfr. cap. I, sez. 1, par 4.

2. Crediti di firma

La sezione *crediti di firma* comprende le accettazioni, gli impegni di pagamento, i crediti documentari, gli avalli, le fideiussioni e le altre garanzie rilasciate dagli intermediari con le quali essi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi. La segnalazione dei crediti di firma va effettuata a nome del cliente al quale è rilasciata la garanzia.

I crediti di firma sono ripartiti in due categorie di censimento nelle quali confluiscono distintamente le garanzie che assistono operazioni di natura commerciale e quelle che sono rilasciate a copertura di operazioni di natura finanziaria. Ove non risulti possibile operare detta distinzione, il credito va attribuito per intero alla tipologia di operazioni alla cui copertura, secondo le valutazioni dell'intermediario, risulti in prevalenza destinata la garanzia.

[74] Per le esposizioni classificate a sofferenza non si applica il *cure period*. Pertanto, dal momento in cui viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile, le esposizioni a sofferenza sono riclassificate nella opportuna categoria di censimento dei crediti per cassa, senza attendere il decorso del lasso di tempo di tre mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle *Guidelines* EBA sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07).

Nell'ambito della categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria* devono essere segnalate distintamente, previa valorizzazione della variabile di classificazione *tipo garanzia*:

- le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti;
- le garanzie derivanti da operazioni di cessione di credito "pro solvendo";
- le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR 19 luglio 2005, come integrata da successiva delibera del 22 febbraio 2006, la quale disciplina la raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del T.U.B.

Non sono oggetto di censimento le garanzie rilasciate con precostituzione dei fondi da parte del garantito e gli impegni assunti dall'intermediario sulla base di convenzioni o accordi – dei quali il garantito non sia formalmente a conoscenza – stipulati direttamente con altri enti.

Qualora la garanzia venga escussa con esito positivo, il credito che l'intermediario vanta nei confronti del soggetto garantito dovrà essere segnalato nella pertinente categoria dei crediti per cassa; contestualmente, non è più dovuta la segnalazione tra i crediti di firma.

3. Garanzie ricevute

Sono comprese nella categoria di censimento *garanzie ricevute* le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. In particolare devono essere segnalate, previa valorizzazione dell'apposita variabile di classificazione, le garanzie reali esterne, cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall'affidato (ad es. terzo datore di ipoteca); le garanzie personali di "prima istanza"; le garanzie personali di "seconda istanza", la cui efficacia è condizionata all'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza.

Tra l'altro, confluiscono nella categoria di censimento:

- i contratti autonomi di garanzia;
- gli impegni assunti da consorzi o cooperative di garanzia nei confronti degli intermediari convenzionati a fronte dei finanziamenti concessi da questi ultimi alle imprese consorziate[75];
- le garanzie che assistono finanziamenti concessi da una filiale estera dell'intermediario a soggetti non residenti;
- le posizioni di pertinenza degli accollati, nei casi in cui il contratto di accollo di mutuo non preveda la loro contestuale liberazione;

---

[75] Sono escluse le garanzie cumulativamente rilasciate, entro un certo plafond, agli intermediari da parte delle imprese consorziate.

- i patti di riacquisto stipulati nell'ambito di operazioni di locazione finanziaria qualora abbiano contenuto fideiussorio, cioè prevedano l'assunzione, da parte del fornitore del bene locato, del rischio di inadempimento dell'utilizzatore, indipendentemente dalla riconsegna e dalla stessa esistenza del bene locato;
- le garanzie ricevute dai "Fondi di garanzia" (ad es. "Fondo di garanzia per le PMI" istituito con legge 23.12.1996, n. 662 e "Fondo di credito per i nuovi nati", istituito con d.l. 29.11.2008, n. 185), quando la garanzia è rilasciata a seguito di una valutazione del merito creditizio del cliente;
- le controgaranzie a prima richiesta;
- le garanzie reali rilasciate dai soci in favore delle società (di persone o di capitali) e da uno o più cointestatari a favore della cointestazione;
- le garanzie personali rilasciate dai soci in favore della società (di persone o di capitali);
- impegni rilasciati da terzi anche se costituiti su quote o azioni della società garantita.

Non formano invece oggetto di rilevazione:

- le garanzie rilasciate *ex lege,* ossia quelle pubbliche concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi rilasciate automaticamente, al ricorrere di presupposti predeterminati (come, ad esempio, le garanzie che assistono i finanziamenti a sostegno dell'erogazione del TFR in busta paga previste dalla l. 190/2014 e le garanzie rilasciate nell'ambito delle misure connesse all'emergenza Covid-19 come quelle concesse dal Fondo di garanzia per le PMI (istituito con legge 23.12.1996, n. 662) ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 e successive modifiche e dalla Sezione Speciale del medesimo Fondo ai sensi dell'art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche);
- le garanzie che assistono operazioni diverse da quelle comprese nell'area di censimento della Centrale dei rischi;
- i contratti di assicurazione del credito.

La segnalazione deve essere effettuata a nome del soggetto che ha prestato la garanzia.

L'obbligo di segnalazione della garanzia sorge contestualmente al perfezionamento dell'operazione garantita salvo che la garanzia venga acquisita successivamente; in tal caso la segnalazione decorre dal momento della effettiva acquisizione della stessa.

In caso di inadempimento del soggetto garantito e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, la segnalazione deve permanere nella categoria di censimento *garanzie ricevute* – indicando nello *stato del rapporto* "garanzia attivata con esito negativo" – fintanto che esiste il rapporto garantito. Nell'ipotesi in cui il rapporto garantito venga ad estinguersi ma l'intermediario vanti ancora un credito verso il garante, questo dovrà essere segnalato tra i crediti per cassa.

Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante; la loro segnalazione cessa, inoltre, quando viene meno il rapporto garantito.

Conformemente ai principi generali, le garanzie personali rilasciate da una pluralità di garanti, solidalmente coobbligati, devono essere segnalate a nome della cointestazione degli stessi; ciò, anche se la garanzia è stata rilasciata con atti separati di identico tenore, per il medesimo importo e purché i garanti siano a conoscenza dell'identità degli altri coobbligati. Ove non ricorrano queste condizioni, le garanzie vanno segnalate a nome di ciascun garante per l'importo che il medesimo si è impegnato a garantire.

Nel caso di garanzie reali che insistono su un bene di proprietà di più soggetti, la segnalazione andrà imputata convenzionalmente alla cointestazione composta dai proprietari del bene. Ove il soggetto garantito sia uno dei comproprietari, egli dovrà figurare quale componente della cointestazione garante.

RINVII

- Per la segnalazione delle garanzie che assistono finanziamenti erogati in pool, cfr. cap. II, sez. 6, par. 15.
- Per le garanzie che assistono i crediti commerciali acquisti nell'ambito di operazioni di factoring, cfr. cap. II, sez. 6, par. 1.

4. Derivati finanziari

Confluiscono nella categoria di censimento *derivati finanziari* i contratti derivati negoziati fuori borsa (c.d. *over the counter* - OTC) e le "operazioni con regolamento a lungo termine" posti in essere senza l'intervento di una controparte centrale[76]. Sono esclusi dalla rilevazione i derivati interni (c.d. *internal deals*).

Nella classe di dati *valore intrinseco* deve essere segnalato il fair value positivo dell'operazione, ovvero il credito vantato dall'intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione, al netto degli eventuali accordi di compensazione riconosciuti a fini prudenziali. Negli accordi di compensazione rientrano anche quelli del tipo *cross-product*, aventi cioè ad oggetto derivati finanziari e creditizi.

La segnalazione dei contratti di opzione oggetto di rilevazione deve essere prodotta dall'intermediario acquirente dell'opzione (c.d. *holder*) a nome del venditore dell'opzione (c.d. *writer*).

Nei derivati negoziati fuori borsa, la segnalazione delle garanzie eventualmente rilasciate dall'intermediario in favore del/i contraente/i segue i criteri generali previsti per i crediti di firma.

[76] Sono controparti centrali riconosciute la Cassa di Compensazione e Garanzia ovvero le controparti centrali aventi sede in uno Stato membro dell'UE che assicurino condizioni equivalenti.

Le garanzie rilasciate dall'intermediario alle controparti centrali per il regolamento giornaliero delle operazioni negoziate sui mercati regolamentati non sono invece oggetto di censimento tra i crediti di firma. In caso di inadempimento del/i contraente/i all'obbligo di versamento dei margini (o di liquidazione delle posizioni) alla controparte centrale, l'intermediario che ha effettuato il regolamento giornaliero (o la liquidazione delle posizioni) deve segnalare il credito vantato nei confronti del/i contraente/i inadempiente/i tra i rischi a revoca.

La variabile di classificazione *divisa* deve essere valorizzata facendo riferimento alla valuta di denominazione dell'operazione ("euro" o "altre valute").

5. Sezione informativa

5.1 Operazioni effettuate per conto di terzi

Confluiscono nella categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi* i finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi pubblici la cui gestione, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata dalla circostanza che l'organo deliberante è esterno all'intermediario stesso il quale svolge, dietro pagamento di una provvigione o di una commissione forfettaria, esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento somme per conto dell'ente interessato.

L'eventuale assunzione di rischio, totale o parziale, da parte dell'intermediario nello svolgimento di tale servizio deve essere segnalata tra i crediti di firma nella categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria.*

Confluiscono nella presente categoria di censimento anche i finanziamenti erogati dall'intermediario segnalante a valere su fondi di terzi in amministrazione, per la quota non comportante l'assunzione di rischio da parte dell'intermediario medesimo; la restante quota parte deve essere segnalata nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa.

In ogni caso non sono oggetto di segnalazione i finanziamenti erogati a valere su fondi di altri intermediari[77].

L'importo da segnalare nella classe di dati *altri importi* è pari all'ammontare del debito a scadere in linea capitale (comprensivo della quota capitale delle rate scadute e non in mora), maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi).

---

[77] Come ad esempio i finanziamenti erogati a valere su fondi della Cassa Depositi e Prestiti.

5.2 Crediti per cassa: operazioni in *pool*

Nelle categorie di censimento della sezione informativa relative alle operazioni in pool sono rilevate informazioni aggiuntive sui finanziamenti in pool segnalati tra i crediti per cassa (ad eccezione delle sofferenze).

Tali categorie sono distinte a seconda del ruolo svolto dall'ente segnalante. In particolare, l'azienda capofila deve effettuare due distinte segnalazioni valorizzando, nella categoria di censimento "*crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila"*, la quota di finanziamento a proprio carico e, nella categoria di censimento *"crediti per cassa: operazioni in pool - totale"*, l'ammontare complessivo del finanziamento erogato in pool.

Ogni azienda partecipante diversa dalla capofila deve segnalare, nella categoria di censimento *crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante*, la quota di propria pertinenza.

5.3 Crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti

Nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti* devono essere segnalati, a nome del debitore ceduto, gli importi corrispondenti al valore nominale dei crediti acquisiti dall'intermediario segnalante con operazioni di *factoring pro soluto* e *pro solvendo*, operazioni di sconto pro soluto e operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo.

Le variabili di classificazione *tipo attività* e *stato del rapporto* vanno opportunamente valorizzate al fine di precisare il tipo di operazione (*factoring*, sconto o cessione), la natura pro soluto o pro solvendo della cessione e la circostanza che si tratti di crediti scaduti. Nella variabile di classificazione *censito collegato* deve essere indicato il codice censito del soggetto cedente.

5.4 Rischi autoliquidanti - crediti scaduti

Nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* deve essere segnalato, a nome del soggetto cedente, il valore nominale dei crediti – acquisiti dall'intermediario nell'ambito di operazioni di factoring, cessione di credito, sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, anticipo s.b.f., anticipo su fatture, effetti e altri documenti commerciali – scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione.

In particolare devono essere distinti, previa valorizzazione della variabile di classificazione *stato del rapporto,* i crediti che alla data di rilevazione risultano impagati da quelli che sono stati pagati.

Tale segnalazione va effettuata solo con riferimento ai crediti non in sofferenza ceduti da società non finanziarie e famiglie produttrici residenti e non residenti. La segnalazione non è dovuta se nel mese di rilevazione il credito vantato verso il cedente è stato ceduto ad altro intermediario.

5.5 Sofferenze. Crediti passati a perdita

Devono essere segnalati nella categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita* i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti a sofferenza prescritti e quelli oggetto di esdebitazione.

Nella categoria deve essere rilevato, per l'intera durata del rapporto creditizio, lo stock delle perdite via via accumulate. La segnalazione di dette perdite ha luogo sempreché l'intermediario, ricorrendone i presupposti, abbia segnalato il cliente a sofferenza nella medesima rilevazione o in quella precedente oppure abbia effettuato, nel mese di riferimento della rilevazione, una segnalazione *inframensile* di passaggio a sofferenza.

Eventuali sopravvenienze e/o rimborsi del credito superiori all'importo delle perdite già segnalate non sono oggetto di segnalazione.

La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita.

Nel caso di operazioni di cessione di crediti in sofferenza effettuate tra intermediari, l'intermediario cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione; detto importo deve ricomprendere l'eventuale perdita da cessione, distinta con la variabile di classificazione *fenomeno correlato.*

L'intermediario cessionario deve segnalare tra i crediti passati a perdita i seguenti importi, distinguendoli con la variabile di classificazione *fenomeno correlato:*

- differenza tra l'ammontare del credito vantato nei confronti del cliente al momento della cessione e il prezzo di acquisto;
- ammontare delle eventuali perdite deliberate.

RINVII
- per la segnalazione *inframensile* di passaggio a sofferenza, cfr. cap. II, sez. 5, par. 2.

5.6 Crediti ceduti a terzi

Confluiscono nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi* le operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti a società di cartolarizzazione *ex lege* n. 130/99 o ad altri soggetti.

In particolare, l'intermediario cedente deve segnalare a nome del debitore ceduto un importo pari al debito di quest'ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione. Le segnalazioni sono dovute esclusivamente per il mese in cui è avvenuta la cessione e se:

– nella rilevazione precedente il credito ceduto era segnalato tra i crediti per cassa;
– il credito fa parte di un portafoglio acquisito nell'ordinaria attività di factoring e nella rilevazione precedente era segnalato nella categoria di censimento "crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti"[78];
– nel mese a cui si riferisce la rilevazione è stata comunicata la classificazione a sofferenza del cliente.

Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto.

Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza.

RINVII
- Per la segnalazione delle operazioni di cessione di credito tra intermediari, cfr. cap. II, sez. 6, par. 6.

[78] Limitatamente alle operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di *factoring* (ricessioni).

SEZIONE 3

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Nozione

Le variabili di classificazione sono qualificatori che connotano più dettagliatamente la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento. Esse arricchiscono pertanto il contenuto informativo della rilevazione, ampliando il novero degli elementi di valutazione della posizione globale di rischio dei soggetti censiti.

2. Localizzazione

La variabile di classificazione *localizzazione* indica il comune italiano o lo Stato estero in cui è ubicato lo sportello eletto quale referente per il cliente. La designazione dello sportello referente deve essere effettuata a livello di Stato. In particolare, va indicata una sola localizzazione per tutti i rapporti intrattenuti con il cliente da dipendenze situate nello stesso Stato. La valorizzazione di tale variabile va effettuata indicando il CAB del comune italiano ovvero il codice dello Stato estero ove tale sportello ha sede. Qualora il cliente intrattenga rapporti con più sportelli situati in Stati diversi, la relativa segnalazione deve essere effettuata distintamente per ciascuno Stato.

La valorizzazione di questa variabile di classificazione è prevista per tutte le categorie di censimento fatta eccezione per quella relativa ai *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti.*

Limitatamente alla categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* la variabile di classificazione *localizzazione* indica l'area geografica di residenza del debitore ceduto[79]. Essa può assumere i valori: nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole e non residente.

3. Durata originaria

La variabile di classificazione *durata originaria* consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata dall'originario contratto di affidamento ovvero rideterminata per effetto di accordi intervenuti fra le parti.

---

[79] Nel caso in cui detta area geografica non sia conosciuta, la valorizzazione della variabile può essere convenzionalmente effettuata riferendosi al luogo in cui il credito è domiciliato per la riscossione.

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi a scadenza*, *derivati finanziari*, *crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila*, *crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante*, *crediti per cassa: operazioni in pool - totale.*

La variabile di classificazione può assumere i valori *fino ad un anno*, *da oltre un anno a 5 anni*, *oltre cinque anni.* Nella categoria di censimento *derivati finanziari*, essa assume il valore *non rilevante* nel caso di derivati a struttura complessa, cioè più prodotti derivati incorporati in un unico contratto; per le categorie di censimento relative alle operazioni in pool, assume il valore *non rilevante* nei casi in cui il finanziamento non sia classificato tra i rischi a scadenza.

Nel periodo antecedente il perfezionamento del contratto di finanziamento la variabile deve essere valorizzata sulla base delle indicazioni desumibili dalla delibera di fido; successivamente, con riguardo alle previsioni contrattuali.

4. Durata residua

La variabile di classificazione *durata residua* indica il lasso di tempo intercorrente fra la data della rilevazione e il termine contrattuale di scadenza del finanziamento.

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti*, *rischi a scadenza*, *derivati finanziari*, *operazioni effettuate per conto di terzi*, *crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila*, *crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante*, *crediti per cassa: operazioni in pool - totale.*

Essa può assumere i valori *fino ad un anno*, *oltre un anno*, e *non rilevante.* I valori *fino ad un anno* e *oltre un anno* devono essere determinati con riferimento alla scadenza di ciascun finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento. Nella categoria di censimento *derivati finanziari,* essa assume il valore *non rilevante* nel caso di derivati a struttura complessa, cioè più prodotti derivati incorporati in un unico contratto; per le categorie di censimento relative alle operazioni in pool, la variabile di classificazione assume il valore *non rilevante* nei casi in cui il finanziamento sia classificato tra i rischi a revoca.

5. Divisa

La valorizzazione della variabile di classificazione *divisa* è prevista per tutte le categorie di censimento, fatta eccezione per *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*, *sofferenze*, *garanzie ricevute*, *sofferenze - crediti passati a perdita* e *crediti ceduti a terzi*.

Essa può assumere i valori corrispondenti a *euro* e *altre valute*. Per le operazioni in valuta diversa dall'euro il valore corrispondente a *altre valute* deve essere indicato anche se non sussiste rischio di cambio a carico del cliente. Analogamente tale valore deve essere indicato per le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall'euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, sia che tale garanzia copra interamente il suddetto rischio sia che lo copra solo in parte. Per tali operazioni deve essere attivato il valore *altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio* nella variabile di classificazione *tipo attività*.

Qualora gli utilizzi di una medesima linea di credito siano da considerare parte in euro e parte in altre valute, in quanto la relativa provvista è parte in euro e parte in altre valute, le classi di dati *accordato* e *accordato operativo* della pertinente categoria di censimento devono essere avvalorate secondo la stessa ripartizione.

Gli utilizzi in valuta, ove previsti contrattualmente, danno luogo all'adeguamento dell'accordato e dell'accordato operativo in modo da non far emergere sconfinamenti/margini disponibili dovuti al solo andamento dei tassi di cambio.

RINVII

- Per le modalità di conversione delle operazioni in valuta, cfr. cap. II, sez.1, par. 4.

6. *Import-export*

La variabile di classificazione *import-export* indica la finalizzazione dell'operazione all'attività di esportazione o di importazione di beni e servizi eventualmente svolta dal cliente.

La sua valorizzazione è prevista solo per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti*, *rischi a scadenza*, *rischi a revoca*, *garanzie connesse con operazioni di natura commerciale* e *operazioni effettuate per conto di terzi.*

7. Tipo attività

La variabile di classificazione *tipo attività* consente di evidenziare alcune specifiche operazioni. In particolare, essa individua:

- nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, le cessioni di credito e lo sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto *pro soluto* e *pro solvendo* ("cessione"), gli anticipi su crediti ceduti per attività di *factoring* ("*factoring*"), gli anticipi s.b.f. su fatture e altri anticipi su effetti e documenti ("anticipi"), le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri rischi autoliquidanti;

- nella categoria di censimento rischi a scadenza, le operazioni di *leasing* finanziario, le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall'euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo, le aperture di credito in c/c e i prestiti subordinati, i finanziamenti concessi ai datori di lavoro per corrispondere alle richieste dei dipendenti di avere l'anticipo del TFR in busta paga, le rate di finanziamenti contro cessione del quinto trattenute e non retrocesse, altri rischi a scadenza;

- nella categoria di censimento *derivati finanziari*, le diverse tipologie di derivati finanziari negoziati sui mercati *over the counter (swaps*, *fras*, opzioni, altri contratti derivati);

- nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti,* la tipologia e la natura dell'operazione sottostante: cessioni di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto o factoring, pro soluto o pro solvendo;

- nella categoria *crediti ceduti a terzi,* le operazioni di cessione di crediti a società di cartolarizzazione o ad altri soggetti, queste ultime distinte a seconda che siano pro soluto e pro solvendo.

8. Censito collegato

La variabile di classificazione *censito collegato* consente la rilevazione di forme di collegamento, diverse dalle cointestazioni, fra il cliente segnalato e altri soggetti.

La sua valorizzazione è prevista per le seguenti categorie di censimento:

- *garanzie ricevute*, ove deve essere indicato il codice censito del soggetto a favore del quale viene prestata la garanzia;

- *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, ove deve essere indicato il codice censito del soggetto cedente;

- *crediti ceduti a terzi*, ove deve essere indicato il codice censito del soggetto cessionario.

In particolare, nelle categorie di censimento *garanzie ricevute* e *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la variabile di classificazione assume convenzionalmente il valore *non rilevato* quando il soggetto collegato (garantito/cedente) non risulti segnalato dall'intermediario nello stesso periodo di riferimento, nonché, limitatamente alle *garanzie ricevute*, quando la garanzia sia stata rilasciata a favore di una pluralità di soggetti e nel caso di controgaranzie.

9. Stato del rapporto

La variabile di classificazione *stato del rapporto* fornisce indicazioni sulla situazione qualitativa dei crediti.

Nell’ambito delle categorie di censimento rischi autoliquidanti, rischi a scadenza e rischi a revoca, la variabile distingue le inadempienze probabili e gli inadempimenti (crediti scaduti e/o sconfinanti) persistenti.

In particolare sono classificati:

- come inadempienze probabili, le linee di credito concesse ad un debitore sul quale l’intermediario abbia espresso un giudizio circa l’improbabilità che adempia integralmente alle proprie obbligazioni (in linea capitale e/o interessi) senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie[80]. Tale valutazione deve essere operata in modo indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati;

- come inadempimenti persistenti, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni.

Ai fini della segnalazione si precisa che:

- la classificazione tra le “inadempienze probabili”, in quanto relativa all’intera esposizione verso il cliente, deve essere indicata su tutte le linee di credito riferite al soggetto. Solo per i clienti *retail* l’intermediario può scegliere di classificare tra le “inadempienze probabili” la singola linea di credito, purché non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria l’intera esposizione[81]. La classificazione a “inadempimenze probabili” deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo;

- per la classificazione degli “inadempimenti persistenti” si tiene conto del solo requisito della continuità e non si considerano né compensazioni con margini disponibili, esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza;

- l'informazione relativa agli “inadempimenti persistenti”, anche se riferita a crediti classificati tra le “inadempienze probabili”, deve essere rilevata sulle singole linee di credito interessate.

---

[80] Per una completa definizione di inadempienze probabili, cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”.

[81] Per la classificazione delle esposizioni creditizie ad inadempienza probabile si applicano le indicazioni della Circolare n. 272 “Matrice dei conti”.

L'informazione relativa agli inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinamenti da più di 90 giorni) insieme alla classificazione a sofferenza del cliente rilevano ai fini degli obblighi di informativa al cliente consumatore previsti dall'art. 125 comma 3 del T.U.B.

Nell'ambito della categoria di censimento *garanzie ricevute*, la variabile di classificazione *stato del rapporto* indica l'eventuale infruttuosa attivazione della garanzia. In particolare, la garanzia è da ritenersi attivata con esito negativo una volta decorso il termine che, per contratto o secondo gli usi negoziali, l'intermediario riconosce al garante per far fronte agli impegni assunti. In tutti gli altri casi la variabile assume il valore *garanzia non attivata.*

Con riferimento alle categorie di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti* e *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, la variabile distingue, rispettivamente, i crediti scaduti da quelli non ancora scaduti e i crediti scaduti e pagati dai crediti scaduti e impagati.

Un credito è da considerarsi scaduto quando è trascorso il termine previsto contrattualmente per il pagamento ovvero il termine più favorevole riconosciuto al debitore dall'intermediario.

Per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti*, *rischi a scadenza*, *rischi a revoca*, *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*, *sofferenze*, *garanzie connesse con operazioni di natura commerciale*, *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, *garanzie ricevute*, *derivati finanziari*, *operazioni effettuate per conto di terzi* e *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la variabile consente inoltre di distinguere i rapporti oggetto di contestazione da quelli non contestati.

Si considera "contestato" qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc.) per il quale sia stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex d.lgs. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela).

L'esistenza della contestazione deve essere indicata a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l'intermediario riceve formale comunicazione della pendenza in via giudiziale o stragiudiziale.

La qualifica di rapporto contestato non è più dovuta dalla rilevazione successiva alla data di conclusione del procedimento.

RINVII

- Per la classificazione degli inadempimenti persistenti nel caso di inesigibilità dei crediti, cfr. cap. II, sez. 6, par. 19.

10. Tipo garanzia

La variabile di classificazione *tipo garanzia* fornisce indicazioni in ordine alla tipologia di garanzie censite dalla Centrale dei rischi. In particolare essa indica:

- con riferimento ai crediti per cassa, se gli stessi sono assistiti da garanzie reali che insistono su beni dell'affidato (garanzie interne) o di terzi (garanzie esterne), specificandone il tipo. La variabile di classificazione deve essere valorizzata anche nel caso in cui il credito garantito presenti un utilizzato pari a zero. Nel caso di crediti deliberati come garantiti, per i quali le garanzie vengano acquisite e perfezionate successivamente, la variabile *tipo garanzia* deve essere valorizzata solo a partire dal momento in cui le garanzie sono acquisite e perfezionate;

- nell'ambito della categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR 19 luglio 2005, come integrata da successiva delibera del 22 febbraio 2006 per emissione di titoli da parte del garantito, le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti, nonché quelle connesse con operazioni di cessione di credito pro solvendo tra intermediari;

- nella categoria di censimento *garanzie ricevute*, le garanzie reali esterne, le garanzie personali di prima e di seconda istanza.

Tra le garanzie reali (interne ed esterne) sono rilevate anche le ipoteche giudiziali previste ai sensi dell'art. 2818 del codice civile che originano da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale.

Ove la medesima linea di credito sia assistita da una pluralità di garanzie, la variabile assume:

- nei *crediti per cassa*, i valori *pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi* quando le garanzie reali che assistono la linea di credito sono di tipo diverso (ad es. pegno e ipoteca) e insistono tutte su beni dell'affidato; *pluralità di garanzie reali esterne* se la linea di credito è assistita da garanzie reali di diverso tipo che insistono tutte su beni di terzi; *pluralità di garanzie reali e/o privilegi* nel caso in cui la linea di credito è assistita da garanzie reali afferenti beni dell'affidato e/o di terzi, indipendentemente dalla loro tipologia;

- nelle *garanzie ricevute*, il valore *pluralità di garanzie reali esterne e personali* quando la linea di credito è assistita da garanzie reali esterne e personali, indipendentemente dalla loro tipologia.

11. Fenomeno correlato

La variabile di classificazione *fenomeno correlato* deve essere valorizzata in presenza di operazioni di cessione di crediti:

- nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*, fornisce indicazioni sulla natura dei crediti ceduti (crediti in sofferenza e non);
- nella categoria di censimento *crediti passati a perdita*, distingue le perdite derivanti dalla cessione del credito;
- nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti* evidenzia se i crediti sono stati acquistati da altro intermediario.

12. Qualità del credito

La variabile di classificazione *qualità del credito* consente di evidenziare se i crediti oggetto di segnalazione rientrino o meno tra le attività "deteriorate" ai sensi della normativa sulle segnalazioni di vigilanza[82].

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti*, *rischi a scadenza*, *rischi a revoca* e *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari.*

La variabile di classificazione può assumere i valori *deteriorato*, *non deteriorato* e, nel caso in cui l'intermediario segnalante non sia assoggettato all'obbligo di segnalazione delle attività "deteriorate" a fini di vigilanza, il valore *non applicabile*.

[82] Cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti"- Avvertenze Generali.

SEZIONE 4

CLASSI DI DATI DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Accordato e accordato operativo

Le classi di dati *accordato* e *accordato operativo* devono essere valorizzate per i crediti per cassa e di firma e per le operazioni in pool rilevate nella sezione informativa.

L'*accordato* rappresenta il credito che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. Condizione necessaria per la segnalazione è che l'affidamento tragga origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

L'*accordato operativo* rappresenta l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace.

Nelle operazioni di finanziamento per stato di avanzamento dei lavori l'*accordato operativo* indica la quota di finanziamento effettivamente utilizzabile dal cliente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Se, per le caratteristiche dell'operazione, l'intermediario non ha predeterminato l'ammontare del fido, l'importo da indicare nell'*accordato* e nell*'accordato operativo* è pari a quello dell'utilizzato risultante a fine mese. Rientrano, di norma, in tale fattispecie le operazioni di pronti contro termine e i riporti.

Vanno ricompresi nell'*accordato* e nell*'accordato operativo* gli ampliamenti di fido richiesti dal cliente che comportano la possibilità per il medesimo di elevare per un certo periodo la propria capacità di indebitamento verso l'intermediario.

Non devono formare oggetto di segnalazione nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* i massimali operativi che l'intermediario, per esigenze interne, abbia predeterminato a favore della clientela e i fidi (o gli ampliamenti di fidi preesistenti) deliberati in assenza di una specifica richiesta di finanziamento da parte della clientela (c.d. fidi interni). Tali fidi devono essere segnalati a partire dalla data in cui il rapporto di affidamento è formalizzato e accettato dalla clientela.

Il recesso dell'intermediario segnalante o altro evento estintivo del contratto di finanziamento comporta l'azzeramento degli importi segnalati nell'accordato e nell'accordato operativo. Parimenti, nell'ipotesi di linee di credito ridotte, le segnalazioni devono essere corrispondentemente adeguate.

L'eventuale proroga del fido e la rinegoziazione del credito danno luogo al mantenimento della segnalazione dell'*accordato* e dell'*accordato operativo* solo se formalizzate[83].

Nel caso di delibera di un affidamento che preveda la contestuale estinzione, all'atto dell'erogazione, di altro finanziamento per il quale sussiste ancora un'esposizione dell'intermediario, l'accordato della nuova operazione assorbe quello precedente. In ogni caso, sino al momento dell'erogazione del finanziamento, nell'*accordato operativo* deve essere segnalato l'importo dell'operazione preesistente. In particolare:

- se le operazioni sono della stessa natura, nell'*accordato* va indicato il maggiore tra gli importi del nuovo affidamento e di quello precedente;

- se la nuova operazione è di natura diversa rispetto alla precedente, l'*accordato* della nuova delibera deve essere segnalato, sino al momento dell'erogazione, nella categoria di censimento ove viene segnalato l'utilizzato della precedente operazione; l'eventuale margine disponibile deve essere evidenziato nella categoria di censimento di pertinenza della nuova operazione. All'atto dell'erogazione le segnalazioni devono tener conto unicamente delle caratteristiche della nuova operazione.

Conformemente ai principi generali, nei crediti di firma l'*accordato* rappresenta l'ammontare delle garanzie che l'intermediario ha deliberato di prestare, l'*accordato operativo* indica l'ammontare delle garanzie che l'intermediario si è impegnato a prestare sulla base di un contratto perfetto ed efficace.

2. Utilizzato

La classe di dati *utilizzato* deve essere valorizzata per i crediti per cassa e di firma e per le operazioni in pool rilevate nella sezione informativa.

L'*utilizzato* rappresenta, nei crediti per cassa e nelle operazioni in pool, l'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione, e, nei crediti di firma, l'ammontare delle garanzie effettivamente prestate alla data di riferimento della segnalazione.

Esso corrisponde – salvo le eccezioni specificamente previste – al saldo contabile di fine mese, rettificato dalle partite in sospeso o viaggianti, ovunque contabilizzate, di cui sia possibile individuare, entro i termini della segnalazione, il conto di destinazione finale.

[83] Si ha formalizzazione dell'accordo di rinegoziazione qualora il medesimo sia stato oggetto di una richiesta del cliente oppure origini dall'adesione del cliente stesso ad una proposta dell'intermediario. I piani di rientro concordati con i clienti non segnalati a sofferenza configurano rinegoziazione e comportano l'adeguamento degli importi dell'*accordato* e dell'*accordato operativo*.

Si precisa che le competenze e gli interessi (contrattuali e di mora) sono segnalati se contabilizzati ed esigibili. Gli interessi conteggiati ma non ancora esigibili non vanno ricompresi nell'utilizzato del fido né rientrano nel computo degli scaduti.

Dal momento in cui gli interessi diventano esigibili:

- se il cliente non ha autorizzato l'addebito in conto e non ha provveduto al pagamento in altro modo, il debito da interessi va segnalato nella categoria di censimento *rischi a revoca*, valorizzando solo la classe dati *utilizzato*;
- se addebitati in conto in forza dell'autorizzazione del cliente, sono segnalati nell'importo *utilizzato* secondo le regole generali previste per i finanziamenti[84];
- le competenze e gli interessi da percepire vanno segnalati solo se relativi a crediti da ritenersi in mora secondo i termini previsti dalle clausole contrattuali ovvero quelli più favorevoli riconosciuti al cliente sulla base degli usi negoziali; essi vanno compresi nella categoria di censimento relativa alle operazioni alle quali sono riferibili.

3. Saldo medio

L'indicazione del *saldo medio* è prevista solo per le aperture di credito in conto corrente a scadenza e per i rischi a revoca.

Esso corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione. La segnalazione del saldo medio è dovuta solo per i finanziamenti in essere alla data della rilevazione.

4. Valore garanzia e importo garantito

La classe di dati *valore garanzia* deve essere valorizzata per la sola categoria di censimento *garanzie ricevute*.

Il *valore garanzia* indica, nelle garanzie di natura personale, il limite dell'impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura reale, il valore del bene dato in garanzia.

Qualora il garante abbia prestato, con riferimento alla medesima linea di credito, una pluralità di garanzie reali esterne e/o personali, nella classe di dati *valore garanzia* va indicato l'importo corrispondente alla garanzia di maggior valore se, secondo quanto convenuto, l'intermediario può escutere una sola delle garanzie; deve invece essere segnalato un importo corrispondente al valore complessivo delle garanzie se può escuterle tutte.

[84] Cfr. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - del 3 agosto 2016 n. 343, in attuazione dell'art. 120 del T.U.B.

La classe di dati *importo garantito* deve essere valorizzata per tutti i crediti per cassa, con esclusione dei *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*, e per le *garanzie ricevute*.

Nei crediti per cassa l'*importo garantito* è pari al minore fra quanto indicato nella classe di dati *utilizzato* e il valore del bene oggetto della garanzia. Se il fido è assistito da privilegio, l'*importo garantito* non deve essere per convenzione valorizzato, stante la difficoltà di determinare, nella maggior parte dei casi, l'effettivo controvalore della garanzia.

Nelle garanzie ricevute, l'*importo garantito* è pari al minore fra il valore della garanzia e l'importo utilizzato dal garantito.

Nell'ipotesi in cui la garanzia reale o personale assista un finanziamento con rimborso rateale e sia prevista la riduzione della stessa in proporzione alle quote di capitale rimborsate, gli importi segnalati nelle classi di dati *valore garanzia* e *importo garantito* devono essere opportunamente ridotti. In caso di inadempimento del debitore principale, i suddetti importi devono comprendere, oltre alle quote capitale, le spese e gli interessi di mora, a condizione che la loro copertura sia prevista dal contratto di garanzia.

Il valore del bene dato in garanzia va quantificato sulla base dei criteri di seguito indicati:

- in caso di iscrizione ipotecaria, va considerato il minore fra il valore dell'iscrizione stessa e quello di stima o perizia del bene ipotecato. Per le ipoteche di grado successivo al primo, il valore di stima o perizia del bene ipotecato deve essere considerato al netto delle preesistenti iscrizioni ipotecarie, se queste siano state effettuate da altri intermediari, o al netto del capitale residuo del credito relativo alle preesistenti iscrizioni ove queste siano state eseguite su richiesta del medesimo intermediario;

- in caso di pegno su titoli e su altri beni, va considerato il valore di mercato oppure di stima o perizia degli stessi a seconda che si tratti o meno di beni che hanno una quotazione di mercato.

5. Valore intrinseco e altri importi

Nella classe di dati *valore intrinseco* deve essere indicato il fair value positivo dei derivati finanziari in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Nella classe di dati *altri importi* va segnalato:

- per la categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi,* l'ammontare del debito a scadere, maggiorato delle rate scadute e in mora e dei relativi interessi;

- per le categorie di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, *rischi autoliquidanti - crediti scaduti,* il valore nominale dei crediti;

- per la categoria di censimento *crediti ceduti a terzi,* il debito del cliente, indipendentemente dal prezzo di cessione;

- per la categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita,* l'ammontare delle perdite contabilizzate alla data di rilevazione.

6. Divieto di compensazione

Le segnalazioni inviate alla Centrale dei rischi si riferiscono esclusivamente alle voci di debito della clientela nei confronti degli intermediari; pertanto, non è consentito, di norma, operare compensazioni tra conti debitori e conti creditori.

Secondo tale principio, partite a credito della clientela, quali ad es. versamenti in acconto su rate a scadere di mutui, non possono considerarsi rettificative dell'importo da segnalare ove l'intermediario non abbia correlativamente aggiornato le proprie evidenze contabili.

RINVII

- Per gli accordi di compensazione stipulati nell'ambito di operazioni in derivati finanziari, cfr.cap II, sez. 2, par. 4.

SEZIONE 5

CARATTERISTICHE DELLE RILEVAZIONI *INFRAMENSILI*

1. Principi generali

Gli intermediari partecipanti devono trasmettere informazioni qualitative sul cambiamento di "stato" della posizione creditizia della clientela (ad es. passaggio a sofferenza o estinzione della segnalazione a sofferenza), sulle regolarizzazioni dei pagamenti e sui "rientri" degli sconfinamenti persistenti.

Le informazioni qualitative raccolte con le rilevazioni *inframensili* hanno una valenza informativa limitata nel tempo; esse, infatti, sono superate e sostituite dalle informazioni raccolte con la rilevazione mensile riferita al mese in cui si è verificato il cambiamento di "stato" o la regolarizzazione.

Salvo quanto di seguito diversamente specificato, si applicano a tali rilevazioni i principi generali della rilevazione mensile (cfr. ad es. i principi relativi agli intermediari tenuti alla rilevazione, alla intestazione delle posizioni di rischio, alla codifica dei soggetti).

RINVII

- Per l'inquadramento generale delle rilevazioni *inframensili*, cfr. cap. I, sez. 2, par. 4.3.
- Per i principi generali della rilevazione mensile, cfr. cap. II, sez. 1.

2. Rilevazione *inframensile* dei cambiamenti di "stato" della clientela

Gli intermediari partecipanti comunicano i seguenti cambiamenti di "stato" nella situazione debitoria della clientela:

- la classificazione del soggetto a sofferenza;

- il venir meno della segnalazione a sofferenza ("estinzione" dello stato di sofferenza). La segnalazione va effettuata, indipendentemente dal motivo che determina la fine della segnalazione a sofferenza (ad esempio: passaggio a perdita, pagamento del debitore principale o del garante che porta l'ammontare della sofferenza sotto la soglia di censimento, riclassificazione *in bonis*).

L'informazione sul passaggio dei crediti a sofferenza deve essere comunicata entro tre giorni lavorativi dalla data in cui i competenti organi aziendali hanno accertato lo stato di sofferenza. L'informazione sul venir meno della segnalazione a sofferenza deve essere trasmessa con la massima tempestività.

Finalità della rilevazione è anticipare alcune informazioni rilevanti che saranno successivamente raccolte con la rilevazione mensile. Pertanto:

- la classificazione a sofferenza va comunicata soltanto se la posizione per cassa del cliente supera la soglia di censimento prevista per le sofferenze;
- il venir meno della segnalazione a sofferenza deve essere comunicato se il debitore risulta segnalato a sofferenza nell'ultima rilevazione mensile o è stata precedentemente effettuata una segnalazione di "stato" a sofferenza[85];

Nel caso di cessione di crediti a sofferenza tra intermediari, il cessionario – anche se conferma tale classificazione – non segnala lo stato di sofferenza del cliente. Analogamente, il cedente non segnala l'"estinzione" dello stato di sofferenza[86].

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) della segnalazione di classificazione a sofferenza. Se la classificazione a sofferenza è la prima informazione negativa che viene segnalata[87] ed il cliente è un consumatore, tale informativa deve essere preventiva (art. 125 comma 3 del T.U.B).

Le segnalazioni sui cambiamenti di "stato" sono comunicate agli intermediari partecipanti se la data dell'evento ricade nel ciclo informativo aperto, cioè se è successiva alla data dell'ultima rilevazione conclusa[88]. In particolare, ricevono l'informazione gli intermediari che:

- avanzano richiesta di prima informazione, includendo nell'intervallo di tempo richiesto l'ultima data contabile elaborata;

- hanno ricevuto – nel flusso di ritorno, tramite il servizio di informazione periodica o di prima informazione – la posizione globale di rischio riferita all'ultima data contabile;

- hanno a loro volta segnalato cambiamenti di "stato" successivi all'ultima data contabile sul medesimo soggetto.

RINVII

- Per l'informativa ai clienti, cfr. cap. I, sez. 1, par. 4.
- Per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* sullo "stato", cfr. Appendice B.

[85] Con data evento successiva alla data dell'ultima rilevazione mensile.

[86] La segnalazione di estinzione è dovuta se in concomitanza di una cessione parziale il credito non ceduto viene passato a perdita o rimborsato.

[87] A tal fine è considerata negativa anche l'informazione sugli inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinanti da più di 90/180 giorni).

[88] Infatti le informazioni *inframensili* sono superate e sostituite dalle informazioni raccolte con la rilevazione mensile riferita al mese in cui si è verificato l'evento.

- Per le procedure di scambio dello "stato" della clientela, cfr. cap. III, sez. 3, par. 1.
- Per la definizione di ciclo informativo, cfr. glossario.

3. Rilevazione *inframensile* delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei "rientri" degli sconfinamenti persistenti (art. 8-bis, d.l. 70/2011)[89]

Gli intermediari partecipanti devono segnalare le regolarizzazioni dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti a scadenza prefissata e i "rientri" degli sconfinamenti persistenti nei finanziamenti *revolving*.

L'informazione va prodotta solo se riferita a finanziamenti che presentano ritardi di pagamento o sconfinamenti nelle segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi e va inviata entro 15 giorni dalla regolarizzazione o dal "rientro". Sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti classificati a sofferenza.

La segnalazione è dovuta solo se il cliente:

- ha pagato tutte le rate scadute relative ad un finanziamento a scadenza;

- è rientrato dallo sconfinamento persistente relativo di un finanziamento *revolving.* In caso di fidi revocati, la segnalazione della regolarizzazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla persistenza dello sconfinamento.

Non sono oggetto di segnalazione i pagamenti relativi a ritardi verificatisi e regolarizzati nello stesso mese.

Nella segnalazione gli intermediari devono indicare se il cliente ha ripianato tutte o solo alcune linee di credito di una determinata tipologia di finanziamento (scadenza o *revolving*) che confluiscono nella medesima categoria di censimento. La segnalazione va effettuata con riferimento alle tre date contabili antecedenti quella del pagamento.

Inoltre, il d.l. 70/2011 prevede che nel caso in cui vi sia un ritardo di pagamento di una sola rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.

Le informazioni sulle regolarizzazioni e sui "rientri" sono comunicate agli intermediari con la posizione globale di rischio riferita all'ultima rilevazione disponibile in cui risulta lo sconfinamento. In particolare, esse sono distribuite con il servizio di "prima informazione", se la richiesta include l'ultima data contabile[90], e con il flusso di

---

[89] Come modificato dalla legge n.148/2011 e n. 116/2014.

[90] Il servizio di prima informazione, in tali casi, può essere utilizzato anche per la clientela già segnalata o per la quale sia stata già inviata una richiesta di prima informazione per la stessa data contabile.

ritorno mensile e il servizio di “informazione periodico” prodotti successivamente alla segnalazione.

RINVII

- Per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* su *regolarizzazioni e rientri*, cfr. Appendice B.
- Per le procedure di scambio delle “*regolarizzazioni e rientri*” della clientela, cfr. cap. III, sez. 3, par. 2.
- Per la cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento, cfr. cap. II, sez. 6, par. 22.
- Per la definizione di finanziamenti *revolving*, cfr. glossario.

SEZIONE 6

REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

1. Operazioni di *factoring*

L'intermediario che ha concesso un anticipo a fronte di un'operazione di *factoring* pro soluto[91] o pro solvendo deve produrre distinte segnalazioni a nome del ***cedente*** (nella sezione *crediti per cassa*) e del ***debitore ceduto*** (nella *sezione informativa*). In particolare:

- gli anticipi concessi dall'intermediario al cedente a fronte di crediti già sorti[92] e non ancora scaduti vanno segnalati, ***a nome del soggetto cedente***, nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*;

- il valore nominale dei crediti acquisiti, indipendentemente dal prezzo di acquisto, deve essere segnalato ***a nome del debitore ceduto*** nella sezione informativa nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*. Nella variabile di classificazione *censito collegato* va indicato il codice censito del cedente.

La modalità di rappresentazione dell'operazione di *factoring* cambia nel caso di ***inadempimento del debitore ceduto***. Infatti:

- nel caso della cessione pro soluto, quando l'intermediario cessionario, a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto, effettua il pagamento sotto garanzia al cedente, i crediti acquistati pro soluto devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi a revoca*, valorizzando la sola classe di dati *utilizzato* o, se ne ricorrono i presupposti, nella categoria di censimento *sofferenze*, a nome del debitore ceduto;

- nel caso di cessioni pro solvendo, quando, a seguito di inadempimento del debitore ceduto, l'intermediario retrocede il credito al cedente, i crediti devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi a revoca*, valorizzando la sola classe di dati *utilizzato* o, se ne ricorrono i presupposti, nella categoria di censimento *sofferenze*, a nome del soggetto cedente, sempre che all'inadempimento del debitore ceduto si sia aggiunto l'inadempimento del cedente.

---

[91] Si considera "pro soluto" l'operazione che realizza in capo all'intermediario il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione, ai sensi dei criteri di *derecognition* previsti dai principi contabili internazionali. Per converso, sono da considerarsi come "pro solvendo" le operazioni che non realizzano in capo all'intermediario il suddetto trasferimento dei rischi e dei benefici.

[92] Qualora gli anticipi siano a fronte di cessione di crediti futuri, gli stessi vanno segnalati nella categoria di censimento "rischi a scadenza", valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività.

In questi casi, ossia quando il debitore ceduto è inadempiente e i crediti “passano” dalla sezione informativa alla sezione “crediti per cassa”, va coerentemente adeguata la posizione di rischio del cedente segnalata tra i *rischi autoliquidanti* (l’importo deve essere decurtato dell’anticipo concesso a fronte dei crediti insoluti).

I criteri di segnalazione del *factoring* si applicano convenzionalmente anche alle operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo. Queste, pertanto, vanno segnalate a nome del cedente nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* indicando nella classe di dati *utilizzato* le somme erogate a fronte dei crediti acquisiti. Il medesimo importo va convenzionalmente segnalato nelle classi di dati *accordato e accordato operativo.* Il valore nominale dei crediti acquisiti deve essere segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

Inoltre, qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice, va prodotta, a suo nome, una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* in cui riportare l’ammontare dei crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione.

Le garanzie su crediti commerciali acquisiti nell’ambito di operazioni di finanziamento connesse con l’attività di factoring non dovranno essere oggetto di segnalazione in Centrale dei rischi fintantoché il credito commerciale garantito è segnalato in sezione informativa; la garanzia diviene oggetto di rilevazione quando si presentano le condizioni per la segnalazione del credito commerciale in una delle categorie di rischio dei crediti per cassa. Il medesimo criterio si applica alle cessioni di credito e credito commerciale (incluso il *forfaiting*).

Le operazioni di *factoring* che non prevedono l’erogazione, a favore del cliente, di un anticipo sull’importo dei crediti trasferiti all’intermediario non danno luogo ad alcuna segnalazione in Centrale dei rischi.

RINVII

- Per le operazioni di *factoring* in *pool*, cfr. cap. II, sez. 6, par. 15.

2. Operazioni di factoring *pro soluto* che prevedono la concessione al debitore ceduto della dilazione dei termini di pagamento[93]

A fronte di un’operazione di factoring *pro soluto*, sottoscritta anche dal debitore ceduto, che prevede:

– il riconoscimento al soggetto cedente dell’ammontare del credito ceduto ad una predeterminata data pari o successiva alla data di scadenza (*maturity factoring*);

[93] Le operazioni di *maturity factoring* pro solvendo sono segnalate secondo i criteri previsti per le operazioni di factoring di cui al precedente par. 1.

– la concessione al debitore ceduto di una dilazione dei termini pagamento dei crediti,

l'intermediario deve segnalare l'operazione secondo i criteri generali di cui al par. 1 fino alla data di accredito al cedente. Successivamente:

- le segnalazioni a nome del soggetto cedente per cassa (categoria *rischi autoliquidanti*) e quelle a nome del debitore ceduto in sezione informativa non devono essere più valorizzate; nella categoria *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* della sezione informativa i suddetti crediti sono convenzionalmente da considerarsi pagati;
- il finanziamento concesso al debitore ceduto deve essere segnalato nella categoria *rischi a scadenza*; nelle classi di dati *accordato e accordato operativo* del rapporto va convenzionalmente indicato lo stesso importo dell'*utilizzato.*

3. S.b.f., anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali

Gli anticipi concessi dall'intermediario a fronte di crediti acquisiti con operazioni s.b.f. e gli anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali vanno segnalati, a nome del soggetto cedente, nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, purché l'intermediario segnalante abbia un mandato irrevocabile all'incasso o i crediti siano domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli.

Se il soggetto cedente è una società non finanziaria o una famiglia produttrice e il credito è scaduto, va inoltre prodotta, a suo nome, una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti.*

Qualora gli effetti e gli altri documenti acquisiti dall'intermediario risultino scaduti e impagati (c.d. insoluti), le relative posizioni di rischio devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrono i presupposti, tra i crediti in *sofferenza.*

4. Sconto di portafoglio

Le operazioni di sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* a nome del soggetto cedente, indicando nella classe di dati *utilizzato* l'importo corrispondente al valore nominale degli effetti a scadere.

Per le operazioni di sconto con "fido a rientro", nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere indicato lo stesso importo dell'*utilizzato.*

Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice e il credito è scaduto va inoltre prodotta, a suo nome, una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti.*

Limitatamente alle operazioni di sconto commerciale e finanziario indiretto effettuate pro soluto, il valore nominale degli effetti scontati va anche segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, indicando il codice censito del soggetto cedente nella variabile di classificazione *censito collegato.*

In caso di inadempimento del debitore ceduto, il valore degli effetti scaduti e impagati (c.d. insoluti) va segnalato nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrono i presupposti, tra i crediti in *sofferenza:*

- a nome del debitore ceduto, se il credito è stato scontato *pro soluto*;
- a nome del cedente, se il credito è stato scontato pro solvendo e all'inadempimento del debitore ceduto si è accompagnato l'inadempimento del soggetto cedente.

Le operazioni di sconto di portafoglio finanziario diretto, agrario e artigiano devono essere segnalate a nome del beneficiario nella categoria di censimento *rischi a scadenza* per un importo pari al valore nominale del credito acquisito.

5. Finanziamenti a fronte di cessioni di credito da clientela diversa da intermediari

Confluiscono nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* le operazioni di finanziamento poste in essere con clientela diversa da intermediari sulla base di un contratto di cessione di credito ai sensi dell'art. 1260 c.c.[94]. La segnalazione va effettuata a nome del soggetto cedente, sia in caso di cessione *pro solvendo* che *pro soluto*, indicando nella classe di dati *utilizzato* le somme erogate a fronte dei crediti acquisiti. Il medesimo importo va convenzionalmente segnalato nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo.*

Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice e il credito sia scaduto, va inoltre prodotta a suo nome una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti.*

Inoltre, in caso di cessione sia pro solvendo sia *pro soluto*, l'intermediario deve effettuare una segnalazione a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, indicando il codice censito del soggetto cedente nella variabile di classificazione *censito collegato*.

[94] La cessione di un credito in garanzia è segnalata per cassa in capo al cliente, valorizzando convenzionalmente come *tipo garanzia* il *pegno interno*. I finanziamenti concessi contro garanzia di cessioni di credito sono da segnalare nelle pertinenti categorie di censimento a seconda della forma tecnica assunta dalle singole operazioni garantite.

6. Operazioni di cessione di credito da intermediari

Le operazioni di cessione di credito poste in essere da intermediari partecipanti[95] devono essere segnalate, per la sola rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione, nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi.* In particolare l'intermediario cedente deve segnalare, a nome del debitore ceduto, un importo pari al debito del cliente, indicando nella variabile di classificazione *censito collegato* il codice censito del cessionario.

Se la cessione è effettuata pro solvendo, l'intermediario cedente deve segnalare il debitore ceduto tra i crediti di firma nella categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, fino all'estinzione della garanzia.

Se il cessionario dei crediti è un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare, a nome del debitore ceduto, i crediti acquisiti da intermediari partecipanti e non partecipanti, secondo la forma tecnica dell'operazione originaria.

7. Operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di *factoring* (ricessioni)

I seguenti criteri disciplinano la segnalazione delle operazioni di *factoring* o di cessione di credito in cui l'intermediario (*cedente*) cede ad un altro intermediario (*cessionario*) la titolarità dei crediti acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività di factoring, mantenendo la titolarità degli anticipi già erogati al soggetto cedente originario a fronte dei crediti ceduti.

<u>Dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione dei crediti e sino alla loro scadenza:</u>

a) l'<u>*intermediario cedente*</u> segnala nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, a nome del *cedente originario,* gli anticipi a questo corrisposti.

   Non deve produrre, invece, alcuna segnalazione nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

   Ove la ricessione dei crediti sia assistita dalla clausola *pro solvendo*, deve segnalare il proprio impegno tra i crediti di firma (*garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*) a nome del *debitore ceduto*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo garanzia* ("garanzia per cessione di crediti pro solvendo").

   Per la sola rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricessione, segnala:

[95] Si tratta di cessioni di aziende, rami d'azienda e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 385/93, cessioni di crediti ai sensi della l. 52/91, della l. 130/99 e dell'art.1260 c.c.

- nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*, a nome del debitore ceduto, il valore nominale dei crediti ceduti, valorizzando la variabile di classificazione censito collegato con il codice censito dell'intermediario cessionario;
- nella categoria *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, a nome del *cedente originario*, i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione, distinguendoli tra "pagati" e "impagati", tramite la valorizzazione della variabile di classificazione *stato del rapporto*[96].

b) L'*intermediario cessionario* segnala, nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*[97], a nome del *debitore ceduto*, il valore nominale dei crediti acquistati, indicando, nella variabile di classificazione *censito collegato*, il codice censito del *cedente originario* anche nel caso in cui questi non sia segnalato dallo stesso *intermediario cessionario*[98], valorizzando la variabile di classificazione *tipo attività* in base alla tipologia dell'operazione di smobilizzo originaria e la variabile di classificazione *fenomeno correlato* con "operazioni di ricessione".

Alla scadenza dei crediti ceduti:

a) l'*intermediario cedente* segnala i crediti riceduti e scaduti, a nome del *cedente originario* nei *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, secondo i principi previsti dalla normativa per tale categoria di censimento, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *stato del rapporto* ("pagato" o "impagato")[99].

In caso di inadempimento del *debitore ceduto*:

- se la ricessione è assistita dalla clausola *pro soluto*, l'*intermediario cedente* segnala gli anticipi erogati sino al momento del pagamento sotto garanzia verso il cedente originario[100], dopodiché non è più dovuta alcuna segnalazione;
- se la ricessione è *pro solvendo*, l'*intermediario cedente* segnala gli anticipi erogati sino al momento della retrocessione del credito da parte

[96] Nella suddetta categoria rientrano, tra gli altri, i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione, anche se alla data contabile di segnalazione risultano ceduti.
[97] Per garantire la continuità di rappresentazione segnaletica dell'esposizione nei confronti del debitore ceduto, tali crediti vanno convenzionalmente segnalati nella suddetta categoria di censimento ancorché siano stati acquisiti da intermediari.
[98] A tal fine potranno essere riconosciuti agli intermediari tempi adeguati per una corretta e completa implementazione dei flussi informativi di alimentazione degli archivi del cessionario.
[99] Nei casi di ricessione pro soluto a titolo definitivo per i quali l'*intermediario cedente* potrebbe non disporre del dato, è ammesso considerare detti crediti convenzionalmente pagati.
[100] Le prassi contrattuali prevedono differenti timing del PUG. Nello specifico il pagamento sotto garanzia dell'*intermediario cedente* nei confronti del *cedente originario* (PUG 1) può non coincidere temporalmente con il pagamento sotto garanzia del cessionario nei confronti dell'*intermediario cedente* (PUG 2). Tuttavia nella maggior parte dei casi il pagamento del cessionario nei confronti dell'*intermediario cedente* (PUG 2) è successivo o contestuale al pagamento dell'*intermediario cedente* nei confronti del *cedente originario* (PUG 1).

dell'*intermediario cessionario,* successivamente segnala l'operazione secondo le regole generali previste per le operazioni di factoring.

b) l'*intermediario cessionario,* in caso di inadempimento del *debitore ceduto*, segnala:

- se la ricessione è *pro soluto*, il *debitore ceduto* nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrono i presupposti, nelle *sofferenze* dal momento del pagamento sotto garanzia;
- se la ricessione è *pro solvendo*, il *debitore ceduto* permane nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, fintanto che il credito non venga retrocesso all'*intermediario cedente*; successivamente, non è più dovuta alcuna segnalazione.

Se il credito viene riacquistato dall'*intermediario cedente*, le segnalazioni devono essere da quest'ultimo prodotte seguendo i criteri generali previsti per le operazioni di factoring, come se la ricessione non fosse mai avvenuta.

Nel caso in cui l'*intermediario cedente* utilizzi i fondi raccolti con la ricessione per estinguere l'esposizione verso il *cedente originario*, non segnala alcuna esposizione tra i rischi autoliquidanti a nome del medesimo. Coerentemente, l'*intermediario cessionario* non deve produrre alcuna segnalazione a nome del *debitore ceduto* in sezione informativa, nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

RINVII

- Per le operazioni di cessione di crediti che comportano la cessione del rapporto nella sua interezza, inclusi gli anticipi erogati al *cedente originario*, cfr. cap. II, sez. 6, par. 6.

8. Operazioni di *leasing*

Le posizioni di rischio rivenienti da operazioni di *leasing* finanziario e di *leasing* operativo con caratteri di finanziarietà devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi a scadenza, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività.

Tali posizioni devono essere rappresentate secondo i criteri propri del metodo finanziario.

In particolare, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere segnalato l'ammontare dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, cioè la somma delle quote capitale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento in base al tasso interno di rendimento. Nella classe di dati *utilizzato* deve essere indicato il medesimo importo maggiorato, in caso di

inadempimento dell'utilizzatore, dei canoni (quota capitale e interessi) scaduti e non rimborsati, dei relativi oneri accessori (IVA, commissioni, spese), nonché delle fatture scadute e non pagate emesse dall'intermediario per spese di carattere accessorio (ad es. di perizia dei beni, di registro) non ricomprese nei canoni.

Nel periodo intercorrente tra la delibera di fido e la stipula del contratto di finanziamento, l'intermediario deve avvalorare la sola classe di dati *accordato* per un importo pari al costo del bene locato al netto dei canoni eventualmente anticipati.

In caso di risoluzione del contratto di leasing, gli importi segnalati nelle pertinenti classi di dati non subiscono variazioni sino alla data di scadenza del termine eventualmente concesso all'utilizzatore per onorare il debito. Successivamente, qualora l'utilizzatore risulti inadempiente e non sussistano i presupposti per la segnalazione in sofferenza, non dovrà essere segnalato alcun importo nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* mentre nell'*utilizzato* andrà indicato l'importo del credito vantato, comprensivo delle spese e degli eventuali altri oneri sostenuti (ad es. per il ripristino del bene danneggiato).

Qualora il contratto di leasing abbia a oggetto beni in costruzione, sino alla data di erogazione del finanziamento, coincidente di norma con la consegna del bene finito all'utilizzatore, l'intermediario dovrà segnalare, a nome dell'utilizzatore, nelle classi di dati *accordato e accordato operativo* l'importo deliberato dell'operazione, al netto dei canoni eventualmente anticipati. Verrà, inoltre, valorizzata la classe di dati *utilizzato* per un importo pari alle spese sostenute dall'intermediario per la costruzione del bene (c.d. oneri di prelocazione) al netto dei canoni eventualmente anticipati.

9. Prestiti contro cessione di stipendio o pensione

I prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQSP) devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* (tipo attività "cessione del quinto") a nome del dipendente/pensionato secondo i criteri indicati per i finanziamenti con piano di rimborso rateale.

In presenza di ritardi nella retrocessione all'intermediario delle rate del finanziamento regolarmente trattenute dallo stipendio/pensione, le segnalazioni devono essere effettuate sulla base dei seguenti criteri:

- l'ammontare delle rate scadute e non versate (quota capitale e interessi) deve essere segnalato nell'utilizzato della categoria rischi a scadenza (tipo attività "cessione del quinto - rate trattenute e non retrocesse", a nome dell'amministrazione alla quale viene

notificata la cessione (amministrazione terza ceduta, ATC)[101] o a nome del soggetto terzo interposto[102].

Nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere indicato lo stesso importo dell'*utilizzato* fino alla scadenza dei termini previsti dalla legge (cd. periodi di franchigia legale)[103] o da specifiche previsioni contrattuali per la retrocessione delle rate (cd. franchigia contrattuale); alla scadenza del periodo di franchigia l'*accordato* e l'*accordato operativo* devono essere azzerati: decorre, pertanto, il computo dei giorni di scaduto utili ai fini della valorizzazione della variabile *stato del rapporto*.

Alle variabili *durata originaria e durata residua* va convenzionalmente attribuito il valore "fino ad un anno".

Ove siano riconducibili alle ATC rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore riferite a differenti operazioni CQS o CQP (con diversi giorni di scaduto), gli intermediari segnalano il numero di giorni relativo allo scaduto di durata maggiore;

- la posizione del dipendente segnalata nei *rischi autoliquidanti* va coerentemente adeguata (decurtando dalla stessa gli importi relativi alle rate trattenute e non retrocesse) per tenere conto della traslazione in capo al soggetto terzo interposto o all'ATC dell'esposizione creditizia relativa alle rate trattenute e non retrocesse. In ogni caso restano fermi i criteri di segnalazione della clientela già classificata a inadempienza probabile o sofferenza.

Tali criteri non si applicano nei casi in cui l'intermediario abbia accertato, sulla base delle informazioni in suo possesso o comunque acquisite nell'ambito del rapporto con i soggetti terzi interposti o con le ATC, che l'inadempimento è imputabile al dipendente/pensionato.

Le eventuali rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario segnalante – derivanti da operazioni di CQS o CQP acquistate pro-soluto da un intermediario bancario o finanziario e per le quali l'intermediario cedente continua a curare solamente l'incasso delle rate[104] - vanno segnalate in capo all'ATC. Ove l'ATC abbia riversato le rate all'intermediario cedente incaricato della riscossione, le eventuali rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario segnalante vanno segnalate in capo all'intermediario cedente.

[101] Quando l'identificazione dell'ATC sia eccessivamente complessa e onerosa (a causa, ad esempio, della pluralità dei soggetti coinvolti nell'operazione di CQS o CQP), le rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore devono essere segnalate a nome del soggetto al quale è stata notificata la CQS o la CQP. Il riferimento al terzo debitore ceduto riguarda non solo le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato, ma pure le Amministrazioni Pubbliche statali (cfr. art. 36 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895).

[102] La cessione del quinto può avvenire con rimborso del finanziamento effettuato direttamente dall'ATC all'ente finanziatore (cessione diretta) o con il coinvolgimento di soggetti terzi interposti per la gestione del finanziamento (cessione indiretta).

[103] Cfr. artt. 26, 29 e 55 D.P.R. n. 180/1950 e art. 30 D.P.R. n. 895/1950.

[104] Tali operazioni, come quelle acquistate *pro solvendo*, si configurano come CQS o CQP "dirette".

La garanzia convenzionale del “riscosso per non riscosso”, avendo natura fideiussoria, è segnalata tra i *crediti di firma* a nome del dipendente o pensionato da parte dell’intermediario cedente e in *garanzie ricevute* a nome dell’intermediario garante da parte dell’intermediario cessionario, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Qualora l’ATC non abbia retrocesso le rate trattenute all’intermediario cedente, quest’ultimo una volta pagato l’intermediario cessionario, per effetto della garanzia del “riscosso per non riscosso”, segnalerà un’esposizione creditizia verso l’ATC tra i *rischi a scadenza*, valorizzando gli importi secondo le regole generali suindicate.

Nei casi di operazioni di CQS o CQP con presenza di “sinistro”, occorre distinguere:

a) nel caso di decesso del dipendente/pensionato non va prodotta alcuna segnalazione;
b) nel caso di altri “sinistri” (ad esempio, perdita del posto di lavoro), dalla data della denuncia da parte dell’ente finanziatore alla conferma formale del sinistro daparte della compagnia assicurativa, l’esposizione creditizia è segnalata in capo aldipendente/pensionato nel rispetto delle disposizioni segnaletiche previste dalla normativa. Dalla conferma del sinistro da parte dell’assicurazione, non deve essere prodotta alcuna segnalazione.

Tuttavia, ove il debito verso il cliente/dipendente sia rimborsato dall’ATC, in via rateale, per il tramite del versamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal dipendente,l’intermediario finanziatore deve segnalare un credito verso l’ATC per l’intero ammontare del TFR ancora da ricevere. Se l’importo del TFR non è sufficiente a coprire il credito verso il cliente/dipendente, l’eventuale differenza va trattata secondo quanto indicato nel precedente punto sub b).

Gli importi delle rate oggetto di accodamento[105], non devono essere considerate scadute, essendo il loro rimborso rinviato alla procedura di accodamento. In particolare, gli importi accodati vanno segnalati come debito a scadere in capo al pensionato, senza sconfinamenti.

Non sono oggetto di segnalazione in Centrale dei rischi:

- le polizze assicurative (per rischio morte e rischio impiego) previste ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n.180/50[106], in quanto aventi natura di contratti di assicurazione del credito;
- i vincoli sul TFR del dipendente a garanzia all’esposizione da CQSP e le garanzie rilasciate dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ex art. 16 D.P.R. n.180/50 e da fondi assimilabili, in ragione della loro natura di garanzie *ex lege*.

---

[105] Riferiti sia ai contratti di CQP già notificati all’INPS alla data di entrata in vigore della procedura di accodamento sia ai nuovi contratti successivamente notificati.
[106] Le polizze assicurative, obbligatorie per legge, assicurano il recupero del credito nei casi di morte, cessazione e riduzione dello stipendio, liquidazione, trattamento di quiescenza insufficiente.

Nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato prima dell'estinzione della cessione del quinto dello stipendio, gli effetti del finanziamento si estendono sul trattamento pensionistico del cliente/dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 43 del DPR 180/50. In particolare le trattenute delle rate – originariamente previste a carico dell'ATC – sono effettuate dall'Ente Pensionistico obbligato alla corresponsione della pensione al cliente/pensionato. Eventuali ritardi tecnici occorsi nel trasferimento degli obblighi di trattenuta dall'originaria ATC all'Ente pensionistico non devono gravare sull'ATC, né sul cliente/dipendente. Pertanto, ai fini delle segnalazioni in CR, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino alla data di presa in carico da parte dell'Ente Pensionistico, gli importi delle segnalazioni devono essere congelati, in modo da non far emergere eventuali rate scadute in capo al cliente.

Dopo questa data andranno seguiti gli ordinari criteri segnaletici. Eventuali rate trattenute e non retrocesse all'ente finanziatore saranno segnalate a nome dell'Ente pensionistico, salvo che l'inadempimento sia imputabile al cliente/dipendente.

10. Prefinanziamento di mutuo

Le operazioni di prefinanziamento di mutuo, anche se poste in essere dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo, devono essere segnalate autonomamente rispetto al mutuo nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, valorizzando opportunamente la variabile *tipo attività* (*altri rischi autoliquidanti*).

L'importo deliberato relativo al mutuo, anche in costanza di un'operazione di prefinanziamento, deve essere segnalato per l'intero ammontare nella classe di dati *accordato* della categoria di censimento *rischi a scadenza*.

11. Mutui e altre operazioni a rimborso rateale

Le operazioni della specie, di norma, devono essere segnalate tra i *rischi a scadenza*. Nella classe di dati *accordato* deve figurare inizialmente un importo pari al fido deliberato. Una volta che abbia avuto inizio l'ammortamento, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve figurare un importo corrispondente al debito a scadere in linea capitale, comprensivo della quota in linea capitale delle rate scadute e non in mora; nella classe di dati *utilizzato* va segnalato il medesimo importo, maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi).

12. Operazioni di accollo

In caso di accollo di mutuo da parte di un terzo (accollante) senza liberazione del debitore originario (accollato), la segnalazione nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa deve essere effettuata al solo nome dell'accollante; la posizione dell'accollato deve essere convenzionalmente segnalata tra le garanzie ricevute,

indicando nelle classi di dati *valore garanzia* e *importo garantito* un importo pari a quello dell'*utilizzato* relativo all'operazione segnalata tra i crediti per cassa. Qualora il debitore originario sia stato liberato, la segnalazione va effettuata al solo nome dell'accollante.

In caso di mancata adesione all'accollo da parte dell'intermediario, la segnalazione tra i crediti per cassa va effettuata al solo nome dell'accollato.

Tali principi trovano applicazione anche nelle operazioni di leasing finanziario.

RINVII

- Per la definizione dell'accollo, cfr. glossario.

13. Carte di credito

Gli affidamenti concessi alla clientela al fine di consentire il rimborso rateizzato delle spese da questa effettuate mediante carte di credito devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi a scadenza.*

Nei casi in cui il beneficiario opti per il rimborso a saldo, non deve invece essere effettuata alcuna segnalazione; va tuttavia evidenziato, nell'ambito della categoria di censimento *rischi a revoca*, l'eventuale sconfinamento sul conto di addebito derivante dal mancato rimborso del cliente alla scadenza prevista. Devono essere segnalati nella medesima categoria di censimento e per il medesimo importo nelle classi di dati *accordato*, *accordato operativo* e *utilizzato* gli eventuali anticipi tecnici risultanti a fine mese per effetto dello sfasamento temporale tra il momento dell'accredito dell'esercente e il rimborso da parte del cliente.

14. Pronti contro termine e riporti attivi

Le operazioni di *pronti contro termine* e di *riporto attivo*[107] – nelle quali il cliente si impegna a riacquistare dall'intermediario, alla scadenza e al prezzo convenuti, le attività finanziarie vendute a pronti – devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi a scadenza*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*.

Nella classe di dati *utilizzato* va indicato il prezzo corrisposto a pronti dall'intermediario; analogo importo va indicato nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* nei casi in cui, per la particolarità delle operazioni, il fido non sia stato predeterminato.

[107] Devono essere segnalate solo le operazioni della specie che non prevedono l'intervento di una controparte centrale.

15. Operazioni in *pool*

I finanziamenti erogati in *pool* o prestiti sindacati confluiscono, a seconda della loro natura, nelle categorie di censimento dei crediti per cassa o di firma.

Ciascun intermediario (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare, nella pertinente categoria di censimento, la quota di rischio con la quale partecipa all'operazione; ciò anche nell'ipotesi in cui uno o più partecipanti al *pool* si impegnino a erogare l'intero importo in caso di inadempimento da parte degli altri intermediari.

Il principio di ripartizione *pro quota* tra gli intermediari deve trovare applicazione anche nella segnalazione delle garanzie che assistono le operazioni in *pool*, anche se la garanzia è unica ed è stata rilasciata a favore della banca capofila.

Per i finanziamenti per cassa concessi in *pool*, l'intermediario capofila e gli intermediari partecipanti devono fornire anche le informazioni rilevate nelle categorie di censimento della sezione informativa.

La segnalazione è dovuta solo se la sindacazione ha esito positivo e il finanziamento è stato oggetto di delibera presso ciascuno degli intermediari aderenti al pool. Se l'intermediario si impegna ad erogare tutto o parte del finanziamento richiesto, deve segnalare il fido concesso nei crediti di cassa, indipendentemente dal perfezionamento della costituzione del sindacato (mandato *Fully o Partially Underwritten*). Nel caso di operazioni di factoring in pool nelle quali l'intermediario capofila abbia assunto la titolarità dell'operazione e tutti i rischi ad essa connessi, la segnalazione dell'importo globale dei crediti acquisiti deve essere effettuata dalla capofila; gli altri intermediari partecipanti al pool dovranno segnalare nella pertinente categoria di censimento i finanziamenti eventualmente concessi alla capofila nell'ambito dell'operazione medesima. Nessuna segnalazione va effettuata nella sezione informativa, né dall'intermediario capofila né dai partecipanti.

RINVII

- Per la definizione delle operazioni in *pool*, cfr. glossario.

16. Lettere di *patronage*

Rientrano nel novero delle garanzie censite dalla Centrale dei rischi le sole *lettere di patronage* redatte in forma impegnativa. Esse comportano, infatti, un'obbligazione di garanzia per la società patrocinante, cioè un impegno ad adempiere, anche a semplice richiesta dell'intermediario finanziatore, alle obbligazioni assunte dalla società patrocinata nei confronti di terzi (c.d. lettere di *patronage* forti)[108]. Restano, pertanto,

[108] Rientrano tra le garanzie ricevute anche lettere di *patronage* nelle quali la società patrocinante non si limita ad esternare la propria posizione di influenza, ma assume un impegno a fare (come ad esempio quello

escluse dalla rilevazione le lettere di *patronage* che abbiano natura meramente dichiarativa.

Le lettere di patronage oggetto di rilevazione confluiscono tra i *crediti di firma* e/o tra le *garanzie ricevute* a seconda che siano state rilasciate o ricevute dall'intermediario segnalante.

Qualora non sia predeterminato il limite massimo dell'impegno assunto dal garante, vanno seguiti i seguenti criteri segnaletici:

- per i crediti di firma, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati *utilizzato;*

- per le garanzie ricevute, nella classe di dati *valore garanzia* deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati *importo garantito.*

17. Garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari

La segnalazione delle garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari deve essere effettuata, a nome del beneficiario della garanzia, dall'intermediario (ordinante o ordinato) che assume il rischio dell'operazione.

Nel caso in cui il credito di firma rilasciato sia contro garantito, l'intermediario garante (ordinante o ordinato) deve segnalare detta garanzia tra i crediti di firma a nome dell'intermediario beneficiario. Questi, a sua volta, deve segnalare l'intermediario garante nella categoria di censimento *garanzie ricevute*.

18. Apertura di credito documentario all'importazione

Gli impegni assunti dall'intermediario mediante apertura di credito documentario all'importazione vanno segnalati nei *crediti di firma - garanzie connesse con operazioni di natura commerciale*, a nome del cliente-importatore.

Qualora l'intermediario provveda, su richiesta del beneficiario-esportatore, al pagamento anticipato del credito documentario (importo nominale scontato pro soluto), se il contratto di apertura di credito documentario prevede l'apertura di uno specifico finanziamento all'importazione, la segnalazione tra i crediti di firma non è più dovuta e il cliente-importatore sarà segnalato per cassa con accordato, accordato operativo e utilizzato pari al valore nominale del credito documentario. Ove, invece, il contratto non

---

di controllare ed adoperarsi affinché la società patrocinata provveda all'adempimento delle proprie obbligazioni o di mantenere per il futuro la propria partecipazione nella società medesima).

preveda la sostituzione del credito documentario con un finanziamento, l'importatore continuerà ad essere segnalato nei crediti di firma sino alla scadenza del credito documentario.

19. Inesigibilità dei crediti disposta da Autorità in base a disposizioni di legge

Nel caso di soggetti destinatari di provvedimenti che direttamente o indirettamente determinino l'inesigibilità temporanea del credito erogato dagli intermediari, questi ultimi devono "congelare" l'esposizione debitoria, fermando il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento e valorizzando coerentemente la variabile "stato del rapporto" dei crediti per cassa. Più in generale, la valutazione complessiva del cliente e la conseguente classificazione della qualità del credito non potrà essere peggiorativa.

Gli eventuali pagamenti effettuati durante il periodo in discorso comportano l'adeguamento degli importi segnalati in modo da riflettere l'effettiva e migliore situazione complessiva del cliente.

19.1 Usura

Nel caso di soggetti destinatari di provvedimenti di sospensione dei termini di pagamento disposti dalla Procura della Repubblica a favore delle "vittime di usura", ex art. 20 l. 44/99 , gli intermediari devono tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti – sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista) – ai fini della quantificazione degli importi da segnalare. Coerentemente, per l'intero periodo di efficacia del provvedimento sospensivo, essi devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento e valorizzare coerentemente la variabile "stato del rapporto" dei crediti per cassa. Più in generale, la valutazione complessiva del cliente e la conseguente classificazione dei crediti non potrà essere peggiorativa.

Nella valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, gli intermediari devono tener conto della peculiare condizione di "vittima dell'usura" riconosciuta; pertanto, anche se il provvedimento di sospensione non determina automaticamente una migliore qualificazione finanziaria, a far data dalla sospensione, gli intermediari segnalanti devono riconsiderare la classificazione di rischio del cliente.

Gli effetti segnaletici, in linea con le previsioni di legge, decorrono dalla data dell'evento lesivo. Ove l'informazione su tale data non sia disponibile, gli effetti sospensivi decorrono dalla data di adozione del provvedimento della Procura della Repubblica *ex* art. 20 l. 44/99.

La sospensione – anche ove riguardante specifiche procedure esecutive a carico della "vittima di usura" – ai fini delle segnalazioni di Centrale dei rischi ha una "valenza di portata generale" nei confronti della totalità degli intermediari segnalanti e delle posizioni di rischio oggetto di segnalazione, in virtù del riconosciuto status di "vittima di

usura” del cliente. In un’analoga ottica di *favor* per la “vittima di usura”, nel caso di reiterazione di provvedimenti, gli effetti della sospensione devono dispiegarsi sulle segnalazioni in via estensiva e continuativa, includendo gli eventuali intervalli tra i periodi di efficacia dei provvedimenti stessi.

19.2. Codice Antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159)

Gli artt. 20 e 24 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 prevedono che, al ricorrere di specifiche circostanze, il Tribunale ordini il sequestro dei beni (incluse le aziende) della persona nei cui confronti è iniziato il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e disponga la confisca dei beni sequestrati. A tutela dei diritti dei terzi, l’art. 52 statuisce che “la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriori al sequestro”, al ricorrere di alcune condizioni che devono essere accertate in sede giudiziale[109].

La classificazione della posizione tra le sofferenze non può scaturire dalla mera notizia dell’eventuale e/o probabile instaurazione di un procedimento di prevenzione, ai sensi del d.lgs. 159/11, nei confronti del soggetto debitore, ma è il risultato di una valutazione da parte dell’intermediario dello stato d’insolvenza e quindi della complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore.

Gli intermediari devono considerare che, al provvedimento di sequestro o confisca dell’intero patrimonio del debitore, consegue l’inesigibilità dei crediti dagli stessi vantati nei confronti dei soggetti sottoposti a tali misure di prevenzione. Pertanto, dalla rilevazione riferita alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni e fino all’accertamento giudiziale delle condizioni di cui all’art. 52 del d.lgs. 159/11, gli intermediari devono tener conto della momentanea inesigibilità dei crediti (quota capitale e interessi), ai fini della quantificazione degli importi da segnalare. Ne consegue che, per tale periodo, essi devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale inadempimento e valorizzare coerentemente la variabile “stato del rapporto” dei crediti per cassa.

Resta ferma, pertanto, la valutazione del cliente effettuata dall’intermediario e presente al momento dell’adozione del provvedimento di sequestro/confisca.

In caso di accertamento giudiziale positivo delle condizioni previste dall’art. 52 del d.lgs. 159/11, i crediti dovranno essere considerati esigibili. Pertanto, dalla data del provvedimento di accertamento, gli intermediari riapplicheranno gli ordinari criteri segnaletici previsti dalla normativa di Centrale dei rischi.

---

[109] Le condizioni previste sono: l’escussione insoddisfacente del restante patrimonio, il credito non connesso ad attività illecita e, nel caso di titoli al portatore, la prova del rapporto fondamentale da parte del portatore.

In caso di accertamento giudiziale negativo delle condizioni previste dall'art. 52 del d.lgs. 159/11, i crediti dovranno essere considerati definitivamente inesigibili. Pertanto, dalla data del provvedimento di accertamento, essi non dovranno più essere segnalati. Nel caso di posizioni a sofferenza, gli intermediari provvederanno, come di norma nei casi di specie, alla valorizzazione della categoria *sofferenze - crediti passati a perdita*.

Con riferimento al caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni organizzati in azienda, l'art. 41 del d.lgs. 159/11 prevede che "il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa". Sono considerati debiti prededucibili, a norma dell'art. 61 del citato d.lgs. 159/11, quelli "così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42".

I finanziamenti concessi alle aziende in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione devono essere segnalati nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa, secondo i criteri generali previsti dalla normativa.

Tali finanziamenti, se riferiti ad aziende già classificate a sofferenza al momento dell'instaurazione del procedimento di prevenzione, devono confluire nella categoria di censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari", in modo da averne distinta evidenza rispetto a quelli in essere antecedentemente al procedimento in discorso. Essi, infatti, in ragione della prededucibiltà, sono assimilabili ai finanziamenti concessi ad organi della procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione.

20. Domanda di concordato preventivo (cd. "concordato in bianco" e "concordato in continuità")

A partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo "in bianco" sino all'omologa dello stesso, le esposizioni del "debitore concordatario" devono essere classificate tra le *inadempienze probabili*[110].

Fanno eccezione le ipotesi in cui:

a. ricorrano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell'ambito delle sofferenze;
b. l'esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

[110] Per la definizione di "inadempienze probabili" cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti", Avvertenze Generali.

Detti criteri segnaletici sono volti a non frapporre ostacoli all'eventuale risanamento dell'impresa, in considerazione dell'attenuata disponibilità d'informazioni nel periodo intercorrente tra la domanda di concordato "in bianco" e la conoscenza dell'evoluzione della proposta.

Per *elementi oggettivi nuovi* devono intendersi circostanze:

- sopravvenute rispetto alla data di deposito della domanda di concordato e la cui conoscenza sia intervenuta durante la procedura (a far data dal deposito della domanda sino all'omologa del concordato),
- ritenute idonee dall'intermediario segnalante a determinare l'inadempimento o l'annullamento del concordato (es: dolosa alterazione della situazione patrimoniale dell'impresa nonché la dolosa sottrazione ovvero la dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo).

Non possono essere considerati *elementi oggettivi nuovi*, circostanze:

- coincidenti con il contenuto stesso della proposta concordataria (es. inadeguatezza della percentuale di soddisfo),
- connesse con l'*iter* procedurale previsto per il concordato (es: il "differimento del termine" concesso dal giudice al debitore per la definizione della proposta),
- dipendenti dalle valutazioni effettuate da altri intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi (es: l'appostazione a sofferenza effettuata da altro intermediario),
- legate ad iniziative finalizzate al risanamento dell'impresa (es: richiesta del debitore di "nuova finanza").

Sulla base degli esiti della domanda di concordato (mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione), la classificazione dell'esposizione va di conseguenza modificata secondo le regole segnaletiche ordinarie.

RINVII

- Per i criteri di segnalazione delle *inadempienze probabili*, cfr. cap. II, sez. 3, par. 9.

21. Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento per il debitore non assoggettabile a fallimento[111]

Ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento non aventi finalità liquidatoria[112] si applicano i medesimi criteri indicati per il concordato preventivo. In particolare, a partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione

[111] Cfr. procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

[112] In particolare, la procedura di composizione mediante accordo e il piano riservato al consumatore.

della domanda di ammissione, le esposizioni del "debitore sovraindebitato" devono essere classificate tra le *inadempienze probabili*[113].

Come nel caso previsto al paragrafo precedente, fanno eccezione le ipotesi in cui:

a. ricorrano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell'ambito delle sofferenze;
b. l'esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

In caso di provvedimenti giudiziali di omologa ai sensi della L. 3/2012, a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui è intervenuta l'omologa gli importi segnalati sono adeguati a quanto stabilito dal giudice.

RINVII

- Per i criteri di segnalazione delle *inadempienze probabili*, cfr. cap. II, sez. 3, par. 9.

22. Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento

La normativa vigente sui ritardi di pagamento prevede la cancellazione degli sconfinamenti segnalati a seguito del ritardo di pagamento di una rata relativa ad un finanziamento a rimborso rateale, quando la regolarizzazione avviene entro i 60 giorni successivi[114].

In particolare l'intermediario, decorsi 6 mesi dall'avvenuta regolarizzazione, deve rettificare gli importi precedentemente segnalati portando il valore dell'utilizzato in linea con quello dell'accordato operativo e dell'accordato.

La cancellazione dello sconfinamento è dovuta solo con riferimento alla prima rata regolarizzata con ritardo; con riferimento alle medesime persone fisiche o giuridiche, non devono essere cancellati gli sconfinamenti relativi a ritardi di pagamento successivi alla prima regolarizzazione[115].

RINVII

- Per la segnalazione delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei "rientri" degli sconfinamenti persistenti, cfr. cap. II, sez. 5, par. 3.

[113] Per la definizione di "inadempienze probabili", cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti", Avvertenze Generali.
[114] Cfr. comma 3, art. 8-bis, d.l. 70/2011.
[115] Cfr. comma 4, art. 8-bis, d.l. 70/2011.

23. Prestito Ipotecario Vitalizio (PIV)

Il finanziamento derivante dall'operazione di prestito ipotecario vitalizio[116] deve essere segnalato a nome del soggetto finanziato, nella categoria di censimento r*ischi a scadenza*, con *durata originaria* "superiore a 5 anni" e valorizzando la variabile di classificazione *tipo garanzia* con "ipoteca interna".

Alla data di accensione del finanziamento gli importi dell'*accordato*, *accordato operativo* e *utilizzato* sono pari all'ammontare del credito erogato. Successivamente, nell'ipotesi in cui sia previsto il rimborso in un'unica soluzione (rimborso integrale) alla morte del soggetto finanziato o al verificarsi degli altri eventi previsti dalla legge, gli importi aumenteranno in ragione della capitalizzazione degli interessi. Ove sia stato concordato, sin dalla stipula del contratto, il rimborso graduale degli interessi e delle spese, l'*utilizzato* terrà conto delle eventuali rate scadute e in mora.

Al verificarsi dell'evento morte o di altro evento che comporta il rimborso del finanziamento, gli intermediari continueranno a segnalare il credito a nome del soggetto finanziato e, per i successivi 12 mesi, terranno conto della momentanea inesigibilità del credito (quota capitale e interessi) ai fini della quantificazione degli importi da segnalare, del computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento e della valorizzazione della variabile *stato del rapporto*. Decorsi i 12 mesi, ove il finanziamento non sia rimborsato, gli intermediari valorizzeranno l'*accordato* e l'*accordato operativo* a zero e l'*utilizzato* con un importo pari al debito residuo (comprensivo della quota capitale e di quella interessi e di ogni altra spesa dovuta).

24. Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

Il finanziamento derivante dall'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)[117] deve essere segnalato nei rischi autoliquidanti, avendo l'operazione una fonte di rimborso predeterminata.

Dalla data della delibera, il finanziamento sarà segnalato nella categoria "rischi autoliquidanti" con l'accordato e l'accordato operativo entrambi pari al valore dell'importo totale del finanziamento e l'utilizzato per importi via via crescenti in base all'importo della rendita vitalizia erogata (fino ad eguagliare il valore dell'accordato alla data del pensionamento). Dalla data del pensionamento gli importi del finanziamento si muoveranno come da piano di ammortamento.

Non sarà invece oggetto di segnalazione in CR la garanzia del fondo pubblico, perché avente natura di garanzia *ex lege*; ugualmente non sarà oggetto di segnalazione la garanzia assicurativa.

---

[116] Cfr. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2015, n. 226, in attuazione dell'articolo 1, legge 2 aprile 2015, n. 44 (già regolato dall'articolo 11-quaterdecies del d.l. 203/2005).

[117] Cfr. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 166 e seguenti.

25. Operazioni di cessioni di credito rifiutate dalla PA - stazione appaltante, in qualità di debitore ceduto.

Nei casi di rifiuto manifestato dalla pubblica amministrazione (PA) - stazione appaltante alla cessione di crediti derivanti da corrispettivo di appalto, concessione o concorso di progettazione, il valore nominale dei crediti acquisiti a nome della PA (debitore ceduto) non deve essere segnalato dall'intermediario cessionario nella categoria di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti in ragione dell'inopponibilità della cessione.

In ragione della validità dell'operazione di cessione tra cedente e cessionario, gli anticipi concessi dall'intermediario, a fronte dei crediti ceduti, sono segnalati a nome del cedente nei rischi autoliquidanti con tipo attività "anticipo s.b.f., anticipi su fatture e altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali".

Alla scadenza dei crediti deve essere effettuata la segnalazione nella categoria di censimento rischi autoliquidanti - crediti scaduti a nome del soggetto cedente (qualora questi sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice).

26. Accordi formalizzati con la clientela.

In caso di accordo di rinegoziazione formalizzato[118] con un cliente non segnalato a sofferenza, gli importi dell'accordato, dell'accordato operativo e dell'utilizzato devono essere resi coerenti con le previsioni dell'accordo. Ne consegue che, nella rilevazione riferita alla data della rinegoziazione, non devono emergere sconfinamenti e il credito non è più considerato scaduto.

In caso di accordi formalizzati con clienti segnalati a sofferenza:

- se l'accordo prevede che il pagamento della somma concordata avvenga contestualmente alla stipulazione o comunque in un'unica soluzione, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento l'intermediario segnala il cliente nella categoria *sofferenze - crediti passati a perdita* per la parte eventualmente stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le *sofferenze*. A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta;

- se l'accordo prevede che il pagamento della somma concordata avvenga in più soluzioni, l'intermediario segnala il cliente nella categoria *sofferenze* per importi via via decrescenti fino al pagamento dell'ultima rata concordata. La segnalazione nella categoria *sofferenze-crediti passati a perdita* – per il valore dell'importo eventualmente stralciato – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l'ultima rata e il credito è estinto.

[118] Si ha formalizzazione dell'accordo qualora il medesimo sia stato oggetto di una richiesta del cliente oppure origini dall'adesione del cliente a una proposta dell'intermediario.

CAPITOLO III

PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Premessa

Per il censimento dei soggetti segnalati, la Centrale dei rischi si avvale dell'Anagrafe dei soggetti, nella quale sono registrati e identificati con un codice univoco (*codice censito*) tutti i soggetti cui si riferiscono le informazioni raccolte dalla Banca d'Italia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Sia la Centrale dei rischi sia l'Anagrafe dei soggetti operano in un contesto di continua interazione con gli intermediari partecipanti, i quali devono trasmettere le informazioni ogniqualvolta se ne presenti l'esigenza (richieste di codifica di nuovi clienti, rettifiche d'importo, informazioni sullo "stato" della clientela, etc.), ad eccezione delle segnalazioni di importo di fine mese.

Gli intermediari ricevono, oltre alle informazioni specificamente richieste, ai flussi di ritorno e alle informazioni sullo "stato" della clientela, tutti gli aggiornamenti e le correzioni riguardanti i soggetti di loro interesse nel momento in cui vengono registrati in Centrale dei rischi[119]. Gli intermediari sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ricevute relative ai propri clienti e, in presenza di errori, a darne immediata comunicazione alla Banca d'Italia. In assenza di rettifica si ritiene implicito il consenso circa la correttezza dei dati registrati.

RINVII

- Per la natura riservata dei dati e gli obblighi di informativa verso i clienti, cfr. cap. I, sez. 1, par. 3 e 4.
- Per la responsabilità e gli adempimenti generali degli intermediari partecipanti, cfr. cap. I, sez. 2, par. 1.
- Per gli obblighi di verifica e correzione dei dati, cfr. cap. I, sez. 2, par. 7.
- Per l'assegnazione del codice censito e la gestione dei dati anagrafici cfr. Circ. XXX

2. Modalità di scambio delle segnalazioni

Lo scambio delle informazioni deve avvenire secondo i criteri previsti nel fascicolo di documentazione tecnica "Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e con l'Anagrafe dei soggetti"[120].

---

[119] Va da sé che verranno inviati agli intermediari anche gli aggiornamenti intervenuti nelle informazioni anagrafiche.

[120] Disponibile sul sito della Banca d'Italia alla sezione Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Documentazione Tecnica.

Le segnalazioni trasmesse dagli intermediari, d'iniziativa ovvero in risposta a una richiesta della Banca d'Italia, sono convenzionalmente denominate *messaggi*. Le segnalazioni trasmesse dalla Banca d'Italia agli intermediari partecipanti, d'iniziativa ovvero in risposta a un messaggio inviato dagli intermediari medesimi, sono denominate *comunicazioni*. I messaggi che originano da una richiesta della Banca d'Italia devono contenere il riferimento alla comunicazione alla quale rispondono.

3. Controlli sui dati

Per garantire l'affidabilità dei dati, la Banca d'Italia fornisce agli intermediari un programma di "diagnostica" a cui essi devono sottoporre le segnalazioni prima di trasmetterle. Tale programma verifica che i messaggi siano conformi alle modalità tecniche stabilite per lo scambio delle informazioni ed evidenzia gli errori che gli intermediari devono provvedere a eliminare. Il programma produce un documento che deve essere conservato agli atti da parte degli intermediari e, ove richiesto, inviato alla Banca d'Italia.

Ogni messaggio trasmesso dagli intermediari è sottoposto a una serie di controlli volti a verificare la conformità delle informazioni trasmesse agli schemi segnaletici previsti, nonché la coerenza delle stesse nell'ambito della medesima segnalazione ovvero rispetto a parametri di riferimento.

I messaggi che risultano formalmente errati non vengono acquisiti e l'intermediario viene interessato con apposita comunicazione nella quale viene descritta l'anomalia riscontrata. L'eventuale documento inviato a corredo del messaggio non viene lavorato; l'intermediario, una volta rimosso l'errore, dovrà ripetere l'invio del messaggio e del documento.

RINVII

- Per la responsabilità e gli adempimenti generali degli intermediari partecipanti, cfr. cap. I, sez. 2, par. 1.
- Per gli obblighi di verifica e correzione dei dati, cfr. cap. I, sez. 2, par. 7.

SEZIONE 2

GESTIONE DEGLI IMPORTI

1. Segnalazione delle posizioni di rischio

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente alla Centrale dei rischi tutte le informazioni di rischio della propria clientela nel rispetto delle soglie di censimento previste. Le informazioni devono essere fornite utilizzando l'apposito messaggio e devono pervenire alla Centrale dei rischi non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento[121].

Nel caso in cui un intermediario non abbia posizioni di rischio da segnalare, deve informare di tale circostanza la Centrale dei rischi trasmettendo l'apposito messaggio.

La Centrale dei rischi può, con apposita comunicazione, richiedere all'intermediario di verificare la correttezza delle posizioni di rischio segnalate, in caso siano state evidenziate presunte anomalie.

Qualora a seguito dei controlli effettuati la Centrale dei rischi rilevi nell'ambito della segnalazione mensile un numero rilevante di posizioni di rischio errate viene scartato l'intero invio. L'intermediario viene informato dell'avvenuto scarto con apposita comunicazione ed è tenuto a ripetere la segnalazione con la massima tempestività.

RINVII

- Per le soglie di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 5.

2. Rettifiche agli importi

Gli intermediari partecipanti, quando rilevino che una posizione di rischio precedentemente segnalata è errata o non è stata correttamente imputata, devono proporne sollecitamente la rettifica utilizzando l'apposito messaggio. La Centrale dei rischi acquisisce la rettifica e, nel caso si riferisca ad una delle ultime trentasei rilevazioni, la comunica a tutti gli intermediari interessati.

Ciascun messaggio di rettifica può riguardare un solo soggetto, di cui si deve riportare l'intera posizione di rischio, comprensiva dei dati da correggere o inserire e di quelli eventualmente rimasti invariati. Deve essere altresì precisato se si tratta di una posizione da annullare, in quanto segnalata per errore, di una posizione da inserire ex novo, ovvero da modificare.

[121] Nel caso in cui il 25° giorno del mese sia festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

La Centrale dei rischi può richiedere all'intermediario di sottoporre a ulteriore verifica i dati di rettifica comunicati, qualora gli stessi evidenzino presunte anomalie.

La Centrale dei rischi rettifica d'iniziativa le posizioni di rischio nei seguenti casi:

- all'atto della registrazione nell'Anagrafe dei soggetti di un'operazione di incorporazione o di fusione tra società segnalate. Le eventuali segnalazioni di importo pervenute per le scadenze successive alla data di decorrenza della fusione a nome dei soggetti incorporati o fusi sono cancellate e imputate al soggetto incorporante o risultante dopo la fusione. Il cumulo degli importi non viene effettuato nel caso di posizioni di rischio tra loro incompatibili; per l'adeguamento degli importi, la Centrale dei rischi interessa gli intermediari segnalanti. Le eventuali rettifiche di dati relativi a periodi precedenti alla data di fusione devono essere prodotte a nome dell'ente incorporato;

- quando l'Anagrafe dei soggetti elimina un codice censito, in quanto attribuito ad un soggetto già censito con un altro codice (eliminazione di doppia codifica). La Centrale dei rischi provvede a cumulare sul codice censito "corretto" gli importi di pertinenza dell'altro codice. Il cumulo degli importi non viene effettuato nel caso di posizioni di rischio tra loro incompatibili; per la corretta imputazione degli importi la Centrale dei rischi interessa gli intermediari segnalanti.

In ogni caso gli intermediari sono tenuti a verificare ed eventualmente a correggere le posizioni di rischio modificate dalla Centrale dei rischi a seguito di fusioni o eliminazioni di doppie codifiche.

3. Richiesta di prima informazione

Gli intermediari partecipanti avanzano le richieste di prima informazione utilizzando l'apposito messaggio, nel quale devono essere riportati tutti gli elementi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto d'interesse o, in alternativa, il codice censito del medesimo se disponibile. Se la richiesta riguarda una cointestazione, devono essere indicati i codici dei soggetti che la compongono e, se conosciuto, il codice della cointestazione stessa. Ove anche tali codici non siano disponibili, devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

Nel messaggio deve essere indicato il grado di dettaglio delle informazioni desiderato, il periodo o la data di riferimento e la causale della richiesta.

4. Richiesta periodica di informazioni

Gli intermediari partecipanti possono richiedere mensilmente informazioni su una lista di soggetti, utilizzando l'apposito messaggio. Nel messaggio devono essere indicati i codici censito dei nominativi oggetto della richiesta. Ove l'intermediario non disponga

dei codici censito, questi devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

La richiesta può fare riferimento esclusivamente ai dati relativi alla rilevazione in corso. Gli intermediari possono inoltrare un’unica richiesta per ciascuna rilevazione; nel caso in cui pervengano più richieste relative alla medesima rilevazione, verrà evasa l’ultima.

SEZIONE 3

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI QUALITATIVE (*INFRAMENSILI)*

1. Segnalazione dei cambiamenti di "stato" della clientela

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi, utilizzando l'apposito messaggio, i cambiamenti di *"*stato*"* nella situazione debitoria della clientela nel momento in cui questi si verificano.

La Centrale dei rischi comunica al sistema la sequenza dei singoli eventi segnalati da ciascun intermediario la cui data ricade nel periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all'ultima rilevazione conclusa e la data corrente. Gli intermediari segnalanti sono contraddistinti da un numero progressivo[122].

La Centrale dei rischi, a seguito dei controlli effettuati, può inviare agli intermediari una comunicazione di scarto, di rilievo o di richiesta di conferma dei dati.

Nel caso in cui venga comunicata una informazione errata, ovvero sia stata omessa la segnalazione, l'intermediario deve provvedere alla sollecita rettifica sempreché la data dell'evento sia successiva alla data dell'ultima rilevazione.

Per correggere un'informazione precedentemente comunicata, gli intermediari devono usare il medesimo messaggio utilizzato per la segnalazione: devono cancellare l'evento segnalato, qualora per la data indicata non si sia verificato alcun evento, o modificare il tipo evento, se per la data indicata l'evento segnalato non corrisponde a quello effettivamente verificatosi.

La Centrale dei rischi, dopo aver acquisito la rettifica, farà tenere agli intermediari interessati la nuova sequenza di eventi che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.

RINVII

- Per le caratteristiche della rilevazione *inframensile* dei cambiamenti di "stato" della clientela, cfr. cap. II, sez. 5, par. 2.
- Per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* sullo "stato", cfr. Appendice B.

[122] L'intermediario che ha prodotto la segnalazione viene evidenziato con l'apposito campo.

2. Segnalazione delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei "rientri" degli sconfinamenti persistenti

Gli intermediari devono segnalare le regolarizzazioni e i "rientri" persistenti entro 15 giorni dal pagamento[123]. Nel messaggio di segnalazione gli intermediari devono indicare:

- la tipologia di finanziamento (a scadenza prefissata o *revolving*);

- la categoria di censimento;

- la data del pagamento;

- se il pagamento ha ripianato tutte le linee di credito di una determinata tipologia che confluiscono nella medesima categoria di censimento o solo alcune di esse. Tale informazione deve essere fornita con riguardo alla posizione del cliente nelle tre date contabili antecedenti quella del pagamento. Se per una o più di tali date il soggetto non era segnalato o non presentava sconfinamenti, va indicato il previsto valore convenzionale.

Gli intermediari sono tenuti a rettificare tempestivamente le eventuali informazioni errate o omesse. L'avvenuta rettifica è comunicata agli intermediari che avevano ricevuto l'informazione errata.

La rilevazione dei rischi del mese in cui si è verificato il pagamento aggiorna a tutti gli effetti la posizione del soggetto, pertanto da tale data gli intermediari non devono più comunicare rettifiche.

RINVII

- Per le caratteristiche della rilevazione *inframensile* su *regolarizzazioni e rientri*, cfr. cap. II, sez. 5, par. 3.
- Per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* sulle *regolarizzazioni e rientri*, cfr. Appendice B.

[123] Se l'intermediario non ha ancora inviato i dati della rilevazione mensile nella quale viene segnalato il soggetto per la prima volta, l'informazione sulla regolarizzazione/rientro deve essere fornita non appena effettuata la rilevazione stessa.

APPENDICI

APPENDICE A – FONTI NORMATIVE

DECRETO D'URGENZA DEL MINISTRO - PRESIDENTE DEL CICR dell'11 luglio 2012, n. 663

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE[124]
Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

VISTO il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni (T.U.B.) e in particolare, gli articoli:

- 53, comma 1, lett. b), in forza del quale la Banca d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- 67, comma 1, lett. b), che conferisce alla Banca d'Italia gli stessi poteri di cui al menzionato art. 53 T.U.B. nei confronti dei gruppi bancari e dei relativi componenti;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del T.U.B. in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
VISTO il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

VISTA la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti", come modificata dai decreti legislativi 141/2010 e 218/2010, e in particolare l'art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d'Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, "Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";

[124] Con il decreto legge 12 maggio 2015, n. 72, di recepimento della direttiva europea 2013/36/UE (CRD4), è venuta meno la competenza del CICR nell'esercizio del potere regolamentare della Banca d'Italia in materia di vigilanza. Tuttavia, ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, è mantenuta la competenza CICR sullo specifico aspetto della partecipazione alla Centrale dei rischi delle società di cartolarizzazione dei crediti; pertanto il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR dell'11 luglio 2012 n. 663 resta in vigore sino al prossimo riordino del relativo quadro normativo (cfr. art. 161, co. 5° T.U.B.).

VISTO il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, "Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";

VISTA la delibera del CICR del 29 marzo 1994, di istituzione e disciplina del servizio di centralizzazione dei rischi creditizi;

RITENUTO coerente con l'obiettivo del contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni il servizio di centralizzazione dei rischi, che costituisce uno strumento di ausilio per gli intermediari al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

RITENUTA l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, T.U.B.;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

1. La Centrale dei rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia.

Articolo 2
(Intermediari partecipanti)

1. Partecipano alla Centrale dei rischi:
   a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 T.U.B. e le società cessionarie di crediti di cui all'art. 3 legge 30 aprile 1999, n. 130. Sono esonerati gli intermediari di minore complessità nel rispetto del principio di proporzionalità dell'azione di vigilanza. La Banca d'Italia individua con proprio provvedimento i criteri di esonero in base alle caratteristiche operative, dimensionali e organizzative;
   b) le altre categorie di soggetti che la Banca d'Italia può individuare in relazione ai poteri ad essa attribuiti dalla legge di emanare disposizioni nei loro confronti per il contenimento del rischio di credito.

Articolo 3
(Funzionamento)

1. I soggetti che partecipano alla Centrale dei Rischi comunicano periodicamente, su richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, l'esposizione nei confronti dei propri affidati e dei nominativi collegati. A ogni soggetto partecipante la Banca d'Italia fornisce periodicamente la posizione globale di rischio di ciascun affidato dallo stesso
segnalato e dei nominativi collegati.

2. I soggetti partecipanti possono chiedere alla Banca d'Italia la posizione globale di rischio di nominativi diversi da quelli segnalati, per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. A fronte di tali richieste essi versano alla Banca d'Italia, con le modalità da questa stabilite, un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

Articolo 4

(Caratteristiche e utilizzo dei dati)

1. I dati nominativi della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. I soggetti partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.
2. La Banca d'Italia e i soggetti partecipanti possono comunicare a terzi i dati della Centrale dei rischi a questi ultimi riferiti.
3. Nel caso di gruppi bancari di cui all'articolo 60 T.U.B., alla capogruppo e alle banche e società finanziarie estere del gruppo è consentito conoscere, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, i dati della Centrale dei rischi di nominativi di loro interesse, solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. La Banca d'Italia può subordinare l'accesso ai dati alla comunicazione delle informazioni sul nominativo per il quale è interrogata la Centrale dei rischi.
4. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6, T.U.B., la Banca d'Italia può portare a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni concernenti le posizioni globali di rischio dei nominativi presenti nella Centrale dei rischi, consentendo che le stesse siano utilizzate dalle banche e dalle società finanziarie di quegli Stati.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La delibera del 29 marzo 1994 rimane in vigore fino alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 10, comma 1, d. lgs. 141/2010 per gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 T.U.B. vigenti alla data del 4 settembre 2010.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente decreto. Nelle more restano ferme le disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Restano ferme le previsioni del decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, in materia di accesso alle "banche dati" sul credito.

DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011 n. 70

Art. 8-bis

(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)

1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni all'avvenuto pagamento.

2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma 1.

3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.

4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente.

APPENDICE B – RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI MODELLO DEI DATI

RILEVAZIONE MENSILE – POSIZIONE PARZIALE DI RISCHIO

CATEGORIE DI CENSIMENTO		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE											CLASSI DI DATI							
		Localizzazione	Durata originaria	Durata residua	Divisa	Import/ export	Tipo attività	o to	Stato del rapporto	Tipo garanzia	Fenomeno correlato	Qualità lito	Accordato 31	ato operativo 32	o at	Saldo Medio 34	garanzia	Importo garantito 36	Valore intrinseco 53	Altri Importi 37
1 CREDITI PER CASSA																				
1.1 rischi autoliquidanti	550200	X		A1	X	X	G		P1	C		M	X	X	X			X		
1.2 rischi a scadenza	550400	X	A	A1	X	X	H		P1	C		M	X	X	X	X		X		
1.3 rischi a revoca	550600	X			X	X			P1	C		M	X	X	X	X		X		
finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	550800	X							P2	C		M	X	X	X					
1.5 sofferenze	551000	X							P2	C					X			X		
2 CREDITI DI FIRMA																				
garanzie connesse con operazioni di natura commerciale	552200	X			X	X			P2				X	X	X					
garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria	552400	X			X				P2	E			X	X	X					
3 GARANZIE RICEVUTE	553200	X						X	Q1	D							X	X		
4 DERIVATI FINANZIARI	553300	X	B	B1	X		F		P2										X	
5 SEZIONE INFORMATIVA																				
5.1 operazioni effettuate per conto di terzi	554800	X		A1	X	X			P2											X
crediti per cassa: operazioni in "pool" - azienda capofila	554900	X	B	B1	X					C			X	X	X					
crediti per cassa: operazioni in "pool" - altra azienda partecipante	554901	X	B	B1	X					C			X	X	X					
crediti per cassa: operazioni in "pool" - totale	554902	X	B	B1	X					C			X	X	X					
crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti	555100						I	X	R1		B									X
5.6 rischi autoliquidanti - crediti scaduti	555150	M							Z											X
5.7 sofferenze - crediti passati a perdita	555200	X									C									X
5.8 crediti ceduti a terzi	555400	X					L	X			A									X

ELENCO DEI DOMINI

LOCALIZZAZIONE	X	comuni italiani stati esteri
	M	99520 - debitore residente nel nord-ovest 99530 - debitore residente nel nord-est 99540 - debitore residente nel centro 99550 - debitore residente nel sud 99560 - debitore residente nelle isole 99510 - debitore non residente
DURATA ORIGINARIA	A	5 - fino ad un anno 16 - da oltre un anno a 5 anni 17 - oltre 5 anni
	B	5 - fino ad un anno 16 - da oltre un anno a 5 anni 17 - oltre 5 anni 3 - non rilevante
DURATA RESIDUA	A1	5 - fino ad un anno 18 - oltre un anno
	B1	5 - fino ad un anno 18 - oltre un anno 3 - non rilevante
DIVISA	X	1 - euro 2 - altre valute
IMPORT/EXPORT	X	3 - import 4 - export 8 - altre operazioni

TIPO ATTIVITÀ	G	66 - cessione di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, pro soluto e pro solvendo ("cessione") 12 - anticipi per operazioni di factoring ("factoring") 69 - anticipo s.b.f., anticipi su fatture e altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali ("anticipi") 63 - cessione del quinto dello stipendio 64 - altri rischi autoliquidanti
	H	22 - leasing 23 - anticipi su crediti futuri 24 - operazioni pronti c/termine e riporti 25 - prestiti subordinati 28 - aperture di credito in c/c 65 - TFR in busta paga 68 - cessione del quinto – rate trattenute e non retrocesse 26 - altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio 32 - altri rischi a scadenza
	I	33 - factoring pro soluto 34 - factoring pro solvendo 46 - cessioni di credito e sconto di portafoglio pro soluto 47 - cessioni di credito pro solvendo
	L	43 - crediti ceduti a soggetti che svolgono attività di cartolarizzazione 44 - crediti ceduti pro soluto a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione 45 - crediti ceduti pro solvendo a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione
	F	56 - Swaps 57 - Fras 58 - Opzioni 59 - Altri contratti derivati
CENSITO COLLEGATO	X	- codice censito 0 - non rilevato

<table>
<tr><td rowspan="5">STATO DEL RAPPORTO</td><td>P1</td><td><u>RAPPORTI CONTESTATI</u>
124 - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180
125 - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni
126 - clientela con inadempienze probabili - altri crediti
128 - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni
129 - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni
130 - altri crediti
<u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u>
132 - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180
133 - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni
134- clientela con inadempienze probabili - altri crediti
136 - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni
137 - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni
138 - altri crediti</td></tr>
<tr><td>P2</td><td>901 - rapporti contestati
902 - rapporti non contestati</td></tr>
<tr><td>Q1</td><td><u>RAPPORTI CONTESTATI</u>
176 - garanzia attivata con esito negativo
177 - garanzia non attivata
<u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u>
178 - garanzia attivata con esito negativo
179 - garanzia non attivata</td></tr>
<tr><td>R1</td><td><u>RAPPORTI CONTESTATI</u>
180 - crediti scaduti
181- crediti non scaduti
<u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u>
182 - crediti scaduti
183 - crediti non scaduti</td></tr>
<tr><td>Z</td><td>92 - crediti pagati
93 - crediti impagati</td></tr>
</table>

TIPO GARANZIA	**C**	102 - pegno interno 112 - ipoteca interna 103 - pegno esterno 113 - ipoteca esterna 13 - privilegio 121 - pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi 122 - pluralità di garanzie reali esterne 123 - pluralità di garanzie reali e privilegi 125 - assenza di garanzie reali e/o privilegi
	D	107 - garanzia personale di prima istanza 21 - garanzia personale di seconda istanza 126 - garanzia reale esterna 124 - pluralità di garanzie reali esterne e personali
	E	18 - garanzia prestata ai sensi della delibera CICR del 3.3.94 per emissione di titoli da parte del garantito 108 - garanzia prestata per crediti concessi al cliente da altri intermediari 119 - garanzia per cessione di crediti pro solvendo 120 - altre garanzie
QUALITÀDEL CREDITO	M	1 - deteriorato 2 - non deteriorato 7 - non applicabile
FENOMENO CORRELATO	A	551000 - sofferenze 550000 - crediti diversi dalle sofferenze
	B	555402 - operazioni di ricessione 555403 - operazioni diverse da quelle di ricessione
	C	555202 - perdita da cessione 555203 - perdita non riveniente da cessione

RILEVAZIONE *INFRAMENSILE* DEI CAMBIAMENTI DI “STATO” DELLA CLIENTELA

data evento	**tipo evento**	**tipo segnalazione**
x	x	x

Elenco dei domini

Data evento	data solare (in formato numerico: AAAAMMGG) in cui l'intermediario ha valutato il cambiamento di *status* dell'affidato
Tipo evento	S - sofferenza E - estinzione della sofferenza "*blank*" (da usare in caso di cancellazione evento)
Tipo segnalazione	I – inserimento M – modifica C – cancellazione

RILEVAZIONE *INFRAMENSILE* DELLE REGOLARIZZAZIONI DEI PAGAMENTI E DEI "RIENTRI" DEGLI SCONFINAMENTI PERSISTENTI

data evento	**categoria di censimento**	**tipologia di finanziamento**	**tipo evento (t)**	**tipo evento (t-1)**	**tipo evento (t-2)**	**tipo segnalazione**
x	x	x	x	x	x	x

Nota: t, t-1 e t-2 sono rispettivamente gli ultimi tre fine mese antecedenti la data evento.

Elenco domini

Data evento	Data solare dell'evento di rientro/regolarizzazione (in formato numerico: AAAAMMGG)
Categorie di censimento	550200 - rischi autoliquidanti 550400 - rischi a scadenza 550600 - rischi a revoca 550800 - finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari
Tipologia di finanziamento	217 - finanziamenti a scadenza prefissata 218 - finanziamenti *revolving*
Tipo evento	P - rientro/regolarizzazione parziale T - rientro/regolarizzazione totale N - non applicabile "*blank*" (da usare in caso di cancellazione evento)
Tipo segnalazione	I - inserimento M - modifica C – cancellazione

APPENDICE C – PRODOTTI PER GLI INTERMEDIARI

CONTENUTO DELLA PRIMA INFORMAZIONE

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO

- codice censito e dati anagrafici del soggetto richiesto;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso gli intermediari finanziari;
- ove richiesta: posizione globale di rischio del nominativo verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- *status* del soggetto richiesto;
- *regolarizzazioni/rientri* del soggetto richiesto;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto richiesto;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto richiesto;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto richiesto – a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione – del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;
- codice censito delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte e codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatari[125];
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie all'intermediario segnalante (garantiti)[126];
- codice censito, dati anagrafici dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)[127];
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti che nell'ambito di operazioni autoliquidanti hanno ceduto debiti di pertinenza del nominativo richiesto (cedenti)[128].

RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto richiesto;
- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie all'intermediario segnalante (garantiti);
- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti).

[125] Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.
[126] Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.
[127] Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.
[128] Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

COINTESTAZIONI

RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO

- Codice censito della cointestazione richiesta e codice censito e dati anagrafici dei singoli cointestatari;
- posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso gli intermediari finanziari;
- ove richiesta, posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- status della cointestazione richiesta;
- regolarizzazioni/rientri della cointestazione richiesta;
- numero degli intermediari che segnalano la cointestazione richiesta;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto della cointestazione richiesta;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio della cointestazione richiesta – a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione – del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali la cointestazione richiesta abbia eventualmente rilasciato garanzie (garantiti)[129];
- codice censito, dati anagrafici dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dalla cointestazione richiesta nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)[130];
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto nell'ambito di operazioni autoliquidanti debiti di pertinenza della cointestazione richiesta (cedenti)[131].

RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri dei singoli cointestatari;
- codice censito, posizione globale di rischio, *status* e regolarizzazioni/rientri delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari della cointestazione richiesta e codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatari[132];
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria della cointestazione richiesta;
- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri dei soggetti a favore dei quali la cointestazione richiesta abbia eventualmente rilasciato garanzie (garantiti);
- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dalla cointestazione richiesta nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti).

---

[129] Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

[130] Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

[131] Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

[132] Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.

CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO

PERSONE FISICHE E SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE

- Codice censito e dati anagrafici del soggetto segnalato;
- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio verso gli intermediari finanziari;
- posizione globale di rischio del soggetto verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante;
- regolarizzazioni/rientri del soggetto segnalato;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto per la prima volta e numero degli intermediari che non segnalano più il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero delle richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto segnalato – a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione – del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente.

INFORMAZIONI RELATIVE AI CENSITI COLLEGATI

- Codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri dei soggetti a favore dei quali il soggetto segnalato abbia rilasciato garanzie (garantiti)[133];
- codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo segnalato nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)[134];
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto, nell'ambito di operazioni autoliquidanti, debiti di pertinenza del nominativo segnalato (cedenti)[135].

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COINTESTAZIONI E ALTRI COINTESTATARI[136]

- codice censito, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri delle cointestazioni di cui il soggetto segnalato fa parte; codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatari.

[133] Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.
[134] Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.
[135] Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.
[136] Il codice censito e i dati anagrafici dei soggetti cointestatari vengono forniti solo se al loro nome sono presenti segnalazioni di importo.

COINTESTAZIONI

- Codice censito e dati anagrafici dei cointestatari;
- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio verso gli intermediari finanziari;
- posizione globale di rischio della cointestazione verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante;
- regolarizzazioni/rientri della cointestazione segnalata;
- numero degli intermediari che segnalano la cointestazione;
- numero degli intermediari che segnalano la cointestazione per la prima volta e numero degli intermediari che non segnalano più la cointestazione;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto della cointestazione;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero delle richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria della cointestazione;
- indicazione sulla posizione globale di rischio della cointestazione segnalata – a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione – del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente.

INFORMAZIONI RELATIVE AI CENSITI COLLEGATI

- Codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri dei soggetti a favore dei quali la cointestazione segnalata abbia rilasciato garanzie (garantiti)[137];
- codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dalla cointestazione segnalata nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)[138];
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto, nell'ambito di operazioni autoliquidanti, debiti di pertinenza della cointestazione segnalata (cedenti)[139].

INFORMAZIONI RELATIVE AI COINTESTATARI E ALLE ALTRE COINTESTAZIONI[140]

- Codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio, regolarizzazioni/rientri dei singoli cointestatari;
- codice censito, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri delle altre cointestazioni di cui i cointestatari fanno parte, codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatari;

---

[137] Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.
[138] Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.
[139] Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.
[140] Il codice censito e i dati anagrafici dei soggetti cointestatari vengono forniti solo se a nome della cointestazione sono presenti segnalazioni di importo.

APPENDICE D – DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI MODELLO DEI DATI

RILEVAZIONE MENSILE - POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO

CATEGORIE DI CENSIMENTO		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE										CLASSI DI DATI									
		zza zione	Durata ıria	Durata residua	Divisa	Import/ export	Tipo attività	Censito collegato	del rapporto	Tipo garanzia	Fenomeno correlato	·dato 1	·dato operativo 2	ato	o Medio	e ia	rto garantito	re intrinseco	·i Importi	ina mento	ne di utilizzo
CREDITI PER CASSA																					
1.1 rischi autoliquidanti	550200	A		A1	X	X	G		P1	C		X	X	X			X			X	X
1.2 rischi a scadenza	550400	A	A	A1	X	X	H		P1	C		X	X	X	X		X			X	X
1.3 rischi a revoca	550600	A			X	X			P1	C		X	X	X	X		X			X	X
finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	550800	A							P2	C		X	X	X						X	X
1.5 sofferenze	551000	A							P2	C				X			X				
2 CREDITI DI FIRMA																					
garanzie connesse con operazioni di natura commerciale	552200	A			X	X			P2			X	X	X						X	X
garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria	552400	A			X				P2	E		X	X	X						X	X
3 GARANZIE RICEVUTE	553200	A						X	Q1	D						X	X				
4 DERIVATI FINANZIARI	553300	A	B	B1	X		F		P2									X			
5 SEZIONE INFORMATIVA																					
5.1 operazioni effettuate per conto di terzi	554800	A		A1	X	X			P2										X		
crediti per cassa: operazioni in “pool” - azienda capofila	554900	A	B	B1	X					C		X	X	X							
crediti per cassa: operazioni in “pool” - altra azienda partecipante	554901	A	B	B1	X					C		X	X	X							
crediti per cassa: operazioni in “pool” - totale	554902	A	B	B1	X					C		X	X	X							
crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti	555100						I	X	R1		B								X		
5.6 rischi autoliquidanti - crediti scaduti	555150	M							Z										X		
5.7 sofferenze - crediti passati a perdita	555200	A									C								X		
5.8 crediti ceduti a terzi	555400	A					L				A								X		

ELENCO DEI DOMINI

LOCALIZZAZIONE	A	99500 - Italia 99510 - Estero
	M	99520 - debitore residente nel nord-ovest 99530 - debitore residente nel nord-est 99540 - debitore residente nel centro 99550 - debitore residente nel sud 99560 - debitore residente nelle isole 99510 - debitore non residente
DURATA ORIGINARIA	A	5 - fino ad un anno 16 - da oltre un anno a 5 anni 17 - oltre 5 anni
	B	5 - fino ad un anno 16 - da oltre un anno a 5 anni 17 - oltre 5 anni 3 - non rilevante
DURATA RESIDUA	A1	5 - fino ad un anno 18 - oltre un anno
	B1	5 - fino ad un anno 18 - oltre un anno 3 - non rilevante
DIVISA	X	1 - euro 2 - altre valute
IMPORT/EXPORT	X	3 - import 4 - export 8 - altre operazioni

TIPO ATTIVITÀ	G	66 - cessione di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, pro soluto e pro solvendo (“cessione”) 12 - anticipi per operazioni di factoring (“factoring”) 69 - anticipo s.b.f., anticipi su fatture e altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali (“anticipi”) 63 - cessione del quinto dello stipendio 64 - altri rischi autoliquidanti
	H	22 - leasing 23 - anticipi su crediti futuri 24 - operazioni pronti c/termine e riporti 25 - prestiti subordinati 28 - aperture di credito in c/c 65 - TFR in busta paga 68 - cessione del quinto - rate trattenute e non retrocesse 26 - altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio 32 - altri rischi a scadenza
	I	33 - factoring pro soluto 34 - factoring pro solvendo 46 - cessioni di credito e sconto di portafoglio pro soluto 47 - cessioni di credito pro solvendo
	L	43 - crediti ceduti a soggetti che svolgono attività di cartolarizzazione 44 - crediti ceduti pro soluto a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione 45 - crediti ceduti pro solvendo a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione
	F	56 - Swaps 57 - Fras 58 - Opzioni 59 - Altri contratti derivati
CENSITO COLLEGATO	X	- codice censito 0 - non rilevato

STATO DEL RAPPORTO	**P1**	**RAPPORTI CONTESTATI** 826 - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 827 - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni 828 - altri crediti **RAPPORTI NON CONTESTATI** 830 - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni 831 - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni 832 - altri crediti
	P2	901 - rapporti contestati 902 - rapporti non contestati
	Q1	**RAPPORTI CONTESTATI** 176 - garanzia attivata con esito negativo 177 - garanzia non attivata **RAPPORTI NON CONTESTATI** 178 - garanzia attivata con esito negativo 179 - garanzia non attivata
	R1	**RAPPORTI CONTESTATI** 180 - crediti scaduti 181- crediti non scaduti **RAPPORTI NON CONTESTATI** 182 - crediti scaduti 183 - crediti non scaduti
	Z	92 - crediti pagati 93 - crediti impagati

TIPO GARANZIA	**C**	102 - pegno interno 112 - ipoteca interna 103 - pegno esterno 113 - ipoteca esterna 13 - privilegio 121 - pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi 122 - pluralità di garanzie reali esterne 123 - pluralità di garanzie reali e privilegi 125 - assenza di garanzie reali e/o privilegi
	D	107 - garanzia personale di prima istanza 21 - garanzia personale di seconda istanza 126 - garanzia reale esterna 124 - pluralità di garanzie reali esterne e personali
	E	18 - garanzia prestata ai sensi della delibera CICR del 3.3.94 per emissione di titoli da parte del garantito 108 - garanzia prestata per crediti concessi al cliente da altri intermediari 119 - garanzia per cessione di crediti pro-solvendo 120 - altre garanzie
FENOMENO CORRELATO	A	551000 - sofferenze 550000 - crediti diversi dalle sofferenze
	B	555402 - operazioni di ricessione 555403 - operazioni diverse da quelle di ricessione
	C	555202 - perdita da cessione 555203 - perdita non riveniente da cessione

INFORMAZIONI SUI CAMBIAMENTI DI "STATO" DELLA CLIENTELA

data contabile	intermediario segnalante	data evento	tipo evento	identificativo segnalazione propria
X	X	X	X	X

Contiene solo le informazioni relative al ciclo informativo aperto.

Elenco dei domini

data contabile	Ultima data contabile disponibile
intermediario segnalante	numero progressivo che individua univocamente l'intermediario che ha segnalato l'evento
data evento	data solare (in formato numerico: AAAAMMGG) in cui l'intermediario ha valutato il cambiamento di status dell'affidato
tipo evento	S - sofferenza E - estinzione della sofferenza "*blank*" (da usare in caso di cancellazione evento)
tipo segnalazione	I - inserimento M - modifica C – cancellazione
identificativo segnalazione propria	S = segnalazione propria, se l'evento è stato segnalato dall'intermediario a cui viene inviata la comunicazione N = segnalazione di terzi, se l'evento è stato segnalato da un intermediario diverso da quello a cui viene inviata la comunicazione

INFORMAZIONI SULLE REGOLARIZZAZIONI DEI PAGAMENTI E DEI "RIENTRI" DEGLI SCONFINAMENTI PERSISTENTI

data contabile	intermediario segnalante	data evento	categoria di censimento	tipologia di finanziamento	identificativo segnalazione propria	tipo evento
X	x	x	X	X	x	x

Contiene solo le informazioni relative al ciclo informativo aperto.

Elenco domini

data contabile	Ultima data contabile disponibile
intermediario segnalante	Numero progressivo che individua univocamente l'intermediario che ha segnalato l'evento
data evento	Data solare (in formato numerico: AAAAMMGG) dell'evento di rientro/regolarizzazione
categorie di censimento	550200 - rischi autoliquidanti 550400 - rischi a scadenza 550600 - rischi a revoca 550800 - finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari
tipologia di finanziamento	217 - finanziamenti a scadenza prefissata 218 - finanziamenti *revolving*
tipo evento	P - rientro/regolarizzazione parziale T - rientro/regolarizzazione totale N - non applicabile "BLANK" - cancellazione evento
identificativo segnalazione propria	S = segnalazione propria, se l'evento è stato segnalato dall'intermediario a cui viene inviata la comunicazione N = segnalazione di terzi, se l'evento è stato segnalato da un intermediario diverso da quello a cui viene inviata la comunicazione

APPENDICE E – PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE BANCHE

Avvertenza: nella produzione delle segnalazioni gli intermediari devono tener conto, oltre che dei principi di carattere generale, anche delle indicazioni contenute nel presente prospetto di raccordo.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi autoliquidanti (voce 550200)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
58005.22	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	Sono da escludere gli anticipi all'importazione.
58005.24	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CONTI CORRENTI	Solo per le operazioni S.B.F.
58005.32	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	
58005.36	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - OPERAZIONI DI FACTORING	Per la sola parte diversa da anticipi per crediti futuri. Gli importi sono imputati al cedente anche per le operazioni pro-soluto.
58005.42	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI	Limitatamente alle operazioni che hanno le caratteristiche di rischi autoliquidanti (ad esempio sconto, cessioni di credito ex art. 1260 cc).
NB: Vanno inserite in questa categoria anche le forme tecniche raccordate con rischi a scadenza o a revoca qualora utilizzate per operazioni di prefinanziamento di mutuo.		

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi a scadenza (voce 550400)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
58005.10	FINANZIAMENTI - VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	
58005.14	FINANZIAMENTI - VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - ALTRI FINANZIAMENTI	Se non rappresentati da titoli o da depositi, esclusa la componente prefinanziamento di mutuo.

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
58005.22	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	Solo per anticipi all'importazione e esclusi gli utilizzi di linee di credito S.B.F.
58005.24	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CONTI CORRENTI	Esclusi i prefinanziamenti di mutuo e i rapporti dai quali l'intermediario può recedere prima della scadenza anche senza giusta causa.
58005.26	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA – MUTUI	
58005.30	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CARTE DI CREDITO - UTILIZZI	
58005.34	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - PRESTITI PERSONALI	
58005.36	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - OPERAZIONI DI FACTORING	Per la sola componente relativa agli anticipi per crediti futuri.
58005.38	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - LEASING FINANZIARIO	
58005.41	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI - ALTRI	
58005.42	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI	Se non rappresentati da titoli o da depositi, esclusa la componente da inserire in autoliquidanti.
58900.10	FILIALI ESTERE - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	
58900.12	FILIALI ESTERE - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - ALTRI FINANZIAMENTI	
58940.02	FILIALI ESTERE - RAPPORTI CON BANCHE CENTRALI E BANCHE - RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI - ATTIVI - FINANZIAMENTI	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi a revoca (voce 550600)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
58005.14	FINANZIAMENTI - VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - ALTRI FINANZIAMENTI	Se non rappresentati da titoli o da depositi, esclusa la componente prefinanziamento di mutuo.
58005.24	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CONTI CORRENTI	Esclusi gli utilizzi di linee di credito S.B.F., i rapporti dai quali l'intermediario può recedere prima della scadenza solo per giusta causa, e i prefinanziamenti di mutuo.
58005.28	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CARTE DI CREDITO - ANTICIPI TECNICI	
58005.30	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CARTE DI CREDITO – UTILIZZI	Solo per la parte di operazioni a rimborso integrale.
58005.42	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI	
58020.19	ALTRE ATTIVITÀ - ASSEGNI DI C/C - TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE	
58020.20	ALTRE ATTIVITÀ - ASSEGNI DI C/C - INSOLUTI AL PROTESTO - TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE	
58020.21	ALTRE ATTIVITÀ - ASSEGNI DI C/C - INSOLUTI AL PROTESTO - TRATTI SU TERZI	
58900.12	FILIALI ESTERE - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - ALTRI FINANZIAMENTI	
58020.04	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI – ALTRE	Per la sola parte dei derivati finanziari scaduti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari (voce 550800)
La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: sofferenze (voce 551000)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
58007	SOFFERENZE	Sono escluse le sottovoci 02, 04, 06, 08, 18, 19, 50 e 51.

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
58902	FILIALI ESTERE - SOFFERENZE VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE	Sono escluse le sottovoci 02, 04, 06, 08 e 18.
58020.02	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI – SOFFERENZE	Per la sola parte dei derivati scaduti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: garanzie connesse con operazioni di natura commerciale (voce 552200)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
58385.02	GARANZIE RILASCIATE - CREDITI DI FIRMA - VERSO CLIENTELA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE	
58385.06	GARANZIE RILASCIATE - CREDITI DI FIRMA - VERSO BANCHE - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE	
58385.10	GARANZIE RILASCIATE - ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI	Per la sola parte delle operazioni di natura commerciale.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria (voce 552400)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
58385.04	GARANZIE RILASCIATE - CREDITI DI FIRMA - VERSO CLIENTELA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	
58385.09	GARANZIE RILASCIATE - CREDITI DI FIRMA - VERSO BANCHE - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA – ALTRI	
58385.10	GARANZIE RILASCIATE - ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI	Per la sola parte delle operazioni di natura finanziaria.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: derivati finanziari (voce 553300)

<table>
<tr><th>Voci matrice</th><th>DESCRIZIONE</th><th>NOTE</th></tr>
<tr><td>58020.04</td><td>ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI: ALTRE</td><td rowspan="2">Al netto di eventuali accordi di compensazione e per la sola parte relativa ai derivati finanziari OTC regolati senza Controparti Centrali. Sono esclusi i derivati scaduti.</td></tr>
<tr><td>58020.02</td><td>ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI – SOFFERENZE</td></tr>
</table>

CATEGORIA DI CENSIMENTO: operazioni effettuate per conto di terzi (Voce 554800)

Voci matrice	DESCRIZIONE	*NOTE*
58005.42	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI	
58315.02	FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 80/2005 - AGEVOLATI - SOFFERENZE	
58315.04	FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 80/2005 - AGEVOLATI – ALTRI	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: **crediti per cassa - operazioni in pool - azienda capofila (voce 554900)**
La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: **crediti per cassa - operazioni in pool - azienda partecipante (voce 554901)**
La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: **crediti per cassa - operazioni in pool - totale (voce 554902)**
La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti (voce 555100)
La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi autoliquidanti - crediti scaduti (voce 555150)
La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti passati a perdita (voce 555200)
La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante (voce 555400)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
58083	CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE	Tutta la voce
NB: Nella categoria devono essere incluse anche le cessioni verso IFM.		

RIQUADRO 1: voci da imputare alla categoria pertinente in base alle caratteristiche del finanziamento

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
58020.10	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA	
58020.14	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE	
58020.18	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - INTERESSI E COMPETENZE DA ADDEBITARE E DA PERCEPIRE	
58045.14	ALTRE ATTIVITÀ - PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA	Se rettificative di operazioni di impiego.
58045.18	ALTRE PASSIVITÀ - PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE	Se rettificative di operazioni di impiego.
58045.22	ALTRE PASSIVITÀ - INTERESSI E COMPETENZE DA ACCREDITARE	Se rettificative di operazioni di impiego.
58045.31	ALTRE PASSIVITÀ - ALTRE	Se rettificative di operazioni di impiego.

APPENDICE F – PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Avvertenza: le segnalazioni dovranno avvenire avvalendosi del presente raccordo e dei principi di carattere generale. Le voci di matrice di seguito elencate devono intendersi al lordo delle eventuali svalutazioni effettuate e al netto delle sofferenze e delle attività cedute e non cancellate.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi autoliquidanti (Voce 550200)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
52162.14	ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER ANTICIPI: TIPOLOGIA DI OPERAZIONI - FACTORING PRO SOLVENDO: ALTRE ESPOSIZIONI	
52166.02	ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: QUALITÀ DEL CREDITO - CORRISPETTIVI EROGATI AI CEDENTI	Solo per la parte di crediti non scaduti.
52184.10	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI - QUALITÀ DEL CREDITO: VERSO CEDENTI	Sono escluse le cessioni per crediti futuri.
52184.12	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI - QUALITÀ DEL CREDITO: VERSO DEBITORI CEDUTI	Deve essere indicato il valore dell’anticipo e non il valore del credito. Solo per la parte di crediti non scaduti.
52210.14	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI - CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	
NB: Devono essere ricondotte a questa categoria di censimento anche le forme tecniche raccordate con rischi a scadenza o a revoca qualora utilizzate per operazioni di prefinanziamento mutuo.		

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi a scadenza (voce 550400)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
52100	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS	
52102	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: ESPOSIZIONI LORDE DETERIORATE	
52104	LEASING FINANZIARIO: ALTRI CREDITI	
52112	BENI IN COSTRUZIONE O IN ATTESA DI LOCAZIONE: LEASING FINANZIARIO	
52162.10	ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER ANTICIPI: TIPOLOGIA DI OPERAZIONI - ESPOSIZIONI PER CESSIONE DI CREDITI FUTURI	
52184.10	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: QUALITÀ DEL CREDITO - VERSO CEDENTI	Solo per anticipi su crediti futuri.
52210	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI	Esclusa la sottovoce 14.
52284	CREDITO IMMOBILIARE	
52286.02	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	
52014.14	CREDITI VERSO CLIENTELA - CARTE DI CREDITO	Solo per la parte delle carte di credito a rimborso rateale.
52404	PRESTITI SUBORDINATI ATTIVI	Se non rappresentati da titoli.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi a revoca (voce 550600)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
52166.02	ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: QUALITÀ DEL CREDITO - CORRISPETTIVI EROGATI AI CEDENTI	Solo per la parte di crediti scaduti.
52184.12	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: QUALITÀ DEL CREDITO - VERSO DEBITORI CEDUTI	Solo per la parte di crediti scaduti.
52014.14	CREDITI VERSO CLIENTELA - CARTE DI CREDITO	Solo per la parte degli anticipi tecnici e degli scaduti su rimborso a saldo.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: sofferenze (voce 551000)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
52371.02	ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA - ESPOSIZIONI PER CASSA: SOFFERENZE	Solo per le sofferenze rivenienti da operazioni oggetto di rilevazione in Centrale dei rischi.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: garanzie connesse con operazioni di natura commerciale (voce 552200)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
46570	GARANZIE RILASCIATE: VALORE NOMINALE	Solo per le garanzie personali di natura commerciale.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria (voce 552400*)*

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
46570	GARANZIE RILASCIATE: VALORE COMPLESSIVO	Solo per le garanzie personali di natura finanziaria.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: garanzie ricevute (voce 553200)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
52420	GARANZIE RICEVUTE	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: derivati finanziari (voce 553300)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
52002.20	ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	
52016.00	DERIVATI DI COPERTURA	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: operazioni effettuate per conto di terzi (voce 554800)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
52296.02	ATTIVITÀ SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE - TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI: LEASING FINANZIARIO	
52296.04	ATTIVITÀ SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE - TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI: FACTORING	
52296.06	ATTIVITÀ SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE - TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI: ALTRI FINANZIAMENTI	
NB: I finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi di terzi in amministrazione devono essere inclusi per la sola parte non comportante un rischio per l'ente segnalante.		

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti (voce 555100)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
52142	CREDITI PER FACTORING - MODALITÀ DI CESSIONE	
52184	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: QUALITÀ DEL CREDITO	
52158.02	OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: CREDITI ACQUISTATI AL DI SOTTO DEL VALORE NOMINALE - VALORE NOMINALE	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante (voce 555400)

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
52344	ATTIVITÀ PROPRIE CEDUTE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	Sono da escludere le sottovoci 12, 30 e 48.
NB: Devono essere incluse anche le altre operazioni di cessione crediti.		

RIQUADRO 1: voci da imputare alla categoria pertinente in base alla forma tecnica del finanziamento

Voci matrice	**DESCRIZIONE**	***NOTE***
52286.06	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI - ALTRI FINANZIAMENTI	
52290	ALTRI CREDITI	

APPENDICE G – FAC SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE DELL'INTERMEDIARIO PARTECIPANTE[141]

Alla filiale della Banca d'Italia di …….
oppure
Alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Gruppi Bancari 1 o 2
oppure
Alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Intermediari specializzati
oppure
Alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni statistiche

Oggetto: Centrale dei rischi. Attestazione conformità delle segnalazioni

____
(*denominazione della banca, della società finanziaria, della SV o della SGR*)

____
(*codice intermediario segnalante*)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni che questo intermediario trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni disciplinanti il servizio centralizzato dei rischi si basano sui dati della contabilità[142] e del sistema informativo aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale, sono state predisposte idonee misure di verifica approvate dai responsabili aziendali.

(*data*) (*timbro*)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ______________________________
(*o di altro organo equipollente*)
Il Presidente del Collegio sindacale ______________________________

[141] La lettera deve essere trasmessa alla filiale territorialmente competente della Banca d'Italia ovvero all'Amministrazione Centrale sulla base delle rispettive competenze di vigilanza.
[142] Per le SGR: "della contabilità degli OICR segnalanti".

(*o di altro organo equipollente*)
Il Direttore generale ______________________________

Il Legale rappresentante[143] ______________________________

[143] Per le filiali italiane di banche estere e per le Società Veicolo.

APPENDICE H – ELENCO DEI MESSAGGI

002 - Richiesta di 1ª informazione di persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa, il solo codice censito (se conosciuto). L'intermediario deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso.

004 - Richiesta di 1ª informazione di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente un soggetto diverso da una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa, il solo codice censito (se conosciuto). L'intermediario deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso.

016 - Richiesta di 1ª informazione di cointestazione

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente una cointestazione. Nel messaggio devono essere riportati i codici censito dei cointestatari. L'intermediario deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso.

100 - Segnalazione mensile dei rischi

Messaggio da utilizzare per segnalare tutte le posizioni di rischio – rientranti nei limiti di censimento – in essere alla data contabile di riferimento. Per ciascun cliente in relazione alle caratteristiche dei rapporti creditizi intrattenuti con l'intermediario segnalante, devono essere indicati gli importi relativi alle classi dati, alle categorie di censimento e alle variabili previste nel modello di rilevazione dei rischi.

101 - Rettifica agli importi

Messaggio da utilizzare per correggere una posizione di rischio precedentemente comunicata o per segnalare una posizione di rischio omessa all'atto dell'invio della segnalazione mensile. Il messaggio, in ogni caso, deve riportare la posizione di rischio completa, comprensiva dei dati che non devono essere modificati.

106 - Conferma dei rischi segnalati

Messaggio da utilizzare, in risposta a una specifica richiesta della CR, per confermare l'esattezza di una posizione di rischio precedentemente segnalata.

107 - Assenza di segnalazione mensile dei rischi

Messaggio da utilizzare per comunicare che, con riferimento ad una data contabile, nessuna posizione di rischio deve essere segnalata.

150 - Segnalazione dello status della clientela

Messaggio da utilizzare per segnalare i cambiamenti intervenuti nella situazione debitoria della clientela.

151 - Segnalazione degli eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis d.l. 70/2011

Messaggio da utilizzare per comunicare informazioni qualitative sugli eventi relativi alla regolarizzazione dei pagamenti e ai rientri degli sconfinamenti persistenti della clientela.

160 - Richiesta di informazione periodica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso informazione concernente un insieme di soggetti. Nel messaggio devono essere riportati i codici CR dei nominativi oggetto della richiesta. L'intermediario deve, inoltre, specificare la data di riferimento e il motivo della richiesta.

APPENDICE I – ELENCO DELLE COMUNICAZIONI

002 - Scarto di messaggio
Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che un determinato messaggio è stato scartato, indicando il motivo dello scarto (rilievo). Tale comunicazione viene utilizzata nei casi in cui non è prevista una comunicazione di scarto specifica.

016 - Sollecito
Comunicazione con la quale la CR sollecita l'invio di un messaggio di risposta a una propria richiesta.

100 - Richiesta di segnalazione mensile dei rischi
Comunicazione con la quale l'intermediario viene sollecitato ad inoltrare la segnalazione mensile dei rischi.

101 - Richiesta di rettifica agli importi
Comunicazione con la quale all'intermediario segnalante viene richiesto di inviare un messaggio di rettifica a una posizione di rischio errata.

102 - Scarto di segnalazione di rischio
Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che una posizione di rischio della segnalazione mensile o una rettifica agli importi è stata scartata, indicando il motivo dello scarto (rilievo).

103 - Richiesta di conferma rischi (persona fisica)
Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riguardante una persona fisica.

104 - Richiesta di conferma rischi (soggetto non persona fisica)
Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riguardante un soggetto diverso da una persona fisica.

106 - Rettifica della posizione globale di rischio
Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella posizione di rischio di un censito. Nella comunicazione viene fornita la posizione di rischio completa, comprensiva dei dati che non sono stati modificati.

107 - Prima informazione su persona fisica
Comunicazione con la quale la CR fornisce la risposta ad una richiesta prima informazione su una persona fisica.

108 - Prima informazione su soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale la CR fornisce la risposta ad una richiesta di prima informazione su un soggetto diverso da persona fisica.

109 - Prima informazione su cointestazione

Comunicazione con la quale la CR fornisce la risposta ad una richiesta di prima informazione su una cointestazione.

110- Flusso di ritorno personalizzato: dati di sintesi degli affidati

Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati di sintesi sui soggetti segnalati dall'intermediario stesso.

111- Flusso di ritorno personalizzato: relazioni tra censiti

Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le relazioni tra soggetti segnalati (presenti nei dati di sintesi) e gli altri soggetti censiti nella base dati CR.

112- Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici delle persone fisiche

Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati anagrafici delle persone fisiche presenti nei dati di sintesi e nelle relazioni tra censiti.

113- Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici dei soggetti non persona fisica

Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati anagrafici dei soggetti diversi da persona fisica presenti nei dati di sintesi e nelle relazioni tra censiti.

114- Flusso di ritorno personalizzato: dati di importo

Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le posizioni globali di rischio dei soggetti segnalati dall'intermediario e dei soggetti a questi collegati.

115 - Rilievi su segnalazioni di rischio

Comunicazione con la quale la CR pone all'attenzione dell'intermediario segnalante presunte anomalie rilevate sulle posizioni di rischio della segnalazione mensile o dei messaggi di rettifica. La comunicazione, ove si riferisca alle segnalazioni mensili di rischio, viene inviata unitamente al flusso di ritorno personalizzato.

118 - Annullamento di comunicazioni già inviate

Comunicazione con la quale la CR annulla una comunicazione precedentemente trasmessa.

119 - Conferma acquisizione invio

Comunicazione con la quale la CR notifica a ciascun intermediario l'acquisizione della segnalazione mensile di rischio (messaggio 100)

120- Servizio di informazione periodica. Dati di sintesi degli affidati

Comunicazione con la quale la CR fornisce i dati di sintesi sui soggetti richiesti con il servizio di informazione periodica.

121- Servizio di informazione periodica. Relazioni fra i censiti

Comunicazione con la quale la CR fornisce le relazioni tra soggetti richiesti con il servizio di informazione periodica e gli altri soggetti censiti nella base dati CR.

122. Servizio di informazione periodica. Dati anagrafici delle persone fisiche

Comunicazione con la quale la CR fornisce i dati anagrafici dei soggetti persona fisica richiesti con il servizio di informazione periodica e dei soggetti a questi collegati (presenti nelle relazioni tra censiti).

123. Servizio di informazione periodica. Dati anagrafici dei soggetti non persona fisica

Comunicazione con la quale la CR fornisce i dati anagrafici dei soggetti diversi da persona fisica richiesti con il servizio di informazione periodica o a questi collegati (presenti nelle relazioni tra censiti).

124 - Servizio di informazione periodica: dati di importo

Comunicazione con la quale la CR fornisce le posizioni globali di rischio dei soggetti richiesti con il servizio di informazione periodica e dei soggetti a questi collegati.

125 - Flusso di ritorno personalizzato: eventi della clientela ai sensi dell' art. 8 bis d.l. 70/2011

Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le informazioni qualitative sugli eventi relativi alla regolarizzazione dei pagamenti e ai rientri degli sconfinamenti persistenti della clientela segnalata dall'intermediario stesso.

126 - Servizio di informazione periodica: eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis d.l. 70/2011

Comunicazione con la quale la CR fornisce informazioni qualitative sugli eventi relativi alla regolarizzazione dei pagamenti e ai rientri degli sconfinamenti persistenti della clientela in risposta ad una richiesta di prima informazione periodica.

155 - Flusso di ritorno sullo *status* della clientela

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella situazione debitoria della clientela.

156 - Comunicazione degli eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis d.l. 70/2011

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari che erano venuti a conoscenza degli eventi ai sensi dell'art. 8 bis del d.l. 70/2011, delle modifiche intervenute nelle segnalazioni degli eventi riferite all'ultima data contabile disponibile.

201 - Richiesta di rettifica dati - ente incorporato

Comunicazione con la quale all'intermediario segnalante viene richiesto di inviare un messaggio di rettifica a una posizione di rischio errata a nome dell'ente incorporato.

203 - Richiesta di verifica dati persona fisica - ente incorporato

Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riferita ad una persona fisica e segnalata dall'ente incorporato.

204 - Richiesta di verifica dati persona non fisica - ente incorporato

Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riferita ad una persona giuridica e segnalata dall'ente incorporato.

206 - Comunicazione di rettifica dati - ente incorporato

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella posizione di rischio di un censito a nome dell'ente incorporato.

901 - Scarto invio

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che è stato scartato l'intero messaggio di segnalazione mensile dei rischi.

GLOSSARIO

Accollo

Contratto bilaterale in base al quale un soggetto (accollante) assume l'obbligazione che il debitore (accollato) ha nei confronti del creditore (accollatario). L'accollo può essere liberatorio o cumulativo a seconda che il debitore originario sia liberato dall'obbligazione ovvero rimanga obbligato in solido con l'accollante.

Accordi di compensazione

Contratti in base ai quali due o più controparti si accordano sull'esecuzione di un solo pagamento netto, in un momento prefissato, a compensazione di una serie di debiti e crediti che giungono a scadenza in una stessa data e valuta. Il soggetto che ha stipulato un accordo di compensazione con la controparte è creditore/debitore nei confronti di quest'ultima se l'importo (relativo al contratto netto) ottenuto dalla differenza fra la somma delle posizioni a credito e la somma delle posizioni a debito attinenti a ciascun contratto è positivo/negativo.

Acquisti di crediti a titolo definitivo

Operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo; ai fini di Centrale dei rischi dette operazioni si considerano di "factoring".

Apertura di credito documentario all'importazione

Contratto con il quale l'intermediario, su mandato del cliente-importatore-italiano, si impegna a pagare un determinato importo al beneficiario-esportatore-estero a seguito della presentazione, da parte di quest'ultimo, di documenti conformi a quanto contrattualmente definito.

Cab

Codice di avviamento bancario assegnato ai comuni italiani.

Cartolarizzazione

Cessione di crediti o di altre attività finanziarie non negoziabili a una società qualificata che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni e provvede alla conversione di tali crediti o attività in titoli negoziabili su un mercato secondario. In Italia la materia è regolata dalla l. 130/99.

Categorie di censimento

Raggruppamenti di posizioni di rischio omogenee individuati sulla base delle caratteristiche delle operazioni censite.

Ciclo informativo

Periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all'ultima rilevazione conclusa e la data corrente.

Classi di dati

Tipologie di importo previste per le diverse operazioni oggetto di rilevazione.

Clientela diversa da intermediari

Comprende i soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e società di assicurazione.

Codice ABI

Codice identificativo dell'intermediario segnalante.

Codice censito

Codice identificativo attribuito dall'Anagrafe dei soggetti ai soggetti registrati nella base dati.

Codice di controparte estera

Codice assegnato dalla Banca d'Italia a uno Stato estero.

Cointestazione

Relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti avente autonoma rilevanza solo con riferimento all'esistenza di un rapporto di credito di cui essi risultino congiuntamente intestatari.

Contratto autonomo di garanzia

Promessa di un soggetto di pagare a favore di un terzo una somma di denaro, dietro sua semplice richiesta e con rinuncia a far valere ogni contestazione ed eccezione relativa al rapporto principale.

Contratti derivati finanziari

Contratti orientati a modificare l'esposizione ai c.d. rischi di mercato (rischio di tasso d'interesse, di tasso di cambio, di variazione dei corsi azionari, etc.) dei soggetti contraenti. Essi sono in genere caratterizzati da uno schema negoziale che prevede il regolamento a una data futura del differenziale fra il prezzo (o rendimento) corrente a quella data di uno strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato nel contratto, oppure la consegna o l'acquisto a una data futura di uno strumento finanziario a un prezzo prefissato.
Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.

Contratti derivati finanziari interni

Contratti conclusi tra diverse unità operative della banca segnalante, con l'obiettivo di riallocare in portafogli diversi i rischi e i rendimenti di determinate operazioni. Essi possono intercorrere sia tra differenti unità operanti in Italia (ad esempio, nella direzione generale, tra il gestore del portafoglio immobilizzato e quello del portafoglio di negoziazione) sia tra la casa madre e le proprie filiali estere o tra queste ultime.

Controparte centrale

Soggetto che si interpone tra due controparti di una transazione agendo come acquirente nei confronti del venditore e come venditore nei confronti dell'acquirente. Si protegge dal rischio di inadempienza di ciascuna delle due parti attraverso l'acquisizione di adeguate garanzie. La controparte centrale italiana è la Cassa di compensazione e garanzia spa, operativa dal 1992.

Crediti per cassa

Finanziamenti per cassa, incluse le sofferenze, accordati o erogati dagli intermediari segnalanti.

Credito al consumo

Credito concesso, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Crittografia

Sistema di cifratura/decifratura dei dati.

Ente corrispondente

Ente che provvede a inviare le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Tale soggetto coincide con l'intermediario partecipante al servizio ove quest'ultimo non si avvalga di un centro esterno per l'invio dei dati.

Factoring

Contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico del cessionario) o pro solvendo (con rischio di credito a carico del cedente), di crediti commerciali a banche o a società specializzate, ai fini di gestione e di incasso, al quale può essere associato un finanziamento in favore del cedente.

Finanziamenti revolving

I finanziamenti revolving si caratterizzano per un andamento variabile delle somme utilizzate, frutto di operazioni di “prelievo” (temporaneamente e previa autorizzazione della banca, anche oltre l’ammontare del fido concesso) e di successivi reintegri.

Garanzie reali

Garanzie che insistono su beni del soggetto affidato (garanzie interne) o su beni di soggetti diversi dall'affidato (garanzie esterne).

Identificativo

Insieme degli elementi di identificazione di una comunicazione o di un messaggio, rappresentati dai codici dell'applicazione, del mezzo trasmissivo, dell'intermediario segnalante e del tipo messaggio o comunicazione, nonché dal numero progressivo di quest'ultimo e dalla sua data di produzione.

Incapienza della garanzia

Differenza negativa tra il valore della garanzia reale che assiste una linea di credito e l'utilizzato di quest'ultima.

Insoluti

Effetti e altri documenti acquisiti dall'intermediario scaduti e impagati.

Insolvenza (stato di)

Incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.

Leasing finanziario

Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario locatore acquista o fa costruire beni materiali o immateriali su scelta e indicazione del conduttore che ne ha il godimento verso corrispettivo di un canone, ne assume tutti i rischi e ha la possibilità di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prezzo di riscatto prestabilito.

Limiti di censimento

Soglie di rilevazione fissate dalla Banca d'Italia per la segnalazione delle posizioni di rischio.

Margine disponibile

Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.

Mercati regolamentati

Per mercati regolamentati s'intendono i mercati di cui agli artt. 61 e seguenti del d.lgs. 48/1998 n. 58 (T.U.F.) e relative disposizioni di attuazione, nonché gli altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche:
a) funzionano regolarmente;
b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorità del Paese di origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso, nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato;
c) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata.

Mercati "over the counter"

Mercati non soggetti al controllo di un'apposita autorità che li regolamenti.

Modello di rilevazione dei rischi

Schema predefinito di rappresentazione delle informazioni da segnalare alla Centrale dei rischi, articolato in categorie di censimento, variabili di classificazione e classi di dati.

Operazioni in pool

Operazioni di erogazione di finanziamenti o di rilascio di garanzie alle quali partecipano due o più intermediari, con assunzione di rischio a proprio carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.

Overlap

Rappresenta la possibilità che un credito erogato da una filiale operante in un Paese diverso da quello della casa madre sia presente sia nella segnalazione della filiale estera sia in quella della casa madre verso le rispettive CR.

Posizione globale di rischio

Esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti nei confronti del singolo affidato e dei soggetti collegati.

Posizione parziale di rischio

Esposizione di un intermediario segnalante nei confronti del singolo affidato.

Prefinanziamento

Erogazione di risorse finanziarie (di norma a breve scadenza), preliminare rispetto alla concessione del finanziamento principale, destinata a essere rimborsata con il ricavato di quest'ultimo finanziamento.

Prestiti subordinati

Strumenti di finanziamento il cui schema negoziale prevede che i portatori dei documenti rappresentativi del prestito siano soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente.

Prima informazione (servizio di)

Servizio svolto a favore degli intermediari segnalanti che, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito.

Pronti contro termine

Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario segnalante acquista a pronti una determinata quantità di titoli e contestualmente rivende a termine al medesimo cliente un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo prestabilito.

Residente

Soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero soggetto che svolge in Italia attività produttiva di reddito.

Riporto attivo

Operazione con la quale l'intermediario segnalante acquista, verso corrispettivo di un prezzo, la proprietà di titoli di credito ricevuti dalla controparte che si impegna a ritrasferire alla scadenza convenuta verso rimborso del prezzo di acquisto aumentato nella misura prestabilita.

Saldo contabile

Somma algebrica di tutti gli addebitamenti e di tutti gli accreditamenti registrati in conto alla data di riferimento della segnalazione.

Sconfinamento

Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.

Sezione informativa

Sezione del modello di rilevazione dei rischi nella quale vengono evidenziate talune categorie di operazioni che, pur non costituendo degli affidamenti in senso stretto, contribuiscono a fornire elementi utili alla ricostruzione della posizione debitoria del soggetto segnalato.

Sportello referente

Unità periferica che l'intermediario partecipante designa quale centro di imputazione dei rapporti con l'affidato.

Trascinamento dei dati

Procedura seguita dalla Centrale dei rischi in caso di omesso invio delle segnalazioni mensili di rischio da parte di un intermediario. In tal caso, nei flussi di ritorno e nelle

risposte alle richieste di prima informazione o di informazione periodica vengono automaticamente riprodotti i dati di rischio segnalati dall'intermediario con riferimento alla rilevazione precedente.

Valore contabile

Valore per il quale la partita figura nella contabilità aziendale.

Variabili di classificazione

Attributi volti a qualificare la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento.

25A01244

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-SON-004) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410301250307

€ 22,00